



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA**

DIPARTIMENTO DI  
SCIENZE GIURIDICHE

SCUOLA DI DOTTORATO DI  
GIURISPRUDENZA

DOTTORATO DI RICERCA IN

DIRITTO ED ECONOMIA DELL'IMPRESA.  
DISCIPLINE INTERNE ED INTERNAZIONALI.

CICLO XXIII ANNO 2008

TITOLO DELLA TESI DI DOTTORATO

**DIRITTI AMMINISTRATIVI E RESPONSABILITA' DEI SOCI DI S.R.L.**

Coordinatore: Prof. LORENZO PICOTTI

Tutor: Prof. GIOVANNI MERUZZI

Dottorando: Dott.ssa Marta Bellini

**DIRITTI AMMINISTRATIVI E RESPONSABILITA' DEI SOCI DI S.R.L.**

## **INDICE SOMMARIO**

### **INTRODUZIONE**

1. La società a responsabilità limitata dopo la riforma pag. 5

### **CAPITOLO I**

#### **LA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO**

1. La nuova società a responsabilità limitata pag. 18
2. La centralità del socio pag. 34
3. La quota del socio pag. 42
4. La partecipazione del socio pag. 49

### **CAPITOLO II**

#### **I DIRITTI PARTICOLARI DEL SOCIO**

1. I particolari diritti attribuibili ai soci	pag. 62
2. Natura e modificabilità dei diritti particolari	pag. 68
3. Diritti riguardanti l'amministrazione della società e diritti agli utili	pag. 78
4. Diritti amministrativi: tipologia e peculiarità	pag. 83
5. Diritto del socio di essere nominato amministratore o di nominare uno o più amministratori o anche tutti gli amministratori	pag. 88
6. Il diritto autorizzativo del socio per determinate operazioni sociali	pag. 102
7. Il diritto di consultazione	pag. 104
8. Il diritto di veto	pag. 105
9. Il diritto di controllo	pag. 105

### **CAPITOLO III**

#### **LA RESPONSABILITÀ DEI SOCI**

1. L'amministrazione della società	pag. 109
2. la responsabilità degli amministratori	pag. 119
3. la responsabilità dei soci	pag. 125
4. La responsabilità del socio coinvolto nell'amministrazione della società	pag. 130

<b>BIBLIOGRAFIA</b>	pag. 150
---------------------	----------

## INTRODUZIONE

La riforma delle società di capitali del 2003 ha parzialmente rivisto la nozione di “tipi societari”, accostando alla stessa quella di “modelli societari”<sup>1</sup>.

Attraverso la nozione “tipo societario”, infatti, si identifica una struttura tipica e ben definita di società, caratterizzata da un insieme di norme inderogabili che appunto la identificano<sup>2</sup>; l’espressione “modello societario” evoca invece, una struttura che si caratterizza per l’ampia autonomia concessa ai soci nella scelta stessa della forma organizzativa concretamente adottabile.

Il tipo di società a responsabilità limitata<sup>3</sup> è il miglior risultato dell’esercizio dell’ampia autonomia contrattuale concessa ai soci in sede di riforma<sup>4</sup>.

Il nuovo modello di s.r.l., pur essendo il risultato di un processo di profonda diversificazione della stessa dal modello della s.p.a., processo peraltro già iniziato da

---

<sup>1</sup> Cagnasso, *La società a responsabilità limitata in Trattato diritto comm.*, diretto da G. Cottino, Padova, 2007, p.1.

<sup>2</sup> P. Spada, *La tipicità delle società*, Padova, 1974, risulta ancora il punto di riferimento bibliografico per l’approfondimento dello studio tra classi e tipi sociali.

<sup>3</sup> P. Spada, *La tipicità delle società*, cit., p. 20 e 97, che definisce “tipi” societari la s.p.a. e la s.r.l., definendo invece le società di persone quali *nomen juris* (pag. 231) che corrisponde ad un disegno organizzativo più o meno definito.

<sup>4</sup> Secondo un’indagine condotta da “Il Sole 24 Ore” nel 2006, i tipi societari in Italia risultano così suddivisi: 54.852 S.p.a., 172 S.a.p.a.; 988.557 S.r.l., delle quali 74.626 con un unico socio; 68.754 s.s., 644.789 s.n.c.; 517.160 s.a.s.. Le società a responsabilità limitata iscritte nel registro delle imprese al 31.12.2005 erano circa un milione, mentre le società di persone superavano il milione e 200.000.

tempo dalla dottrina<sup>5</sup>, ha ripreso, rendendole proprie, molte teorizzazioni elaborate antecedentemente al Codice del '42 ed altre tratte dalle esperienze internazionali<sup>6</sup>.

Più precisamente, la riforma ha posto fine al lungo processo di evoluzione che inizia con la società anonima per quote del 1882, progenitrice della nostra s.r.l., e prosegue con il Progetto Vivante del 1922, anche se già prima del primo conflitto mondiale si era iniziato a discutere circa l'opportunità di prevedere per le imprese minori, o caratterizzate dalla rilevanza delle persone dei soci, un tipo autonomo di società (ma né il progetto di riforma del 1894, né quello del 1911 giunsero a prevedere un modello societario con tali caratteristiche), e che termina con la disciplina della s.r.l., introdotta dal Codice del '42, la quale, a ben vedere, appariva come una s.p.a. di minori dimensioni, ove le partecipazioni erano rappresentate da quote e non da azioni. Dopo la promulgazione del codice civile la disciplina della società a responsabilità limitata ha subito alcune modificazioni. Con la legge 16.12.1977 è stato aumentato il capitale sociale minimo da cinquantamila lire a venti milioni di lire, con il d.lgs 9.4.1991 sono stati introdotti dei presupposti in merito all'obbligatorietà del collegio sindacale, con la legge 12.8.1993 n. 310, è stato modificato il regime di circolazione delle quote, sino alle modifiche sulle disposizioni sul capitale sociale minimo introdotte a seguito dell'introduzione

---

<sup>5</sup> Tra i tanti, Associazione Disiano Preite, *Il nuovo diritto delle società*, a cura di G. Olivieri, G. Presti e F. Vella, Bologna, 2004 p. 251 ss.; O. Cagnasso, sub art. 2476. *Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci*, in *Il nuovo diritto societario*, commentario diretto da G. Cottino e G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, Bologna, 2004, p. 1875 ss.; F. Galgano, *Diritto Commerciale. Le Società*, 16°ed., Bologna, 2006, p.459 ss. ID, *Il nuovo diritto societario*, in *Tratt. dir. comm. e dir. pub. economia*, diretto da F. Galgano, XXIX, Padova, 2003, pp. 473-474; G. Zanarone, *La società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, vol VIII, Padova, 1985, p. 19 e ss..

<sup>6</sup> M. Rivolta, *La società a responsabilità limitata*, in *Tratt. dir. civ. e comm.*, diretto da A. Cicu e F. Messineo, Milano, 1982, p. 1. Si veda anche G. Zanarone, *Funzione economica, distribuzione numerica e concorrenzialità della s.r.l.*, in *Della società a responsabilità limitata*, Il codice civile commentato a fondato da P. Schlesinger e diretto da F. D. Busnelli, Milano, 2010, p. 140.

dell'euro<sup>7</sup>. Le modifiche che ha subito la disciplina della società a responsabilità limitata del codice civile, sono, per la maggior parte, avvenute a seguito dell'attuazione da parte dell'Italia, delle direttive comunitarie in materia societaria. Ne è un esempio la prima direttiva n. 68/151 del marzo 1968, che prevedeva che gli statuti della società a responsabilità limitata dovessero essere pubblicati sul Bollettino della società per azioni, che, recepita con d.p.r. 29.12.1969, n. 1127, ha inserito l'art. 2497bis c.c. nel nostro codice.

Anche a livello internazionale, l'esigenza di fornire agli operatori economici un modello intermedio tra le società di capitali e le società di persone si è manifestata con particolare interesse, traducendosi, a mero titolo esemplificativo, in Germania, nella creazione di un tipo autonomo di società a garanzia limitata, la Gellshaft Mit Beschränkter Haftung (GMBH) del 1892; negli USA, nell'introduzione della Limited Liability Company disciplinata dal Uniform Limited Liability Company Act del 1996; nel Regno Unito, nella Limited Liability Partnership di cui al Limited Liability Partnership Act del 2000 (successivamente rivisto nel 2006); nella previsione, nel codice civile brasiliano, della Sociedade Limitada.

Analizzando i progetti antecedenti al 1942, troviamo nel progetto Vivante la disciplina della società a garanzia limitata, per la quale era previsto un numero massimo di 25 soci e un capitale sociale minimo garantito, interamente versato all'atto di costituzione della società. La struttura della società prevedeva obbligatoriamente un organo assembleare e la figura degli amministratori, rendendo facoltativa la presenza dell'organo di controllo. L'amministrazione poteva essere congiunta, con deliberazioni assunte a maggioranza oppure con decisioni prese

---

<sup>7</sup> M. Stella Richter, *Antecedenti e vicende della società a responsabilità limitata*, in *Commentario alle s.r.l.* dedicato a G. Portale, Milano, 2011, p. 10.

all'unanimità. L'azione sociale di responsabilità poteva essere promossa sia dall'assemblea che dai singoli soci<sup>8</sup>.

Tale struttura e molti degli aspetti tipici delle società di persone si ritrovano poi nel progetto De Gregorio del 1966, ove il collegio sindacale restava un organo facoltativo e dove era previsto che le decisioni dei soci potessero essere assunte in sede extra-assembleare. Nonostante le numerose modifiche e proposte in materia, la società in condizione di unicità personale non aveva ancora trovato collocazione. Il Codice Civile del '42 in realtà, aveva previsto l'unipersonalità, ma solo come fase sopravvenuta o derivata, che permetteva al titolare della partecipazione totalitaria di condurre un'impresa individuale, con il beneficio di limitazione del rischio, salvo che la stessa fosse risultata insolvente. Solo con l'attuazione della XII Direttiva comunitaria, il legislatore ha valutato la possibilità di limitare del rischio, correlando la compagine societaria unipersonale al solo tipo s.r.l.; la previsione della società per azioni unipersonale è successiva, solo nell'anno 2003 infatti, ha avuto accesso nel nostro ordinamento la s.p.a. con un unico quotista.

Il ricorso al modello unipersonale costituisce la prima forma di apertura del legislatore all'idea di imprenditore "a responsabilità limitata"<sup>9</sup>. Tale apertura è temperata da un maggior rigore della disciplina della s.r.l. unipersonale, quasi a manifestare da parte del legislatore, un maggior apprezzamento dell'elemento della pluralità dei soci.

La tipologia della società a responsabilità limitata si è per lungo tempo atteggiata quale "piccola società per azioni". Secondo lo spirito della legge delega, il Legislatore della riforma avrebbe dovuto tratteggiare la nuova s.r.l. come strumento

---

<sup>8</sup> O. Cagnasso, *La nuova società a responsabilità limitata*, cit., p. 8.

<sup>9</sup> O. Cagnasso, *La nuova società a responsabilità limitata*, cit., p. 16.



caratterizzato da un'ampia flessibilità ed un'accentuata elasticità, dotato di una disciplina normativa propria ed autonoma, che si collocava a metà strada tra quella relativa alle società di persone e quella relativa alla s.p.a.<sup>10</sup>. Il socio doveva rappresentare il “fulcro” della nuova disciplina, potendo godere la nuova s.r.l. di un'ampia autonomia statutaria e di altrettanta libertà di forme organizzative<sup>11</sup>, i principi ispiratori della riforma, infatti, richiamavano la necessaria centralità del socio e dell'autonomia contrattuale tra soci, quali basi della nuova disciplina della società a responsabilità limitata.

La s.r.l. nata dalla riforma potrebbe essere definita quale tipo societario intermedio fra la società di persone e la società per azioni: della prima si trova traccia nella disciplina dei rapporti interni, della seconda, invece, nella disciplina dei rapporti esterni. La s.r.l., infatti, mantiene in comune con la s.p.a., in quanto società con personalità giuridica, il principio secondo la quale “*per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio*” (art. 2325, comma 1, e art. 2462, comma 1, c.c.), mentre i soci rispondono delle stesse solo entro i limiti della somma o del bene conferito; così come la norma per la quale l'unico socio (art. 2362 c.c.) decade dal beneficio della responsabilità limitata per le obbligazioni sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 2462, comma 2 c.c..

Mantiene le caratteristiche di semplicità e dinamismo strutturale e partecipazione del socio imprenditore, attraverso la possibilità di modellarsi in diverse forme societarie,

---

<sup>10</sup> O. Cagnasso, *La società a responsabilità limitata*, in *La riforma del diritto societario*, Torino 2001, p. 73 ss.

<sup>11</sup> Cfr. art 2, comma 1, lett. f), legge 366/01, rubricato “Principi generali in materia di società di capitali”, richiedeva che la riforma societaria dovesse “(...) nel rispetto dei principi di libertà di iniziativa economica e di libera scelta delle forme organizzative dell'impresa, prevedere due modelli societari riferiti l'uno alla s.r.l. e l'altro alla società per azioni (...)”.

proprie delle società di persone, e (attraverso) la possibilità per i soci di creare, all'interno della struttura prescelta, dinamiche organizzative adatte alle esigenze societarie; si caratterizza poi per l'introduzione di partecipazioni non proporzionali ai conferimenti versati e per la possibile attribuzione ai soci di particolari diritti.

Non muta nemmeno il vincolo imposto alle partecipazioni dei soci, che restano, così come prescritto dall'art. 2468, comma 1 c.c., *“non rappresentate da azioni né (possono) costituire oggetto di sollecitazione all'investimento”*<sup>12</sup>, cioè non possono essere incorporate in un titolo.

Si potrebbe oggi conseguentemente parlare di una “società di persone a responsabilità limitata” ma con personalità giuridica, ove il ruolo centrale riconosciuto ai soci e ai rapporti contrattuali tra gli stessi può essere modificato dai soci (che al contrario, possono anche decidere di strutturarsi attraverso un modello molto simile alla s.p.a.).

In tal senso, la stessa Relazione precisa che la s.r.l. *“come già avvenuto in altri ordinamenti, cessa di presentarsi come una piccola società per azioni ed abbandona la tradizione del nostro ordinamento che ne faceva risalire il più immediato antecedente storico all'anonima per quote. Essa si caratterizza invece come una società personale la quale perciò, pur godendo del beneficio della responsabilità limitata, può essere sottratta alle rigidità di disciplina richieste per le società per azioni”*<sup>13</sup>.

La disciplina della società a responsabilità limitata, pur seguendo la strada dell'abbandono del rinvio generalizzato, e pur presentandosi come un sistema

---

<sup>12</sup> F. Galgano, *Il nuovo diritto societario*, cit., p. 473 e ss.

<sup>13</sup> In altre parole, con la riforma del 2003, la s.r.l. viene regolata in modo del tutto autonomo e i rinvii alla disciplina prevista per la s.p.a. restano del tutto marginali. Il risultato, però, non è stato del tutto soddisfacente, si veda in questo senso G. Zananone, *Funzione economica, distribuzione numerica e concorrenzialità della s.r.l.*, in *Della società a responsabilità limitata*, cit., p. 123 e ss.

autoreferenziale, non è riuscita a creare del tutto un corpo autosufficiente di norme<sup>14</sup>: resta pieno, ad esempio, il rinvio alla disciplina del bilancio, mentre necessita comunque di integrazione la disciplina di molti aspetti riguardanti l'organo amministrativo, come le cause di ineleggibilità, i compensi, la cessazione dall'incarico e la sostituzione degli amministratori, il funzionamento del consiglio, la delega dei poteri, il divieto di concorrenza. Il punto è delicato se si pensa all'impossibilità di estensione analogica delle disposizioni previste per gli altri tipi sociali, dettato anche dalla caratteristica del sistema della s.r.l., che risulta meno permeabile all'influenza di altri sistemi normativi, se non attraverso l'applicazione del procedimento di rinvio o analogico vero e proprio<sup>15</sup>.

Il rinvio può essere utilizzato, per le norme dettate nella medesima *sedes materiae*, anche per altri tipi societari, come le società di persone, mentre l'applicazione analogica può attuarsi mediante i medesimi principi di *species*, qualora si tratti di modello organizzato dai soci sulla falsariga della s.p.a.<sup>16</sup>.

Si è detto che, con la riforma, si è consentito ai soci di s.r.l. di strutturarsi secondo modelli organizzativi propri, riconducibili anche ad altri tipi sociali, abbandonando la struttura rigida, tipica della s.p.a.<sup>17</sup>, che prevedeva un organo assembleare ed un

---

<sup>14</sup> F. Magliulo e F. Tassinari, *Evoluzione storica e tipo normativo*, in *La riforma della società a responsabilità limitata*, a cura di C. Caccavale, F. Magliulo, M. Maltoni, F. Tassinari, Milano, 2007, p. 17.

<sup>15</sup> G. Zanarone, *La s.r.l. e le fonti della relativa disciplina*, cit., p. 16 e 23.

<sup>16</sup> G. Zanarone, *La s.r.l. e le fonti della relativa disciplina*, *Della società a responsabilità limitata*, in *Il Codice Civile Commentato* fondato da P. Schlesinger e diretto da F. D. Busnelli, p. 18 e ss.

<sup>17</sup> La disciplina della nuova s.r.l., seppur scarna nel numero degli articoli (solo 33) e -a detta di molti- lacunosa (O. Cagnasso, *La società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto commerciale* diretto da G. Cottino, Padova, 2007, p. 57), forse complice una tecnica redazionale imperfetta, ha comunque il pregio di non contenere alcun rinvio generale alla disciplina della s.p.a., ma soltanto alcuni rinvii per specifici temi (ad es., pegno ed usufrutto della quota e compenso degli amministratori) o per specifici istituti (a titolo esemplificativo, quanto al bilancio e alla nomina dell'organo di controllo, prima dell'intervenuta riforma introdotta con il d.lgs 27.1.2010 n. 39, che ha abolito l'obbligatorietà dell'organo di controllo). A ciò si aggiunge la volontà di modellare il corpus di norme relativo alla s.r.l. sul principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra gli stessi, assicurando

organo amministrativo. Inoltre, si è concessa ai soci la massima autonomia quanto alla possibilità di cancellare (con la scelta statutaria), la rigida divisione tra assemblea dei soci ed organo amministrativo, così da concentrare tutti i poteri in mano ai soci, attribuendo loro (o ad uno di loro) anche l'amministrazione della società.

Il risultato che ne deriva consente di sperimentare forme organizzative interne ispirate ai principi dell'amministrazione disgiuntiva e congiuntiva proprie delle società di persone, così come di utilizzare una struttura collegiale, sul modello della s.p.a..

Quanto al regime di amministrazione, la disciplina è concentrata in quattro articoli: l'art. 2475 (amministrazione della società, l'art. 2475 bis (rappresentanza della società), l'art. 2475 ter (conflitto di interessi) e l'art. 2476 (responsabilità degli amministratori e controllo dei soci): trattasi di una disciplina ritenuta dai commentatori lacunosa e, per taluni versi, poco organica, che, secondo alcuni Autori, “*fa rimpiangere la sintetica e più completa disciplina anteriore*”<sup>18</sup>. Tra i molti esempi, si può prendere a riferimento l'art. 2475, che ha dato vita, tra i primi commentatori, a tesi estreme, secondo le quali, nella libertà delle forme organizzative, si potrebbe addirittura fare a meno dell'organo amministrativo<sup>19</sup>. La prima versione dell'art. 2475 *post* riforma, infatti, utilizzava il termine “*consiglio di amministrazione*”, invece che il termine “*organo amministrativo*” legittimando

---

ampio spazio all'autonomia delle parti nella stipulazione dell'atto costitutivo e nella scelta della forma organizzativa che maggiormente soddisfi le loro esigenze.

<sup>18</sup> M. Rivolta, *I regimi di amministrazione nella società a responsabilità limitata*, in *Il nuovo diritto delle società*, Liber Amicorum Gianfranco Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G. Portale, III, Milano, 2007, p. 521; O. Cagnasso, sub art. 2475, *Amministrazione della società*, in *Il nuovo diritto societario*, cit., p.1850; F. Corsi, *Diritto dell'impresa*, Milano, 2003, p. 389; F. Galgano, *op. cit.*, p. 473.

<sup>19</sup> L. Salvatore, *L'organizzazione corporativa della nuova s.r.l.: amministrazione, decisione dei soci e il ruolo dell'autonomia statutaria*, in *Contratto e impresa*, 2003, p. 1342.

un'interpretazione secondo cui, nonostante fosse possibile delegare certe funzioni a singoli amministratori o prevedere sistemi personalistici di amministrazione, dal combinato disposto del comma 3 e del comma 5 del medesimo articolo, alcune funzioni dovevano essere esercitate esclusivamente in forma collegiale. Solo con l'avviso di rettifica e *l'errata corrige* pubblicati nella G.U. 4 luglio 2003, n. 153, che hanno corretto il testo legislativo sostituendo "*consiglio di amministrazione*" con "*organo amministrativo*", la tesi della possibilità di leggere la norma quale riconoscimento della facoltà di sopprimere l'organo amministrativo<sup>20</sup> è stata posta seriamente in dubbio. Pur potendo ogni socio rivestire anche il ruolo di amministratore, tale coincidenza di ruoli non deve far dimenticare la diversità dei compiti<sup>21</sup>.

L'art. 2475 c.c. dispone che l'amministrazione è affidata ai soci, non indicando nessuna forma organizzativa specifica. La riforma ha il pregio di aver reso possibile per i soci, l'adozione di forme organizzative diverse, che meglio possano adattarsi alle esigenze specifiche della società; l'autonomia concessa è ampia al punto di rendere possibile l'acquisizione di modelli societari tipici delle società di persone.

L'amministrazione quindi, potrebbe non solo essere unipersonale o pluripersonale, ma, qualora i soci avessero optato per quest'ultima soluzione, si potrebbe nuovamente scegliere un sistema di amministrazione congiuntiva o disgiuntiva, oppure un sistema collegiale o, addirittura un sistema misto.

---

<sup>20</sup> M. Cian, *Le competenze decisorie dei soci*, in *Trattato delle società a responsabilità limitata* diretto da C. Ibba e G. Marasà, Padova, 2009, p. 18 e ss.

<sup>21</sup> La dottrina (M. Cian- L. Salvatore si vedano le note 19 e 20) ha prospettato la possibilità di creare società prive dell'organo amministrativo o che prevedono un organo che cumuli in sé le competenze proprie dei soci e quelle proprie degli amministratori. Pur non ritenendo questa la sede maggiormente consona alla trattazione di tale argomento, ci si permette di anticipare che vi sono decisioni di inderogabile competenza degli amministratori, e che per questo non si ritiene possibile la completa abolizione dell'organo gestorio.

L'applicazione dei principi guida della riforma delle società, ha avuto il pregio di "centralizzare" la persona del socio e la relazione tra i soci, anche attraverso l'acquisizione nel tipo societario s.r.l., di modelli gestionali tipici delle organizzazioni personali, con lo scopo di garantire alla compagine sociale che l'avesse prescelta, la possibilità di enfatizzare la posizione del socio, o al contrario, di regolarla attraverso un sistema rigido, mutuato dalla s.p.a. o dai modelli alternativi di governance<sup>22</sup>.

Quanto alla possibilità per i soci di modellare la nuova s.r.l. attraverso modelli societari di matrice personalistica, ci si domanda quali siano le modalità applicative degli artt. 2257 e 2258, così come espressamente previsto al comma 3 dell'art. 2475, se, nell'amministrazione disgiuntiva, ciascun amministratore possa liberamente amministrare, rimanendo riservato agli altri amministratori il solo diritto di opporsi prima che l'operazione sia compiuta; oppure se, al contrario, nel regime di amministrazione congiuntiva, ogni decisione gestoria competa a tutti gli amministratori, all'unanimità.

La scelta, si è anticipato, potrebbe coinvolgere altresì un modello pluripersonale di amministrazione congiuntiva, ponendosi il problema di quali soci risultino amministratori e quali siano le competenze mutate dalla disciplina dell'art. 2258 c.c.. L'eventuale sovrapposizione di ruoli tra soci e amministratori (con la possibilità, così come sostenuto da alcuni autori<sup>23</sup>, di omettere completamente l'organo gestorio) potrebbe tuttavia non ricorrere nella s.r.l., ove possono essere nominati amministratori anche i non soci<sup>24</sup>. La loro nomina, potrebbe richiedere degli

---

<sup>22</sup> AA.Vv., *Il diritto delle società. Manuale breve*, cit., p. 303.

<sup>23</sup> Si vedano le note 19 e 20.

<sup>24</sup> O. Cagnasso, *La società a responsabilità limitata*, cit., p. 224.

aggiustamenti in materia di voto (che potrebbe venir modificato dalla maggioranza per diritto di partecipazione agli utili, a maggioranza calcolata per teste).

Ciascuna singola scelta comporta il problema della posizione e qualificazione dei soci della s.r.l. quali amministratori di società di persone, con la conseguente eventuale possibilità di nominare amministratori anche dei non soci<sup>25</sup>.

In merito alla possibilità di nominare amministratori delegati nell'ambito dei sistemi di amministrazione c.d. "personalistici", si pone il problema di distinguere la posizione gestoria all'interno del regime prescelto.

Nell'ambito dell'ampia autonomia riconosciuta ai soci, la s.r.l. potrebbe prevedere, nel proprio atto costitutivo, un sistema di amministrazione misto, ove per alcuni atti di particolare importanza gli amministratori devono operare congiuntamente, per altri (atti di ordinaria amministrazione) disgiuntamente, per altri con decisioni prese a maggioranza. La scelta di diversificare la manifestazione del voto, potrebbe essere correlata alla volontà dei soci di diversificare i gradi di importanza delle competenze gestorie, l'eventuale progressivo irrigidirsi della forma decisionale potrebbe giustificarsi nell'accrescimento parallelo dell'importanza delle operazioni amministrative.

Resta, ed è il pregio dell'intervento del riformatore, ed il principale argomento del presente studio, la novità introdotta dall'art. 2468, III comma c.c. in materia di diritti particolari. Il legislatore, nell'esecuzione del compito di attuazione del principio della centralizzazione del socio e dei rapporti tra i soci, ha introdotto una novità assoluta in materia di personalizzazione della partecipazione del socio (imprenditore), accordando all'autonomia dei partecipanti la possibilità di dotare

---

<sup>25</sup> F. Galgano, *Il nuovo diritto societario*, cit., p. 476.

alcuni soci (o uno solo, o tutti) di diritti particolari in materia amministrativa o di utili.

La partecipazione del socio della nuova società a responsabilità limitata, a norma dell'art. 2468 c.c. riformato, può non risultare proporzionale al conferimento versato (II comma), oppure può derogare al criterio della proporzionalità dei diritti sociali rispetto alla partecipazione mediante l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili (III comma).

Per concludere, dall'analisi dei possibili sistemi di amministrazione adottabili nella s.r.l. emerge, di nuovo, il mancato coordinamento tra il nuovo corpus normativo e gli articoli dallo stesso espressamente richiamati, così come tra le stesse norme ricomprese nel capo relativo alla disciplina della s.r.l. L'occasione riformatrice avrebbe imposto maggior chiarezza<sup>26</sup>.

Attraverso il presente scritto, si analizzeranno gli elementi caratterizzanti la riforma della società a responsabilità limitata. Nel primo capitolo in particolare, si analizza la partecipazione del socio e la differenza con il concetto di quota di partecipazione, con particolare interesse alla possibilità, a seguito della riforma di "personalizzare la partecipazione del socio nella società.

Nel prosieguo del lavoro, si esamineranno i diritti particolari attribuibili al socio, quale elemento caratterizzante l'opera di personalizzazione societaria. La dinamica societaria viene investita della libertà di organizzare la propria amministrazione e gestione non solo attraverso l'individuazione di modelli societari tipici di altre società, ma soprattutto, di caratterizzare la partecipazione sociale, dando seguito

---

<sup>26</sup> Per l'analisi della mancata occasione da parte del legislatore di comporre una disciplina normativa della s.r.l. organica ed autonoma, si veda per tutti G. Zanon, *Della società a responsabilità limitata*, in Il codice civile commentato fondato da Piero Schlesinger e diretto da Francesco D. Busnelli, che con formule diverse, manifesta la propria insoddisfazione per l'intervento riformatore, non mancando di sottolinearne lacune ed imprecisioni.



all'importanza *dell'intuitus personae* del socio attribuendogli dei particolari diritti in materia di distribuzione degli utili o diritti amministrativi. E' con particolare attenzione alla tipicità di questi ultimi che si analizzerà la possibilità per il socio di esercitare, attraverso l'attribuzione dei diritti ex art. 2468, III comma c.c., l'attività gestoria della società. Attraverso una veloce analisi della posizione di responsabilità dell'amministratore, si esamineranno le possibili fattispecie di eterogestione dei soci, sottolineando la concretezza amministrativa delle funzioni svolte attraverso l'attribuzione dei diritti particolari. Lo studio si conclude con l'analisi della responsabilità del socio che gestisce in virtù dell'attribuzione di particolari diritti amministrativi.

# CAPITOLO I

## LA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO

1. **La nuova società a responsabilità limitata. 2. La centralità del socio. 3. La quota del socio. 4. La partecipazione del socio**

### **1. La nuova società a responsabilità limitata**

La riforma della srl nasce dalla ricerca per tale tipologia di società di una disciplina che lasci il più ampio spazio ai soci di autoregolarsi, soprattutto per quanto riguarda i rapporti interni e la struttura organizzativa<sup>27</sup>.

---

<sup>27</sup> Sulla nuova disciplina della s.r.l. la letteratura è vasta. Fondamentali riferimenti di consultazione sono le principali opere di commento della riforma: AA.VV. *Diritto commerciale*, Scritti in onore di Vincenzo Bonocore, Milano, 2005, *Il nuovo diritto societario*, Commentario diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso e P. Montalenti, Bologna, 2004, *Il nuovo diritto delle società*, a cura di A. Maffei Alberti, Padova, 2005, F. Galgano-G. Genghini, *Il nuovo diritto societario*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, vol. XXIX, tomo primo, Padova, 2006, O. Cagnasso, *La società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. Cottino, Padova, 2007, *Codice commentato delle s.r.l.*, diretto da P. Benazzo e S. Patriarca, Torino, 2007, *Le nuove s.r.l.*, opera diretta da M. Sarale, Bologna, 2008, *La società a responsabilità limitata*, a cura di L.A. Bianchi, in *Commentario alla riforma delle società*, a cura di P. Marchetti, L. A. Bianchi, F. Ghezzi e M. Notari, Milano, 2008, AA.Vv. *Trattato delle società a responsabilità limitata*, diretto da C. Ibba e G. Marasà, Padova, 2009. Tra le opere manualistiche si vedano: *La riforma della società a responsabilità limitata*, C. Caccavale, F. Magliulo, M. Maltoni e F. Tassinari, Milano, 2003, F. Galgano, *Diritto Commerciale. Le società*, Bologna 2004, G.F. Campobasso, *La riforma della società di capitali e delle cooperative*, a cura di M. Campobasso, Torino 2004, ID. *Manuale di diritto commerciale*, Torino, 2007, ID. *Manuale di diritto commerciale, 2, Diritto delle società*, a cura di M. Campobasso, Torino, 2008, F. Ferrara jr-F. Corsi, *Gli imprenditori e le società*, Milano 2009. Tra le opere collettanee, AA.Vv., *La nuova s.r.l. Colà dove si puote?*, in AGE, 2003; AA.Vv. *Il nuovo diritto delle società*, Liber amicorum Gian Franco

La s.r.l. del '42 era organizzata come una sorta di “spa semplificata” appartenente come tipologia societaria al *genus* società di capitali, e mutuava la propria disciplina dalle regole previste per la stessa, sino ad essere considerata una “s.p.a. in minitura” o una “piccola società per azioni senza azioni”<sup>28</sup>.

La vecchia srl, era pertanto caratterizzata da un'organizzazione corporativa basata sulla ripartizione di competenze tra i vari organi, tendenzialmente rigida, scandita da regole considerate poco duttili, con qualche margine di elasticità rappresentato dalla possibilità per il socio di acquisire un peso societario diverso in proporzione al capitale conferito (un voto ogni mille lire di capitale), dove veniva assegnata a ciascun partecipante, una quota sociale proporzionale al conferimento versato, e dove, inoltre, i diritti sociali erano proporzionali alla partecipazione sociale e poteri e profitti erano proporzionali al rischio<sup>29</sup>.

L'organizzazione troppo rigida, caratterizzata da strutture imperative e poco duttili, ha contribuito allo scarso utilizzo della srl, soprattutto da parte di quegli imprenditori

---

*Campobasso*, a cura di P. Abbadessa e G.B. Portale, Torino, 2007. Per le opere monografiche. A. Daccò, “*Diritti particolari*” e *recesso nella s.r.l.*, Milano, 2004; A. Blandini, *Categorie di quote categorie di soci*, Milano, 2009; G. Zanarone, *Della società a responsabilità limitata*, Il codice civile commentato fondato da P. Schesinger e continuato da Francesco D. Busnelli, Milano 2010.

<sup>28</sup> G. Zanarone, *Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata*, in *Riv. Soc.*, 2003, p. 58 e ss sottolinea con particolare attenzione che le differenze tra la spa e la srl erano poche. Quanto alla preferenza di utilizzo della srl, si ricorda che anche il progetto Asquini del 1940 ambiva alla srl come tipo di società che sostituisse la spa ogniqualvolta l'organizzazione della società risultasse troppo complessa per le proporzioni dell'impresa. Si riscontrava inoltre, che il requisito del capitale legale richiesto, non aveva svolto la sua funzione di filtro tra le società di minori dimensioni, che per questo motivo necessitavano di una struttura più snella, e le società di grandi dimensioni, che potevano continuare a strutturarsi sotto forma di società per azioni.

<sup>29</sup> Si deve altresì considerare che il capitale richiesto per la spa era minimo (un milione di lire) e quindi l'accesso a tale tipo societario facilitato. Molte quindi erano le realtà imprenditoriali costituite sotto forma di spa che di fatto potevano tranquillamente essere racchiuse nelle strutture della srl. Solo successivamente, con l'aumento del minimo del capitale sociale della spa, le differenze tra i due tipi di società in ordine alle condizioni di accesso ed alla loro utilizzazione, vedeva la srl preferita da quelle imprese di minori dimensioni. G. Marasà, *La s.r.l. come società di capitali e i suoi caratteri distintivi dalla s.p.a.*, in *Studium Iuris*, 2005, 3, pag. 301, sottolinea come le modifiche introdotte con il D.lgs n. 88 del 1993 (capitale minimo più basso nelle srl che nella spa e possibilità di costituzione unipersonale) abbiano aumentato il campo di utilizzo della tipologia societaria srl.

che avrebbero preferito poter incidere maggiormente all'interno delle dinamiche sociali, adattando la società alle proprie necessità ed esigenze imprenditoriali.

Queste sono in linea generale, le cause di scarsa applicazione alla piccola e media impresa della società a responsabilità limitata in Italia, a differenza, ad esempio, di quanto accadeva in Germania, laddove le società per azioni erano poco più di 2.000 contro le oltre 200.000 Gmbh<sup>30</sup> presenti.

Il legislatore degli anni '90 già aveva osservato che l'insuccesso del modello srl era probabilmente causato dall'eccesso di rigidità derivante dall'essere la sorella minore della spa, soprattutto nelle norme che riguardavano le strutture organizzative, il governo dell'impresa e la circolazione delle quote sociali, caratteristiche che non consentivano la valorizzazione della persona del socio e della sua veste imprenditoriale. Successivamente la relazione Mirone<sup>31</sup> lamentava che, a dispetto delle previsioni del codice del 1942, di fatto si era registrato un notevole *<distacco tra schema legale e sua applicazione (...) ed una parallela marginalizzazione del modello della società a responsabilità limitata>*, con la conseguente scarsa adozione

---

<sup>30</sup> Negli anni '60 era stata avviata una ricerca in Germania a mezzo questionari su metodo campione, da cui emergeva che distinguendo un modello capitalistico ove il potere amministrativo apparteneva ad un organo distinto dai soci, ed un modello personalistico ove i soci erano impegnati nell'amministrazione della società, i 2/3 erano costituiti da società a responsabilità limitata (Gmbh) mentre il 94,2% delle medesime registrava la presenza nei propri statuti di clausole limitative della trasferibilità delle quote, segno questo, secondo J. Limbach in *Theorie und Wirklichkeit der Gmbh*, Berlin 1966, autrice dell'inchiesta, che il legislatore tedesco mal aveva investito optando per un modello capitalistico, in quanto la realtà registrava una notevole prevalenza del modello personalistico. Proseguendo, anche nel 2003, osservava G. Zanarone, *Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata*, cit. p. 58, l'Italia continuava a rimanere lontana dalla società tedesca, ove a fronte di 3.000, spa vivevano e operavano circa 1 milione di Gmbh, così come dalla realtà spagnola, dove la riforma della disciplina della società a responsabilità limitata del 1991 ha dato un certo impulso allo sviluppo di questa società.

<sup>31</sup> La relazione illustrativa allo schema di disegno di legge predisposto dalla Commissione di studio presieduta da A. Mirone, successivamente presentato nel corso della XIII legislatura presso la camera dei Deputati, e successivamente modificata dalla legge delega 366 del 2001 che ha dato vita alla riforma del codice.

da parte delle piccole e medie imprese dei modelli capitalistici<sup>32</sup>, ed in particolare della tipologia della società a responsabilità limitata, a favore delle società di persone<sup>33</sup>.

I dati statistici e la stessa Relazione<sup>34</sup> evidenziavano la disapplicazione della società a responsabilità limitata, facendo emergere una certa disaffezione al modello societario, forse per mancanza di abitudine ad una tipologia troppo simile alla società per azioni o per le caratteristiche di poca fruibilità da parte degli imprenditori, che necessitavano di spazi operativi maggiori.

In questo quadro di quasi assente autonomia statutaria, il legislatore ha inserito un modello completamente nuovo, che tende quasi ad avvicinarsi di più alle società personali e che, per tale caratteristica<sup>35</sup>, lentamente si è inserita tra le scelte degli

---

<sup>32</sup> Secondo la valutazione dei riformatori, l'applicazione della s.r.l. sarebbe stata impedita dalla circostanza che la "disciplina della società a responsabilità limitata fu modellata in principio, salvo modifiche non essenziali e veramente marginali, sulla disciplina della società per azioni, così trasferendo all'istituto rigidità ed oneri eccessivi rispetto al modello economico di riferimento", così come riferito dalla Relazione Mirone sub. art. 1, n. 1.

<sup>33</sup> In realtà, l'analisi dei dati statistici, ci rappresentano una realtà diversa da quanto sino ad ora riportato in quanto il numero delle società a responsabilità limitata era di poco superiore a quello delle spa. Il censimento industriale del 1971 contava ben 26.710 s.r.l. contro 23.056 s.p.a., ma già nel 1981 si nota un certo favore nell'utilizzo delle prime: 95.568 s.r.l. contro 38.058 s.p.a. Solo a seguito della L. n. 904 del 16 dicembre del 1976 (che aumentò il capitale minimo richiesto delle spa da un milione di lire a 200 milioni di lire, divenuti poi 100.000,00 euro con il d.lgs 213/1998 introduttivo dell'euro, e portato ad oggi a 120.000,00 euro; mentre per le srl si è passati da 50.000,00 lire a 20 milioni nel 1977, tramutati in 10.000,00 e rimasti invariati con la riforma) e attraverso l'introduzione di una tassa di concessione governativa che gravava fiscalmente solo le spa, che il rapporto di utilizzo spa e srl si è modificato a favore di quest'ultima, sino a crescere e raggiungere la proporzione nel 2003 di srl a 1 spa. Con il censimento del 1991 si contano poi 224.567 s.r.l. contro 31.583 s.p.a. sino al massimo della preferenza di utilizzo nei confronti della s.r.l. che emerge dal censimento del 1996: 368.785 contro 34.998, così come riportati in G. Zanarone, *Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata*, in cit. p. 59.

<sup>34</sup> G. Zanarone, *Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata*, cit., p. 60, ritiene che il giudizio della Relazione debba essere corretto, almeno nei termini drastici in cui viene enunciato. La s.r.l., pur venendo poco adottata rispetto la s.p.a., dal 1971 al 1981 ha subito un forte incremento applicativo.

<sup>35</sup> O. Cagnasso, *la nuova società a responsabilità limitata*, in *la società a responsabilità limitata*, Trattato di diritto commerciale diretto da Gastone Cottino, Padova, 2007, p. 19, ritiene che la società a responsabilità limitata, quale disciplinata dal legislatore della riforma, può assumere molti "volti": infatti l'ampia autonomia concessa ai soci consente ai medesimi di disegnare un modello che ricalchi sostanzialmente quello della società per azioni, oppure che appaia simile a quello proprio delle società di persone. La flessibilità e la possibilità di introdurre varianti di natura capitalistica o personalistica rappresentano la maggior novità del nuovo profilo della società a responsabilità limitata.

imprenditori. L'altissimo grado di autonomia statutaria concessa ai soci, ed il corretto utilizzo della derogabilità a favore dei soci della struttura societaria, (si pensi ad esempio alla clausola di gradimento o di prelazione in caso di trasferimento della partecipazione sociale), ha avvicinato questo modello al terreno di applicazione per il quale era stato pensato, e cioè il mercato locale, nel quale la conoscenza della persona del socio ha un valore forte e deve essere valorizzata<sup>36</sup>.

Il progetto normativo e la statistica, riportando dati e risultati non edificanti, omettono di considerare che, pur nel difficile ambiente delle rigide società di capitali, gli imprenditori che comunque hanno cercato all'interno della struttura caratterizzata dai rigidismi già richiamati, attraverso alcune modifiche statutarie, come l'inserimento di clausole specifiche, di rendere la s.r.l. molto più adatta alle proprie esigenze<sup>37</sup>, sono riusciti ad adattare le proprie necessità ed a fruire della responsabilità limitata senza doversi strutturare in una complessa società per azioni.

Non è difficile tracciare i confini di un ambiente imprenditoriale scontento, dove la piccola e media impresa non trova spazio per strutturarsi senza dover rinunciare alla responsabilità limitata: la riforma nasce senza dubbio in un clima di insoddisfazione

---

<sup>36</sup> V. Di Cataldo, *Società a responsabilità limitata e autonomia statutaria. Un regalo poco utilizzato*, in *Il diritto delle società oggi. Innovazioni e persistenze*, diretto da P. Benazzo, M. Cera, S. Patriarca, Milano, 2011, p. 300 e ss.

<sup>37</sup> G. Zanarone, op. cit. p. 61, sosteneva che esistesse una differenza tra le rigide strutture della spa e l'elasticità dei margini della srl già nella vecchia disciplina, ed altresì riteneva che tale diversa elasticità di disciplina fosse già presente nella relazione. A tal fine si riportano a confronto due passi della medesima, dai quali chiaramente si riscontra la volontà del legislatore di mantenere in capo alla srl un certo margine di manovra. In particolare, la n. 943 dispone che *<Posto il limite minimo di un milione di capitale, la disciplina della s.p.a. ha potuto essere profondamente riformata, nel senso di assicurare da un lato all'istituto una maggiore robustezza e di circondarlo dall'altro di una maggiore severità, contro ogni tralignamento dei suoi organi. Ciò a garanzia non solo del risparmio dei soci investito nella società ma anche a garanzia dei terzi creditori e soprattutto del superiore interesse dell'economia nazionale; mentre la n. 1004 con riferimento alla srl: <In relazione alle diverse esigenze, lo schema di società tracciato dalla legge resta sufficientemente elastico: il codice lascia infatti alla s.r.l. la possibilità di avere un piccolo o un grande numero di soci, un piccolo o un grande capitale, amministratori soci o (se l'atto costitutivo lo ammette) non soci, un controllo sindacale o, in mancanza, il controllo diretto dei soci, quote alienabili o (per clausola dell'atto costitutivo) più o meno rigidamente vincolate alle persone>*.

manifestata dal mondo imprenditoriale<sup>38</sup>, che chiedeva la creazione di un modello societario ove gli ambiti di autonomia statutaria<sup>39</sup> fossero più ampi e dove al socio potesse essere riconosciuta rilevanza centrale<sup>40</sup>.

La riforma, infatti, oltre ad aver fatto emergere e ad aver posto particolare attenzione alla rilevanza centrale del socio e ai rapporti contrattuali tra soci, ha concesso loro un'autonomia negoziale che prima era impensabile all'interno delle società di capitali in generale e, nella s.r.l., in particolare.

I principi di rilevanza e centralità del socio della srl, trovano la loro fonte, oltre che nell'art. 2, comma 2, lett. d), della legge 3 ottobre 2001 n. 366, che disponeva che la nuova disciplina si sarebbe dovuta orientare ad *<ampliare gli ambiti di autonomia statutaria, tenendo conto delle esigenze di tutela dei diversi interessi coinvolti>*, con particolare attenzione alle srl, anche nell'art. 3<sup>41</sup>, nel quale si raccomandava la creazione di un complesso di norme che sottolineasse la già ricordata *<rilevanza centrale del socio e del rapporto contrattuale tra i soci>* (comma 1, lett. b) e la *<libertà di forme organizzative, nel rispetto del principio di certezza dei rapporti con i terzi>* (comma 1, lett. c), al fine di *<consentire ai soci di regolare l'incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali>* (comma 2, lett. c), di *<riconoscere ampia autonomia statutaria riguardo alle strutture organizzative, ai*

---

<sup>38</sup> V. Di Cataldo, *Società a responsabilità limitata e autonomia statutaria. Un regalo poco utilizzato*, cit., p. 302 e ss., ritiene che il legislatore, pensasse, attraverso la flessibilità dello statuto normativo della s.r.l., di “vivacizzare la redazione degli statuti negoziali (...) conoscendo un'esplosione di creatività analoga a quella vissuta dalla s.n.c. per secoli”. L'autore ricorda che le società in nome collettivo hanno conosciuto fino ad un'epoca recentissima, una consistente fioritura di clausole *praeter legem*, che ha loro consentito di recepire le esigenze del mondo imprenditoriale in modo più pieno e consapevole di quanto non avrebbe potuto fare il puro statuto legale.

<sup>39</sup> V. Di Cataldo, *Società a responsabilità limitata e autonomia statutaria. Un regalo poco utilizzato*, cit., p. 303, ritiene che il legislatore abbia voluto offrire al sistema delle imprese medio-piccole un tipo di società caratterizzato da particolare flessibilità, che avrebbe permesso a ciascuna singola impresa di costruire la struttura a sé più adatta.

<sup>40</sup> Vedi il progetto Mirone, cit.

<sup>41</sup> Legge 3 ottobre 2001, n. 366. *Delega al Governo per la riforma del diritto societario*, in G.U. 8 ottobre 2001, n. 234.

*procedimenti decisionali della società e agli strumenti di tutela degli interessi dei soci, con particolare riferimento alle azioni di responsabilità> (comma2, lett. e), di <ampliare l'autonomia statutaria con riferimento alla disciplina del contenuto e del trasferimento della partecipazione sociale, nonché del recesso, salvaguardando in ogni caso il principio di tutela dell'integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali> (comma 2, lett. f)<sup>42</sup>.*

In coerenza quindi con i principi ispiratori della riforma, le norme introdotte dal decreto legislativo 6/2003, si caratterizzano per l'ampia autonomia statutaria riconosciuta ai soci, i quali possono strutturare l'organizzazione societaria nell'ambito di una disciplina normativa del tutto autonoma e distinta da quella relativa alla spa, caratterizzata da una significativa ed accentuata elasticità e dall'attenzione rivolta alla persona dei soci ed ai loro rapporti interni<sup>43</sup>.

Particolarmente rilevante diventa in questo senso il binomio < persona del socio> e <centralità dell'azione>, che riassume la distinzione tra intenti e finalità che caratterizzerebbero la partecipazione all'uno piuttosto che all'altro tipo sociale (come a voler nettamente separare la figura del socio quale imprenditore nella srl, dalla rilevanza e dalla diversa gestione ed organizzazione delle società che ruotano attorno ad un'azione)<sup>44</sup>.

---

<sup>42</sup> Si legge infatti nella Relazione Mirone che nella s.r.l., a differenza che nella s.p.a., gli interessi meritevoli di etero tutela sono pressoché solamente quelli dei terzi, per essere la compagine della medesima costituita da soggetti tendenzialmente diversi dai meri investitori definibili quali "soci imprenditori", in grado di auto tutelarsi; per questo motivo occorre espungere dalla disciplina del nostro tipo societario tutti quei vincoli per l'autonomia statutaria che non siano strettamente finalizzati alla protezione dei terzi e dei creditori sociali in particolare. Devono pertanto essere eliminato ogni obbligo di adozione di una struttura corporativa e la rigida ripartizione delle competenze fra i diversi organi sociali. Strutture organizzative e procedimenti decisionali devono appartenere alla libera organizzazione statutaria (art. 3, comma I lett. c; comma II lett. e).

<sup>43</sup> R. Rosapepe, *Appunti su alcuni aspetti della nuova disciplina della partecipazione sociale nella srl.*, in *Giur comm.*, 2003, p.479, il quale traccia un elenco dettagliato delle principali novità e dei problemi che emergono da una prima lettura della normativa.

<sup>44</sup> V. Buonocore, *La società a responsabilità limitata*, in *La riforma del diritto societario*, Torino, 2003, p. 151.



La srl attuale potrebbe quasi essere classificata come un “minotauro” tra le società di persone<sup>45</sup>, pur coniugando tale appartenenza alla responsabilità limitata<sup>46</sup>.

Ne consegue, che gli statuti della nuova srl possono ora sfruttare tutti gli spazi previsti dalla nuova disciplina<sup>47</sup>; nella concessa possibilità di allontanarsi dal modello legale di carattere capitalistico, i soci possono altresì scegliere profili talvolta maggiormente somiglianti al modello personalistico, talvolta propri del modello capitalistico<sup>48</sup>.

La s.r.l. che gli imprenditori richiedevano è anche il frutto di un cambiamento del mercato stesso, non si deve dimenticare che dagli anni '70 in poi, il diritto delle società si è modificato, il diritto della società per azioni si è trasformato in diritto del mercato finanziario. La spinta verso l'investimento, la forte ripresa economica dei successivi anni '80, hanno poi notevolmente modificato le necessità delle imprese, mettendo in crisi l'idea di società quale sodalizio con lo scopo di dividersi gli utili,

---

<sup>45</sup> V. Di Cataldo, *Società a responsabilità limitata a autonomia statutaria. Un regalo poco utilizzato*, cit., p. 301, riferisce che il progetto normativo sembra essere in una piena sovrapposizione tra la società in nome collettivo e la società a responsabilità limitata, riportando la definizione della relazione che definisce (al paragrafo 11) il nuovo modello “una società di persone a base capitalistica”. G. Zanarone, *La s.r.l. fra modello legale e modelli statutari*, in *Della società a responsabilità limitata*, cit., p. 98, ritiene che il progetto del legislatore fosse non tanto quello di avvicinare la s.r.l. alla società di persone, ma, sfruttando l'autonomia statutaria del tipo società a responsabilità limitata, consente di costruire singole società a responsabilità limitata sulla falsariga di una s.n.c. o secondo un modello assimilabile alla s.p.a. o secondo un modello intermedio tra le due.

<sup>46</sup> G. Zanarone, *La s.r.l. fra modello legale e modelli statutari*, cit., p. 61 sottolinea che il testo di legge non fornisce molte indicazioni sul regime dispositivo della s.r.l., ed inoltre omette con riferimento alla struttura organizzativa ed ai procedimenti decisionali della società, agli strumenti di tutela dei soci qualsivoglia indicazione sulla disciplina da adottare in assenza di manifestazioni di autonomia. Si veda G. Presti, *Osservazioni sulla riforma della s.r.l. nello schema di legge delega per la riforma del diritto societario*, in *Verso un nuovo diritto societario*, a cura di P. Benazzo, S. Patriarca, S. Ghezzi, Bologna, 2002, p. 74.

<sup>47</sup> M. Perrino, in *La <rilevanza del socio> nella s.r.l.: recesso, diritti particolari, esclusione*, op. cit. p. 826, ritiene che la nuova s.r.l. attraverso la possibilità di creare clausole di intransferibilità assoluta di partecipazioni o di introdurre tecniche di gestione di stampo personalistico, e soprattutto con riferimento ai diritti particolari del socio, si sia “apparentata” con i tipi societari di persone.

<sup>48</sup> In tal senso si vedano le riflessioni di O. Cagnasso, sugli ambiti di autonomia e rigidità della nuova disciplina della s.r.l. in *La società a responsabilità limitata, Trattato di dir. Comm.*, diretto da G. Cottino, V. Padova, 2007, p. 28; P. Spada, *Classi e tipi di società dopo la riforma organica*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, I, p. 505, che enfaticamente afferma con riferimento alla disciplina della srl che “...non è pavido ma solo consapevole chi di fronte a tanta conclamata libertà avverte un po' di paura: come la si avverte di fronte al vuoto”.

ed ha visto nascere la contrapposizione tra soci risparmiatori, tipici della spa, e soci imprenditori, maggiormente riscontrabili nella s.r.l.. Tale distinzione, pur presente anche nella s.p.a., si sentiva con maggior interesse all'interno della società a responsabilità limitata, dove i soci, non sempre erano investitori di capitali, ma molto spesso si identificavano in imprenditori che volevano intraprendere un'attività d'impresa attraverso l'utilizzo di una struttura semplice, quale poteva essere rappresentata dai modelli delle società personali, usufruendo della responsabilità limitata come nelle società di capitali.

Le diverse dimensioni e la differenza di rilievo del socio all'interno dell'impresa, portano la spa a diventare una società formata da soli investitori<sup>49</sup>, che poco si interessano della gestione, mentre i soci imprenditori, non trovando una tipologia societaria che accolga le esigenze di dinamismo necessarie all'interno di realtà gestionali dimensionali inferiori, trovano, salva qualche ricordata eccezione, rifugio tra i tipi delle società di persone.

L'ampio spazio di autonomia statutaria che si riscontra nelle società di persone è d'altro canto controbilanciato dalla presenza della responsabilità illimitata dei soci.

L'imprenditore chiede al legislatore la creazione di una società con un alto grado di flessibilità del regime legale, ma a responsabilità limitata<sup>50</sup>.

---

<sup>49</sup> Si pensi che alla nascita delle azioni di risparmio e della Consob, alla nascita successivamente nel 1998 del TUF, il periodo pre riforma è il periodo della finanza, il mondo societario sembra proiettato verso grandi investimenti e strutturato solo per grandi investitori.

<sup>50</sup> G. Zanarone, *La s.r.l. fra modello legale e modelli statutari*, in *Della società a responsabilità limitata*, Il codice commentato fondato da Piero Schesinger e diretto da Francesco Busnelli, II, Milano, 2010, p. 56. L'autore, *Id.*, p. 129, ritiene che il suggerimento dei lavori preparatori non sia stato ben recepito dai testi definitivi della riforma, in quanto il regime dispositivo della s.r.l. riformata, può definirsi ancora, anche se in accezione attenuata, capitalistico, e quindi ben poco adatto ad una struttura caratterizzata dalla presenza esclusiva di soci imprenditori, in quanto ancora ispirato ad un modello come quella della s.p.a. che postula la presenza prevalente di soci investitori. Si veda anche G. Presti, sub *art 2462*, in *Il codice commentato delle s.r.l.*, diretto da P. Benazzo e S. Patriarca, Milano, 2007, p. 35.

Solo con l'introduzione della srl unipersonale<sup>51</sup>, in una realtà dove la spa diventa la forma societaria di riferimento per le grandi realtà, l'imprenditore, che sino a quel momento si era gestito all'interno di realtà a responsabilità illimitata, comincia a valutare l'opportunità di far convergere in un tipo sociale unipersonale l'esigenza di gestione di impresa a responsabilità limitata. Ed è in questo quadro di apertura all'idea della società gestita personalmente, ma con il requisito della responsabilità limitata, che cresce l'esigenza da parte di numerosi imprenditori, di fare impresa attraverso un modello societario a responsabilità limitata. Per questo motivo, nel periodo ante riforma, nascono srl con statuti elaborati dai soci che perseguono la creazione di un modello statutario che permetta loro un maggior campo d'azione, una presenza decisionale piena e svincolata dai legami corporativi della spa, ma nuova soprattutto nelle dinamiche sociali, una srl<sup>52</sup> simile ad una "spa semplificata"<sup>53</sup>.

---

<sup>51</sup> La XII direttiva comunitaria offre ai paesi membri la possibilità di scegliere tra la spa a responsabilità limitata e la srl a responsabilità limitata: con il D.lgs n. 88 del 1993 l'Italia introduce la srl a responsabilità limitata, permettendo all'imprenditore di perseguire la propria azione imprenditoriale individuale con il beneficio della responsabilità limitata.

<sup>52</sup> P. Benazzo, *L'organizzazione della nuova s.r.l. fra modelli legali e statutari*, in *Le Società*, 2003, p. 1063, si domanda se a seguito della Riforma si possa ancora ritenere la società a responsabilità limitata un <tipo> societario con caratteri costitutivi determinati, oppure debba esse considerata una mera <etichetta> cui possono corrispondere modelli organizzativi diversi. In realtà, analizzata la metamorfosi subita dalla s.r.l. a seguito delle modifiche dettate dalla Riforma, che vorrebbe da una parte quasi identificare la s.r.l. in una <società in nome collettivo a responsabilità limitata>, ove l'organizzazione della società somiglia molto all'assetto organizzativo delle società di persone, ma che dall'altra non esclude che la nuova s.r.l. possa non solo venir costituita quale società <chiusa>, che possa accedere al mercato dei capitali, che possa anche se costituita in assetto unipersonale, essere holding di un gruppo, non si può escludere che in realtà, analizzati tutti gli elementi che confermano che la nuova s.r.l. si caratterizza per alcuni elementi tipologici, la stessa non può, nonostante l'illimitato rinvio alle altre discipline concesso dalla riformata autonomia statutaria e negoziale, considerarsi un <tipo>.

<sup>53</sup> In un'analisi svolta ad individuare se la Riforma fosse volta alle società di capitali così come dichiarato, o piuttosto al diritto di impresa, P. Spada, in *C'era una volta la società*, in *Riv. not.*, 2004, I, p. 4 e ss e in *Classi e tipi di società dopo la riforma organica*, op. cit. p. 503, ritiene che la srl appartenga al genus delle società di capitali, anche se magari costituita unilateralmente (socio unipersonale può essere anche una società), e che pertanto eventuali lacune normative per questo motivo debbano ricercarsi nella disciplina della spa (ad esempio in materia di revoca degli amministratori). Il discorso cambia invece quando, l'autonomia dei soci di srl abbia modificato lo statuto legale allo scopo di trasformare la srl in una società di persone a responsabilità limitata; in questo caso saranno le singole fattispecie di amministrazione congiuntiva o disgiuntiva a suggerire l'applicabilità degli artt. 2257 e 2258 c.c. qualora l'amministrazione si presenti di tipo personalistico e

La riforma del 2003 ha semplicemente reso diritto comune ciò che di fatto l'iniziativa imprenditoriale già aveva creato.

I soci, possono scegliere ora, di costituire una srl con un profilo proprio del modello personalistico, ove si possano apportare quali conferimenti prestazioni d'opera o di servizi, la partecipazione e i diritti dei soci possano non essere proporzionali e l'amministrazione può configurarsi in modo congiunto o disgiunto<sup>54</sup> come nelle società di persone<sup>55</sup>.

Quando l'autonomia statutaria usufruisce della possibilità di personalizzare particolarmente la posizione del socio, acquisendo molti apporti provenienti dalle società di persone, i soci godono della possibilità di organizzarsi anche attraverso modelli propri delle società di persone<sup>56</sup>, preferendo alla struttura della società per azioni, l'inserimento di clausole tipiche della s.n.c., che possano corrispondere alla necessità proprie e dei soci che la compongono.

Prima della riforma attuata con il Dlgs 6/03 e dell'invito volto dall'art. 4 comma 7 lettera c) della legge delega 366/2001, per poter creare all'interno della struttura societaria le realtà che ritenevano necessarie all'equilibrio delle posizioni gestorie, i soci siglavano degli accordi, con lo scopo di creare una certa influenza a livello di

---

quindi affidata a due o più soci, o piuttosto, attingendo ai contenuti degli artt. 2383 cc e ss se costituita in modo corporativo.

<sup>54</sup> A. Zanardo, *L'amministrazione disgiuntiva e congiuntiva nella società a responsabilità limitata*, in *Le società*, 2009, p. 717.

<sup>55</sup> La possibilità di utilizzare schemi tipici delle società di persone all'interno delle nuove srl permette ad esempio, all'interno di quelle realtà costituite principalmente da soci amministratori, di cumulare le competenze proprie dei soci con quelle degli amministratori, sottraendo loro competenze proprie. Si veda in tal senso O. Cagnasso, *Ambiti e limiti dell'autonomia concessa ai soci della ,nuova>> società a responsabilità limitata*, in *Le società*, 2003, 2bis.

<sup>56</sup> La normativa dettata in materia di partecipazione dei soci si segnala soprattutto per l'ampissimo spazio attribuito all'autonomia contrattuale, che può muoversi con assoluta libertà nel fissare, per esempio, modalità di determinazione della misura della partecipazione svincolate dalla proporzionalità rispetto al conferimento; nell'attribuire particolari diritti ad alcuni dei soci; nel dettare casi e modalità di recesso, nonché fattispecie che possano dar luogo all'esclusione del socio, si veda R. Rosapepe, *Appunti su alcuni aspetti della nuova disciplina della partecipazione sociale nella s.r.l.*, in *Giur. comm.*, 2003, I, p. 479 e O. Cagnasso, *La nuova società a responsabilità limitata*, Trattato di diritto commerciale diretto da Gastone Cottino, Padova, 2007 p.53.

gestione societaria, piuttosto che destinati all'esercizio del diritto di voto. Attraverso l'utilizzo di questi patti, che per i contenuti potevano considerarsi veri e propri patti parasociali<sup>57</sup>, i soci esprimevano ed esercitavano un'influenza dominante sulla società<sup>58</sup>.

La s.r.l. riformata permette ai soci, attraverso il corretto utilizzo della personalizzazione della partecipazione del socio, di non ricorrere ai patti parasociali, ma di esercitare la propria influenza nella gestione societaria, attraverso l'introduzione di clausole statutarie *ad hoc*: in questo modo i soci possono vedersi attribuire diritti di influenza dominante i cui effetti, perseguiti attraverso l'utilizzo dei patti parasociali, sarebbero difficilmente ottenibili (anche se resta prerogativa dei patti parasociali, la tutela della riservatezza in merito ai contenuti, e tale peculiarità potrebbe comunque indurre i soci restii a rendere pubblici i contenuti degli accordi, a prediligere i patti parasociali rispetto alle clausole inserite nel contratto sociale).

In questo modo, si potrebbero analizzare le clausole convenzionali seguendo l'ordine dei contenuti possibili dei patti<sup>59</sup>; e parallelamente, esaminare il rapporto che

---

<sup>57</sup> F. Tassinari, *I patti parasociali e le obbligazioni del socio a titolo diverso dal conferimento*, in *La riforma della società a responsabilità limitata* a cura di C. Caccavale, F. Magliulo, M. Maltoni e F. Tassinari, Milano, 2007, p. 659 e ss.

<sup>58</sup> La costituzione di questi patti costituiva espressione dell'autonomia negoziale che i soci potevano esercitare all'interno delle società; agli stessi infatti, non potendosi applicare la disciplina prevista dalla riforma per i patti parasociali, si applicava la disciplina generale dei contratti e dell'autonomia privata. Tali patti, oggi superati nell'ambito delle srl sia dall'applicabilità dei patti parasociali, sia dalla possibilità di trovare una disciplina particolare per i soci o per alcuni tra i soci attraverso le clausole dell'atto costitutivo, qualora presenti nelle società non azionarie, non possono che considerarsi validi, così come definiti da F. Kustermann, in *Considerazioni critiche sui patti parasociali, come previsti nella legge delega n. 366 del 2001*, in *Le Società*, 2002, p. 171.

<sup>59</sup> F. Tassinari, *I patti parasociali e le obbligazioni del socio*, *La riforma della società a responsabilità limitata* a cura di C. Caccavale, F. Magliulo, M. Maltoni, Milano, 2007, p. 665 e ss., ritiene che l'analisi delle clausole particolari a favore del socio possa essere affrontata seguendo l'ordine dei patti parasociali, e quindi analizzando le clausole finalizzate ad incidere sul funzionamento degli organi sociali, in secondo luogo le clausole finalizzate ad incidere sulle vicende circolatorie della partecipazione sociale, ed infine, le clausole finalizzate ad incidere sul finanziamento della società. Parallelamente all'analisi così delineata delle diverse tipologie di clausole contrattuali, l'autore sottolinea il rapporto clausola contrattuale e parità di trattamento dei soci e l'ulteriore problema del rapporto clausola particolare del socio e responsabilità limitata dello stesso nella s.r.l., ritenendo che la parità di trattamento tra i soci conservi un valore residuale ogni qualvolta un contratto o un altro atto

l'autonomia di alcune partecipazioni sociali crea, garantendo la parità di trattamento tra i soci e la responsabilità limitata.

Anche in ambito di personalizzazione della società nelle realtà familiari, l'autonomia statutaria auspicata dai soci, non viene adeguatamente considerata; i vincoli personali spingono i soci a non cercare una formalizzazione particolarmente attenta dei rapporti tra loro, soprattutto in previsione delle obbligazioni sociali che il socio familiare, o amico, contrae; parallelamente, si inquadrano le previsioni particolari create a favore di soci familiari o amici assegnatari di particolari diritti: appare evidente che le eventuali obbligazioni assunte a seguito dei diritti particolari connessi alla partecipazione sociale, possono collidere con il concetto di responsabilità limitata della società e con il dettato normativo di cui all'art. 2462 c.c..

Quanto alla struttura, il corpus normativo che è nato con la riforma<sup>60</sup>, non si caratterizza per l'abbondanza di norme: la limitatezza della relativa disciplina, che consta di soli 34 articoli<sup>61</sup>, contro i 185 dedicati alla s.p.a., pur non potendosi definire completamente autonoma, presenta tuttavia notevoli novità.

A questo proposito si veda ad esempio la legittimazione riconosciuta a ciascun socio all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità<sup>62</sup>, o al diritto individuale di

---

non stabiliscano una regola diversa per quanto riguarda il primo punto; quanto alla responsabilità dei soci che diversamente partecipino alla s.r.l., non che in alcune circostanze, a titolo di bilanciamento di particolari diritti amministrativi o economici concessi al socio, siano previste vere e proprie obbligazioni in tal senso, da ritenersi ultronee rispetto alla responsabilità limitata derivante dal contratto sociale stipulato in sede di costituzione della s.r.l. interessata.

<sup>60</sup> G. Zanarone, *Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata*, cit., p 99, secondo il quale il <complesso normativo dedicato alla s.r.l. consta di soli 34 articoli, appena 4 in più dei precedenti, contro i 185 dedicati alla s.p.a., risultando sottodimensionato rispetto alle esigenze di una disciplina che si voleva per l'appunto esaustiva. Appare quasi inevitabile pertanto, che vi siano delle lacune, le quali andranno necessariamente colmate attraverso il ricorso all'analogia, con l'effetto di riprodurre proprio quell'incertezza che si voleva evitare>.

<sup>61</sup> Il legislatore, riassumendo il corpus normativo della s.r.l. in soli 34 articoli, dimentica, omettendo in toto di indicare come andrebbe configurato il regime dispositivo della s.r.l. in caso di mancanza di autonomia statutaria da parte dei soci.

<sup>62</sup> M. Perrino, cit., p. 815, ritiene che <l'esercizio dell'azione di responsabilità potrebbe trovare scarsissima applicazione pratica- come era già stato preconizzato, e sempre si sia poi in effetti

controllo del socio sui documenti relativi all'amministrazione, di cui all'art. 2476, II comma c.c., che può essere esercitato anche attraverso l'ausilio di professionisti o consulenti<sup>63</sup>, alla possibilità per il singolo socio amministratore di opporsi al compimento di un'operazione che un altro amministratore voglia compiere (si veda l'art. 2257, II comma c.c.) o ancora, alla possibilità concessa ai soci di fissare quote di partecipazione agli utili non proporzionali ai conferimenti, così come previsto dall'art. 2263 c.c. in materia di società di persone.

Nel nuovo sistema tuttavia, la questione delle lacune diventa di più difficile soluzione, in quanto non potendosi più applicare direttamente la disciplina della società per azioni, si rende necessaria l'individuazione di altre norme suppletive.<sup>64</sup>

Verificata, a questo proposito, l'esistenza di una lacuna normativa, che non può risolversi attingendo dal sistema proprio della s.r.l. per assenza di norme idonee, si potrebbe affermare che debba essere utilizzata, quando il modello organizzativo scelto dai soci si sia ispirato alla s.p.a., la disciplina della società per azioni; diversamente, qualora il modello adottato dai soci, valorizzi la rilevanza centrale della persona e segua il modello "personalistico", le norme delle società di persone<sup>65</sup>.

---

*verificato nelle società quotate-, una volta che si consideri che per godere di concrete chance di successo, e giustificare così i costi, l'esercizio di una simile legittimazione dovrebbe essere preceduto da un'adeguata indagine e raccolta di informazioni onde formare un ragionevole impianto probatorio, il socio potrebbe stimare comunque troppo oneroso il costo dell'esercizio dell'azione (anche se se ne prevede il rimborso, in caso di esercizio vittorioso), in rapporto all'ipotetico beneficio ricavabile da una conseguente azione di responsabilità e da godere solo indirettamente e pro parte, in quanto attribuito in via diretta alla società e mediatamente condiviso con tutti gli altri soci>.*

<sup>63</sup> G. Ferri, *Le società in Tratt. dir. civ. it.*, diretto da Vassalli, X, III, Torino, 1987, p. 247, ritiene che il diritto di informazione e di controllo di cui all'art. 2261 c.c. sia da intendersi come diritto personale, che dunque <deve essere esercitato personalmente dal socio e che non può essere esercitato dal socio per mezzo di altri o con l'assistenza di altri. Ad esempio, non potrebbe incaricare un tecnico della revisione della contabilità o farsi assistere nella consultazione dei documenti relativi all'amministrazione, a meno che questa possibilità non sia consentita nel contratto sociale o dagli altri soci>.

<sup>64</sup> G. Zanarone, *Società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, vol. VIII, Padova, 1978, p. 177.

<sup>65</sup> A. Santus G. De Marchi, *Sui <particolari diritti> del socio nella nuova s.r.l.*, in *Riv. Not.*, 2004, p. 80.

Qualora si presentassero lacune tali da rappresentare vere e proprie carenze dell'atto costitutivo (soprattutto in materia di governance), e non vi fosse la possibilità di procedere alla ricostruzione sistematica della regolamentazione utilizzando esclusivamente le regole del tipo societario prescelto, dovrà essere effettuata l'applicazione analogica<sup>66</sup> delle regole dell'uno o dell'altro tipo sociale in relazione alla specifica ricorrenza della medesima *ratio legis*<sup>67</sup>.

Nel cercare di trovare un contemperamento tra gli interessi dei soci e struttura organizzativa, gli atti costitutivi delle società potrebbero ben derogare, limitare o ampliare lo schema legale rigido della s.r.l., ed offrire un regime nuovo<sup>68</sup>, diverso ma sicuramente personalizzato e confacente alla volontà dei soci, ai nuovi imprenditori<sup>69</sup>, creando una vasta gamma di tipologie, che a loro volta potrebbero classificarsi e distinguersi per i diversi contenuti<sup>70</sup>, ma che, si ritiene superfluo, tentare di classificare<sup>71</sup>.

---

O. Cagnasso, *La società a responsabilità limitata* in *Tratt. di dir. Comm.* diretto da G. Cottino, cit. p. 56.

<sup>66</sup> G. Zanarone, *La .s.r.l. e le fonti della relativa disciplina*, in *Della società a responsabilità limitata*, cit., p. 26, si domanda fino a che punto l'assenza di disciplina corrisponda ad una lacuna, da colmarsi nei limiti degli artt. 12 e 14 delle disp. prel. L'autore ritiene che non sempre la carenza di una disposizione identifichi una lacuna vera e propria, proponendo, quale prima modalità di soluzione, la possibilità di esaminare che la disposizione che interessa, possa rintracciarsi nel genus di una delle categorie che la s.r.l. ha prescelto, in quanto la disciplina del genus è anche necessariamente la disciplina della specie. In questo senso anche il legislatore sembra essersi espresso, come emerge dalla Relazione al d.lgs 6/03 in tema di patti parasociali, che colloca la sede materie della scelta disciplinare dei patti nella s.p.a., ritenendo che in quest'ultima "è più sentita l'esigenza di garantire regole certe e definite in considerazione della maggiore rilevanza per il pubblico e per il mercato finanziario".

<sup>67</sup> G. Zanarone, *Società a responsabilità limitata*, op. cit. p. 178

<sup>68</sup> Si sottolinea che nella fase di organizzazione, attraverso nuovi accordi pattizi della struttura e della gestione delle nuove società a responsabilità limitata, la figura del notaio riveste un ruolo importante, essendo a lui demandata la creazione di atti costitutivi capaci di contenere ed organizzare le volontà dei singoli soci imprenditori e di completare la normativa richiesta ai fini della piena funzionalità della srl costituita.

<sup>69</sup> M. Perrino, *La <rilevanza del socio> nella s.r.l.: recesso, diritti particolari, esclusione*, in *Giur. comm.*, 2003, I, p. 815 e ss. che analizza la personalizzazione del socio nella nuova struttura societaria, attraverso gradi diversi.

<sup>70</sup> Non si condivide il pensiero di M. Perrino, *La rilevanza del <socio> nella s.r.l.: recesso, diritti particolari, esclusione*, op. cit. p. 816, il quale ritiene più corretto articolare il discorso della rilevanza del socio su due livelli, ordinati secondo un grado crescente di personalizzazione. Il primo passo per individuare i vari livelli di personalizzazione consiste nell'evidenziare i profili di rilevanza del socio o



La srl nata dalla riforma, pur dividendosi tra modelli capitalistici e modelli personalistici, ove il tipo<sup>72</sup> societario risulta abbandonato a favore di nuovi modelli societari intermedi tra le società di persone e le società di capitali, che mutuano la disciplina dei rapporti esterni alla società di capitali e la disciplina dei rapporti interni alle società di persone<sup>73</sup>, mantiene le caratteristiche proprie delle società di capitali, prima fra tutte la responsabilità limitata<sup>74</sup>.

La srl sembrerebbe in questo modo essersi trasformata da <piccola società per azioni>, così come era stata definita dal codice del '42, in <società in nome collettivo a responsabilità limitata><sup>75</sup>.

---

il nuovo modello di srl, traendone la caratteristica propria del modello di srl prescelto attraverso le clausole statutarie dai soci. Si distinguono due diversi livelli di personalizzazione: *il primo livello di personalizzazione. Il ruolo chiave del socio nei meccanismi di governance della società.* e *il secondo livello di personalizzazione. La rilevanza del socio di s.r.l. come società <personale>*, il quale ritiene eccessivo di fatto che la legittimazione riconosciuta a ciascun socio diventi talvolta “eccessiva” e “destabilizzante” rispetto alle stesse società personali.

<sup>71</sup> A riguardo, si vedano le riflessioni di O. Cagnasso sugli ambiti di autonomia e i connotati di rigidità della nuova disciplina della s.r.l. in *La società a responsabilità limitata*, op. cit., pag. 28 ss. P. Spada, *Classi e tipi di società dopo la riforma organica*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, I, pag. 505, afferma enfaticamente con riguardo alla disciplina delle s.r.l. che “non è pavidio ma solo consapevole chi di fronte a tanta conclamata libertà avverte un po’ di paura: come la si avverte di fronte al vuoto”.

<sup>72</sup> P. Spada, *La tipicità delle società*, Padova, p. 20.

<sup>73</sup> A. Santus - G. De Marchi, *Sui <particolari diritti> del socio nella nuova s.r.l.*, in *Riv. not.*, 2004, p. 81, si leva come la possibilità dei soci attraverso il ruolo del notaio di personalizzare la propria srl faccia caducare anche la necessità di inserire i patti parasociale negli statuti della srl. In particolare, sembra agli autori che il legislatore, nel tentativo di consentire che qualsiasi patto potesse essere inserito nella nuova srl, intendesse eliminare l’istituto dei patti parasociali nella srl, privandoli completamente della loro utilità.

<sup>74</sup> Taluni autori in questo senso parlano di <società per azioni a responsabilità limitata> (G. Zanarone, op. cit. p. 95).

<sup>75</sup> P. Benazzo, *L’organizzazione della nuova s.r.l. fra modelli legali e statutari*, in *Le Società*, 2003, p.1063, ove la riflessione in merito al <tipo> della s.r.l. prende le mosse dall’affermazione secondo la quale <la nuova s.r.l. si caratterizzerebbe rispetto alle altre società di capitali, in quanto costituirebbe “un tipo intermedio fra le società di persone e la società per azioni”>. Posizione che si caratterizzerebbe poi (...) perché dalla s.p.a. la nuova s.r.l. recupererebbe “la disciplina dei rapporti esterni”, mentre alla disciplina della società di persone spetterebbe il ruolo di schema secondo cui modellare i “rapporti interni fra soci”. G. Presti, sub *art. 2462, Della società a responsabilità limitata*, in *Codice commentato delle s.r.l.* a cura di P. Benazzo e S. Patriarca, Milano, 2007, p. 36, il quale ritiene che il mantenimento del medesimo nome s.r.l. tra la vecchia e la nuova disciplina sia indice della volontà del legislatore di non introdurre un nuovo ed originale tipo sociale.

Si ritiene necessario precisare, prima di procedere ad analizzare nello specifico le novità della nuova srl, il significato delle espressioni “centralità del socio” e “partecipazione del socio”<sup>76</sup>.

## **2. La centralità del socio.**

Come già evidenziato nel paragrafo precedente, la legge delega, prevedeva che la disciplina della s.r.l. venisse incentrata sulla <rilevanza centrale del socio> e sui <rapporti contrattuali tra i soci><sup>77</sup>, che rappresentano il riconoscimento del ruolo significativo che l'autonomia privata assume nell'organizzazione della s.r.l..

Il principio di <rilevanza centrale del socio> in particolare, potrebbe essere riferito sia al complesso dei soci, all'insieme cioè di tutti i soci, contrapposto agli altri organi sociali, oppure ad alcuni soltanto del gruppo dei soci, intesi come singoli contrapposti alla collettività<sup>78</sup>, quanto al principio della centralità dei soci contrapposta ad altri organi sociali (si legga amministratori); se si analizzano le competenze specifiche dell'organo sociale, si rileva che, se l'atto costitutivo non

---

<sup>76</sup> In contrapposizione alla “rilevanza centrale dell'azione” che dovrebbe caratterizzare la disciplina della s.p.a. secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 366/2001. Sul significato da attribuire alla previsione della “rilevanza centrale del socio” – intesa sia come rilevanza del gruppo dei soci rispetto agli altri organi sociali, sia della persona del socio rispetto alla collettività dei soci – si veda G. Zanarone, *Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata*, in op. cit. 2003, pag. 75 ss.

<sup>77</sup> In realtà, tale principio si presenta come l'unico principio ispiratore rimasto a seguito della scomparsa dal testo dell'art. 3 della legge delega, avvenuta nell'ultima fase dei lavori preparatori, del riferimento della s.r.l. come società “*a ristretta compagine sociale*” ancora contenuto nel disegno di legge delega governativo (Mirone), mentre è sempre rimasta estranea a tale testo la qualificazione della s.r.l. come “*impresa di piccole e medie dimensioni*” di cui alla proposta di legge delega presentata nel corso della XIII legislatura dai Deputati Veltroni e altri, in *Relazione illustrativa- La riforma della società per azioni*, in *Riv. Soc.*, 2000, p. 26 e 91 e ss.

<sup>78</sup> G. Zanarone, *Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata*, op. cit. p. 75, analizza la categoria dei soci sia nel significato di organo contrapposto all'organo amministrativo, sia nel rapporto contrapposto di gestione seguita da solo una parte dei soci in contrapposizione alla complessità dei soci, in un raffronto post riformistico della forza del principio delegato dalla Riforma in materia di <centralità del socio>.

dispone diversamente, i soci hanno competenza esclusiva per le materie indicate all'art. 2479, II comma c.c. dai numeri 1 a 5, e competenza generale per le materie che dagli stessi amministratori, nonché dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, vengono sottoposte in sede assembleare, alla loro approvazione. La norma attribuisce ai soci la competenza esclusiva *<1) in materia di approvazione del bilancio e distribuzione degli utili; 2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori; 3) la nomina nei casi previsti dall'art 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore; 4) le modificazioni dell'atto costitutivo; 5) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci>*; a tali (esclusive) competenze, si devono poi aggiungere le competenze di cui al comma I del medesimo articolo, che dispone che *<I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione>*.<sup>79</sup>

Le numerose attribuzioni di competenza dei soci, siano esse generali od esclusive, evidenziano che i soci rappresentano per il legislatore il fulcro dell'assetto organizzativo della società; non è un caso infatti, che nel corpus normativo della s.r.l. riformata manchi una disposizione che attribuisce l'amministrazione societaria esclusivamente agli amministratori. L'ampia autonomia concessa ai soci, emerge in particolare all'art. 2479, I comma c.c., che riconosce ad una minoranza qualificata di soci (o uno o più amministratori) di deferire alcune decisioni all'organo sociale; ed

---

<sup>79</sup> “L'importanza di questa prerogativa dell'assemblea è colta benissimo dalla relazione allo schema di decreto legislativo elaborato dalla Commissione Vietti come espressiva del nuovo <ruolo assegnato ai soci e alle loro decisioni nell'attività sociale>” in G. Zanarone, *Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata*, op. cit., p. 76.

inoltre, dal combinato disposto della norma in esame (2479 c.c.), dell'art. 2475, V comma c.c. e dell'art. 2468, III comma c.c., si può dedurre una competenza speciale ai soci in ambito amministrativo, anche se il modello legale, può essere modificato attraverso una diversa ripartizione di competenze fra amministratori e soci. Quando lo spazio riconosciuto ai soci prevede competenze gestorie, i soci si trovano, di fatto, a gestire la società e, forse, ad impartire direttive vincolanti anche per gli amministratori<sup>80</sup> (si pensi al diritto particolare di autorizzazione).

L'ampia autonomia all'iniziativa statutaria, trova il giusto contrappeso nella responsabilità civile correlata e solidale con gli amministratori, prevista per gli stessi all'art. 2476, penultimo comma c.c.<sup>81</sup>, che ritiene *<solidalmente responsabili con gli amministratori, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o terzi>*<sup>82</sup>, quasi a voler controbilanciare l'autonomia organizzativa accordata ai soci, in altrettanta responsabilità gestionale<sup>83</sup>.

In ambito amministrativo inoltre, al socio è demandato il potere di controllo sulla gestione, in quanto il diritto all'informazione sull'andamento della società spetta a ciascun singolo socio, che può esercitarlo da solo o a mezzo di professionista.

La norma sul controllo del socio riprende la disciplina prevista per le società di persone<sup>84</sup>. I soci, in assenza del collegio sindacale, svolgono attraverso il diritto di

---

<sup>80</sup> P. Morandi, sub art. 2475, in *Il nuovo diritto delle società*, a cura di A. Maffei Alberti, Padova, 2005, p. 1920 e ss.

<sup>81</sup> F. Pasquariello, *Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci commento sub Art. 2476*, in *Il nuovo diritto delle società* a cura di Alberto Maffei Alberti, III, Padova, 2005 p. 1981 e ss.

<sup>82</sup> L'art. 2476 c.c. al terzo comma infatti legittima il singolo socio di s.r.l. a promuovere l'azione di responsabilità nei confronti di soci o amministratori o soci e amministratori che risultano responsabili per la gestione.

<sup>83</sup> N. Abriani, sub art. 2476, *Dell'amministrazione della società e dei controlli*, in Codice commentato delle s.r.l. diretto da P. Benazzo e S. Patriarca, 2007, p. 380.

<sup>84</sup> G. Presti, sub art. 2476, *Il diritto di controllo dei soci non amministratori*, in S.r.l. Commentario dedicato a G. Portale a cura di Aldo A. Dolmetta e G. Presti, Milano, 2011, p. 650.

informazione ed ispezione, l'unico controllo possibile sulla società<sup>85</sup>; secondo la disciplina precedente invece, i soci esercitavano in maniera esclusiva il controllo sulla società (si prevedeva appunto che in assenza di collegio sindacale, ciascun socio avesse notizia dagli amministratori in merito allo svolgimento degli affari sociali e potesse a tal fine consultare i libri sociali), ora i soci, possono, secondo l'art. 2476, II comma c.c. non solo avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali, ma altresì consultare, e la novità consiste anche nell'aver introdotto oltre al diritto spettante a ciascun singolo socio, la possibilità di utilizzare per questo scopo anche l'ausilio di professionisti di fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Il potere di ispezione pone non pochi quesiti in merito ai contenuti, che ci si riserva di trattare nel prosieguo del presente studio, avanzando in tale sede il dubbio sulla legittimità di esercizio, ed in particolare, se il diritto/potere di ispezione, sia concesso solo ai soci non amministratori in senso formale, escludendo dall'ambito dei soggetti legittimati anche i soci, che pur essendo di fatto amministratori, non risultano titolari di tale carica, o anche in senso sostanziale, escludendo dunque dal diritto all'ispezione i soci che di fatto amministrano la società. Nella nuova formulazione, il legislatore ha completamente omissso qualsivoglia indicazione in merito alle modalità di esercizio del diritto di controllo; la norma infatti, non specifica se per controllo (consultazione), si individui una sollecitazione orale o scritta, se la richiesta di informazioni possa classificarsi quale richiesta ispettiva o semplicemente informativa, se il socio possa richiedere spiegazioni ed informazioni in merito a fatti

---

<sup>85</sup> Si noti che nella s.r.l. diversamente dalla s.p.a., mancando il collegio sindacale (salvo rare eccezioni) ed il revisore, il controllo dell'operato amministrativo non può che essere effettuato dai soci.

specifici piuttosto che generici, se vi siano limiti temporali oppure il diritto sia di libero esercizio in qualsiasi momento<sup>86</sup>.

In merito, la dottrina ha definito l'art. 2476, II comma c.c. come l'ennesimo esempio di "miopia del legislatore"<sup>87</sup>. Il diritto ad avere informazioni permette al socio di conoscere non solo l'andamento generale della società, ma consultando i documenti sulla gestione (ivi compresi i pareri dei professionisti), di rilevare eventuali gravità, in quanto attraverso le conoscenze acquisite, il socio si trova nella posizione di riscontrare eventuali profili di *mala gestio* a carico degli amministratori e correlate ipotesi di responsabilità.

Lasciando tuttavia ad altra sede<sup>88</sup> l'analisi della portata innovativa del comma II dell'art. 2476 c.c., la novità che qui rileva, consiste nell'aver permesso ad ogni singolo socio estraneo alla gestione, qualunque sia la partecipazione posseduta, un ampio potere informativo sull'andamento della società<sup>89</sup>.

Tale eccessivo investimento nella fiducia dei soci di s.r.l., soprattutto in ambito di controllo sulla gestione ed esercizio dell'azione di responsabilità potrebbe essere mal

---

<sup>86</sup> La Commissione di diritto societario dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano coordinati da Enrico Holzmueller, *Soluzioni operative: diritto di controllo individuale dei soci di s.r.l.*, in *Diritto e pratica delle società*, 3, 2008, p. 40, offre un approfondimento di particolare analisi pratica in merito ai diritti di informazione e controllo in mano al socio della rinnovata s.r.l. In particolare, evidenzia che tale potere opera nelle mani del socio non amministratore, l'analisi individua, elencandoli, i documenti consultabili. In merito ai libri sociali, specifica quali libri consultabili il libro dei soci, il libro delle decisioni dei soci, il libro delle decisioni degli amministratori, il libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore, il registro iva, il registro degli infortuni ed il libro matricola; quanto invece ai documenti relativi all'amministrazione, ritiene possa essere consultato qualsiasi documento attinente le scelte decisionali che possa risultare utile al controllo: risultano in questo modo consultabili le fatture, gli estratti conto, i contratti, gli atti giudiziari, i pareri dei professionisti ed i loro atti o scritti, nonché gli atti in contenzioso. De Angelis Lorenzo, *Amministrazione e controllo nella società a responsabilità limitata*, in *Riv. soc.*, 2003, pag. 469, ritiene che il potere di ispezione dei soci non possa essere equiparato al potere di controllo del collegio sindacale molto più ingerente.

<sup>87</sup> G. Presti, sub *art. 2475*, *Il diritto dei soci non amministratori*, cit., p. 651.

<sup>88</sup> Il diritto di controllo verrà trattato con maggiore attenzione in sede di analisi della responsabilità del socio cogenitore al III capitolo.

<sup>89</sup> La vecchia disposizione dell'art. 2489 c.c. limitava ai soli soci che rappresentassero almeno un terzo del capitale sociale <il diritto di far e seguire annualmente a proprie spese la revisione della gestione>.

posta<sup>90</sup>, dando vita all'esercizio continuativo di una condotta abusiva e ricattatoria da parte della minoranza nell'esercizio del diritto di ispezione nei confronti della maggioranza.

Una significativa esplicazione del principio della <centralità del socio> può essere desunta anche attraverso l'analisi della tutela del singolo socio, contrapposto alle altre categorie (organo amministrativo) o, piuttosto, analizzando la tutela che la nuova struttura societaria riserva alla minoranza, in contrapposizione tra tutela della minoranza e maggioranza.

Quando si parla di centralità del socio come singolo, contrapposto alla collettività dei soci, si vuole sottolineare l'importanza che il socio come tale assume in ordine ad alcune decisioni che lo vedono protagonista (si pensi all'esercizio del diritto di voto che concorre alle decisioni, al diritto di sottoporre argomenti in assemblea, di opporsi alla rinuncia proposta dalla maggioranza all'azione sociale di responsabilità o, viceversa, di promuovere in proprio l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, o di esercitare il diritto di recesso).

Il principale diritto del singolo socio è il voto, attraverso il quale il socio partecipa alle decisioni sociali, concorre eventualmente alla gestione della società (art. 2479, V co c.c.) o, diversamente, in caso di opposizione, impedisce l'approvazione delle delibere assembleari. Ed ancora, il socio può opporsi (con una minima rappresentanza del 1/10 del capitale) alla rinuncia o transazione dell'azione sociale di responsabilità (art. 2476, V comma c.c.); può impugnare le delibere assembleari (art. 2479 ter c.c.), può evitare le conseguenze delle delibere assembleari attraverso il

---

<sup>90</sup> M. Perrino, per il quale la legittimazione riconosciuta a ciascun socio all'azione sociale di responsabilità, è stata definita un "*risultato eccessivo e destabilizzante*" in *Giur. comm., cit.*, p. 818.

diritto di recesso (art. 2473 c.c.), può azionare singolarmente l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori (art. 2476, III comma c.c.).

Le opportunità di partecipazione alla vita della società, risultano molto più numerose per l'individuo singolo rispetto al socio di s.p.a.: all'interno della società per azioni mancano molte delle applicazioni dell'autonomia del singolo socio previste per la società a responsabilità limitata, il controllo ne è solo l'ultimo esempio.; l'autonomia dei soci nella struttura per azioni è vincolata alla rappresentanza del capitale, il singolo socio può esercitare il diritto se l'entità della partecipazione posseduta corrisponde al minimo richiesto dalla norma, i diritti sociali nella s.p.a. sono infatti proporzionali ed esercitabili in base alla misura della partecipazione detenuta, nella s.r.l. i diritti attribuiti al socio, invece, appartengono alla persona del socio in quanto tale, che singolarmente può esercitarli, a prescindere dal valore della partecipazione<sup>91</sup>.

La centralità e l'importanza della tutela del singolo trovano una giustificazione di rilievo anche con riferimento alla tutela della minoranza, si pensi, ad esempio, al diritto di controllo dei soci che non partecipano all'amministrazione sociale, costituente oggi tutela del singolo, un tempo della partecipazione di almeno 1/3 del capitale sociale<sup>92</sup>.

---

<sup>91</sup> Si noti come mentre nella s.r.l. tali diritti vengono demandati e concessi ai soci anche singolarmente, nella s.p.a., pur ritrovandosi molti parallelismi, si veda l'art. 2367 c.c., tuttavia vengono concessi in base all'entità della partecipazione. In realtà, alcuni diritti concessi ai soci di s.r.l. necessitano di una certa percentuale in capo al socio, ma molti altri (ad es. diritto di impugnativa delle delibere assembleari, di diritto di esercitare l'azione di responsabilità degli amministratori, sono slegati dall'entità della partecipazione. Tale differenza potrebbe scaturire nuovamente dalla lettura della legge delega che ha individuato nella s.p.a. la rilevanza centrale dell'azione. Mentre nella s.r.l. molti diritti appartengono al singolo socio come tale, nella s.p.a., sottolineandosi la centralità dell'azione, i diritti vengono concessi principalmente all'azione medesima e, di riflesso, al socio. Per questo motivo, i diritti sociali, nella spa ineriscono al numero delle azioni possedute.

<sup>92</sup> P. Butturini, *Rilevanza centrale del socio e autonomia statutaria nella s.r.l.*, Papers II incontro nazionale "Le clausole generali del diritto commerciale e industriale", orizzonti di diritto commerciale, Roma 11-12 febbraio 2011, p. 10, rileva come la centralità del socio talvolta può risultare funzionale alla tutela dello stesso, soprattutto se di minoranza.



Il tentativo sin qui condotto di analisi del concetto di centralità del socio e l'interesse per la possibilità dei soci di s.r.l. di costruire una società caratterizzata da una normativa che molto somiglia alla normativa in materia di società di persone, non vuol essere fuorviante; il legislatore, nel sancire che la società a responsabilità limitata costituisce un modello caratterizzato dalla centralità del socio, intendeva creare una struttura a misura delle necessità dell'imprenditore. Concedere ai soci di una società di capitali di organizzare la propria attività nella valorizzazione del principio dell'*intuitus personae*, che contraddistingue la categoria delle società di persone, è un dato testuale di grande importanza, anche se il socio, pur investito di particolari privilegi resta socio di una società di capitali, ed il suo ruolo, eventualmente anche decisivo nella società, ha la caratteristica di poter essere sempre modificato<sup>93</sup>.

L'esaltazione della centralità del socio non deve essere confusa con l'importanza delle caratteristiche personali del socio, quale persona individuata dall'*intuitus personae* così come inteso nelle società di persone, in quanto la particolare attenzione che il legislatore ha posto nel tentativo di creare una società che avesse le caratteristiche di costruirsi da sola, rispecchiando le peculiarità dei soci che la compongono, non deve far dimenticare che la s.r.l. è, e resta, una società di capitali. Ad esempio, le caratteristiche personali del socio non rilevano nella trasferibilità della partecipazione<sup>94</sup>, sia *inter vivos* che *mortis causa*; non vincolano la s.r.l. all'accesso al mercato dei capitali di rischio attraverso l'emissione dei titoli di debito

---

<sup>93</sup> M. Maltoni, *La partecipazione sociale*, in *La riforma della società a responsabilità limitata*, cit., p. 209 e ss..

<sup>94</sup> Il *Code de Commerce* francese all'art. L223-14 <*les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales*> in G. Zanarone, *Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata*, in *Riv. Soc.*, 2003, p. 80.

<sup>95</sup>. La differenziazione tra partecipazioni, può essere giustificata dai motivi più diversi, come si è evidenziato, senza doversi obbligatoriamente attuare attraverso l'attribuzione di diritti particolari ad uno o più soci, ma può essere anche realizzata in sede di conferimento, anche se i diritti particolari costituiscono sicuramente l'esempio maggior impatto ed interesse nella rilevanza centrale del socio<sup>9697</sup>.

Quanto al contenuto dei singoli diritti particolari, si rimanda all'analisi del prossimo capitolo, qui volendo semplicemente sottolineare, che tali diritti possono essere attribuiti ai singoli soci, e non necessitano per essere esercitati di un minimo di partecipazione.

### **3. La quota del socio**

Non si può comprendere a pieno la portata innovativa della Riforma in materia di diritti particolari dei soci, se non si analizzano il concetto di quota e di partecipazione del socio.

L'analisi del I comma dell'articolo 2468 c.c. impone all'interprete di soffermarsi sulla nozione di partecipazione e domandarsi che cosa sia la partecipazione e che cosa rappresenti per il socio a seguito della riforma<sup>98</sup>.

---

<sup>95</sup> V. Sangiovanni, *Diritto di controllo del socio di s.r.l. e autonomia statutaria*, in *Notariato*, 2008, p. 671 rileva come l'autonomia contrattuale dei soci possa talvolta ridimensionare le esigenze di tutela che derivano dall'impianto personalistico della s.r.l.

<sup>96</sup> V. Buonocore, *La società a responsabilità limitata*, in *Manuale di diritto commerciale a cura di V. Buonocore*, Torino, 2008, p. 347 <la "personalizzazione" della società a responsabilità limitata deve intendersi in duplice senso, e cioè come valorizzazione del ruolo che la persona del socio ha nella vita della società e come introduzione di regole finora riservate alle società di persone>.

<sup>97</sup> M. Maltoni, *La partecipazione sociale*, cit., p. 211.

<sup>98</sup> G. Campobasso, *Diritto Commerciale*, cit., p.551 e nello stesso senso G. Zanarone, *Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata*, in *Riv. soc.*, 2003, p. 89; P. Reviglione, *Commento all'art. 2468*, in *Il nuovo diritto societario*, Commentario diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, Bologna, 2004, p. 1799.

La disciplina della srl non contiene una definizione di quota o di partecipazione, la stessa può essere tuttavia definita attraverso l'analisi dei contenuti degli articoli 2468 (contenuto), 2469 (trasmissibilità), 2470 (modalità di trasferimento), 2471 e 2471bis (vicende particolari della partecipazione) c.c., che offrono una definizione di partecipazione delineata per divieti: la partecipazione non può essere rappresentata da azioni, non può pertanto essere incorporata in titoli (2468 c.c.)<sup>99</sup>.

La partecipazione quindi, può essere definita come quell'insieme di fattispecie attive e passive proporzionali alla quota conferita dal socio, cioè al conferimento imputato a capitale sociale che il socio ha versato alla società, attraverso il quale il singolo socio partecipa all'insieme dei diritti, obblighi e facoltà che derivano dall'appartenere all'organizzazione sociale.

L'abbandono del concetto di quota in favore del concetto di partecipazione, identifica la posizione giuridica che fa capo al socio, vista non tanto come partecipazione al capitale sociale, ma piuttosto, come partecipazione al contratto sociale, e sottolinea quell'accento personalistico che la riforma ha voluto porre sulla posizione del socio all'interno della società a responsabilità limitata.

Tale novità è resa ancor più peculiare dalla possibilità, riconosciuta all'autonomia sociale dal comma II dell'art. 2468 c.c., di determinare la partecipazione sociale in misura non proporzionale al capitale conferito.

In ambito di qualificazione della partecipazione del socio, si deve distinguere il termine quota dal termine partecipazione: mentre nel periodo ante riforma si

---

<sup>99</sup>Si paragonino gli artt. 2466, 2469, 2470, 2471, 2472 a confronto con i precedenti artt. 2477, 2479, 2475bis, 2480 e 2481.

contrapponeva il concetto di “quota di partecipazione” a quello di “quota di conferimento”, oggi è possibile utilizzare i due termini quali sinonimi<sup>100</sup>.

La dottrina concorda che la quantificazione della quota ha corrisposto sino ad oggi alla “parte che un socio ha nel capitale sociale”, intendendosi per “parte” il conferimento effettivamente eseguito<sup>101</sup>; la vecchia disciplina infatti ci ha abituati ad utilizzare il concetto di <quota di partecipazione> di cui all’art. 2472, II comma c.c. previgente e il concetto di <quota di conferimento> di cui al punto 5) co. I dell’art. 2475 come equivalenti.

La novità consiste nel poter avere oggi in una società a responsabilità limitata, non solo soci con partecipazioni superiori al valore del conferimento eseguito - salvo il limite che *<il valore dei conferimenti non sia complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale>* (art. 2464, I comma c.c. cfr. anche l’identica formulazione dell’art. 2346, V comma c.c. in tema di s.p.a.<sup>102</sup>), ma anche partecipazioni diverse le une dalle altre, in quanto caratterizzate da diritti particolari.

In questo senso, infatti, vanno analizzati i commi II e III dell’art 2468 c.c., nel senso cioè che i soci, possono decidere in sede di costituzione in conformità alla disposizione del II comma, di creare partecipazioni non proporzionali ai conferimenti eseguiti, e nella previsione del III comma, di attribuire a singoli soci particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili<sup>103</sup>.

---

<sup>100</sup> M. Notari, *Diritti <particolari> dei soci e categorie <speciali> di partecipazioni*, in AGE, 2003, p. 326.

<sup>101</sup> G. Ferri, *Le società*, op. cit., p. 461.

<sup>102</sup> F. Magliulo, *La costituzione della società*, in *La riforma della società a responsabilità limitata*, a cura di C. Caccavale, M. Maltoni e F. Tassinari, Milano, 2007, p. 35

<sup>103</sup> La formulazione della norma induce comunque a ritenere che ciascun socio possiede una quota sola e che tale quota possa essere di diverso ammontare rispetto alle altre. In questo senso, in particolare M. Maltoni, in sub *art. 2468*, in *Il nuovo diritto delle società*, Commentario a cura di A. Maffei Alberti, Padova, 2005, p.1817, il quale sottolinea che già la legge delega vietava di incorporare la partecipazione della s.r.l. in un supporto materiale, riaffermando così il carattere di infungibilità e unitarietà della partecipazione. Tale opinione troverebbe inoltre conferma nella soppressione del

Quanto alla quantificazione della partecipazione, si rileva che nell'attuale sistema normativo, diversamente dal vecchio art. 2474, commi II, III, IV c.c. sulla necessità di fissare un ammontare minimo o multiplo di un valore predefinito, pari ad un euro o a multipli di euro, il legislatore non ha previsto alcun riferimento.

La partecipazione del socio risulta in questo modo svincolata dall'immediatezza di calcolo che invece può offrire la quantificazione di una partecipazione costituita da multipli numerici di un valore minimo, o dal risultato matematico del rapporto tra conferimento e quota, metodo che individuava e tuttora identifica la partecipazione nelle s.p.a.<sup>104</sup>. In mancanza di una normativa specifica che identifichi la partecipazione nella srl quale conferimento del socio pari ad un euro o a multipli di euro, così come avveniva prima della riforma, oggi la partecipazione del socio può essere quantificata secondo due nuove modalità: indicando il valore nominale rispetto il capitale sociale (es. 500,00 euro), oppure indicando la proporzione/frazione matematica tra il conferimento eseguito ed il capitale sociale (es. 1/3-1/4 del capitale sociale)<sup>105</sup>.

---

minimo legale o dei suoi multipli per la partecipazione, ma soprattutto varrebbe ad escludere la validità di tutte quelle clausole dirette ad atomizzare il capitale in tante piccole partecipazioni. Secondo l'Autore, infatti, la nuova disciplina afferma il *<principio di soggettivizzazione della partecipazione in società a responsabilità limitata nel senso che la partecipazione, intesa come complesso di diritti ed obblighi nascenti dai patti sociali, è individuata con riferimento specifico alla persona del socio che di quel complesso di diritti ed obblighi è titolare, e come tale è unitaria nonché necessariamente unica ed infungibile, a prescindere dal fatto che nella peculiare situazione organizzativa i soci abbiano voluto diritti eguali per tutti loro>*.

<sup>104</sup> Tale interpretazione trova giustificazione, oltre che in un immediato riscontro di mancata unificazione lessicale, nella posizione del socio nella nuova s.r.l. non tanto come titolare della quota di capitale dal medesimo investita, ma nella fattispecie giuridicamente ipotizzabile di una posizione societaria non proporzionale all'apporto conferito, nelle possibili diverse sfaccettature che la stessa può assumere, nella partecipazione unica, unitaria e speciale che il socio ha nel contratto sociale.

<sup>105</sup> Resta comunque nella disponibilità dell'autonomia dei soci prevedere nell'atto costitutivo, riproducendo i contenuti della vecchia norma, che le partecipazioni dei soci rappresentino multipli di un determinato ammontare; oppure creare quote di partecipazione prive di valore nominale, dimodochè la partecipazione sociale sia espressa in termini frazionari, così come avviene nel caso in cui le azioni vengano emesse prive del valore nominale. Si veda sul punto P. Reviglioni, *Commento all'art. 2468 c.c.*, in *Il nuovo diritto societario, Commentario* diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, Bologna, 2004, p. 1799.

La scelta preferibile di indicare le quote attraverso l'attribuzione di un valore nominale sembra avvalorata anche dalla lettura dell'art. 2468, II comma c.c., ove si prevede genericamente <la quota di partecipazione di ciascun socio> senza ulteriori precisazioni in merito alla modalità di quantificazione.

La questione non è di solo interesse matematico, ma offre lo spunto per alcune brevi considerazioni in merito all'opportunità di una scelta "decimale".

L'indicazione di un valore decimale, pur agevolando numerose operazioni sul capitale, e dall'altro, ammettendo la possibilità di partecipazioni e capitale sociale in decimi di euro, contrasta con l'art. 2423 ultimo comma c.c. che richiede specificamente <il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro><sup>106</sup>.

Nulla esclude che i soci decidano di stabilire il minimo di partecipazione in decimi di euro; ma tale possibilità, contemplativa di partecipazioni composte da multipli di decimi di euro, comporta innanzitutto una difficoltà organizzativa in caso di eccessivo frazionamento del capitale sociale in micro partecipazioni e la possibilità, per quei soci che, pur titolari di quote infinitesimali, si trovino tuttavia nella piena possibilità di esercitare tutti i diritti concessi dalla legge (alla minoranza) o al singolo socio, di effettuare eventuali manovre di disturbo dell'amministrazione societaria<sup>107</sup>.

---

<sup>106</sup> Forte sostenitore della possibilità di indicare la partecipazione dei soci nella società a responsabilità limitata attraverso cifre decimali M. Maltoni, *Commento all'art. 2468*, in *Il nuovo diritto delle società*, *Commentario* a cura di A. Maffei Alberti, Padova, 2005, p. 1818; così nello stesso senso M. Notari, *Diritti <particolari> dei soci e categorie <speciali> di partecipazioni*, in *AGE*, 2003, 4,2; F. Magliulo, *La costituzione delle società*, in *La riforma della società a responsabilità limitata*, op. cit., p. 34.

<sup>107</sup> P. Revigliano, sub art. 2468, in *Il nuovo diritto societario*, commentario diretto da Gastone Cottino e Guido Bonfante, Oreste Cagnasso, Paolo Montalenti, Bologna, 2007, p. 1800, ammette che la partecipazione del socio della srl possa essere rappresentata attraverso valori di decimi di euro, concedendo altresì all'autonomia statutaria di eliminare i decimali dalla partecipazione sociale, inserendo nello statuto una regola simile al precedente art. 2474 c.c. o che comunque limiti quantitativamente la partecipazione a cifre non decimali.

“L’atomizzazione” minima del capitale sociale alla quale si giungerebbe dividendo il capitale in “mini quote”, in aperto contrasto con l’art. 2468 I comma c.c. che vieta che la partecipazione possa essere rappresentata da azioni, comporterebbe per il socio la detenzione di più partecipazioni di valore unitario, così come i soci di s.p.a. posseggono più azioni della medesima società. In questo senso pertanto si distingue il vecchio concetto di “quote”, quale insieme di più partecipazioni appartenenti ad un medesimo socio, dal concetto di “quota”, quale partecipazione del socio.

Quando la quota invece è priva del valore nominale, e viene espressa attraverso il rapporto matematico frazionario dell’intero ( $1/3-1/4$ ), il pericolo di avere partecipazioni matematicamente decimali non sussiste.

In realtà qualsiasi sia la scelta di quantificazione ed indicazione matematica del valore quota ed il risultano minimo o multiplo che ne deriva, non si deve dimenticare che la partecipazione del socio nella società a responsabilità limitata resta unica ed unitaria, in quanto ciascun socio, anche a seguito di aumento della propria quota derivante da aumento del capitale o da acquisto di quota altrui, resta proprietario di una partecipazione soltanto e non di più partecipazioni contemporaneamente, dovendosi intendere sottesa la regola secondo cui la partecipazione che si acquisisce in un momento successivo al conferimento iniziale, deve essere sommata alla partecipazione già posseduta e, viceversa, il socio che si trova a vendere solo parte della propria partecipazione, vedrà accrescersi la quota acquisita da un altro socio della società della porzione venduta, restando sempre e comunque un’unica quota.<sup>108</sup>.

---

<sup>108</sup> G.C.M. Rivolta sosteneva che nell’ipotesi in cui un socio vendesse parte della propria partecipazione e tale frazione venisse acquistata da un soggetto già socio della società, quest’ultimo diverrebbe titolare di distinte quote di partecipazione; L.A. Bianchi-A. Feller sub *art. 2468* in *Società a responsabilità limitata* a cura di Bianchi, in *Commentario alla riforma delle società* diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Milano, 2008, p. 307.

Si deve, infine, ritenere assolutamente legittima la clausola che vincola la quota del socio ad un valore minimo (l'art. 2474, II comma c.c. richiedeva che le quote di ciascun socio "non fossero in nessun caso inferiori a mille lire"), così come la precedente disciplina prevedeva. Tale scelta, in realtà, oltre ad agevolare alcune scelte organizzative, provvede, qualora il minimo non sia di irrisoria quantificazione, ad impedire un'eccessiva frammentazione del capitale e scoraggia un avvicendamento eccessivamente repentino nella compagine sociale.

In merito alla divisibilità della partecipazione, si osserva che non è stato riproposto il dettato dell'art 2482 comma II c.c., che la prevedeva nella disciplina riformata; in prima battuta sembrerebbe lecito affermare che la partecipazione del socio è indivisibile e pertanto trasferibile solo nella sua interezza.

L'analisi della regola della libera trasferibilità della partecipazione<sup>109</sup>, contenuta nel riformato art. 2469 I comma c.c. e del riconoscimento ai soci di ampia autonomia anche in merito alle clausole sulla circolazione della partecipazione, ritiene non essenziale l'apparente omissione di esplicita liceità del frazionamento della partecipazione. L'unico limite alla libera trasferibilità potrebbe esser posto alle partecipazioni della stessa società, ed in particolare, attraverso l'introduzione di clausole di intrasferibilità, poste a garanzia di quell'*intuitus personae* legato ad una partecipazione in particolare<sup>110</sup>.

---

<sup>109</sup> O. Cagnasso, *La partecipazione*, in *La società a responsabilità limitata*, cit., p. 138 e 143.

<sup>110</sup> G. Margiotta, *La divisibilità e la cessione parziale della quota di s.r.l.*, in *Le Società*, 2006, p. 425, mentre secondo E. Fazzutti, *Commento all'art. 2468 c.c.*, in *Commentario Sandulli-Santoro, artt. 2462-2510 c.c.*, Torino, 2005, p. 53, sarebbero indivisibili le partecipazioni contenenti diritti particolari in materia amministrativa, Santoni G., *Le quote di partecipazione nella s.r.l.*, in dattiloscritto destinato al *Liber Amicorum G.F. Campobasso* par 6, ritiene che l'autonomia concessa ai soci conceda loro la possibilità di inserire clausole di libera trasferibilità, anche per frazioni soltanto non solo della partecipazione avente diritti particolari, ma anche della partecipazione del socio d'opera.



#### **4. La partecipazione del socio**

La quota di partecipazione che -come detto- a seguito della riforma societaria può non corrispondere alla parte di capitale conferito, resta, quale prima differenza rispetto l'azione nella s.p.a., non incorporabile in un titolo di credito<sup>111</sup>, con tutte le conseguenze che ne discendono sulla diversa trasferibilità e sul mancato possibile ricorso al mercato del capitale di rischio da parte del socio di s.r.l.<sup>112</sup>.

La caratteristica dell'unicità della quota di partecipazione del socio di s.r.l. consiste anche nel non dedursi dalla divisione matematica tra il valore del capitale ed il numero delle quote possedute, così come invece è previsto in sede di società per azioni. Ne deriva che, diversamente dall'azionista, il quale incorpora nel titolo la partecipazione alla società, la quota del socio di s.r.l. non si rispecchia in alcun titolo e non corrisponde nemmeno alla somma tra più titoli posseduti.

Il principio di libera determinazione del valore della partecipazione di cui al II comma dell'art. 2468 cc permette, come si è visto, di attribuire partecipazioni non proporzionali al conferimento, e di creare partecipazioni personali ed uniche<sup>113</sup>.

---

<sup>111</sup> F. d'Alessandro, *I titoli di partecipazione*, Milano, 1968, p. 13, ove all'inizio del suo lavoro sottolinea che nella società per azioni <la partecipazione è uno *status*, e... è questo *status*, e non le singole posizioni che ne discendono, che viene incorporato nel titolo azionario>.

<sup>112</sup> Mentre il vecchio art. 2462 c.c. sanciva che <le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni> il testo del nuovo art. 2468 c.c. stabilisce che <le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni>. M. Maltoni, *La partecipazione sociale*, op. cit., p. 195 e O. Cagnasso, *La società a responsabilità limitata*, in *Il nuovo diritto societario* in AA.VV., op. cit., p. 126.

<sup>113</sup> M. Stella Richter jr., *Diritto delle società. Manuale breve.*, Milano, 2006, p. 285 (la partecipazione in società a responsabilità limitata si caratterizza per il suo carattere personale; la persona del socio è qui un *prius* logico -giuridico, sicchè tra soci e quote si stabilisce un rapporto tendenzialmente biunivoco (salvo il caso della comunione sulla partecipazione): il numero delle quote è pari al numero dei soci che partecipano alla costituzione della società e ciascuno di loro diviene titolare di un'unica partecipazione. Ne discende che la misura della partecipazione non è costante, come nel caso delle azioni, ma varia vuoi in ragione delle differenti misure dei conferimenti iniziali dei singoli soci ... (omissis) vuoi in ragione delle successive eventuali vicende circolatorie delle quote).

In realtà, prima della riforma, in assenza di una vera e propria deroga alla non proporzionalità tra partecipazione e conferimento versato, la disciplina non ha mai vietato al socio di apportare nella società valori maggiori rispetto a quelli dovuti in considerazione della partecipazione riconosciutagli; il socio che conferiva una somma superiore alla partecipazione effettivamente posseduta, non potendo tale conferimento venir imputato ai fini del rapporto di proporzionalità, (essa) veniva a costituire il patrimonio netto e quindi, extra capitale, ed andava ad avvantaggiare tutti i soci e non solo chi l'aveva conferito.

Non di rado infatti, la prassi riconosceva situazioni, riscontrate per lo più in sede di s.r.l. costituite a livello familiare, ove alla formale imputazione del conferimento non corrispondeva alcun versamento effettivo da parte del socio, in quanto altri soci, attraverso il versamento di maggiori conferimenti, avevano provveduto a colmare la sua quota. Non si riconosceva invece, nella disciplina ante riforma, la possibilità per un socio di omettere completamente qualsivoglia versamento in virtù di un maggior conferimento da altri "colmato".

La nuova disciplina permette ora ad un socio di partecipare legittimamente ad una società con un valore nominale proporzionalmente diverso dal conferimento effettivamente versato, salvo il limite, già ricordato, che il numero dei conferimenti totali dei soci non risulti inferiore al capitale sociale nominalmente indicato: si creano in questo modo partecipazioni diverse a fronte di conferimenti uguali e partecipazioni eguali a fronte di conferimenti diversi.

La possibilità che vi siano partecipazioni a fronte di nessun conferimento<sup>114</sup>, è ritenuta da alcuni autori ora possibile in quanto compatibile con lo schema negoziale

---

<sup>114</sup> M. Maltoni, *La partecipazione sociale*, in op. cit., p. 206, il quale si domanda se sia possibile visti gli artt. 2464 co I e 2465 c.c., spingersi al punto di ammettere una partecipazione senza conferimento.

a favore di terzo. Qualche opposizione si potrebbe riscontrare confrontando tale possibile conferimento con il divieto posto dal patto leonino, ma anche in questo senso si ritiene doveroso precisare che la partecipazione ottenuta attraverso il conferimento altrui, totale o parziale, in realtà non crea alcuna conflittualità con le norme societarie, e nello specifico con il divieto del patto leonino, in quanto considerato norma che rileva solo in sede di valutazione dell'attività della società e non nei rapporti tra soci durante la vita della società<sup>115</sup>.

A questo punto si può distinguere la partecipazione attribuita a seguito di un conferimento da altri effettuato, dall'art. 2468 II comma c.c., riferito alle partecipazioni non proporzionali; il primo, che si identifica nel contratto a favore di terzo, salvo diversa previsione, risulta proporzionale alla partecipazione e pertanto al terzo beneficiario viene attribuita una partecipazione proporzionale al conferimento effettuato (non si deve dimenticare che già prima della Novella la Giurisprudenza aveva già contemplato la sottoscrizione a favore di terzo); la partecipazione non proporzionale invece, risulta svincolata dalla provenienza del conferimento e non necessita del terzo per esistere.

Riprendendo lo schema del contratto a favore di terzo, la partecipazione può essere attribuita al socio quindi, anche attraverso un conferimento altrui, e può, per accordo tra i soci, risultare non proporzionale al conferimento eseguito; diversamente può

---

La risposta affermativa trova la sua giustificazione nel conferimento a favore di terzo. In particolare, Maltoni distingue l'ipotesi di partecipazione priva di un conferimento effettuato dal medesimo socio che la detiene dalle ipotesi dei diritti particolari dei soci introdotti dalla riforma di cui all'art 2468 IV co., sussumendo tali ultime ipotesi invece, nel II comma del medesimo art. 2468 c.c.. Egli rileva che, *<In altri termini, l'ipotesi di conferimento a favore di terzo prescinde totalmente da quella contemplata nell'art. 2468 c.c.. Infatti, a fronte del conferimento effettuato dallo stipulante il terzo beneficiario diverrà titolare di una partecipazione che nel silenzio del contratto sociale sarà proporzionale al conferimento effettuato dal terzo a suo favore.(...) Ne consegue da un lato che è pienamente ammissibile il conferimento a favore di terzi, come ammesso anche prima della novella del Codice civile, e dall'altro che l'art. 2468 secondo comma presuppone la riferibilità di un conferimento anche a colui che è avvantaggiato dal patto in deroga alla proporzionalità>*.

<sup>115</sup> M. Maltoni, *La partecipazione sociale*, cit., p. 206.

provenire dal socio medesimo, ma non essere proporzionale al conferimento dallo stesso versato.

Conseguentemente si rileva che poiché, a norma dell'art. 2468, comma II c.c. i diritti sociali spettano in misura proporzionale alla partecipazione posseduta, qualora un socio partecipi ad una società con una partecipazione proporzionalmente diversa dal conferimento eseguito, personalmente o attraverso il conferimento altrui, i diritti ad esso attribuiti sono proporzionalmente maggiori o minori rispetto alla percentuale di spettanza, se la partecipazione fosse stata assegnata per un valore proporzionale al conferimento.

I soci, pur non conferendo, o conferendo in maniera ridotta rispetto alla partecipazione posseduta o, pur partecipando per conferimento effettuato dal terzo, infatti godono non solo di maggiori diritti amministrativi, ma soprattutto di maggiori diritti patrimoniali. Tali agevolazioni gravano però non solo sul socio che ha conferito la somma anche a copertura della partecipazione altrui, e sul socio che partecipa con maggior (partecipazione), ma gravano soprattutto su tutta la società e su ciascun altro singolo socio che, pur avendo conferito, gode di tali diritti limitatamente alla quota versata.

Tale precisazione interessa, con espresso riferimento all'art. 2468 III comma c.c., i particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società e la distribuzione degli utili.

Il problema sembra sorgere in merito alla partecipazioni non proporzionali al conferimento eseguito per le quali non sono stati esplicitamente attribuiti ai soci particolari diritti. Si è visto e si approfondirà nel prossimo capitolo, che è consentito all'autonomia statutaria di attribuire ai soci particolari diritti riguardanti

l'amministrazione della società e la distribuzione degli utili; è pertanto possibile offrire ai soci che versano un conferimento maggiore alla partecipazione posseduta nella società, un diritto di voto maggiore o utili in quantità superiore. In tal modo si giustifica lo scompenso reale, ma non formale tra conferimenti versati e partecipazione posseduta. L'analisi qui svolta, considera altresì la possibilità che alcun diritto particolare venga riconosciuto al socio attraverso una clausola statutaria ai sensi dell'art. 2468, III comma c.c., ma, semplicemente, che questi decida di versare un conferimento maggiore, pur detenendo una partecipazione minore, per favorire un altro socio (si pensi ai rapporti di parentela padre-figlio) o, che pur non avvantaggiando nessuno, il socio versi un conferimento minore alla partecipazione attribuitagli. Rispetto alla partecipazione degli altri soci, chi detiene una partecipazione maggiore del conferimento versato si trova di fatto ad esercitare diritti amministrativi maggiori, e a vedersi arricchito in modo privilegiato.

In assenza di alcun diritto particolare specificamente attribuito, la partecipazione non proporzionale di cui all'art. 2468 II comma c.c. sembra costituire un'ulteriore applicazione dell'autonomia dei soci, distinta dai diritti particolari di cui al successivo comma III<sup>116</sup>.

---

<sup>116</sup> La possibilità di creare partecipazioni non proporzionali quale ulteriore applicazione dell'autonomia dei soci, trova riscontro nell'analisi fatta all'uopo da numerosi autori, le cui posizioni posso schematizzarsi in tre orientamenti: P. Reviglione, sub art. 2468, *Il nuovo diritto societario*, cit. p. 1807, e L. Abete, *I diritti particolari attribuibili ai soci di s.r.l.: taluni profili*, Le Società, 2006, p. 295 rappresentanti della tesi negativa, alla luce della regola di proporzionalità tra partecipazione e diritto di voto, ritengono non sia possibile derogare alla proporzionalità se non in forza dell'attribuzione dei diritti particolari di cui all'art. 2468 III comma. In una visione intermedia, M. C. Lupetti, *Deroga al criterio di proporzionalità tra partecipazione sociale e diritto di voto nelle s.r.l. tra vecchio e nuovo di rito societario*, Riv. Not. 2004, p. 1548 e M. Notari, in *Diritti <particolari> dei soci e categorie <speciali> di partecipazioni*, in Le Società, 2003, p. 326, ritengono sia possibile attribuire al socio che detiene una partecipazione maggiore al conferimento eseguito, un voto maggiorato nelle decisioni che riguardano il momento gestorio della società, riservando il voto proporzionale al conferimento a tutte le altre decisioni assembleari. La duplicazione del peso del voto del socio avente una partecipazione non proporzionale al conferimento, permetterebbe di salvaguardare i dettami di cui alla proporzionalità del voto del 2479 V comma cc sia la parità di voto tra i soci.

Si ritiene che la clausola che deroga alla proporzionalità della partecipazione di un socio si giustifichi non tanto nel III comma dell'art. 2468 c.c., quanto piuttosto, nella disciplina di cui al II comma del medesimo articolo, che consente in sede di formazione della società, di costituire partecipazioni non proporzionali al conferimento<sup>117</sup>.

Si potrebbero individuare due categorie di diritti: i diritti particolari di cui al comma III dell'art. 2468 e i diritti sociali provenienti dalla partecipazione non proporzionale al conferimento. Tali diritti, legati insindacabilmente al possesso di una partecipazione e quindi alla qualità di socio, non possono, salvi quelli riferiti al III comma del 2468 c.c., essere eliminati, in quanto intrinsecamente contenuti nella partecipazione medesima. Ne consegue che al socio che risulti possessore di una partecipazione maggiore rispetto al conferimento effettuato, vengono (gratuitamente) attribuiti diritti sugli utili (anche in fase di diritto alla somma di liquidazione) e diritti di voto maggiori rispetto a quelli che gli spetterebbero se la sua partecipazione fosse

---

Si riporta infine la tesi condivisa dell'ammissibilità in sede di predisposizione dello statuto o di sua modifica, di partecipazioni non proporzionali al conferimento eseguito il cui voto risulti proporzionale alla partecipazione e non al conferimento. Il maggiore esponente di tale opinione, G. F. Campobasso, *La riforma delle società di capitali e delle cooperative*, Torino, 2003 p. 198, e A. Daccò, *Diritti particolari e recesso dalle s.r.l.*, Milano, 2004, p.97 e ss. ritengono, nello spirito di liberalità che ha ispirato il legislatore, che sia possibile per i soci di predisporre, nel più ampio esercizio dell'autonomia statutaria così come evidenziata nella legge delega 366/2001 all'art. 3, partecipazioni non proporzionali al diritto di voto. Tale non proporzionalità troverebbe poi giustificazione nella facoltà, per i soci, di inserire secondo l'art. 2463 comma VII cc, le regole di funzionamento dell'amministrazione.

Tale opinione troverebbe un riscontro di natura letterale nella formulazione dell'art. 2468, II, nonché nell'art. 2479, I comma n. 5, ove l'espressione <diritti dei soci> deve essere intesa in senso ampio e ricomprendere anche i diritti affievoliti, cioè a quei diritti amministrativi e patrimoniali del socio che possono, per espressa disposizione di legge possono essere derogati. Tale analisi, in G. Iaccarino, *Attribuzione del diritto di voto non proporzionale alla partecipazione sociale*, in *Le Società*, 2008, p. 33, riscontra che ogniqualvolta il legislatore abbia inteso imporre determinate regole abbia utilizzato il termine <deve>, che nella fattispecie che interessa, invece, non è presente.

<sup>117</sup> M. Maltoni, *La partecipazione sociale*, op. cit., p. 207, rileva che l'ipotesi di sottoscrizione a favore del terzo era ammessa, prima della riforma, dalla giurisprudenza, ma che tale possibilità, era e rimane una possibilità oggetto di separato accordo rispetto alla causa del rapporto sociale, non dovendosi con lo stesso confondersi.

proporzionale al conferimento effettuato<sup>118</sup>. La possibilità di derogare al rapporto proporzionale fra misura del conferimento del socio e misura della partecipazione può costituire, oggetto di un separato accordo, come può concretizzarsi nell'assegnazione di un diritto particolare ex art. 2468, III comma c.c..

La modulazione della misura della partecipazione e del conferimento, e della partecipazione e del voto (partecipazioni dotati di diritti particolari e partecipazioni non proporzionali) può variare non solo in riferimento all'effettiva somma di denaro versata, ma altresì può essere diversamente modulata proporzionalmente alle specifiche competenze attribuite al socio.

La partecipazione sociale può essere valutata seguendo un criterio *soggettivo* in considerazione delle attitudini proprie del socio (ci si riferisce in particolare ai soci privilegiati da diritti particolari) ed *oggettivo* in relazione alla partecipazione.

Le diverse partecipazioni sociali della s.r.l., ed in particolare la partecipazione non proporzionale al conferimento o dotata di diritti particolari (in realtà l'attribuzione particolare è del socio e non della partecipazione), diversamente dalle categorie di azioni previste per la s.p.a.<sup>119</sup> dall'art. 2348 c.c., non costituisce una categoria. La deroga alla proporzionalità dei diritti rispetto alla partecipazione incide in sede di votazione del socio.

---

<sup>118</sup> Si ritiene che possa ammettersi la partecipazione senza alcun conferimento, inquadrandola negozialmente sotto lo schema del contratto a favore di terzo (art. 1411 c.c.).

Con esclusivo riferimento a tale schema negoziale, si giustifica inoltre la partecipazione di un socio maggiore al valore del conferimento versato. Si ritiene infatti possano individuarsi due fattispecie distinte, l'una inerente a partecipazioni maggiori al conferimento versato, giustificate dall'attribuzione di diritti particolari, l'altra, ove la maggior partecipazione rispetto al conferimento effettuato non trova alcuna giustificazione di "costo" (così come identificata da M. Maltoni in *La partecipazione sociale*, op. cit. p. 209), se non la liberalità di aver provveduto a coprire il rischio altrui con denari propri, senza che tale attribuzione si concreti nel riconoscimento di un diritto amministrativo o in un maggior diritto agli utili.

<sup>119</sup> P. Revigliano, *Commento all'art. 2468*, in *Il nuovo Diritto Societario*, Commentario diretto da G. Cottino e G. Bonfante, O. Cagnasso e P. Montalenti, Torino, 2004, p. 1814. In senso contrario, M. Notari, *Autonomia statutaria e categorie di azioni e di quote*, in Fuccillo, *Autonomia negoziale tra libertà e controlli*, Napoli, 2002, p. 228.

L'art. 2479, V comma c.c. specifica che il voto di un socio pesa proporzionalmente alla partecipazione posseduta, salva la presenza di deroghe che, come si è visto, permettono al socio di votare con un peso maggiore o minore le decisioni societarie. Spettano ai soci, per espresso dettato normativo dell'art. 2479, comma 1 n. 4 c.c., le decisioni in materia di modifica dell'atto costitutivo, ivi comprese le deroghe alla proporzionalità tra conferimento e partecipazione; tali decisioni, così come previsto al comma VI del medesimo articolo, vengono prese a maggioranza, salvo diversa previsione statutaria.

Poiché la modifica delle proporzioni detenute dai soci contempla una variazione allo schema tipico proporzionale della divisione della ricchezza societaria, e necessita di regola dell'autorizzazione proveniente da tutti i soci che subiscono il peso di tale non proporzionalità, ci si domanda se tale decisione possa avvenire anche attraverso un voto maggioritario, in deroga al dettato di cui all'art. 2468 IV comma c.c. che dispone che la modifica avvenga all'unanimità.

La risposta non può che essere positiva. Se nessuna modifica è intervenuta nelle maggioranze richieste per le decisioni dei soci, le modifiche alla regola della proporzionalità delle partecipazioni viene assunta dai soci a maggioranza.<sup>120</sup>

Ne consegue, che l'eventuale modifica inerente la partecipazione di un socio non proporzionale al conferimento eseguito, necessita per la sua modificazione dell'assenso dell'unanimità dei soci, se così stabilito in fase costitutiva, o più semplicemente, secondo l'art. 2479, VI comma c.c., a maggioranza assoluta.

I diritti acquisiti attraverso una partecipazione non proporzionale al conferimento sono diritti sociali, riconosciuti in virtù del possesso della partecipazione, e non

---

<sup>120</sup> A. Carestia, in *Commento all'art. 2468 c.c.*, in *Il nuovo diritto societario*, Commentario diretto da G. Cottino e G. Lo Cascio, VIII, Milano, 2003, p. 91.



diritti particolari legati alla persona del socio. Diverso il discorso per quanto riguarda i diritti particolari di cui all'art. 2468, III comma c.c., che vengono attribuiti in considerazione della condizione personale del socio (così come nelle società di persone si considera *l'intuitus personae*) per questo motivo sono ritenuti particolari.

La disciplina dei diritti particolari dispone che essi possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci, salvo diversa volontà, mentre la vecchia disciplina, comunemente riteneva<sup>121</sup> che i diritti particolari potessero essere modificati o soppressi solo con il consenso del rispettivo titolare e non a maggioranza; la regola generale impone che la modifica dei diritti particolari operi con il consenso di tutti i soci. L'unanimità è soggetta a due deroghe, una di natura volontaria e l'altra di matrice legale.

La deroga volontaria è rimessa alla volontà dei soci che possono decidere con apposite clausole contenute nello statuto, che i diritti particolari siano modificati a maggioranza; la legale invece, si desume dal combinato disposto degli artt. 2479 II comma n. 5) e 2473 I comma c.c.; il primo, riserva alla competenza dei soci *<la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci>*, al comma VI invece l'articolo (2479) specifica *<Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale>*.

La combinazione sistematica dell'ambito di applicazione dell'art. 2479, II comma n. 5 c.c. di maggior portata rispetto alla portata limitata dell'art. 2468 c.c. IV comma

---

<sup>121</sup> Si veda in tal senso la sentenza di merito del Trib. Triste 2 giugno 1994 in Giur. Comm. 1998, II, p. 787.

c.c., impone per la modifica dei diritti particolari, il consenso di tutti i soci, e rende la regola dell'unanimità una regola autonoma.

Per la modifica dei diritti particolari di cui all'art. 2468 III comma c.c., sia che la società abbia adottato un sistema di votazione a maggioranza, così come previsto all'ultimo comma dell'art. 2479 c.c., sia che abbia preferito introdurre la regola dell'unanimità, si richiede a tutti i soci, pregiudicati o meno dalla modifica del diritto di esprimere il loro voto. Il socio che non ha consentito ad una sostanziale modificazione dei diritti particolari di cui al III comma dell'art. 2468 c.c. può comunque recedere secondo le norme di cui all'art. 2473 c.c..

L'interrogativo sorge invece in merito alle partecipazioni non proporzionali ai conferimenti, di cui all'art. 2468 II comma c.c., alle quali non siano stati attribuiti i diritti particolari di cui all'art. 2468 III comma c.c..

Tali partecipazioni possono essere modificate attraverso il voto di maggioranza, così come statuito all'art. 2479 II comma n. 5 c.c.. Qui però, diversamente da quanto previsto per le partecipazioni dotate di diritti particolari, il socio che non acconsente alla modifica dei diritti dei soci, intervenuta a maggioranza<sup>122</sup>, salvo non si verifichi una delle cause di recesso annoverate al I comma dell'art. 2473 c.c., si trova nell'impossibilità di recedere.<sup>123</sup>

---

<sup>122</sup> F. Annunziata. commento all'art. 2473, in *Commentario alla riforma delle società* diretto da P. Marchetti, L. A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Milano, 2008, p. 452 e ss.

<sup>123</sup> E' stato introdotto a seguito della riforma anche per le società a responsabilità limitata, il recesso "ad nutum", nel caso di società contratta a tempo indeterminato. Tale nuova ipotesi di recesso, che conferma come la riforma abbia riconosciuto il recesso in presenza di una molteplicità di circostanze, sicuramente prescinde da una modifica dell'atto costitutivo, svincolandosi da qualsivoglia modifica contrattuale o da operazioni che siano in grado di modificare l'oggetto sociale o, in generale, parti essenziali dell'atto costitutivo. G. Marasà, *Prime note sulle modifiche dell'atto costitutivo della s.p.a. nella riforma*, in *Giur. comm.*, 2003, p.143, rileva come il recesso sia destinato a sostituire il potere di veto esistente nelle società di persone, quale naturale contrappeso al principio maggioritario che con tale decisione si è imposto. Il diritto di recesso, che concretizza l'interesse individualistico del socio dissenziente a non veder modificate le basi essenziali del contratto dalla volontà della maggioranza, permette al socio di evitare l'attuazione delle modifiche decise dalla maggioranza.

L'art. 2473 c.c. consente al socio di recedere solo quando lo stesso non ha consentito alla modifica rilevante dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 IV comma, escludendo per inciso ed esplicitamente i diritti di cui al II comma.

Muovendo l'analisi in questo senso, si dovrebbe affermare che il socio dissenziente alla modifica dei diritti di proporzionalità di cui al II comma dell'art. 2468 c.c., davanti ad una decisione presa regolarmente a maggioranza, nulla può se non dissentire, trovandosi vincolato alla società dalla mancanza di una disciplina parallela a quella degli artt. 2468 IV comma c.c. e 2473 I comma c.c. prevista per i diritti particolari. L'art. 2473 al I comma riconosce infatti ai soci che non hanno acconsentito al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica ai diritti particolari a norma dell'art. 2468 III comma, la facoltà di recesso dalla società. Diversamente, nulla dispone in merito alla possibilità per il socio dissenziente dalla decisione presa dalla maggioranza, di modificare le partecipazioni non proporzionali di cui al 2468 II comma c.c..

Si dovrebbero ritenere causa di legittimo recesso ex art. 2573 I comma c.c. le modifiche rilevanti dei diritti dei soci, prese a maggioranza secondo l'art. 2479 II comma n. 5 c.c., che, pur non avendo quale oggetto i diritti particolari di cui all'art. 2468 III comma c.c., comunque indirettamente li modificano. Pertanto, qualora siano intervenute rilevanti modifiche in materia di diritti dei soci attribuiti attraverso l'assegnazione di una partecipazione non proporzionale al conferimento e priva dei diritti particolari di cui all'art. 2468 III comma c.c., con l'approvazione a maggioranza della delibera, il socio dissenziente o assente, può recedere dal contratto sociale, ai sensi dell'art. 2473 I comma c.c.<sup>124</sup>.

---

<sup>124</sup> M. Maltoni, *La partecipazione sociale*, in *La riforma della società a responsabilità limitata*, op. cit. p. 212.

Il problema del recesso del socio nasce dalla limitatezza delle circostanze in cui può essere esercitato, previste solo per un numero *clausus* di fattispecie. Attraverso una lettura restrittiva si dovrebbe affermare che se vengono approvate a maggioranza delibere di modifica dei diritti sociali diversi dai diritti particolari, il socio dissenziente, non trovando nell'elenco del 2473 I comma c.c., alcuna "via di fuga", risulta costretto, suo malgrado, a condividere fattivamente la scelta operata dalla maggioranza.

Si ritiene che tale disciplina del recesso costituisca un mancato allineamento della norma. La lettura delle norme spinge a concludere che se costituiscono oggetto di modifica i diritti "ordinari" dei soci, legati alla partecipazione in termini di proporzionalità, la tutela del socio dissenziente si limita all'imposizione della decisione dei soci a maggioranza "qualificata", senza alcun riconoscimento del diritto di recesso.<sup>125</sup> La disciplina del diritto di recesso per i diritti particolari del socio, non considera infatti sufficiente ai fini dell'esercizio del diritto, la modificazione rilevante di tali diritti, escludendo pertanto un'applicazione generalizzata dell'istituto dell'art. 2473 I comma c.c.

---

<sup>125</sup> M. Maltoni: *La partecipazione sociale*, in *La riforma della società a responsabilità limitata*, op. cit., p. 214, ritiene che la giustificazione della diversa disciplina di trattamento tra modifica dei diritti proporzionali e diritti particolari del socio deriva da un diverso riflesso della decisione sulla società. In particolare: <Volendo dar ragione alla discrasia normativa, occorre notare che l'ultima ipotesi si caratterizza per il fatto che ogni modifica finisce per interferire in misura differenziata sulle posizioni individuali dei soci, perché tali posizioni sono già diversificate, ed un medesimo effetto non può propagarsi in maniera eguale fra diversi, con la conseguenza di determinare un'alterazione diversificata dei diritti di alcuni: di qui la necessità di un consenso unanime o in alternativa il diritto di recesso. Al contrario, si deve ritenere che nessuna tutela peculiare sia attribuita nel caso di modificazione dei diritti uguali o proporzionali, sul presupposto che la stessa si riverberi su tutti in misura eguale o proporzionale e quindi risulti rispettosa del principio di parità di trattamento>.

Ritiene l'autore che la disciplina del recesso possa così essere semplificata in materia di diritti particolari: Ne deriva la conclusione per la quale, qualora la modifica dei diritti particolari dei soci rifletta i suoi effetti modificando anche le posizioni di altri soci, si renderà necessario un consenso unanime; quando invece, gli effetti di tale modifica, non intacchino i diritti degli altri soci, basterà una decisione presa a maggioranza

Nello stesso senso F. Guerrero, *Profili generali in Trattato delle società a responsabilità limitata* a cura di C. Ibba e G. Marasà, Padova, 2009, p. 241.

Il mancato allineamento della disciplina della modifica dei diritti dei soci con i diritti particolari e con la disciplina del recesso non permette di risolvere positivamente la modifica dei diritti dei soci aventi una partecipazione non proporzionale al conferimento.<sup>126</sup>

---

<sup>126</sup> A. Blandini, *Categorie di quote, categorie di soci*, in Riv. Soc., 2009, p. 175.

## CAPITOLO II

### I DIRITTI PARTICOLARI DEL SOCIO

1. I particolari diritti attribuibili ai singoli soci
2. Natura e modificabilità dei diritti particolari
3. Diritti riguardanti l'amministrazione della società e diritti riguardo agli utili.
4. Diritti amministrativi: tipologia e peculiarità.
5. Diritto del socio di essere nominato amministratore o di nominare uno o più amministratori o tutti gli amministratori.
6. Il diritto autorizzativo del socio per determinate operazioni sociali.
7. Il diritto di consultazione.
- 8) il diritto di controllo.
9. Il diritto di veto.

#### **1) I particolari diritti attribuibili ai singoli soci**

La maggior novità rispetto alla disciplina della società a responsabilità limitata ante riforma è rappresentata dalla disposizione dell'art. 2468, III comma c.c., che consente di prevedere nell'atto costitutivo l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti<sup>127</sup>. La disposizione rappresenta una novità rispetto alla disciplina della s.r.l.,

---

<sup>127</sup> G. Santoni, in *Le quote di partecipazione nella s.r.l.*, in *Il nuovo diritto delle società*, in *Liber Amicorum Gian Franco Campobasso*, Milano, 2007, p. 381, sottolinea che tale previsione non costituisce una novità nella disciplina, in quanto l'art. 2492 cc ante riforma, prevedeva che «salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la ripartizione degli utili ai soci è fatta in proporzione delle rispettive quote di conferimento». eventuali deroghe erano pertanto previste attraverso clausole volte a creare quote privilegiate nella distribuzione di utili anche prima del 2004. Nello stesso senso anche A. Carestia, *Commento all'art. 2468 c.c.*, in *Il nuovo diritto societario*, Commentario diretto da G. Cottino e G. Lo Cascio, VIII, Milano, 2003, p. 91; M. Maltoni, sub *art. 2468, Quote di partecipazione*, in *Il nuovo diritto delle società*, a cura di A. Maffei Alberti, III, Padova, 2005, p.

ante riforma, che non trova riscontro neppure nelle norme, previgenti e novellate, degli altri tipi sociali<sup>128</sup>.

L'articolo in parola, dopo aver stabilito che i "diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta", a sua volta determinata "in misura proporzionale al conferimento", consente all'atto costitutivo della s.r.l. di derogare alla regola della proporzionalità dei diritti sociali rispetto alla partecipazione nella società posseduta, sia attraverso l'assegnazione di utili non proporzionale (sia superiore che inferiore) al capitale conferito<sup>129</sup>, ma soprattutto attribuendo ai singoli soci, particolari diritti amministrativi o riguardanti la medesima distribuzione degli utili.

I diritti particolari, sia amministrativi che inerenti la distribuzione degli utili, vengono attribuiti ai singoli soci e non a categorie di partecipazioni<sup>130131</sup>; in realtà, la

---

1832. In particolare, G.C.M. Rivolta, *La società a responsabilità limitata*, in Trattato di dir. Civ. e comm., diretto da A. Cicu e F. Messineo, continuato da L. Mengoni, vol XXX, tomo I, Milano 1982, p. 170 e ID. in *Profilo della nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, in *Banca Borsa e tit. di credito*, 2003, I, p. 694, ritiene che la disciplina della s.r.l. riformata abbia in realtà codificato ciò che la normativa permetteva implicitamente. Nel periodo ante riforma, una parte della dottrina, G. Zanarone, *Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata*, in *Riv. Soc.*, 2003, p. 64; M. Perrino, in *La <rilevanza del socio> nella s.r.l.: recesso, diritti particolari, esclusione*, in *Giur. comm.*, 2003, I, p. 831, riteneva che la disciplina della s.r.l., diversamente dalle norme che disciplinavano la s.p.a., riconoscesse ai soci un'autonomia maggiore nell'organizzazione societaria.

<sup>128</sup> G.C.M. Rivolta, *Profilo della nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, in *Banca. Borsa e tit. di credito*, 2003, p. 694, la disposizione in commento, anche nella parte in cui consente di attribuire diritti particolari ai soci, esplicita ciò che la precedente disciplina già ammetteva implicitamente. Con riferimento alla disciplina in essere fino al 2004 lo stesso autore ammetteva espressamente la possibilità di istituire quote dotate di diritti particolari, ancorchè ciò non determinasse l'organizzazione delle stesse in categorie.

<sup>129</sup> G. Iaccarino, *Attribuzione del diritto di voto non proporzionale alla partecipazione sociale*, in *Le Società*, 2008, p. 31, con riferimento al diritto di voto, preso atto che l'entità della partecipazione al capitale sociale da cui discende l'entità del voto è di regola proporzionale all'entità del conferimento effettuato, ritiene che lo statuto possa disporre deroghe a tale proporzionalità (art. 2468, II comma); ritiene inoltre possibile prevedere deroghe alla proporzionalità tra entità della partecipazione e diritto di voto ove l'atto costitutivo, ovvero lo statuto, dispongano la spettanza ad un determinato socio di "particolari" diritti inerenti l'amministrazione della società; tutte le volte che questi particolari diritti vengono attribuiti, viene meno questa corrispondenza tra peso del voto e peso della partecipazione al capitale sociale.

<sup>130</sup> La dottrina (tra i molti, G.F. Campobasso, *Diritto commerciale 2. Diritto delle società*, VI ed., Torino, 2006, p.552), sembrerebbe abbastanza pacifica nel confermare il divieto di incorporabilità della partecipazione in un titolo. Prima della riforma, autorevole dottrina (G. Zanarone, *S.r.l. contro*

creazione di più partecipazioni dotate dei medesimi diritti particolari con lo scopo di costituire una categoria speciale, avrebbe l'effetto di oggettivizzare la partecipazione del socio, e ciò in aperto contrasto con l'idea della riforma di creare una s.r.l. personalizzata<sup>132</sup>.

---

*s.p.a. nella legislazione recente*, in *Giur. comm.*, 1995, p. 399) riteneva possibile ammettere dei titoli individuali.

<sup>131</sup> La dottrina si è molto dibattuta sulla possibilità di creare, attraverso l'attribuzione dei diritti particolari ai soci, delle vere e proprie categorie di quote. A. Blandini, *Categorie di quote categorie di soci*, in *Rivista delle società*, monografie e raccolte di studi, Milano, 2009, p. 208, ritiene che nella società a responsabilità limitata, il riferimento al socio, piuttosto che alla quota, discende dall'inammissibilità della rappresentazione del diritto di partecipazione mediante un titolo di credito. Ritiene infatti che si possa parlare di categoria esclusivamente in relazione a quei diritti particolari ex art 2468, III comma c.c.: cioè quelli che competono a prescindere dal peso specifico della quota di partecipazione e che, anzi, alterano il principio di proporzionalità. L'Autore ritiene che il divieto imposto dal dato normativo di creare delle categorie di partecipazioni, debba essere riferito al divieto di standardizzazione delle partecipazioni. Con riferimento ai soci invece, si possono rinvenire e creare le categorie statutarie, cioè delle categorie di soci create dall'atto costitutivo, delineate da una disciplina di classe <per tutti i quotisti egualmente speciali, di modo che qualunque soggetto, ottenendo la quota da quella persona, acquisti anche i diritti particolari dei quali sai titolare, e che questi soci speciali, sia organizzati in modo speciale>. A. Daccò, *Diritti particolari e recesso dalla s.r.l.*, Milano, 2004, p. 103, conclude per l'ammissibilità di una conformazione statutaria di categorie di quote e ID. *I diritti particolari del socio nelle s.r.l.*, in *Il nuovo diritto delle società*, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, Milano, 2007, III, p. 402. Ammette la possibilità di una categorie di quote anche M. Avagliano, *Commento all'art. 2468 c.c.*, in *www.notarlex.it*; è particolare la ricostruzione effettuata da L.A. Bianchi e A. Feller, sub art. 2468, *Quote di partecipazione*, in *Società a responsabilità limitata*, commentario alla riforma delle società diretto da Piergaetano Marchetti, Luigi A. Bianchi, Federico Ghezzi, Mario Notari, Milano, 2008, p. 334, i quali ritengono "quel che la legge preclude è l'attribuzione di diritti alle partecipazioni, anziché al socio, così come preclude l'eventuale organizzazione di una <categoria> dei titolari delle partecipazioni in questione. La legge non pare vietare, viceversa, l'assegnazione di diritti particolari non direttamente al socio ma a una partecipazione, a condizione che sia sempre possibile identificarne il titolare, tramite determinati indici o requisiti: si pensi alla partecipazione riveniente dall'aumento di capitale sottoscritto in una data determinata, ovvero a quella detenuta da un periodo di tempo superiore a un certo numero di anni. (...) In queste eventualità, pur se i diritti particolari non venissero assegnati direttamente al socio, parrebbe rispettato, nondimeno, il principio della <segmentazione> personale di siffatti diritti, dato che essi spetterebbero solo ed esclusivamente al socio che versi nella condizione <oggettiva> prevista dallo statuto, e non già alla partecipazione in quanto tale".

Sostengono incorporabilità del diritto particolare alla partecipazione del socio, G. Zanarone, *Della società a responsabilità limitata*, in *Il Codice civile commentato* a cura di P. Schesinger e F. D. Busnelli, I, Milano, 2010, p. 521, che rileva la possibilità di attribuire ad un socio un particolare diritto amministrativo che risulti svincolato dai diritti a lui spettanti dalla partecipazione posseduta, mentre risulta impossibile attribuire alla partecipazione e non al socio, un diritto amministrativo particolare. Tale precisazione giustifica altresì l'impossibilità per il diritto particolare del socio di circolare unitamente alla partecipazione nella quale risulta inserito, dovendosi, salvo modifiche specifiche, ritenere, così come identificato dall'autore, "infungibile". La giustificazione a tale limite imposto alla circolazione dei diritti particolari attribuibili ai soci si trova nella Relazione al d.lgs 6/2003, ove si evince l'inapplicabilità del concetto di categoria particolare di quote (di azioni) riscontrabili nella spa, per la diversa considerazione di cui gode il socio. Nelle s.r.l. in particolare, il diritto attribuibile al singolo socio risulta coerente con la caratteristica personale che il socio rappresenta.

<sup>132</sup> M. Notari, *Diritti particolari dei soci e categorie speciali di partecipazioni*, in *AGE*, 2003, p.336; M. Maltoni, sub art. 2468, *Le quote di partecipazione*, in *Il nuovo diritto delle società* a cura di A.



La Relazione al decreto di riforma, pur non negando i diritti che spettano al socio, né limitando la possibilità per i soci di organizzare la società attraverso modelli organizzativi diversi, auspicava la creazione di una società che riconoscesse il principio della “rilevanza centrale del socio” e dell’ “autonomia contrattuale tra i soci”, volto a consentire a questi ultimi di regolare l’incidenza delle singole partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali, non la creazione di categorie particolari di quote<sup>133</sup>.

I primi commentatori si sono interrogati sulla natura dei diritti particolari attribuibili al socio ai sensi dell’art 2468, III comma c.c., per stabilire se essi costituiscano situazioni individuali protette, aventi il carattere proprio del diritto soggettivo. La natura di diritto soggettivo viene spesso data per assunta, tenuto conto che la norma parla di diritti particolari<sup>134</sup>. La questione non ha carattere meramente teorico, si tratta infatti di stabilire se e a quali condizioni gli interessi dei soci, protetti dalla norma di legge e da quelle dello statuto al quale la stessa legge ha fatto rinvio riconoscendo tali interessi, risultino tutelati. La determinazione del concetto giuridico

---

Maffei Alberti, Padova, 2005, p. 1873; oltre a quelli già menzionati alla nota che precede, ammettono la possibilità di creare categorie speciali di quote.

La Giurisprudenza di merito ha avallato la possibilità di creare categorie particolari di partecipazioni attraverso il decreto del Tribunale di Milano, 14 ottobre 2004 “*in sede di adeguamento dello statuto societario alla normativa introdotta dal d.lgs 6/2003, deve ritenersi legittima per una s.r.l. la previsione di diverse categorie di partecipazioni mediante il riferimento a quote di capitale, a condizione che si tratti di individuare in modo oggettivo i soci titolari di particolari diritti riguardanti l’amministrazione o la distribuzione degli utili, ai sensi dell’art. 2468, comma IV, c.c., e di rendere trasferibili gli stessi diritti, senza con ciò creare un’autonoma e distinta classe di soci*”. Opinioni diverse si traggono invece in A. Blandini, *Categorie di quote, categorie di soci*, Milano, 2009, p. 144, il quale esclude la creazione di categorie di quote da equipararsi alle categorie di azioni previste dalla disciplina per la s.p.a., diversamente invece, ritiene sia possibile, attraverso la creazione di partecipazioni dotate di diritti particolari, creare categorie di quotisti, così come P. Benazzo in *L’organizzazione della nuova s.r.l. fra modelli legali e statutari*, in *Le società*, 2003, p. 1076, che ritiene possibile la creazione in capo ai soci di cosiddetta “golden quote”, caratterizzate da particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società.

<sup>133</sup> Non si esclude tuttavia che l’eventuale presenza di caratteristiche particolari in capo a ciascuno dei soci costituenti la s.r.l. possa legittimare l’attribuzione di diritti particolari a tutti i soci. In questo senso si veda A. Blandini, *Categorie di soci, categorie di quote* in nt.109.

<sup>134</sup> L’individuazione della natura e dei caratteri dei diritti soggettivi del socio è stata oggetto della riflessione della monografia, che ancor oggi costituisce il testo tradizionale di riferimento fondamentale, di A. Mignoli, *Le assemblee speciali*, Milano, 1960.

di tale diritto (soggettivo) del socio, ha trovato ragione, principalmente, nel tentativo di individuare un limite al potere dell'organizzazione collettiva di incidere unilateralmente sulla sfera giuridica del partecipante all'accordo sociale<sup>135</sup>.

Si possono elaborare diverse classificazioni delle prerogative soggettive del socio, che possono venire in rilievo nell'ambito del rapporto societario; classificazioni che, pur nella diversità terminologica impiegata, sono finalizzate a distinguere: le posizioni soggettive, tendenzialmente ascrivibili a ciascun socio in quanto tale, che permettono a quest'ultimo di partecipare all'attività comune secondo le regole dell'organizzazione societaria (definiti "diritti sociali" o "diritti del socio" in quanto tale); le posizioni soggettive, che afferiscono al socio come soggetto contrapposto alla società e che il socio fa valere come terzo ("diritti individuali" o "diritti soggettivi"), attinenti dunque alla sua esclusiva sfera individuale, e le posizioni soggettive che, pur consentendo anch'esse al socio, come i diritti sociali, di partecipare all'attività comune, lo pongono in una situazione diversa e specifica rispetto agli altri soci (i "diritti particolari" o "diritti speciali"), ascrivibili ad una sfera mista tra diritti sociali e diritti individuali<sup>136</sup>.

L'inclusione delle situazioni soggettive del socio ad una piuttosto che all'altra delle categorie individuate, sembra essere condizionata per lo più da esigenze concrete, connesse all'intensità della tutela che si intende accordare agli interessi del socio nell'ambito dell'organizzazione, tenuto conto del particolare istituto al quale tale

---

<sup>135</sup> A. Mignoli, *Le assemblee speciali*, cit., p. 176, afferma che in presenza di norme inderogabili di legge non ha senso parlare di diritti soggettivi dell'azionista, in quanto le norme inderogabili costituiscono limiti dell'autonomia privata e non limiti alla regola maggioritaria. Pertanto, la decisione che viola una norma inderogabile sarebbe nulla senza che rilevi in alcun modo il consenso di uno o più o tutti i soci.

<sup>136</sup> A. Mignoli, *Le assemblee speciali*, cit., p. 199 e ss, il quale prende le mosse da una classificazione già elaborata dalla dottrina tedesca alla fine del XIX secolo.

interesse afferisce<sup>137</sup>. Le situazioni soggettive contenute nelle diverse categorie delineate, vengono denominate dal legislatore indifferentemente con il termine “diritti”, senza che ne possano scaturire conseguenze, sul piano della disciplina applicabile rispetto all’azione dell’organizzazione comune, automatiche.

Più in generale, la stessa categoria del diritto soggettivo in ambito societario ha subito numerose critiche<sup>138</sup>, sul presupposto che le norme del diritto delle società, così come in generale, i fenomeni associativi, non sono destinati a regolare rapporti intersoggettivi caratterizzati da posizioni di interessi configgenti da contemperare, ma rapporti intersoggettivi in provvedimenti organizzativi che conseguono l’agire collettivo attraverso la struttura societaria nel perseguimento dell’interesse comune. Nelle norme di diritto societario comunque, si riscontrano situazioni soggettive attive, individuali e collettive, attribuite ai soci, che sono state variamente definite, oltre che come diritti (diritti indisponibili<sup>139</sup>) o come poteri<sup>140</sup>, ciò a fronte dell’imprescindibilità della pretesa giuridica sottesa al riconoscimento di tali posizioni soggettive -comunque denominate- vale a dire la necessità di determinare le condizioni, le modalità ed i confini dell’azione dei soci nei confronti dei partecipanti dell’impresa comune, tenuto conto di quanto stabilito nell’atto costitutivo, insieme all’individuazione delle forme di tutela attivabili in presenza di eventuali lesioni di tali posizioni. Si pone in rilievo, che lo stesso termine “diritto” di cui all’art. 2468, III comma c.c., può essere astrattamente ascritto ad una pluralità di categorie concettuali, che pur in contesti differenti, sono tutte suscettibili di essere chiamate con il medesimo nome.

---

<sup>137</sup> Anche se si riconosce che tale suddivisione conservi un’utilità quasi del tutto tassonomica.

<sup>138</sup> A. Mignoli, *Le assemblee speciali*, cit., p. 175.

<sup>139</sup> A. Mignoli, *Le assemblee speciali*, cit., p. 179.

<sup>140</sup> V. Bonocore, *Le situazioni soggettive dell’azionista*, Napoli, 1960, p. 137.

## **2) Natura e modificabilità dei diritti particolari.**

I diritti particolari devono riguardare o l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.

In un primo momento la particella disgiuntiva "o" aveva indotto alcuni autori a considerare di poter attribuire ai singoli soci solo diritti amministrativi, o solo diritti agli utili<sup>141</sup>, ma ben presto tale disgiunzione letterale è stata ritenuta non vincolante; non si trova infatti alcuna giustificazione, né nella Relazione, né nei contenuti della stessa, al divieto di poter cumulare in una medesima clausola statutaria l'attribuzione ad un singolo socio sia di diritti particolari in materia amministrativa, che di distribuzione degli utili.

Si ritiene pertanto conforme all'idea di autonomia statutaria difesa dalla Riforma, il cumulo dei diritti amministrativi e dei diritti riguardanti la distribuzione degli utili intendendo la congiunzione "o" nel senso di "ed anche", e non nel senso disgiuntivo<sup>142</sup>. L'ampia area di operatività concessa all'autonomia privata può ritenere, inoltre, se approvato dai soci, di inserire nell'atto costitutivo delle clausole limitative dei diritti sociali di ciascun singolo socio ai soli diritti amministrativi, o ai soli diritti inerenti la distribuzione degli utili<sup>143</sup>.

Prima di analizzare i singoli diritti particolari attribuibili ai soci, si ritiene opportuno valutare quali siano le macro categorie indicate e quali diritti possano ritenersi attribuibili. La norma distingue tra <diritti riguardanti l'amministrazione della società

---

<sup>141</sup> In questo senso si veda R. Rosapepe, *Appunti su alcuni aspetti della nuova disciplina della partecipazione sociale nella s.r.l.*, in *Giur comm.* 2003, I, p. 481.

<sup>142</sup> G. Santoni, *Le quote di partecipazione nella s.r.l.*, in *Il nuovo diritto delle società*, Liber Amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, Milano 2007, III, paragrafo 4.

<sup>143</sup> G. Santoni, *Le quote di partecipazione nella s.r.l.*, cit., p. 383.

e la distribuzione degli utili>, distinzione che, a parere di chi scrive, non deve ritenersi esaustiva.<sup>144</sup> Tale lettura estensiva pretenderebbe quindi, di vedere nei diritti riguardanti l'amministrazione della società non solo i diritti che possono derivare direttamente dalla funzione amministrativa, ma che ad essa afferiscono comunque anche se non nel senso più stretto. Diventano in tal modo diritti riguardanti l'amministrazione anche i diritti che concedono al singolo socio un voto particolare o un diritto di veto, un diritto di prelazione o di gradimento sul trasferimento delle partecipazioni, o un diritto decisionale autonomo in particolari materie, perché tale concessione comunque incide nell'amministrazione della società.

La dottrina non solo si divide sull'argomento, ritenendo che l'elencazione dei diritti particolari possa essere diversamente interpretata in senso estensivo, ma altresì che all'interno di un'interpretazione estensiva, l'autonomia statutaria possa spingersi sino

---

<sup>144</sup> A. Daccò, *I diritti particolari del socio nelle s.r.l.*, cit. p. 407, richiamando la massima della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, Sole 24 Ore, 4.11.2004, per la quale "I particolari diritti che l'atto costitutivo di S.r.l. può attribuire ai singoli soci (...) possono avere ad oggetto materie non strettamente riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili, cui espressamente si riferisce la norma, bensì ulteriori diritti diversi, dovendosi ritenere concessa all'autonomia negoziale, al pari di quanto dispone l'art. 2348 c.c. per la Spa, la facoltà di liberamente determinare il contenuto delle partecipazioni sociali, nei limiti imposti dalla legge", ritiene che possano essere attribuiti tra i diritti relativi all'amministrazione anche diritti che permettono la scelta di alcuni amministratori, la possibilità di svolgere la funzione di amministratore, di porre il diritto di veto su alcuni atti in particolare, la facoltà di esprimere gradimento in ordine alla presenza di uno o più soci pur rispettando quelle attribuzioni che restano di esclusiva competenza dell'organo amministrativo e la cui deroga risulterebbe inammissibile (per tutte la redazione del progetto di bilancio). In particolare A. Daccò, cit. e M. Maltoni, *La partecipazione sociale*, in *La riforma della società a responsabilità limitata*, a cura di C. Caccavale, F. Magliulo, M. Maltoni e F. Tassinari, Milano, 2003, p. 217 ritengono che l'elenco di cui all'art. 2468, III comma c.c. non costituisca un elenco tassativo. Si vedano inoltre M. Notari, *Diritti <particolari> dei soci e categorie <speciali> di partecipazioni*, in *AGE*, 2003, 2, p. 332; F. Tassinari, *I conferimenti e la partecipazione sociale nella nuova società a responsabilità limitata*, relazione al convegno *Verso il nuovo diritto societario. Dubbi e attese*, Firenze, 16 novembre 2002, p. 14.

In particolare, F. Tassinari e M. Maltoni, pur non esprimendo espressamente un consenso all'apertura totale dell'elenco dei diritti particolari attribuibili al socio ex art. 2468, III comma c.c., appaiono possibilisti in merito ad un'interpretazione estensiva dello stesso. E così ancora, P. Reviglioni, *Il recesso nella società a responsabilità limitata*, Milano, 2008, p. 190 e ss. e A. Santus e G. De Marchi, *Sui "particolari diritti" del socio nella nuova s.r.l.*, in *Riv. not.*, 2004, p.89.

In senso contrario L. Abete, *I diritti particolari attribuibili ai soci di s.r.l.: taluni profili*, in *Società*, 2006, p. 295 e soprattutto G. Zanarone, *Della società a responsabilità limitata*, cit., p. 524.

al limite di prevedere anche altri diritti rispetto a quelli previsti dalla legge in materia di distribuzione degli utili e in materia amministrativa.

Considerare l'indicazione offerta dall'art. 2468, III comma c.c. di ampia portata, consente di recepire con maggior senso reale lo spirito della Riforma, che ha inteso, concedendo la possibilità di assegnare dei diritti particolari a quei soci che presentano un particolare *intuitus personae*, organizzare in questo modo la s.r.l. nelle modalità preferite dai soci.

Il testo del IV comma dell'art. 2468 prevede che “salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo e salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma dell'art. 2473” i diritti particolari “possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci”.

La norma stabilisce dunque, ancorchè in forma suppletiva, che è possibile modificare i diritti particolari del socio solo all'unanimità<sup>145</sup>.

La regola dell'immodificabilità a maggioranza degli elementi contrattuali fondamentali, anche di rilievo organizzativo, non è nuova nel diritto societario<sup>146</sup>.

L'interrogativo se la s.r.l. nel suo nuovo ruolo<sup>147</sup>, si sia avvicinata sotto questo particolare profilo alle società di persone, oppure abbia riaffermato, nel caso dei

---

<sup>145</sup> L. Abete, *I diritti particolari attribuibili ai soci di s.r.l.: taluni profili*, in *Le Società*, 2006, p. 301, ritiene che durante al vita della società l'introduzione dei diritti particolari potrebbe avvenire a maggioranza, secondo le regole generali che disciplinano la modificazione dell'atto costitutivo. G. Santoni, *Le quote di partecipazione nella s.r.l.*, cit., p. 387, ritiene invece che in tali casi il consenso di tutti i soci sia indispensabile.

<sup>146</sup> Nelle società di persone la regola del consenso unanime è generale per tutte le modificazioni degli elementi originali del contratto sociale, salvo diversa clausola statutaria (art. 2252 c.c.) e fatte salve le ipotesi di carattere eccezionale di trasformazione della società in uno dei tipi capitalistici, per le quali è oggi sufficiente il consenso della maggioranza dei soci calcolata per quote di partecipazione agli utili, salvo il patto contrario. La regolamentazione relativa alla s.p.a. prevede l'unanimità di consensi in poche ipotesi espressamente indicate (artt. 2335, 2345, 2501 septies comma I c.c.), anche in ragione della fungibilità ed oggettivazione che caratterizzano la partecipazione sociale rispetto agli altri tipi societari.

<sup>147</sup> Anche questa affermazione è sostanzialmente indiscussa in dottrina, pur nelle diversità dei profili di autonomia sottolineati dai diversi autori.

diritti particolari, l'applicazione della regola dell'unanimità in via ordinaria, non conduce a risposte univoche<sup>148</sup>.

Se si ritenesse di condividere l'opinione, che individua nei diritti particolari del socio dei diritti non esclusivamente soggettivi, si otterrebbe la conseguenza che l'eventuale violazione della regola dell'unanimità, non comporterebbe l'inefficacia della deliberazione di modifica per carenza di legittimazione a disporre della posizione soggettiva, ma semplicemente l'annullabilità della delibera non unanime, anche da parte dei soci diversi dal titolare del diritto particolare leso<sup>149</sup>.

Se invece si ritiene che l'interesse protetto dalla norma non è quello della società, ma quello dei singoli soci, se ne deduce che la previsione dell'unanimità dei consensi rende superflua qualsiasi azione relativa alla modificazione dei diritti dei soci. Qui la mancanza del consenso di ogni singolo socio (non solo quindi del titolare del diritto) opera come veto e costituisce il presupposto di esistenza della decisione<sup>150</sup>.

---

<sup>148</sup> La regola della modificabilità con il consenso unanime, ancorchè si tratti di previsione derogabile, farebbe emergere il carattere indisponibile del diritto particolare ex art. 2468, III comma c.c., indisponibilità innanzitutto da parte della società e dei suoi organi, oltre che ovviamente dei soci e dei terzi. In tal senso non si comprenderebbe la necessità di esplicitare ciò che sarebbe superfluo sottolineare, e cioè l'immodificabilità di un diritto soggettivo senza il consenso del suo titolare. Si veda A. Daccò, *I diritti particolari del socio nelle s.r.l.*, cit., p. 409 e ss, V. Buonocore, *la società a responsabilità limitata*, in *La riforma del diritto societario*, cit., p. 170 e 171. M Perrino, *La rilevanza del socio nella s.r.l.: recesso, diritti particolari, esclusione*, cit., p. 135, ritiene che i diritti ex art. 2468, III comma c.c. costituiscono pur sempre situazioni soggettive connesse alla predisposizione di regole dell'agire comune che caratterizzano il contratto sociale, ne discenderebbe che tali posizioni non costituiscono veri e propri diritti individuali del socio (diritti soggettivi in senso stretto), da potersi intendere sottratte alla disponibilità della società come limite alla potestà deliberativa dell'ente. In tal senso, oltre a M. Perrino, anche A. Blandini, *Categorie di quote, categorie di soci*, cit., p. 150 e 151.

<sup>149</sup> G. Santoni, *Le quote di partecipazione nella s.r.l.*, in *Il nuovo diritto delle società*, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, cit., p. 143 e ss, da una parte sostiene che la configurazione dei diritti particolari come vere e proprie posizioni giuridiche soggettive tendenzialmente indisponibili non può essere accolta in quanto si collocano all'interno dell'organizzazione dell'attività della società, dall'altra, afferma che il loro riconoscimento di una loro portata organizzativa non implica come automatica conseguenza la negazione della possibilità di attribuire ad essi una precisa rilevanza in termini di posizione soggettiva irriducibile ad una mera regola di azione e, ricostruisce la disciplina dei diritti particolari, anche ai fini della disciplina del recesso, dando centralità alla loro natura di posizioni soggettive di rilievo personale e contrattuale, non organizzativo.

<sup>150</sup> G. Santoni, *Le quote di partecipazione nella s.r.l.*, in *Il nuovo diritto delle società*, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, cit., p. 146.

In pratica, senza il consenso di tutti i soci, la decisione è inefficace e non meramente impugnabile per invalidità<sup>151</sup>. In questo senso, i diritti particolari di potrebbero definire dei diritti individuali, indisponibili, ma rinunciabili<sup>152</sup>.

Pur considerando i diritti particolari delle posizioni soggettive, diventa difficile non riconoscere una valenza organizzativa, e che, in particolare per i diritti relativi all'amministrazione, si manifesta come esercizio di un potere all'interno di tale organizzazione sociale. Si ritiene tuttavia, che tali diritti si caratterizzino per una disciplina speciale che li rende intangibili rispetto alle decisioni dell'organizzazione, se non attraverso il coinvolgimento di tutti i soci<sup>153</sup>, in deroga dunque alla regola, ordinaria per le società di capitali, che consente in via abituale la modificabilità a maggioranza delle situazioni soggettive personali del socio nell'ambito del rapporto sociale. La mancanza del consenso individuale del socio interessato, assume pertanto valenze diverse se si considera, nella regola unanimistica, la prevalenza della tutela relativa alle prerogative dell'organizzazione, che permette l'astratta competenza ad incidere sul diritto ex art. 2468, III comma c.c., anche se attraverso vincoli procedimentali ristretti, e la tesi che ritiene che la norma protegga principalmente la posizione del socio beneficiario e considera irrinunciabile il suo consenso per la modifica del diritto speciale.

La circostanza che per le posizioni soggettive ex art. 2468, III comma c.c. vi siano previsioni riguardanti soltanto i profili della loro attribuzione e del loro contenuto, sembra suggerire che i particolari diritti della s.r.l. costituiscano una fattispecie

---

<sup>151</sup> P. Reviglioni, sub art 2468, *Quote di partecipazione*, in *Il nuovo diritto societario*, Commentario diretto da G. Cottino e G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, Bologna, 2004, p. 1813.

<sup>152</sup> V. Bonocore, *La società a responsabilità limitata*, cit., p. 170, rileva che "eccedendo nella prorompente deriva autonomistica, il legislatore sembra dimenticare (...) l'esistenza di un principio generale dell'ordinamento in virtù del quale è solo il titolare del diritto che può consentire che si disponga del suo diritto".

<sup>153</sup> G. Marasà, *Modifiche del contratto sociale e modifiche dell'atto costitutivo*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G. Colombo e G.B. Portale, Torino, 1993, p. 35 e ss.



giuridica differenziata rispetto alle altre situazioni soggettive privilegiate riconosciute in ambito societario<sup>154</sup>. La regola dell'unanimità non costituirebbe quindi solo un presupposto al procedimento, la cui violazione determina soltanto l'invalidità, dunque l'impugnabilità della decisione assunta, ma sottenderebbe ad una ragione di tutela dell'interesse individuale del socio, la cui lesione comporta conseguenze pure in ambito sociale.

Riconoscere la possibilità di assumere decisioni organizzative unanimi che modificano i diritti particolari, non significa negare la possibilità di qualificare come inefficaci le deliberazioni modificative assunte senza il consenso del socio beneficiario del diritto speciale, ferma la loro invalidità conseguente alla violazione anche della regola organizzativa.

La regola generale che ritiene possibile modificare i diritti particolari di cui all'art. 2468, III comma c.c. solo all'unanimità, va interpretata nel senso di ritenere il diritto in parola in un (certo senso) indisponibile, in quanto, senza l'assenso del titolare, non risulterebbe modificabile<sup>155</sup>. In realtà a tale conclusione si perviene se si ritiene che i diritti particolari, pur rappresentando delle prerogative personali del singolo socio, contribuiscano alla costituzione delle regole organizzative della società, per la cui modifica resta comunque necessaria l'unanimità<sup>156</sup>.

---

<sup>154</sup> F. Ferrara-F. Corsi, *Gli imprenditori e le società*, cit., p. 607, con espresso riferimento ai trasferimenti di strumenti finanziari o azioni del socio pubblico che incorporano il diritto speciale: sia gli uni che le altre dovrebbero essere intrasferibili o per lo meno trasferibili solo a favore di un altro soggetto pubblico.

<sup>155</sup> A. Daccò, *I diritti particolari del socio nella s.r.l.*, cit., p. 409; R. Rosapepe, *Appunti su alcuni aspetti della nuova disciplina della partecipazione sociale nella s.r.l.*, cit., p. 483.

<sup>156</sup> A. Daccò, *I diritti particolari del socio nella s.r.l.*, cit., p. 407 e A. Blandini, *Categorie di quote, categorie di soci*, cit., p. 150 ed, in particolare, M. Cavanna, *Partecipazione e <diritti particolari> dei soci*, cit., p. 107 ritengono che proprio la regola dell'unanimità sottolinea la valenza organizzativa che il diritto particolare assume nella struttura della società a responsabilità limitata delineata dai soci, e per questo motivo, l'eventuale modifica, potendo comportare una diversa realizzazione societaria, necessita dell'unanimità.

La regola dell'unanimità di cui all'art. 2468, IV comma c.c., costituisce una disposizione introdotta al fine di tutelare quindi non solo il diritto soggettivo del socio privilegiato, ma altresì indirettamente l'organizzazione di tutta la società. L'eventuale modifica introdotta attraverso una decisione presa a maggioranza<sup>157</sup>, si dovrebbe considerare pertanto annullabile o comunque inefficace<sup>158</sup>, in quanto la mancanza del consenso di ogni singolo socio costituisce un requisito essenziale del procedimento di modifica<sup>159</sup>. Per la modifica del diritto occorre seguire il procedimento modificativo del contratto sociale, che necessita, per la forma, di un

---

<sup>157</sup> A. Blandini, *Categorie di quote, categorie di soci*, cit., p. 146 e 147; O. Cagnasso, *La società a responsabilità limitata*, cit., p. 130; M. Cavanna, *Partecipazione e <diritti particolari> dei soci*, cit., p. 103; G. Santoni, *Le quote di partecipazione nella s.r.l.*, cit., p. 387; A. Santus-G. De Marchi, *Sui "particolari diritti" del socio nella nuova s.r.l.*, cit., p. 95, ritengono che sia possibile oltre che modificare, anche introdurre ex novo o estinguere i diritti a maggioranza. L'estinzione qui intesa comporta una decisione in tal senso da parte dei soci, non il venir meno del diritto per altra causa. Il primo esempio di clausola che introduce una modifica a maggioranza è rappresentato dal decreto del Tribunale di Trento del 22 dicembre 2004, in *Le Società*, 2005, 9, p. 1157, con il quale si rigetta la richiesta di iscrizione di una modifica, approvata a maggioranza, che introduceva la modifica a maggioranza dei diritti particolari contenuti nell'atto costitutivo di una s.r.l., ritenendo che la clausola modificativa del consenso a maggioranza necessario per la modifica dei diritti particolari, deve a propria volta essere deciso all'unanimità, nel rispetto della normativa che richiede, per la modifica dei diritti particolari, il consenso di tutti i soci.

L. Abete, *I diritti particolari attribuibili ai soci di s.r.l.: taluni profili.*, cit., p. 301, ritiene che anche l'introduzione di diritti particolari durante la vita della società possa avvenire a maggioranza, *contra* invece G. Santoni, *le quote di partecipazione nella s.r.l.*, cit., p. 387, che ritiene invece sempre necessario il consenso di tutti i soci per l'introduzione di nuovi diritti.

<sup>158</sup> Tale prospettiva è stata duramente contestata da G. Santoni, *Le quote di partecipazione nella s.r.l.*, cit., p. 143 e ss., il quale ritiene, come esposto, che i diritti particolari si collocano all'interno dell'organizzazione della società e "possono direttamente interferire ed incidere sull'agire societario", e pertanto non possono certo costituire delle vere e proprie posizioni giuridiche soggettive; dall'altra parte afferma invece, che " il riconoscimento di una loro portata organizzativa non implica come automatica conseguenza la negazione della possibilità di attribuire ad essi una precisa rilevanza in termini di posizione soggettiva irriducibile a una mera regola di azione". A. Santus-G. De Marchi, *Sui "particolari diritti" del socio nella nuova s.r.l.*, cit., p. 77 ritengono che per diritti di cui all'art. 2468, III comma c.c. "il concetto soggettivo in senso proprio sarebbe il più appropriato". G. Marasà, *Maggioranza e unanimità nelle modificazioni dell'atto costitutivo della s.r.l.*, in *Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, Milano, 2007, p. 710, ritiene che " se l'atto costitutivo prevede l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti, questi ultimi potrebbero configurarsi come veri e propri diritti soggettivi di derivazione statutaria e in quanto tali sottratti alla regola della modificabilità a maggioranza, salva diversa disposizione statutaria".

<sup>159</sup> P. Reviglionio, sub *art. 2468. Quote di partecipazione* cit., p. 1813.

atto pubblico, che sarà costituito dal verbale dell'assemblea che ha deliberato all'unanimità, la modifica del contratto sociale<sup>160</sup>.

Quanto alla modificabilità dei diritti particolari a maggioranza, l'art. 2468, IV comma c.c., fa salva la possibilità di una previsione statutaria che consenta la modificazione di tali diritti a maggioranza<sup>161</sup>.

E' nella prospettiva di modifica del diritto particolare attraverso una regola che sia diversa dall'unanimità, che si esprime la scelta dei soci di conformare il diritto particolare in maniera diversa dal diritto soggettivo<sup>162</sup>, e di configurarlo come un vero e proprio diritto sociale, modificabile, al pari di altri diritti sociali, dalla maggioranza<sup>163</sup>.

In questo modo il diritto particolare ex art. 2468, III comma c.c. cessa di essere solo un diritto personale del socio e diventa un diritto sociale; al socio che ne rimane privo viene garantito l'interesse particolare attraverso il recesso.

L'art. 2473 c.c. indica i casi legali di scioglimento del rapporto sociale ed in particolare, considera il recesso a favore dei soci che non hanno consentito al

---

<sup>160</sup> G. Marasà, *Maggioranza e unanimità nelle modificazioni dell'atto costitutivo della s.r.l.*, cit., p. 711, ritiene che il consenso unanime può essere conseguito anche integrando una delibera assembleare presa a maggioranza con il successivo o preventivo consenso, anche extra assembleare, dei soci che non hanno partecipato all'assemblea. Prevedere che sia possibile effettuare una modifica del consenso alla modifica dei diritti particolari successiva alla delibera ed in forma extra assembleare, comporta il riconoscimento delle modifiche dei diritti particolari come modifiche dell'autonomia contrattuale dei soci e non come modifiche statutarie in senso proprio.

<sup>161</sup> A. Blandini, *Categorie di quote, categorie di azioni*, cit., p. 159 e 160; M. Cavanna, *Partecipazione e <diritti particolari> dei soci*, cit., p. 108; G. Marasà, *Maggioranza e unanimità nelle modificazioni dell'atto costitutivo della s.r.l.*, cit., p. 712.

<sup>162</sup> Si veda G. Santoni, nt. 127.

<sup>163</sup> M. Cavanna, *Partecipazione e <diritti particolari> dei soci*, cit., p. 108, ritiene che il consenso del socio in questo senso non sia indispensabile, pur potendo prevedersi nello statuto la sua necessaria presenza. A. Blandini, *Categorie di quote, categorie di soci*, cit., p. 156; diversamente R. Rosapepe, *Appunti su alcuni aspetti della nuova disciplina della partecipazione sociale nella s.r.l.*, cit., p. 483; in particolare, A. Daccò, *"Diritti particolari" e recesso nella s.r.l.*, cit., p. 142, ritiene che per la fattispecie di modifica indiretta dei particolari diritti, comunque si renda necessaria l'unanimità dei consensi, salva la diversa disposizione statutaria.

compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti speciali attribuiti al norma dell'art. 2468, III comma c.c..

La modificazione alla quale rinvia l'art. 2473, I comma c.c., fa riferimento ad una rilevante modificazione dei diritti particolari<sup>164</sup>, diretta ad incidere indirettamente ed in modo significativo i diritti ex art. 2468 III comma c.c.<sup>165</sup>.

In questo senso si potrebbero delineare due autonome discipline di recesso in materia di diritti particolari: un primo recesso, ai sensi dell'art. 2468 IV comma c.c., in caso di modificazione diretta del diritto a maggioranza<sup>166</sup>, ed un secondo diritto di recesso ex art. 2473, I comma c.c., se la modificazione del diritto è indiretta e rilevante<sup>167</sup>. In questo senso va valutata la fattispecie di recesso ex art. 2473, I comma c.c., e cioè, in presenza di uno statuto che mantiene la modificazione diretta solo all'unanimità, senza richiedere l'accordo di tutti i soci per la modifica indiretta di un diritto particolare.

Se l'operazione non viene condivisa dal socio titolare del diritto particolare, vigente la regola dell'unanimità, la modifica, attraverso il suo veto, non avviene; quanto

---

<sup>164</sup> A. Daccò, *I diritti particolari del socio nelle s.r.l.*, cit., p. 410 definisce il termine di operazione modificative dei diritti particolari; e A. Santus-G. De Marchi, *Sui "particolari diritti" del socio nella nuova s.r.l.*, cit., p. 97.

<sup>165</sup> Mentre l'art. 2479, II comma n. 5 c.c. fa riferimento alle "operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci", e non richiama espressamente l'art. 2468, III comma c.c. come invece fa l'art. 2473. Tale differenza, sostiene M. Cian, *Le competenze decisorie dei soci*, cit., p. 16, consente di includere i diritti ex art. 2468 III comma c.c. nella disciplina prevista dall'art. 2479, II comma n.5 c.c.. L'Autore rileva una non casuale identità di formulazione al fine di giustificare per la previsione dell'art. 2473 c.c. la possibilità di includere anche diritti diversi. R. Vigo, *Decisioni dei soci: competenze*, in *Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, Milano, 2007, p. 458 e ss., svalutando la portata letterale della norma, ritiene si possa dedicare l'art. 2479 c.c., II comma n. 5 ai soli diritti particolari ex art. 2468, III comma c.c. mentre l'art. 2479 II comma n. 4 c.c. si riferirebbe a tutte le deliberazioni modificative dell'atto costitutivo, che concernono non solo le modifiche dell'oggetto sociale, ma anche altre clausole statutarie.

<sup>166</sup> G. Marasà, *Maggioranza e unanimità nelle modificazioni dell'atto costitutivo della s.r.l.*, in *Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, Milano, 2007, p. 711, che troverebbe la giustificazione di tale divisione nella formulazione letterale della disposizione "salvo diversa disposizione" correlata a "salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma dell'art. 2473".

<sup>167</sup> In tal senso il socio viene ancor più tutelato. A. Blandini, *Categorie di quote, categorie di soci*, cit., p. 179, ritiene che la decisione degli amministratori di modificare i diritti particolari costituirebbe una violazione della divisione di competenze tra organo amministrativo e soci.

invece alla possibilità di esercitare il recesso, qualora la modifica non sia l'oggetto della decisione, ma solo l'effetto indiretto, si ritiene che tale interpretazione porti ad un abuso della tutela del socio attraverso il recesso e ad un depauperamento della portata normativa di tutela dei diritti particolari attraverso la modifica all'unanimità<sup>168</sup>.

La regola dell'unanimità che caratterizza la disciplina di tutela assoluta della modifica dei diritti particolari, deve essere rispettata sia per le modificazioni dirette, che per quelle indirette, salva, in ogni caso, una diversa previsione statutaria che autorizza la modificazione a maggioranza sia diretta che indiretta<sup>169</sup>.

In questo modo la clausola di recesso annoverata all'art. 2473, I comma, c.c. può essere esercitata solo nel caso in cui vi sia una modificabilità dei diritti particolari a

---

<sup>168</sup> P. Reviglio, *Il recesso nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 154 e ss., sostiene che la tesi che esclude la possibilità di far valere l'inefficacia delle decisioni di modificazione indiretta in presenza della regola dell'unanimità per quelle dirette si fonda su'interpretazione arbitraria che conduce ad esiti non coerenti, e che richiede di individuare in modo non corretto la natura e il significato dei diritti particolari. Di diversa opinione M. Cavanna, *Partecipazione e <diritti particolari> dei soci*, cit., p. 111 e G. Marasà, *Maggioranza e unanimità nelle modificazioni dell'atto costitutivo della s.r.l.*, cit., p. 711, che sottolineano la difficoltà di giustificare il diverso trattamento offerto in caso di modifica diretta all'unanimità e indiretta a maggioranza, salva la possibilità di esercitare il recesso. O. Cagnasso, *La società a responsabilità limitata*, cit., p. 130 e ss. ritiene che la tutela degli interessi dei soci sia titolari del diritto particolare che degli altri soci, avviene attraverso la regola dell'unanimità o attraverso quella della maggioranza, salvo il correttivo del recesso. L'Autore non ritiene invece possano essere introdotti degli altri correttivi a maggior tutela dei diritti particolari e dei soci a maggioranza. In tale fattispecie l'unico altro elemento valutabile diviene quindi l'eventuale abuso di potere qualora ne sussistano i presupposti.

A. Daccò, *Diritti particolari e recesso dalla s.r.l.*, cit., p. 142 e ss. osserva "Qualora si addivenga ad una modifica diretta dei diritti particolari a maggioranza, in contrasto con quanto previsto dall'art. 2468, comma 4, c.c. la reazione dell'ordinamento sembra porsi sul generale piano dell'invalidità"; "ove, invece, la regola in questione venga violata mediante l'approvazione a maggioranza di operazioni in grado di modificare i suddetti diritti, la reazione dell'ordinamento non sembra consistere nell'invalidità, ma nella sola ipotesi di modifiche (indirette) rilevanti nel recesso. Non a caso l'art. 2468, comma 4, c.c. fa sempre salvo (e quindi anche nel vigore della regola dell'unanimità) il diritto di recesso di cui all'art. 2473, comma 1, c.c.. In definitiva l'operazione modificativa decisa dai soci a maggioranza, pur essendo illegittima, non può essere considerata invalida".

<sup>169</sup> Quanto alla maggioranza richiesta non si vedono dubbi nel quantificare il *quorum* necessario nel voto favorevole di soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, così come richiesto dall'art. 2479 bis, III comma c.c. nella modificazione diretta in quanto decisione modificativa dello statuto ex art. 2479, II comma n. 4 c.c. (le modificazioni dell'atto costitutivo) mentre quella indiretta ex art. 2479, II comma n. 5 c.c..

maggioranza, non avendo alcuna operatività se i diritti particolari possono essere modificati solo all'unanimità<sup>170</sup>.

In merito alla modificazione dei diritti particolari si può pertanto concludere che in caso di operatività della regola disposta dall'art. 2468, IV comma c.c., le modifiche (sia dirette che indirette) devono essere approvate all'unanimità (e quindi da tutti i soci compreso il titolare del diritto particolare), nessuna decisione dei soci assunta a maggioranza può modificarlo, anche solo indirettamente.

Qualora i soci abbiano optato per la modifica dei diritti particolari a maggioranza, se la modifica indiretta è a maggioranza e l'incidenza della modifica sia rilevante come una modifica diretta<sup>171</sup>, è fatto salvo il diritto del socio che non ha votato a favore della modifica, di tutelarsi e recedere ex art. 2468, IV comma c.c.; quando la modifica dei diritti particolari avviene attraverso il voto della maggioranza dei soci, se la modifica è diretta il socio ha diritto di recesso nelle forme di cui all' art 2473 c.c..

### **3. Diritti riguardanti l'amministrazione della società e diritti agli utili.**

Prima di passare all'analisi dei diritti riguardanti l'amministrazione della società, si ritiene doveroso offrire un'analisi dei privilegi in materia di distribuzione degli utili.

---

<sup>170</sup> G. Santoni, *Le quote di partecipazione nella s.r.l.*, cit., p. 389. P. Reviglione, *Il recesso nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 158 e ss., ritiene che la disposizione dell'art. 2473 c.c. deve essere interpretata quale diritto di recesso ove le modifiche del diritto particolare possono essere adottate a maggioranza, in presenza di una clausola dell'atto costitutivo che deroga esplicitamente alla regola dell'unanimità ed anche in sub art. 2468. *Quote di partecipazione*, cit., p.1812 sostiene che il diritto di recesso è previsto per le ipotesi in cui la maggioranza dei soci ha deciso di modificare a maggioranza il diritto particolare del singolo socio.

<sup>171</sup> P. Reviglione, *Il recesso nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 170 e ss., ritiene che la modificazione di cui all'art. 2473 c.c. comma 1, c.c. costituisca una violazione del diritto particolare non modificando i contenuti. Quanto alla valutazione della rilevanza della modificazione indiretta, la stessa deve essere effettuata sia in termini quantitativi e qualitativi.

Si ritiene che la categoria dei diritti particolari sulla distribuzione degli utili potrebbe essere suscettibile di un'interpretazione estensiva, ampliando la possibilità, già del resto presente nell'art. 2492 c.c. ante riforma e nell'art. 2468, III c.c. post riforma, in merito alla possibilità di derogare alla proporzionalità tra partecipazione posseduta e diritto agli utili, ad altre fattispecie di particolari diritti agli utili<sup>172</sup>.

Con l'espressione "diritti riguardanti la distribuzione degli utili" si comprendono non solo diritti riguardanti la distribuzione di una somma maggiore o minore rispetto la partecipazione posseduta, degli utili, fattispecie inoltre, già prevista anche nella disciplina ante riforma dall'art. 2492 c.c., ma altresì la possibilità per i soci di s.r.l. di vedersi attribuiti diritti particolari che non facciano diretto riferimento agli utili, ma che ad essi possano assimilarsi indirettamente (come ad esempio il diritto alla distribuzione di determinate riserve, o del residuo attivo di liquidazione), che si potrebbero definire quali diritti particolari patrimoniali<sup>173</sup>.

I diritti particolari sulla distribuzione degli utili possono prevedere diritti che attribuiscono ai singoli soci percentuali particolari, e non proporzionali, alla partecipazione posseduta di utili, sia distribuiti che non distribuiti, oppure la

---

<sup>172</sup> Risultano a favore dell'estensibilità della categoria dei diritti particolari sulla distribuzione degli utili, M. Notari, *Diritti particolari dei soci e categorie speciali di partecipazioni*, cit., p. 330; M. Maugeri, *Quali diritti particolari per il socio di società a responsabilità limitata?*, cit., p. 1503, il quale ritiene che i soci abbiano la possibilità di conformare alle proprie esigenze il contenuto della partecipazione sociale, parallelamente M. Avagliano, *Della società a responsabilità limitata*, sub artt. 2464-2474, in *Studi e materiali, Il nuovo diritto societario*, 2003, p. 330, il quale sottolinea: <con riguardo all'estensione che potrà avere l'oggetto dei diritti particolari, il legislatore nulla dice: essi potranno essere del contenuto più vario>.

<sup>173</sup> P. Reviglione, *Commento all'art. 2468*, cit. p. 1812, ritiene che il privilegio nella ripartizione dell'attivo netto di liquidazione sia un diritto da attribuire ai diritti particolari in materia di utile; M. Notari, *Diritti <particolari> dei soci e categorie <particolari> di partecipazioni*, cit., p. 331, ammette sia dei diritti particolari per la distribuzione di determinate riserve, che per la distribuzione dell'attivo residuo di liquidazione; diversamente, E. Fazzutti, sub art. 2468, *Quote di partecipazione*, in *La riforma delle società*, a cura di M. Sandulli e V. Santoro, Torino, 2003, p. 59, ritiene che allo scopo di garantire un maggior prelievo di utile ai soci che risultino privilegiati da particolari diritti agli utili, si possa consentire la creazione di una particolare riserva dalla quale attingere qualora gli utili di esercizio non risultassero sufficienti a coprire tali soci privilegiati.

possibilità di prevedere che il socio possa vedersi attribuita, prima della divisione degli utili conseguiti, una percentuale degli stessi<sup>174</sup>.

Si possono pertanto prevedere in tale categoria *a*) il diritto ad una quota del patrimonio netto risultante in sede di liquidazione<sup>175</sup>, o *b*) il diritto alla postergazione delle perdite (nel rispetto del limite del divieto del patto leonino-art. 2265 c.c.)<sup>176</sup>, o *c*) il diritto ad una quota di utili non distribuiti dai soci<sup>177</sup>, o *d*) la possibilità di un'incidenza particolare in caso di perdite, pur nel rispetto dei limiti imposti dal divieto del patto leonino, *e*) l'attribuzione di diritti particolari di sottoscrizione in caso di aumento del capitale o di aumento gratuito del capitale.

La dottrina non si è dimostrata concorde nell'interpretazione del contenuto dell'accezione "utili"; una parte, seguendo una tesi più rigoristica, ha ritenuto che al fine di poter concedere al socio una quota maggiore di utili, sia essenzialmente necessaria l'operazione di distribuzione degli utili; l'assenza di una decisione di distribuzione degli utili porterebbe quindi all'impossibilità di attribuire dei privilegi al socio garantito da tale assegnazione, rendendo altresì illegittima qualsivoglia attribuzione intervenuta in un momento antecedente alla decisione di riparto<sup>178</sup>; altra parte della dottrina invece, ritiene che sia impossibile leggere nella norma anche

---

<sup>174</sup> R. Rosapepe, *Appunti su alcuni aspetti della nuova disciplina della partecipazione sociale nella s.r.l.*, in *Giur comm.* 2003, p. 479, ritiene che il diritto di partecipazione agli utili maggiore rispetto alla partecipazione posseduta faccia esplicito riferimento agli utili conseguiti e distribuiti, ritenendo subordinata tale clausola all'effettiva delibera di distribuzione.

<sup>175</sup> M. Notari, *Diritti "particolari" dei soci e categorie "speciali" di partecipazioni*, cit. p. 331.

<sup>176</sup> O. Cagnasso, *La società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. Cottino, Padova, 2007, p.137; M. Cavanna, *Partecipazione e "diritti particolari" dei soci*, in *Le nuove s.r.l.*, a cura di M. Sarale, Bologna, 2008, p. 145; G.F. Campobasso, *Manuale di diritto Commerciale*, Torino, 2007, p. 216. Diversamente P. Reviglione, in *Il nuovo diritto societario*, cit., p. 1810, il quale ritiene che la postergazione nelle perdite potrebbe provocare una modificazione delle quote di partecipazione in caso di riduzione nominale del capitale.

<sup>177</sup> M. Maugeri, *Quali diritti particolari per il socio di società a responsabilità limitata?*, in *Riv. soc.*, 2004, p. 1503. Si sottolinea che anche la disciplina previgente, permetteva l'attribuzione di diritti particolari in materia di ripartizione degli utili, così come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito cfr. Trib. Trieste, 2 giugno 1994.

<sup>178</sup> R. Rosapepe, *Appunti su alcuni aspetti della nuova disciplina della partecipazione sociale nella s.r.l.*, cit., p. 479 ss..



l'obbligatorietà della delibera di distribuzione degli utili al fine di ottemperare all'elargizione dei privilegi dei soci, tale richiesta infatti, svierebbe la portata normativa medesima. Se la legge prevede un vantaggio sull'utile e non si necessita di una delibera assembleare preventiva, si può ritenere necessario al fine di garantire tale privilegio, creare una riserva in bilancio di una data aliquota di utili netti dalla quale attingere al fine di garantire ai soci privilegiati l'assegnazione degli utili alla semplice approvazione di bilancio, senza dover sottostare alla delibera di distribuzione degli utili<sup>179</sup>. Adottando la tesi meno rigoristica, pur garantendo al socio privilegiato il privilegio medesimo, si pone il dubbio se il socio privilegiato attinga dalla riserva a lui dedicata tutti gli utili, oppure se da tale riserva attinga l'eccedenza, mentre dalla somma degli utili da distribuire riceva la restante parte a lui dovuta proporzionalmente alla partecipazione; in tale ultimo caso, si dovrebbe altresì distinguere la fattispecie ove gli utili non siano presenti o non siano stati distribuiti; nel primo caso, invece, il socio privilegiato potrebbe vedersi distribuire gli utili garantiti dalla riserva a lui creata, oppure trovarsi liquidata la sola somma in eccedenza alla quota dovuta, proporzionalmente alla partecipazione posseduta, nulla ricevendo per la quota "ordinaria"<sup>180</sup>.

In merito alla possibilità di creare partecipazioni privilegiate dalla postergazione nelle perdite, la dottrina è divisa, mentre una parte della dottrina ritiene, o almeno riteneva in un primo momento, che la clausola di postergazione nelle perdite celasse

---

<sup>179</sup> G.F. Campobasso, *Diritto commerciale 2, Diritto delle società*, a cura di M. Campobasso Torino, 2008, p.84.

<sup>180</sup> E. Fazzutti, sub *art. 2468 c.c.*, cit., p. 60, ritiene inconcepibile un diritto condizionato alla libertà del riparto. M. Cavanna, *Partecipazione e <diritti particolari> dei soci* in *Le nuove s.r.l.*, a cura di M. Sarale, Bologna, 2008, p. 139, ritiene che sia possibile organizzare un privilegio attribuendo alla *golden* quote una percentuale positiva rispetto agli utili distribuiti agli altri soci, stabilendo che tale differenza possa sia essere quantificata in una somma fissa, ovvero in una percentuale. Le possibili variabili di quantificazione della somma di denaro offerta al socio titolare della *golden* quota avrebbero l'unico limite, del resto già ricordato, dell'art. 2265 c.c. ove escludesse gli altri soci dal riparto in quanto eccessiva ed esaustiva degli utili maturati.

in realtà un il superamento del divieto del patto leonino<sup>181</sup>, ora la dottrina positiva sembra trovare dei limiti all'applicazione diretta. La postergazione nelle perdite in caso di perdita del capitale, avrebbe lo scopo indiretto di alterare completamente gli assetti societari interni, modificando le quote di partecipazione ed i diritti dei soci. Si riscontrerebbe pertanto una disparità di trattamento tra i soci<sup>182</sup>.

Con lo scopo quindi di non vedere modificati gli equilibri e le proporzioni, si ritiene che il diritto alla postergazione nelle perdite necessiti, per essere attribuito, del consenso dei soci qualora riguardi anche i diritti amministrativi degli assetti partecipativi, mentre potrà essere introdotto a maggioranza qualora incida solo sul piano patrimoniale, lasciando invariate le partecipazioni amministrative degli altri soci<sup>183</sup>.

Quanto alla possibilità di attribuire un diritto particolare che consenta ad un socio di sottoscrivere con preferenza un singolo aumento di capitale, o una serie di più aumenti, o di partecipare in modo non proporzionale ad aumenti di capitale a pagamento<sup>184</sup>, si riscontra nuovamente il limite imposto dal divieto del patto leonino.<sup>185</sup>

L'iniziale difficoltà che vedeva contrapporsi all'interno della medesima partecipazione la possibilità di attribuire al socio sia diritti agli utili che diritti

---

<sup>181</sup> C. Angelici, *Le azioni*, in Commentario P. Schlesinger, Milano, 1992, p. 130 e soprattutto P. Reviglioni, sub *art. 2468 c.c.*, *Quote di partecipazione*, cit., p. 1811.

<sup>182</sup> M. Maugeri, *Quali diritti particolari per il socio di società a responsabilità limitata?*, in *Riv. soc.*, 2004, nt.46.

<sup>183</sup> F. Magliulo, *Le decisioni dei soci*, in *La riforma della società a responsabilità limitata*, a cura di C. Caccavale, F. Magliulo, M. Maltoni e F. Tassinari, Milano, 2003, p. 262 risulta favorevole alla deroga unanime dell'art. 2482 quater c.c..

<sup>184</sup> M. Cavanna, *Partecipazione e <diritti particolari> dei soci*, cit., p. 150, ritiene si potrebbe ipotizzare il diritto di ottenere una vantaggiosa assegnazione non proporzionale delle quote, sempre in sede di aumento di capitale (gratuito).

<sup>185</sup> M. Maltoni, sub *Art. 2468 c.c.*, cit., p. 1835 ammette tale diritto particolare a differenza di M. Maugeri, *Quali diritti particolari per il socio di società a responsabilità limitata?*, cit., p. 2985 e A. Carestia, *Commento all' art. 2468*, cit., p. 93, i quali ammettono la possibilità per un socio di sottoscrivere con privilegio aumenti di capitale a pagamento.

amministrativi, si è risolta nel riconoscimento in capo allo stesso socio sia di diritti concernenti l'amministrazione della società che la contemporanea distribuzione degli utili<sup>186</sup>. L'autonomia attribuita ai soci dalla Riforma permette loro di decidere se attribuire ad un socio solo diritti particolari in materia amministrativa, sulla distribuzione degli utili, o di poter attribuire alla partecipazione del socio privilegiato sia diritti in materia amministrativa che di partecipazione agli utili.

#### **4)Diritti amministrativi: tipologia e peculiarità**

Analizzati i principali diritti concernenti la distribuzione degli utili e, tenuto conto che è l'autonomia negoziale, interessata alla creazione delle diverse partecipazioni dei soci, che incide sull'attribuzione in materia di diritti particolari, non essendovi alcun limite da parte del legislatore alla possibilità di assegnare prerogative particolari ad alcuni soci<sup>187</sup>, si deduce che non vi siano sul piano normativo limiti imposti al numero ed alla natura dei diritti particolari attribuibili ai soci, se non i vincoli dai medesimi imposti e, soprattutto dalle disposizioni di cui all'art. 2479 c.c., per il quale “ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione”<sup>188</sup>.

---

<sup>186</sup> Si considera pacifica la circostanza di riconoscere ad alcuni soci solo diritti di natura amministrativa e ad altri soci solo diritti concernenti gli utili: G. Santoni, *Le quote di partecipazione nella s.r.l.*, in *Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, a cura di P. Abbadessa e G.B. Portale, vol. III, Torino, 2007, p. 383, o di limitare la libertà di riconoscimento ad alcune circostanze particolari, così come sottolinea A. Blandini, *Categorie di quote, categorie di soci*, cit., p. 169.

<sup>187</sup> G. Santoni, *Le quote di partecipazione nella s.r.l.*, in *Il nuovo diritto delle società*, cit., p. 383, ritiene che non vi sia alcun interesse meritevole di tutela per giustificare una limitazione all'autonomia dei soci alla creazione di partecipazioni privilegiate; e così R. Rosapepe, *Appunti su alcuni aspetti della nuova disciplina della partecipazione sociale nella s.r.l.*, cit., p. 481, anche se inizialmente propendeva per l'impossibilità di attribuire contemporaneamente diritti sull'amministrazione e sulla distribuzione degli utili.

<sup>188</sup> M. Maugeri, *Quali diritti particolari per il socio di società a responsabilità limitata?*, cit., p. 1503.

Quanto all'attribuzione dei diritti, si ritiene che lo statuto non possa limitarsi ad indicare genericamente i diritti attribuiti ai soci, ma debba indicare espressamente e specificamente non solo i soci destinatari dei diritti particolari ma anche i singoli diritti attribuiti<sup>189</sup>.

Prima di passare all'analisi dei singoli diritti amministrativi si rileva che il riferimento ai "diritti amministrativi" risulta ambiguo, indicando sia i diritti di gestione della società, sia l'insieme dei diritti che permettono al socio di partecipare alla società. Esempi particolari di diritti attribuibili al socio possono essere: il diritto di coprire la carica di amministratore, il diritto di veto su determinate operazioni o su singoli atti o determinate decisioni dei soci, il diritto di nominare uno o più amministratori, il diritto di decisione in merito ad alcune operazioni gestionali.

Parallelamente, si esclude che possano essere attribuiti diritti particolari che derogano alle disposizioni che garantiscono un corretto svolgimento dell'attività sociale, quali ad esempio, il diritto particolare del socio di impugnare le decisioni dei soci, di esercitare l'azione sociale di responsabilità ed il diritto di controllo, perché posti a tutela di un interesse generale (di natura pubblica)<sup>190</sup>.

Ed ancora, si ritengono non derogabili i diritti che riguardano la partecipazione necessaria del socio alla vita della società. In questo senso contrari alla norma risulterebbero il diritto di approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, la modifica dei patti sociali o dei diritti dei soci<sup>191</sup>. In generale risulterebbero, seppur

---

<sup>189</sup> P. Reviglione, sub art. 2468, *Quote di partecipazione*, in *Il nuovo diritto societario*, cit., p. 1087; A. Blandini, *Categorie di quote categorie di soci*, cit., p. 68 e ss..

<sup>190</sup> N. Abriani, *Controllo individuale del socio ed autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, in *Giur comm.*, 2005, I, p. 162; M. Maltoni, *La partecipazione sociale*, cit., p. 217.

<sup>191</sup> M. Maltoni, *La partecipazione sociale*, cit., p. 217 e O. Cagnasso, *La società a responsabilità limitata*, cit., p. 135 i quali in generale ritengono non siano ammissibili diritti particolari che possano incidere con un certo rilievo sulle basi patrimoniali ed organizzative della società, in particolare, M. Maltoni sottolinea che non possono essere attribuiti diritti particolari nelle materie specificamente

con diverse sfumature, non derogabili tutti quei diritti che incidono sull'interesse generalizzato della collettività.

La dottrina risulta divisa tra coloro che ritengono che nella categoria “diritti relativi l'amministrazione della società” possano essere inclusi anche particolari diritti di voto<sup>192</sup>, anche per materie che non risultino strettamente di natura gestoria<sup>193</sup>, da

---

elencate all'art. 2479, II comma c.c., ritenendo tali competenze non derogabili in quanto necessarie al socio. L'unico limite a tale inderogabilità risulterebbe fornito dal diritto particolare del socio di nominare gli amministratori, in quanto il limite della competenza necessaria di tutti i soci troverebbe giustificazione nella previsione di cui all'art. 2475, I comma c.c..

<sup>192</sup> Si è già avuto modo di analizzare che l'eventuale deroga alla proporzionalità del diritto di voto di cui all'art. 2468, II comma c.c. per il quale i diritti sociali spettano al socio in misura proporzionale alla partecipazione posseduta e all'art. 2479, comma V c.c., per il quale i soci partecipano alle decisioni con un voto che risulti proporzionale alla partecipazione posseduta, viene fatta salva dal comma III dell'art. 2468 c.c. che autorizza tale deroga, con l'attribuzione di diritti particolari ad un singolo socio. P. Reviglioni, sub art. 2468. *Quote di partecipazione*, cit. p. 1807 e R. Rosapepe, *Appunti su alcuni aspetti della nuova disciplina della partecipazione sociale nella s.r.l.*, in *Giur. comm.*, I, 2003, p. 482. La regola della corrispondenza proporzionale tra diritti sociali e di voto e valore della quota di partecipazione, potrebbe essere letta nel senso di classificare il dettato normativo di cui all'art. 2479, V comma c.c., quale regola di applicazione specifica di quella generale di cui all'art. 2468, II comma c.c.. Per questo motivo, ammettendo la derogabilità della regola generale, si potrebbe desumere anche la derogabilità dell'applicazione specifica della medesima disposizione, ammettendo quindi diritti di voto non proporzionali alla partecipazione. La possibilità di effettuare modificazioni alla regola della proporzionalità tra valore della partecipazione posseduta e voto, potrebbe in tal senso consentire, senza alcun limite, la possibilità di applicazione di clausole statutarie che limitino il diritto di voto al punto di escluderlo.

Non condividono la possibilità di tale deroga invece N. Abriani, *Diritto delle società. Manuale breve*, Milano, 2008, p. 306; L. Abete, *I diritti particolari attribuibili ai soci di s.r.l.: taluni profili*, in *Le Società*, 2006, p. 298; O. Cagnasso, *La società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. Cottino, vol. 5, Padova, 2007, p. 135; M. Cian, *Le competenze decisorie dei soci*, in *Trattato delle società a responsabilità limitata*, diretto da C. Ibba e G. Marasà, vol. IV, Padova, 2009, p. 85; L. Salvatore, *L'organizzazione corporativa nella nuova s.r.l.: amministrazione, decisione dei soci e il ruolo dell'autonomia privata*, in *Contratto e impresa*, 2003, 3, p. 238, i quali ritengono con accezioni diverse, sia una forzatura la creazione di partecipazioni che risultino non proporzionali al diritto di voto, valutando in questo senso anti-giuridica la partecipazione che sia priva del diritto di voto.

M. Maltoni, sub art. 2468. *Quote di partecipazione*, cit., p. 1833 e ss., ammette la deroga al criterio della proporzionalità tra voto e partecipazione limitandola ai temi in materia di amministrazione nel senso di gestione della società, mentre ritiene non ammissibile la limitazione totale del diritto di voto, ritenendo che le decisioni di cui all'art. 2479, II comma c.c. non possano essere completamente sottratte ai soci in quanto necessarie.

<sup>193</sup> M. Maltoni, sub art. 2468. *Quote di partecipazione*, cit. p. 1831 ritiene che l'espressione “diritti riguardanti l'amministrazione della società” possa essere riferita sia al momento gestionale che all'attività di partecipazione del socio alla vita ed alle scelte della società, inserendo in tale ampia accezione, la possibilità di una deroga attraverso i diritti particolari anche al diritto di voto. Nel senso di ritenere che possa essere consentita l'attribuzione di voti non proporzionali si veda M. Cavanna, *Partecipazione e <diritti particolari> dei soci*, cit. p. 117 e ss. M. Notari, *Diritti particolari dei soci e categorie speciali di partecipazione*, cit., p. 330 si domanda se abbia una qualche rilevanza valutare la possibilità per il socio di assumere decisioni indipendentemente dai processi di formazione della volontà dei soci, in merito A. Blandini, *Categorie di quote, categorie di soci*, cit., p. 66, conclude che

coloro che invece ritengono che nessun diritto particolare possa essere attribuito ad un singolo socio in materia di diritto di voto, in quanto la norma garantisce a ciascun socio di poter partecipare in misura proporzionale alla vita sociale<sup>194</sup>. Al di fuori delle ipotesi di esclusione menzionate, si ritiene poi attribuibile al socio il diritto in merito al gradimento del trasferimento della partecipazione di uno o più soci<sup>195</sup>, ed il diritto particolare al recesso dalla società<sup>196</sup>.

---

non vi è spazio per una decisione extra assembleare del socio, negando che possa essere attribuita al socio la possibilità di manifestare il proprio voto fuori dai procedimenti decisionali ordinari.

<sup>194</sup> M. Maltoni, *La partecipazione sociale*, cit., p. 216, esclude tassativamente la possibilità di attribuire un diritto particolare di voto al singolo socio, in quanto in contrasto con i principi ispiratori della norma costruiti “a misura di un socio partecipe”. Suggestisce, al fine di aggirare l’ostacolo proposto dal tenore imperativo, di creare partecipazioni non proporzionali al conferimento. Nello stesso senso M. Maugeri, *Quali diritti particolari per il socio della società a responsabilità limitata?*, cit., p. 1503 e C. Lupetti, *Deroga al criterio di proporzionalità tra partecipazione sociale e diritto di voto nelle s.r.l. tra vecchio e nuovo diritto societario*, in *Riv. not.*, 2005, II, p. 1542.

<sup>195</sup> Secondo la portata letterale dell’art. 2469 c.c. sembrerebbe possibile subordinare il trasferimento delle partecipazioni al gradimento di un socio. L. Abete, *I diritti particolari attribuibili ai soci di s.r.l.: taluni profili*, cit., p. 295, rileva per l’appunto che non si tratterebbe nemmeno di un diritto particolare ex art. 2468, III comma c.c., ma di un’interpretazione estensiva dell’art. 2469, II comma c.c.. Diversamente A. Santus - De Marchi, *Sui “particolari diritti” del socio nella nuova s.r.l.*, in *Riv. not.*, 2004, p. 79, ritengono che il diritto di cui all’art. 2468, III comma c.c. non deve essere confuso con quello di analogo contenuto, attribuibile ai sensi dell’art. 2469, II comma c.c., che invece fa espresso riferimento al gradimento di organi sociali e non dei soci o di terzi. L’art. 2469, al secondo comma consentirebbe la riserva di un diritto di gradimento anche a favore di singoli soci, senza configurarla come un’attribuzione ex art. 2468, III comma c.c.. Lo stesso potere di esprimere il gradimento in caso di trasferimento della partecipazione potrebbe allora essere riconosciuto a favore del socio come espressione dell’autonomia particolare e quindi come diritto particolare ex art. 2468, III comma c.c.. Quale differenza? Si potrebbe individuare una differenza nella disciplina della loro modificabilità. Mentre per il diritto di gradimento ex art. 2469 c.c. la modifica può avvenire a maggioranza, come le variazioni statutarie ordinarie, il diritto particolare ad esprimere un gradimento sul trasferimento della partecipazione di un socio ex art. 2468, III comma c.c. può essere modificato solo nelle forme e con la disciplina di cui all’art. 2468, IV comma c.c..

<sup>196</sup> G. F. Campobasso, *Diritto Commerciale 2*, cit., p. 494, ritiene che tale diritto particolare possa essere definito “complesso” attingendo sia dalla categoria dei diritti patrimoniali che amministrativi. Il diritto particolare concederebbe all’avente diritto una possibilità di recesso *ad personam*, in presenza di circostanze riferibili solo al socio avvantaggiato dal diritto particolare. L’art. 2473 c.c. non pone limiti all’inserimento nell’atto costitutivo di clausole che determinino quando il socio può recedere dalla società, indicando a garanzia dello stesso solo quelle fattispecie di legge che risultano inderogabili. Si riscontra pertanto un ampio spazio di intervento delegato all’autonomia statutaria nella determinazione di causa di recesso ulteriori rispetto alle garantite da quelle legali. Per questo motivo non si riscontra alcun vincolo ostativo alla possibilità di inserire e prevedere una clausola di recesso fruibile da un singolo socio. Sull’ammissibilità dei diritti particolari in materia di recesso A. Blandini, *Categorie di quote, categorie di soci*, cit., p. 95; A. Daccò, *I diritti particolari del socio nelle s.r.l.*, cit., p. 406; O. Cagnasso, *La società a responsabilità limitata*, cit., p. 137; M. Cavanna, *Partecipazione e <diritti particolari> dei soci*, cit., p. 151; M. Maltoni, *La partecipazione sociale*, cit., p. 172; M. Maugeri, *Quali diritti particolari per il socio di società a responsabilità limitata?*, cit., p. 1500 e dello stesso Autore in sub art. 2468. *Quote di partecipazione*, cit., p. 1832; P. Reviglione, *Il recesso nella società a responsabilità limitata*, Milano, 2008, p. 185.

Si ritiene altresì possibile attribuire ad un socio la facoltà di nominare uno o più componenti l'organo di controllo<sup>197</sup> o un revisore<sup>198</sup> o un diritto particolare in materia di controllo<sup>199</sup>.

Si riconosce che il margine di operatività dell'autonomia dei soci nel configurare i diritti particolari relativi all'amministrazione della società, va riconosciuto nella disciplina che i soci intendono applicare alla governance della propria società.

---

<sup>197</sup> G. Zanarone, sub art. 2479. *Decisioni dei soci*, in *Della società a responsabilità limitata*, cit., p. 1265, ritiene <non dovrebbe ritenersi compatibile con l'art. 2479, n. 3, attribuire a singoli soci, o addirittura a terzi, il potere di nominare uno o più sindaci o il revisore, in quanto la designazione avverrebbe pur sempre da parte di soggetti non coincidenti con la collettività dei soci>.

<sup>198</sup> Ci si domanda se possa essere demandata ad un solo socio la nomina dei membri dell'organo di controllo o la nomina del revisore dei conti, obbligatorio o non necessario. Tale facoltà infatti pone dei limiti alla portata dell'art. 2479, II comma c.c. in materia di competenze inderogabili, delegando la nomina degli organi previsti dall'art. 2477 c.c. ad uno solo dei soci e privandone la maggioranza. La nomina effettuata da parte di tutti i soci, così come garantito dal legislatore attraverso la previsione della riserva di competenza inderogabile, avrebbe lo scopo di garantire l'equilibrio della funzione del controllo. Il controllo completamente demandato alla scelta ed alla nomina di un socio, avrebbe la caratteristica di personalizzare eccessivamente la funzione, spersonalizzandone contemporaneamente la funzione di controllo. In questo senso si veda A. Blandini, *Categorie di quote, categorie di soci*, cit., p. 126 e M. Cian, *Le competenze decisorie dei soci*, cit., p. 21 e G. Zanarone, sub art. 2479. *Decisioni dei soci*, in *Della società a responsabilità limitata*, Codice civile commentato fondato da P. Schlesinger e diretto F. Busnelli, Milano, 2010, II, p. 1264 e ss..

<sup>199</sup> Ci si domanda se sia possibile attribuire ad un socio il diritto di ricevere dagli amministratori maggiori notizie inerenti lo svolgimento della società. La disciplina dell'art. 2476, II comma c.c. concede ai soci che non partecipano all'amministrazione di ricevere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche a mezzo di professionisti, i documenti contabili e relativi all'amministrazione. In questo senso A. Blandini, *Categorie di quote, categorie di soci*, cit., p. 123; M. Cian, *Le competenze decisorie dei soci*, cit., p. 21; O. Cagnasso, *La società a responsabilità limitata*, cit., p. 135 e 253 e G. Santoni, *Le quote di partecipazione nella s.r.l.*, in *Il nuovo diritto delle società*, in *Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, a cura di P. Abbadessa e G. B. Portale, Torino, 2007, vol. III, p. 385 in nota 28. La maggior parte di questi Autori ha ritenuto di interpretare tale disposizione come inderogabile in *pejus*, vincolando pertanto la possibilità di attribuire particolari diritti al socio, quale riconoscimento di un diritto di controllo maggiore sia diretto, sia attraverso la consultazione delle scritture contabili a mezzo professionista. In realtà la norma non ci offre un'elencazione specifica di quali siano le scritture contabili a disposizione dei soci che non amministrano la società. Si potrebbe pertanto ammettere un diritto particolare che comprende la consultazione di un numero di scritture contabili maggiori, oppure un diritto di trarre copia delle scritture contabili. La giurisprudenza ha sino ad oggi negato la possibilità per il socio di minoranza di estrarre copia delle scritture contabili (Ordinanza del Tribunale di Milano 30.11.2004 in *Giur.it*, 2005, p. 1246; Tribunale di Bari 10.5.2004; Ordinanza del Tribunale di Chieti 31.5.2004 in *Giur.it*, 2006, p. 1645; ed ancora Tribunale di Pavia 29.6.2007 e 1.8.2007; Tribunale di Biella 18.5.2005; Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere, 10.6.2011), il diritto di controllo potrebbe assegnare al socio privilegiato la facoltà di estrarre copia fotostatica dei libri sociali a disposizione dell'informativa endosocietaria, o di ricevere, in una clausola che si potrebbe definire di ampliamento, la possibilità di ricevere una relazione o copia delle decisioni dell'organo amministrativo a cadenza temporale regolare; ed ancora si potrebbe prevedere la possibilità per il socio privilegiato di accedere ai pareri ed alle memorie professionali richieste dagli amministratori, piuttosto che all'esame dei rapporti bancari. Si veda S. Bartolomucci, *Configurazione e portata del diritto di controllo del socio non gestore di s.r.l.*, in *Società*, 2009, p. 1336.

I poteri di gestione societaria attribuiti ai soci quali diritti particolari in funzione amministrativa a causa dei numerosi rinvii all'autoregolamentazione statutaria, sicuramente rendono meno agevole l'interpretazione e la gestione della governance stabilita. Il problema tuttavia, rileva in via generale, il consenso e l'autonomia contrattuale dei soci potrebbero delineare sistemi di governance fondati sul riconoscimento di diritti particolari ad uno o più soci, creando simmetrie nuove, diverse e funzionali che ben si distinguono dalle previsioni negative delineate.

#### **5) Diritto del socio di essere nominato amministratore o di nominare uno o più amministratori o anche tutti gli amministratori.**

Lo studio dei diritti particolari che maggiormente interessa, inizia dai quei diritti che in sede di analisi della categoria “diritti amministrativi” possiamo qualificare come “diritti di gestione in senso stretto”, ed in particolare dall'attribuzione al socio del diritto particolare di essere nominato amministratore della società<sup>200</sup>, così come si ritiene possibile attribuire al socio la facoltà di nominare uno o più amministratori, o anche tutti gli amministratori, dal momento che il tenore prettamente letterale dell'art. 2468, III comma c.c. si riferisce all'amministrazione<sup>201</sup>; il problema

---

<sup>200</sup> M. Maltoni, *La partecipazione sociale*, cit., p. 216, esamina “all'amministrazione della società” sia quale insieme dei diritti che permettono al socio di partecipare attivamente alla vita della società, sia quale motivo gestionale della stessa.

<sup>201</sup> Quando si parla di amministrazione, non ci si riferisce sempre al medesimo contenuto. Si potrebbero distinguere tra posizioni “amministrative” volte ad esercitare poteri nell'organizzazione, come il diritto di voto; o di amministrazione nell'accezione della funzione di direzione della società. Si potrebbe distinguere tra *amministrazione in senso ampio* e *amministrazione in senso stretto*. Mentre nel significato più esteso, l'amministrazione comprenderebbe sia i poteri di amministrazione della società (si pensi al funzionamento degli organi di governance) che la gestione dell'impresa (nel significato di strategia e gestione d'impresa), nel significato ridotto, comprenderebbe soltanto i compiti amministrativi o soltanto quelli gestori. V. Calandra Bonaura, *Potere di gestione e potere di rappresentanza degli amministratori*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, vol. 4, Torino, 2004, p. 107, ritiene che il concetto di gestione comprenda il potere di condurre l'impresa (gestione in senso stretto), quello di promuovere l'attività d'impresa (potere di



potrebbe riguardare l'interpretazione della nozione di amministrazione<sup>202</sup> e la portata della fattispecie<sup>203</sup>.

La connotazione personalistica della s.r.l., ha indotto una parte della dottrina a ritenere legittima una conformazione organizzativa della società coincidente con quella della società di persone<sup>204</sup>.

Si tratta quindi di verificare quali tipi di diritti di amministrazione sono concessi e possono essere configurati a favore del socio e se attraverso l'attribuzione di un particolare diritto ad amministrare si possa creare un rapporto di amministrazione analogo a quello del socio della società di persone.

---

iniziativa), quello di dare esecuzione alle decisioni dei soci (potere esecutivo), e l'agire verso terzi (potere di rappresentanza).

<sup>202</sup> Vedi nota 179.

<sup>203</sup> M. Notari, *Diritti particolari dei soci e categorie speciali di partecipazioni*, cit., p. 332, ritiene che la norma abbia portata meramente esemplificativa; la Massima n. 39 della Commissione Società del Consiglio notarile di Milano, cit., afferma che non sembrano sussistere ragioni di ordine letterale o sistematico che giustificano un'interpretazione restrittiva dell'art. 2468, III comma c.c., in quanto la norma va intesa non come disposizione eccezionale, bensì come regola espressiva del principio generale che riconosce nella s.r.l. riformata la centralità dell'autonomia statutaria concessa ai soci. Altri autori ritengono opportuna l'interpretazione estensiva della norma, e così L. A. Bianchi-A. Feller, sub art. 2468. *Quote di partecipazione*, cit., p. 320; A. Daccò, *I diritti particolari del socio nelle s.r.l.*, cit., p. 407; M. Maltoni, sub art. 2468. *Quote di partecipazione*, in *Il nuovo diritto delle società*, a cura di A. Maffei Alberti, Padova, 2004, p. 1831; P. Reviglione, sub art. 2468. *Quote di partecipazione*, in *Il nuovo diritto societario*, Commentario diretto da G. Cottino e G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, Bologna, 2004, p. 1807, riconoscono che la nuova disciplina della s.r.l. risulta caratterizzata da un'ampia autonomia. In tale autonomia si riconosce la possibilità di creare dei diritti *ad personam*, riconoscendo diritti particolari o speciali a determinati soci anche in ambiti diversi dalla categoria dell'amministrazione o dalla distribuzione degli utili.

<sup>204</sup> G. Zanarone, *Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata*, in *Riv. soc.*, 2003, p. 80 e ss. ritiene che la s.r.l. utilizzi il modello capitalistico come modello legale, ma ammette altresì che l'autonomia dei soci possa spingersi fino a sopprimere l'organo amministrativo; L. Abete, *I diritti particolari attribuibili ai soci della s.r.l.: taluni profili*, cit., p. 297, nota 18; N. Abriani, *Diritto delle società. Manuale breve*, cit., p. 309, ritiene che l'atto costitutivo possa riprodurre quella naturale propensione alla carica amministrativa della posizione del socio tipica delle società di persone. M. Cian, *Le competenze decisorie dei soci*, cit., p. 35 e ss, ritiene possibile un'integrale eliminazione dell'organo amministrativo dalla s.r.l., a condizione di poter equiparare il regime di responsabilità dei soci con quello degli amministratori, con la certezza che lo statuto regoli adeguatamente "le condizioni di acquisto e perdita della qualità di socio, al fine di coniugare il carattere indissolubile che, in questo scenario, assumerebbe il nesso status di soci-prerogative gestorie, con le esigenze parimenti indisponibili di assicurare l'inaccessibilità a tali prerogative da parte di soggetti inidonei".

Non condividono l'idea che la società a responsabilità limitata possa risultare modificabile sino al punto da renderla confondibile con le regole organizzative delle società di persone O, Cagnasso, sub artt. 2475-2475 bis, *Il nuovo diritto societario*, cit., p. 1903; V. Meli, *La responsabilità dei soci nelle s.r.l.*, in *Il nuovo diritto delle società*, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, a cura di P. Abbadessa e G. B. Portale, Milano, 2007, III, p. 665 e ss..

Nelle società di persone la norma prevede che il potere di amministrare è demandato a tutti i soci, che per questo motivo sono amministratori che esercitano il loro potere svincolati da una rigida organizzazione interna: si nega pertanto che all'interno delle società di persone l'amministrazione avvenga per uffici, come nelle società di capitali.

La s.r.l. al contrario, anche in presenza di clausole personalistiche di esercizio della funzione amministrativa, resta una società caratterizzata da una struttura corporativa<sup>205</sup>, e pur differenziandosi dalla s.p.a. (soprattutto dopo la Riforma) per le eventuali diverse scelte di esercizio dell'amministrazione tipiche delle società di persone, come le società di capitali necessita della presenza di un organo amministrativo e gestorio<sup>206</sup>, che l'autonomia statutaria non può sopprimere del tutto. L'art 2475 III comma c.c. richiama espressamente gli articoli 2257 e 2258 c.c. quali norme applicabili qualora i soci avessero optato per un sistema di amministrazione disgiuntiva o congiuntiva<sup>207</sup>. In presenza di una scelta statutaria di amministrazione congiuntiva o disgiuntiva è comunque imprescindibile la presenza di un organo

---

<sup>205</sup>O Cagnasso, sub artt. 2475 e 2475bis, in *Il nuovo diritto societario*, cit., p. 1855, ritiene che il personalismo che caratterizzerebbe la s.r.l. ha valore meramente descrittivo, senza sottintendere alcun accostamento tipologico alla società di persone.

<sup>206</sup>G. C. M. Rivolta, *I regimi di amministrazione nella società a responsabilità limitata*, in *Il nuovo diritto delle società*, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, cit., p. 522 e ss, il quale ritiene l'organo amministrativo imprescindibile nella struttura della s.r.l..

<sup>207</sup>L'art. 2475 attribuisce al suo comma III la possibilità di prevedere che l'amministrazione sia affidata a più persone congiuntamente o disgiuntamente tra loro; il comma V del medesimo articolo riserva però all'organo amministrativo (termine rettificato con *errata corrige* intervenuta in G.U. 4 luglio 2003, n. 153 in sostituzione del termine consiglio di amministrazione) alcune funzioni quali la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e di scissione oltre all'aumento di capitale delegato. In questo senso si rileva che la personalizzazione della s.r.l. riguarderà la possibilità di inserire clausole di attribuzione dei diritti particolari in materia amministrativa che ben si coordinano con la possibilità prevista per i soci di adottare un'amministrazione congiuntiva o disgiuntiva ai sensi degli art. 2257 e 2258 c.c.. A. Santus-G. De Marchi, *Sui <particolari diritti> del socio della nuova s.r.l.*, cit., p. 91.

Quanto ai sistemi di amministrazione prescelta, le problematiche maggiori si riscontreranno nel coordinamento delle clausole attributive dei diritti particolari dei soci in materia amministrativa con i regimi di amministrazione disgiuntiva e soprattutto congiuntiva prescelti dalla società. Si veda in particolare A. Zanardo, *L'amministrazione disgiuntiva e congiuntiva nella società a responsabilità limitata*, in *Le Società*, 2009, p. 717 e ss..

(inteso anche come singolo) amministrativo nominato dai soci<sup>208</sup> che rispetti l'assetto corporativo fondamentale della s.r.l., caratterizzato dalla ripartizione tra poteri gestionali ed amministrativi.

Resta quindi da esaminare se il socio titolare del particolare diritto di amministrare abbia la prerogativa di partecipare alla funzione amministrativa come componente dell'organo decisionale o possa allo stesso sostituirsi in una funzione di centro decisionale alternativo<sup>209</sup>.

La possibilità di attribuire al socio un diritto particolare ad esercitare la funzione gestoria dell'impresa sociale, si esemplifica, prima di tutto, nel diritto di essere nominato amministratore<sup>210</sup>. Tale nomina avviene attraverso un procedimento diverso dalla regola prevista dall'art. 2475, I comma c.c., che stabilisce che “salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione presa ai sensi dell'art. 2479”.

---

<sup>208</sup> O. Cagnasso, sub *artt. 2475-2475bis*, in *Il nuovo diritto societario*, cit., p. 1859. Diversamente, F. Galgano-R. Genghini, in *Il nuovo diritto societario*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, vol. XXIX, tomo I, Padova, 2006, p. 866, i quali affermano che “la legge permette di dotare la s.r.l. anche dei sistemi di amministrazione propri delle società di persone”. Così se si dovesse interpretare l'art. 2475 comma III c.c. nel senso che la scelta statutaria dell'amministrazione disgiuntiva che non sia attribuita a tutti i soci possa prevedere, in caso di opposizione la partecipazione di tutti i partecipanti alla società (soci amministratori e non) alla decisione, la clausola andrebbe a coinvolgere tutti i soci e non un solo socio, delineando la difficoltà di poter individuare un diritto singolo nella collettività della gestione prescelta.

<sup>209</sup> Ci si riferisce ai diritti particolari che attribuiscono ai soci ampi poteri di gestione attraverso estese competenze amministrative. Poiché la formulazione letterale dell'art. 2468, III, c.c. non indica i confini ed i limiti dei particolari diritti amministrativi, si ritiene che le clausole statutarie possano individuare diritti particolari i cui limiti saranno da individuare semplicemente nelle norme legali imperative.

<sup>210</sup> G.C.M. Rivolta, *I regimi di amministrazione nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 535, ritiene non sia ammissibile un'ingerenza illimitata dei soci nell'amministrazione della società; G. D. Mosco, *Funzione amministrativa e sistemi di amministrazione*, in *Trattato delle società a responsabilità limitata*, diretto da C. Ibba e G. Marasà, Padova, 2009, V, p. 21, secondo il quale i diritti particolari relativi all'amministrazione della società “sembrano poter comprendere l'autorizzazione, il diritto di veto o la possibilità di impartire direttive vincolanti relative a determinate operazioni”, e sottolinea che le eventuali clausole che non si riferiscono a singole operazioni o ad operazioni in determinate materie ma fanno riferimento ad ampie e non specificate competenze gestorie, vanno valutate sotto il profilo dell'eventuale, implicita assunzione della carica di amministratore. In nota 101 l'Autore ritiene non sia compatibile <sia con la lettera della legge, che parla di diritti particolari relativi all'amministrazione (...) sia con lo stesso tipo s.r.l. sotto il profilo della distinzione tra questo e la s.a.p.a., tipo nel quale peraltro i soci amministratori sono solidalmente e illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali>.

Il diritto particolare attribuibile ex art. 2468 III comma c.c. riguarderebbe quindi la possibilità di indicare gli amministratori attraverso regole diverse dal procedimento indicato all' art. 2479, II comma n. 2 c.c., che assegna ai soci il potere di nominare i componenti dell'organo gestorio<sup>211</sup>

La nomina dei componenti l'organo amministrativo avviene, se non diversamente indicato nello statuto, attraverso la decisione dei soci ex art. 2479 c.c., ed anche tale nomina può avvenire solo se prevista nell'atto costitutivo. Si ritiene, abbracciando la dottrina prevalente<sup>212</sup>, che se nulla è previsto nell'atto costitutivo, l'amministratore viene eletto dai soci attraverso la regola generale dell'art. 2479, comma II, n. 2 c.c..

Qui rileva che la dicitura "se prevista nell'atto costitutivo" di cui all'art. 2479, II comma, n. 2, c.c. che indica la nomina degli amministratori come decisione volta ad indicare i componenti dell'organo amministrativo, può non essere presente. In questo caso ci si domanda se possa essere indicata una diversa modalità di designazione degli amministratori<sup>213</sup> attraverso l'indicazione diretta nell'atto costitutivo, oppure attribuendo un particolare diritto al socio ai sensi dell'art. 2468, III comma c.c..

Tale diritto particolare avrà quale contenuto la prerogativa per il socio privilegiato, di essere investito della funzione amministrativa, anziché attraverso la nomina dei soci ex art. 2479, II comma n. 2 c.c. o attraverso l'indicazione inserita nel contratto

---

<sup>211</sup> M. Cavanna, *Partecipazione e <diritti particolari> dei soci*, cit., p. 120; A. Daccò, *I diritti particolari del socio nelle s.r.l.*, cit., p. 403; G.D. Mosco, *Funzione amministrativa e sistemi di amministrazione*, cit., p. 26; R. Rordorf, *I sistemi di amministrazione e controllo nella nuova s.r.l.*, in *Le Società*, 2003, p. 664.

<sup>212</sup> N. Abriani, *Il diritto delle società*, cit., p. 309, G.D. Mosco, *Funzione amministrativa e sistemi di amministrazione*, cit., p. 27.

<sup>213</sup> G.D. Mosco, *Funzione amministrativa e sistemi di amministrazione*, cit., p. 10 ritiene che l'atto costitutivo possa direttamente indicare a chi spetta l'amministrazione, p. 24 sottolinea che la locuzione "se prevista dall'atto costitutivo" <non vuole dire che l'atto costitutivo deve prevedere la nomina degli amministratori per decisione dei soci, ma che può non averla prevista. Così anche M. Cian, *Le competenze decisorie dei soci*, in *Trattato della società a responsabilità limitata*, cit., p. 38.

sociale, attraverso una decisione che costituisce manifestazione dell'autonomia negoziale concessa ai soci nella nuova s.r.l.<sup>214</sup>.

La nomina dell'amministratore attraverso l'assegnazione del diritto particolare ex art. 2468, III comma c.c., può essere sottratta alle regole corporative di nomina degli amministratori stabilite dalla legge, per essere consentita dal contratto sociale, quale previsione speciale dell'autonomia dei soci in materia di diritto particolare: in questo si ritiene si identifichi la clausola statutaria che riconosce un diritto particolare del socio relativo all'attribuzione in suo favore della funzione amministrativa della società<sup>215</sup>.

Tale previsione, si scontrerebbe con l'attribuzione di competenza che il legislatore attribuisce all'organo amministrativo, demandando, attraverso il disposto dell' art. 2475, V comma c.c., "la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2481"<sup>216</sup>.

Si potrebbe propendere per l'esclusione della possibilità di gestire la s.r.l. attraverso un'amministrazione di persone<sup>217</sup>, caratterizzata dalla presenza di più soci, non

---

<sup>214</sup> Ci si domanda se si possono prevedere clausole di nomina degli amministratori da parte di soggetti terzi. La legge nulla dispone a riguardo. Ammettono la possibilità di nomina degli amministratori da parte di soggetti terzi: N. Abriani, *Diritto delle società. Manuale breve.*, cit., p. 309; C. Caccavale, *L'amministrazione, la rappresentanza e i controlli*, in *La riforma della società a responsabilità limitata*, a cura di C. Caccavale, F. Magliulo, M. Maltoni e F. Tassinari, Milano, 2007, p. 467 e ss; O Cagnasso, sub *artt. 2475-2475bis*, in *Il nuovo diritto societario*, cit., p. 1856.

<sup>215</sup> L.A. Bianchi-A. Feller, sub *art. 2468, Quote di partecipazione*, in *La società a responsabilità limitata*, a cura di L.A. Bianchi in *Commentario alla riforma delle società*, a cura di P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi e M. Notari, Milano, 2008, p.327, ove si ritiene perfettamente ammissibile che il socio possa essere nominato amministratore, che il socio abbia la facoltà di nominare uno o più amministratori, che possa revocare uno o più amministratori, che il socio possa individuare una rosa di nomi all'interno della quale gli amministratori andranno nominati dai soci, oppure che possa esprimere il gradimento (vincolante) sulle persone da altri indicati a coprire la nomina di amministratore, o designare i dirigenti aziendali.

<sup>216</sup> G.D. Mosco, *Funzione amministrativa e sistemi di amministrazione*, cit., p. 18 ricomprende tra i poteri dell'organo amministrativo anche la "redazione della relazione sulla situazione patrimoniale nel caso in cui gli amministratori debbano convocare l'assemblea per la riduzione del capitale sociale per perdite ai sensi degli artt. 2482 *bis* e *ter* c.c.", e tutte quelle attività ove "il modello legale chiama a partecipare, in fasi e con funzioni diverse, gli amministratori e la collettività dei soci".

<sup>217</sup> Nella Relazione illustrativa allo schema di disegno di legge di riforma del diritto societario redatto dalla commissione presieduta da Antonio Mirone, in *Riv. soc.*, 2000, p. 37, si ipotizza la possibilità di

amministratori, e propendere per l'ammissione di una forma gestoria che preveda di affiancare all'organo amministrativo necessario, dei soci dotati di diritti particolari amministrativi.

Si individuano poi tra i particolari diritti amministrativi la possibilità per il socio privilegiato, di compiere atti di gestione (in quanto socio non in quanto amministratore)<sup>218</sup>, in concomitanza con il potere gestorio dell'ordinario organo amministrativo<sup>219220</sup>.

La designazione del socio al compito di amministrazione comporta il suo inserimento in un organo amministrativo, sia esso monocratico che collegiale<sup>221</sup>. Nel primo caso

---

un'eliminazione *tout court* dell'organo amministrativo o anche di quello assembleare della s.r.l.. Anche nella relazione proposta dalla legge Veltroni sulla riforma del diritto societario, in *Riv. società*, 2000, p. 91 e ss., si afferma che "i soci saranno abilitati (...) a non prevedere l'organo amministrativo". Diversamente, la Relazione al d.lgs 6/2003, non fa alcun riferimento alla possibilità per i soci di sopprimere l'organo amministrativo della s.r.l..

<sup>218</sup> Si ritiene possibile attribuire al singolo socio, in quanto socio e quindi parallelamente alle competenze proprie di un organo gestorio, la possibilità di svolgere attività gestorie. Tale facoltà, resta un incarico svincolato ed estraneo alla nomina del socio ad amministratore. Il potere gestorio attribuito al socio non vincola il socio, nemmeno implicitamente, ad una carica amministrativa. Ammettono lo svolgimento di un potere gestorio in mano al singolo socio, N. Abriani, *Diritto delle società. Manuale breve*, cit., p. 310; P. Benazzo, *L'organizzazione nella nuova s.r.l. fra modelli legali e statutari*, in *Le Società*, 2003, p. 1062 e ss; C. Caccavale, *L'amministrazione, la rappresentanza e i controlli*, in *La riforma della società a responsabilità limitata*, cit., p. 360; O. Cagnasso, sub artt. 2475-2475bis, in *Il nuovo diritto societario*, Commentario diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, e P. Montalenti, cit., p. 1857; M. Cian, *Le competenze decisorie dei soci*, cit., p. 35; A. Daccò, *I diritti particolari del socio nelle s.r.l.*, cit., p. 403, M. Maltoni, sub art. 2468. *Quote di partecipazione*. In *Il nuovo diritto delle società*, cit., p. 1832; G.D. Mosco, *Funzione amministrativa e sistemi di amministrazione*, cit., p. 24; M. Notari, *Diritti particolari dei soci e categorie speciali di partecipazione*, cit., p. 330; P. Reviglione, sub art. 2468, *Quote di partecipazione*, in *Il nuovo diritto societario*, cit., p. 1808; A. Santus-G. De Marchi, *Sui "particolari diritti" del socio nella nuova s.r.l.*, cit., p. 78.

<sup>219</sup> A. Blandini, *Categorie di quote, categorie di soci*, cit., p. 97., che ritiene quale conferma della possibilità di attribuire dei diritti particolari gestori al singolo socio, l'applicabilità dell'art. 2476, VII comma c.c..

<sup>220</sup> M. Rivolta, *I regimi di amministrazione nella società a responsabilità limitata*, in *Il nuovo diritto delle società*, cit., p. 539, ritiene che il diritto particolare del socio in ambito gestorio possa contrastare con le disposizioni imperative della struttura organizzativa del tipo s.r.l.. Attraverso un'interpretazione restrittiva della natura dei diritti di cui all'art. 2468, III comma c.c. esclude che il socio possa svolgere funzioni gestorie derivanti da un diritto particolare L. Abete, *I diritti particolari attribuibili ai soci di s.r.l.: taluni profili*, cit., p. 298.

<sup>221</sup> L'attribuzione del diritto ad essere nominato amministratore ex art. 2468, III comma c.c., non può essere lasciata al caso o alla clausola di nomina degli amministratori nell'atto costitutivo. Affinchè possa attribuirsi il diritto di amministrare, l'atto costitutivo ex art. 2464, II comma n. 8 c.c. "dovrà indicare le persone a cui è affidata l'amministrazione". I nominativi degli amministratori non saranno

il socio è parte dell'organo gestorio e partecipa all'attività secondo le regole proprie del collegio o, se previste nell'atto costitutivo, secondo le regole di amministrazione congiuntiva o disgiuntiva prescelta.

Nel secondo caso invece, il socio costituisce l'organo di amministrazione monocratico.

Con la nomina del socio amministratore, si possono ritenere superati i limiti imposti dal combinato disposto degli articoli 2475, V comma c.c. e 2479, II comma c.c.<sup>222</sup>.

Il riconoscimento in capo al socio di un diritto particolare amministrativo non implica un'automatica deroga all'art. 2479, I comma c.c., che può continuare ad operare parallelamente al diritto gestorio attribuito; diversamente si ritiene costituisca un limite alla presenza del diritto della collettività, contemporaneamente al diritto gestorio del singolo, qualsiasi atto o manifestazione di modifica rilevante del diritto particolare attribuito al socio. Le manifestazioni dei soci o degli amministratori che dovessero raggiungere i connotati di una rilevante modificazione del diritto particolare del socio, dovrebbero essere considerati inefficaci se il diritto speciale

---

sufficienti, dovranno essere specificamente indicati i nominativi o il nominativo dei soci ai quali tale diritto gestorio viene attribuito.

<sup>222</sup> A. Daccò, *I diritti particolari del socio di s.r.l.*, cit., p. 404, ritiene che “non appare azzardato ritenere che le stesse materie riservate in ogni caso alla competenza dell'organo amministrativo in base all'art. 2475 u.c. c.c. possano essere spostate direttamente alla competenza dei soci ovvero del singolo socio a cui siano riservati speciali diritti sull'amministrazione ai sensi dell'art. 2468 c.c.” cfr. G.D. Mosco, *Funzione amministrativa e sistemi di amministrazione*, cit., p. 21. Nello stesso senso, M. Cavanna, *Partecipazione e <diritti particolari> dei soci*, cit., p. 117 e ss; M. Cian, *Le competenze decisorie dei soci*, cit., p. 14; convengono che l'attribuzione del particolare diritto del socio ad amministrare non impedisce ai singoli amministratori e ai soci che detengono la quota di capitale stabilita dalla legge o dallo statuto di sollecitare la collettività dei soci alle decisioni in merito agli argomenti di cui all'art. 2479, I comma c.c. senza che l'attribuzione del particolare diritto possa essere interpretata quale deroga alla previsione.

G.D. Mosco, *Funzione amministrativa e sistemi di amministrazione*, cit., p. 12 manifesta qualche perplessità in merito alla derogabilità della norma. Contrariamente, R. Rordorf, *Decisioni dei soci di s.r.l.*, in *Le Società*, 2006, p. 1201 ritiene derogabile la norma in base all'art. 2468, III comma c.c. medesimo attraverso la volontà dei soci al momento dell'attribuzione di un diritto gestorio di spogliarsi di tale diritto per delegarlo completamente al socio privilegiato. Le competenze gestorie della collettività diventerebbero in tal modo incompatibili con il diritto amministrativo attribuito al socio per la materia o l'argomento delegato. Concordano sul punto ancora M. De Paoli, sub *art. 2479*, in *Commentario alla riforma delle società*, a cura di P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi e M. Notari, Milano, 2008, p. 910.

risulta modificabile solo all'unanimità, o potrebbero comunque legittimare il socio privilegiato al recesso ex art. 2473, I comma c.c..

Similmente alla possibilità per il socio di essere nominato amministratore, vi è anche la possibilità di attribuire al socio il diritto particolare di decidere su singoli atti, operazioni o affari di rilevanza gestoria<sup>223</sup>. Queste clausole hanno evidentemente una portata limitata rispetto alle precedenti clausole di nomina amministrativa del socio privilegiato.

Ci si domanda pertanto se l'attribuzione di un diritto particolare gestorio per un singolo affare o per alcuni affari implichi contemporaneamente l'attribuzione in capo al socio privilegiato del ruolo di amministratore, in nulla discostandosi, se non per la durata o per l'ampiezza della carica, dalla clausola che attribuisce al socio la possibilità di essere nominato amministratore<sup>224</sup>, oppure permetta al socio di compiere atti di gestione in quanto socio e non in quanto amministratore.

Si tratta a questo punto di comprendere se il contenuto della clausola possa modificare la natura dell'incarico.

---

<sup>223</sup> L.A. Bianchi-A. Feller, sub art. 2468, *Quote di partecipazione*, cit., p. 325; O Cagnasso, *La società a responsabilità limitata*, cit., p. 135; M. Cian, *Le competenze decisorie dei soci*, cit., p. 35; A. Daccò, *i diritti particolari del socio nelle s.r.l.*, cit., p. 404; G.D. Mosco, *Funzione amministrativa e sistemi di amministrazione*, cit., p. 21; A. Santus-G. De Marchi, *Sui <particolari diritti> del socio nella nuova s.r.l.*, cit., p. 87, concordano nell'ammettere una clausola che deleghi ad un socio il diritto di decidere su un singolo affare gestorio o su un singolo atto od operazione. G.C.M. Rivolta, *I regimi di amministrazione nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 539, mentre non oppone alcun limite alla fattispecie di designare uno o più amministratori, ritiene invece che non sia possibile attribuire poteri gestori diretti, preferendo limitare l'autonomia statutaria alle clausole che introducono diritti particolari con limitato riferimento a poteri che si traducono in <limitazioni ai poteri degli amministratori>, e dunque "la previsione di autorizzazioni o di veti al compimento di particolari atti di gestione".

<sup>224</sup> Il socio al quale viene attribuito un solo potere gestorio potrebbe, ragionando, costituire un centro gestionale autonomo e parallelo all'organo amministrativo (monocratico o collegiale) similmente a quanto avviene nelle società di persone, e più specificamente nella s.a.s., ove con procura speciale è possibile demandare al socio accomandante il potere gestorio su un singolo affare. Con riferimento a tale ultima analogia si potrebbe poi specificare il potere attribuito al socio di decidere su un singolo affare, assimilando tale delega al singolo affare attribuibile al socio accomandante della società in accomandita semplice (per restare nell'ambito delle società di persone), oppure per più operazioni gestorie, attribuendo in tal modo un potere gestorio molto più simile al potere amministrativo dei soci delle società di persone. Si veda, G. Zanarone, *Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata*, cit., p. 76.



Pur senza pretendere di poter approfondire l'argomento, che meriterebbe uno studio dedicato, si potrebbe distinguere tra le operazioni gestorie, gli incarichi di gestione dell'impresa dalle competenze specifiche dell'organo amministrativo.

Tra le competenze tipiche dell'organo amministrativo, oltre alle materie indicate all'art. 2475 u.c. c.c. si potrebbero comprendere tutte le attribuzioni di competenza strettamente gestoria e di indirizzo strategico dell'impresa societaria<sup>225</sup>.

Se ne dovrebbe dedurre la conseguenza, per non qualificare un socio come un amministratore di fatto, che gli unici diritti attribuibili al socio siano i diritti che si discostano dalle competenze inderogabili degli amministratori.

Mentre il socio che di fatto esercita l'attività gestionale è un socio rilevante ai fini della responsabilità dell'amministratore, in quanto a tale organo assimilabile, il socio al quale risulta demandato un solo compito di gestione, può ritenersi amministratore *tout court*, o deve escludersi che costituisca un organo amministrativo in quanto i contenuti della deroga non possono ricomprendere operazioni tipiche dell'organo amministrativo?

Si potrebbero distinguere due categorie di clausole: la prima categoria comprende clausole che contengono il diritto di compiere operazioni che non sono di natura esclusiva dell'organo amministrativo<sup>226</sup>, mentre la seconda ricomprende l'attribuzione di diritti che possano ritenersi di competenza necessaria dell'organo amministrativo.

---

<sup>225</sup> G.D. Mosco, *Funzione amministrativa e sistemi di amministrazione*, cit., p.16 e ss. ritiene che la portata normativa della previsione di una clausola che attribuisce al socio uno o più poteri di gestione sia quella di delegare per una data materia o un singolo ambito gestionale il potere amministrativo ad un socio.

<sup>226</sup> Deve trattarsi di attività che non implicano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale ex art. 2479, II comma c.c. n.5, in quanto riferite alla competenza inderogabile della collettività dei soci. Si veda a tal proposito M. Cian, *Le competenze decisorie dei soci*, cit., p. 15 e ss.

Nel primo caso, il socio in ragione di un diritto particolare e senza essere qualificato amministratore, potrebbe esercitare direttamente specifici poteri riferiti a singole operazioni che si coordinano con l'attività gestoria degli amministratori. Solo il riconoscimento nell'operato del socio di un potere gestorio, che per la continuità di esercizio o la particolare incidenza nella modifica dell'indirizzo gestionale dell'impresa, identifica un'amministrazione gestoria di fatto che supera i limiti dell'attribuzione di un potere amministrativo demandato per un singolo affare, potrebbe modificare gli estremi di responsabilità del socio medesimo, coinvolgendolo in una responsabilità art. 2476 I comma c.c., anzichè ex art. 2476, VII comma c.c..

Nella seconda categoria di clausole che si è cercato di delineare, si assimila pur con qualche limite, la figura del socio delegato al compimento di una singola operazione gestoria e l'amministratore di fatto.

Con l'espressione "funzione gestoria" non si ritiene tuttavia di ampliare la categoria dei diritti delegabili alle materia di esclusiva competenza dell'organo amministrativo. Si esclude comunque che al singolo socio possano essere attribuite le decisioni di cui all'art. 2475 ultimo comma c.c.<sup>227</sup>, per non incorrere né fuori dal limite dettato dalla competenza esclusiva dell'organo amministrativo, né all'interno della prima categoria indicata.

---

<sup>227</sup> M. Maltoni, sub art 2468. *Quote di partecipazione*, cit., p. 1834. Sull'impossibilità invece di attribuire diritti particolari sui diritti inderogabili della collettività dei soci si veda G.D. Mosco, *Funzione amministrativa e sistemi di amministrazione*, cit., p. 16 e ss; M. Cian, *Le competenze decisorie dei soci*, cit., p. 23 ritiene possibile estendere le competenze propri della collettività dei soci ai diritti particolari del singolo socio, l'Autore ritiene altresì che non possano costituire un limite ai diritti derogabili ai soci nemmeno i contenuti di cui all'art. 2475 ultimo comma c.c. "in quanto la norma intende semplicemente regolare la distribuzione delle funzioni nei rapporti interni all'organo amministrativo, non incidendo invece sulla posizione e sulle prerogative attribuibili alla compagine sociale"; sul diritto di approvare il bilancio d'esercizio si veda G. Santoni, *le quote di partecipazione nella s.r.l.*, in *Il nuovo diritto delle società*, in Liber amicorum Gian Franco Campobasso, III, Milano, 2007, p. 384, nota 26. *Contra* L.A. Bianchi-A. Feller, sub art. 2468. *Quote di partecipazione*, cit., p. 326.

Il socio titolare del particolare diritto, non sarà pertanto coinvolto con l'organo amministrativo nella decisioni collegiali previste dall'art. 2475 ultimo comma c.c.<sup>228</sup>.

La previsione statutaria di un diritto speciale amministrativo riferito a singoli atti, operazioni o affari gestori va quindi analizzato quale scelta dei soci di organizzare la funzione gestoria. La possibilità di deferire al singolo socio specifiche competenze amministrative su determinati argomenti deve essere vista come una riserva di competenza gestoria che si affianca al potere amministrativo che invece resta a capo degli amministratori.

Con specifico riferimento alle competenze esclusive di cui all'art. 2475 u.c. c.c., si ritiene che il socio privilegiato di un potere gestorio non debba partecipare a tali decisioni, in quanto il potere decisionale che si attribuirebbe al socio rendendolo partecipe di tali decisioni risulterebbe sproporzionato al ruolo che invece risulta demandato con il riconoscimento del potere limitato di un singolo atto di gestione ex art. 2468, III comma c.c.<sup>229</sup>. Si ribadisce poi, che le competenze di cui all'art. 2475, u.c. c.c., si ritengono esclusivamente demandate all'organo amministrativo<sup>230</sup>.

Costituisce invece fattispecie particolare il diritto di essere indicato come rappresentante della società.

---

<sup>228</sup> Con riferimento alla collegialità anche se non piena per le decisioni ex art. 2475 u.c. c.c. si veda G.D. Mosco, *Funzione amministrativa e sistemi di amministrazione*, cit., p 33.

<sup>229</sup> Si sottolinea in tal senso l'osservazione di G.C.M. Rivolta, *I regimi di amministrazione nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 539, secondo il quale "è da ritenersi (...) illegittima l'attribuzione a soci singoli del potere di decidere, in materia di gestione, in modo vincolante per gli amministratori e tanto più di operare direttamente senza assumere la carica di amministratori".

<sup>230</sup> Pur volendo anticipare la conclusione per la quale il socio titolare del diritto speciale di tipo gestorio è pur sempre un amministratore, anche se nominato con regole e procedimenti diversi dall'organo amministrativo, e che pertanto tale attribuzione implica una responsabilità identica a quella dell'amministratore, si ritiene di rinviare l'approfondimento in materia di responsabilità al prossimo capitolo.

In linea generale, per poter attribuire al socio un diritto particolare in materia gestoria, si deve attribuire non solo il potere gestorio ma altresì il potere rappresentativo<sup>231</sup>.

Difficilmente si può ammettere che il potere gestorio demandato al socio “amministratore” ex art. 2468, III comma c.c. possa svincolarsi dalle regole che disciplinano l’istituto della rappresentanza.

Secondo l’art. 2475bis c.c. il potere rappresentativo spetta di regola a ciascuno dei componenti l’organo di amministrazione che lo esercitano nelle stesse forme e modalità con le quali essi svolgono la funzione gestoria. L’atto costitutivo d’altro canto, deve esplicitamente prevedere le regole della rappresentanza, l’art. 2475, II comma c.c. (che rimanda agli ultimi due commi dell’art. 2383 c.c.) ed indicare a quale tra gli amministratori tale potere è demandato.

Si deve pertanto valutare se il diritto ad amministrare ex art. 2468, III comma c.c. comprenda anche il potere di rappresentanza<sup>232</sup>.

Concludendo, il potere di rappresentanza può non essere essenzialmente ricompreso nel potere di amministrazione ogniqualvolta il diritto amministrativo delegato faccia riferimento ad atti amministrativi non essenziali. Per diritti amministrativi non essenziali, come anticipato, si delineano tutti quegli atti che non siano ricompresi negli atti gestori in senso stretto o in atti modificativi dell’organizzazione societaria.

---

<sup>231</sup> O. Cagnasso, *La società a responsabilità limitata*, cit., p. 264.

<sup>232</sup> R. Rosapepe, *Appunti su alcuni aspetti della nuova disciplina della partecipazione sociale nella s.r.l.*, cit., p. 482 ritiene sia possibile attribuire al socio solo la competenza amministrativa, svincolata dal potere di rappresentanza. Di diversa opinione G.C.M. Rivolta, *I regimi amministrativi nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 538 che considera inderogabile la rappresentanza legale della società dalla carica di amministratori. Diversamente ritiene che i poteri amministrativi non possono comprendere i poteri di rappresentanza. L’Autore, coerentemente con la propria impostazione, ritiene che i poteri attribuibili al singolo socio ex art. 2468, III comma c.c. non possono spingersi oltre la semplice autorizzazione per particolari atti non vincolanti per la società, ove il diritto di rappresentanza non può che ritenersi escluso.

Riprendendo le fila della divisione delle clausole amministrative, si sono distinti i diritti in materia di esclusiva competenza degli amministratori dagli atti derogabili; si possono pertanto riscontrare atti che modificano e si insinuano in meccanismi decisori di particolare rilievo per la società, ai quali si accompagna il diritto di rappresentanza, dalle clausole contenenti atti che non pregiudicano la società, che possono risultare privi del diritto di rappresentanza.

Tra i diritti amministrativi tipici, si riscontra la possibilità per il socio di nominare uno o più amministratori della società<sup>233</sup>.

Tale diritto, così come la possibilità di essere nominato amministratore presenta la caratteristica di derogare le modalità di nomina legale di cui all'art. 2479, II comma n. 2 c.c..

Valgono per tale fattispecie le medesime considerazioni avanzate in sede di analisi dei contenuti riscontrabili nel diritto ad essere nominato amministratore.

L'unica particolarità che qui si riscontra riguarda la revoca dell'amministratore; qui al potere di nomina si accompagna il potere di revoca, demandando in questo modo al socio che ha nominato l'amministratore anche il potere di revocarlo<sup>234</sup>, nel rispetto della regola generale costituita dalla possibilità per la maggioranza dei partecipanti di

---

<sup>233</sup> La possibilità di nominare uno o più amministratori della società è un diritto ammesso dalla quasi totalità della dottrina. Si veda L. Abete, *I diritti particolari attribuibili ai soci di s.r.l.: taluni profili*, cit., p. 298; A. Blandini, *Categorie di quote, categorie di soci*, cit., p. 96 e ss.; C. Caccavale, *L'amministrazione, la rappresentanza e i controlli*, cit., p. 361; A. Daccò, "Diritti particolari" e recesso nella s.r.l., Milano, 2004, p. 100; M. Notari, *Diritti particolari dei soci e categorie speciali di partecipazione*, cit., p. 330; P. Reviglione, sub art. 2468. *Quote di partecipazione*, cit., p. 1809; G.C.M. Rivolta, *I regimi di amministrazione nella nuova società a responsabilità limitata*, cit., p. 539; R. Rosapepe, *Appunti su alcuni aspetti della nuova disciplina della partecipazione sociale nella s.r.l.*, cit., p. 481; G. Zanmarone, sub art. 2475 c.c.. *L'acquisizione della qualità di amministratore, Della società a responsabilità limitata*, in *Il codice civile commentato*, fondato da Piero Schlesinger diretto da Francesco D. Busnelli, Milano, 2010, p. 950.

<sup>234</sup> N. Abriani, sub art. 2475, *Codice commentato delle s.r.l.*, diretto da P. Benazzo e S. Patriarca, Milano, 2007, p. 337; L.A. Bianchi-A. Feller, sub art. 2468. *Quote di partecipazione*, cit., p. 328; M. Cavanna, *Partecipazione e <diritti particolari> dei soci*, cit., p. 120; O. Cagnasso, sub artt. 2475-2475bis, cit. 1864, ritiene che l'amministratore nominato dal singolo socio possa essere revocato sia dal medesimo socio, sia dalla decisione dei soci anche in assenza di una giusta causa. *Id* in *La società a responsabilità limitata*, cit., p. 134.

revocare l'amministratore nominato dal singolo, anche in assenza di una giusta causa<sup>235</sup>.

#### **6) Il diritto autorizzativo del socio per determinate operazioni sociali.**

Diverso dal potere di decisione riguardo ad un atto gestorio è il diritto ad un potere autorizzativo del socio per determinate operazioni sociali<sup>236</sup>.

Il potere di essere autorizzato al compimento di determinate operazioni sociali che esula dalla gestione dell'impresa e pertanto non deve essere confuso con il diritto ad amministrare, esplica la sua portata nella possibilità, per il socio privilegiato, di intervenire con la propria autorizzazione nell'ambito decisionale dell'assemblea dei soci. Così come è possibile demandare ai soci l'approvazione di specifici argomenti quando vi è una richiesta in tal senso che proviene da un numero di soci che rappresenta almeno un terzo del capitale sociale (o quella maggior o minor quota richiesta nell'atto costitutivo), o per iniziativa di un amministratore, del pari si ritiene possibile demandare ad un solo socio, attraverso l'attribuzione di un diritto particolare, la possibilità di intervento nella gestione consistente in decisioni meramente autorizzative<sup>237</sup>.

La previsione normativa di tale diritto particolare si rileva attraverso l'analisi dell'art. 2476, VII comma c.c., che prevede la responsabilità dei soci "che hanno

---

<sup>235</sup> M. Maltoni, sub art. 2468. *Quote di partecipazione*, cit., p. 1834.

<sup>236</sup> N. Abriani, *Diritto delle società. Manuale breve*, cit., p. 310; L.A. Bianchi-A. Feller, sub art 2468. *Quote di partecipazione*, cit., p. 330; A. Blandini, *Categorie di quote, categorie di soci*, cit., p. 112; O. Cagnasso, *La società a responsabilità limitata*, cit., p. 289; M. Maltoni, sub art 2468. *Quote di partecipazione*, cit., p. 1832; P. Morandi, sub art. 2475, in *Il nuovo diritto delle società*, a cura di A. Maffei Alberti, Milano, 2004, p. 1933; A. Santus-G. de Marchi, *Sui "particolari diritti" del socio nella nuova s.r.l.*, cit., p. 78 ammettono l'attribuzione di un diritto particolare che autorizzi il singolo socio.

<sup>237</sup> G.D. Mosco, *Funzione amministrativa e sistemi di amministrazione*, cit., p. 12 e ss.

intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi”<sup>238</sup>.

Anche il potere autorizzativo, così come il potere amministrativo, implica una modifica del procedimento decisionale di un organo, affiancandosi o sostituendosi al potere di gestione di questo. Il potere autorizzativo pertanto, presuppone la presenza contemporanea di organi decisionali, anche se caratterizzati da competenze specifiche ma non esclusive.

Come si è visto e già si era anticipato, non si può pensare ad una società a responsabilità limitata non organizzata attraverso una struttura corporativa per organi, che comprenda sia l’organo amministrativo, che la collettività dei soci.

Il diritto autorizzativo del singolo socio per le decisioni di competenza dei soci, piuttosto che una prerogativa amministrativa, costituisce un centro decisionale che interviene nella struttura tipica societaria senza alcuna interferenza in quanto limitato nella sua funzione definita, così come per il diritto particolare amministrativo già esaminato. L’unica conseguenza ravvisabile nel diritto di autorizzazione consiste nella responsabilità connessa al compimento dell’atto deciso dall’organo che l’ha autorizzato; l’art. 2476, VII comma c.c., infatti, dispone che il socio che ha intenzionalmente anche solo autorizzato il compimento di un atto dannoso per la società, gli altri soci o i terzi assuma la responsabilità solidale con gli amministratori che abbiano deciso il compimento dell’atto<sup>239</sup>.

---

<sup>238</sup> O. Cagnasso, *Nomina dei delegati e <interferenze> di organi o soggetti esterni al consiglio di amministrazione*, in *Riv. soc.*, 2007, p. 1080.

<sup>239</sup> Si ritiene che non sia il contenuto autorizzativo del potere che esclude la responsabilità. G.D. Mosco, *Rafforzamento dei controlli interni e indebolimenti sistematici degli organi di sorveglianza*, in *AGE*, 2006, p. 43, afferma, con riferimento al consiglio di sorveglianza, che le deliberazioni (del consiglio di sorveglianza) sarebbero vere e proprie autorizzazioni, per le quali (il consiglio di sorveglianza) assume una responsabilità propria.

## **7) Il diritto di consultazione**

Si ritiene possa essere riconosciuto al socio un diritto particolare di consultazione.

Il diritto di consultazione, anche non vincolante, ha come oggetto la possibilità per il socio, di informarsi ed esprimere pareri in merito agli argomenti rimessi alla competenza esclusiva dell'organo gestorio o del gruppo dei soci.

L'esercizio del diritto di consultazione, similmente al già esaminato diritto autorizzativo per determinate operazioni sociali, non coinvolge la procedura decisoria dell'organo amministrativo, seguendo un percorso in un certo senso parallelo. Tale circostanza inoltre, sottolineando la mancanza di inferenza nelle procedure di governance della società del socio, implica non solo la libera attribuzione di un diritto particolare di tal genere ex art. 2468, III comma c.c., ma altresì svincola il socio che ne viene privilegiato da qualsivoglia eventuale responsabilità ex art. 2476, VII comma c.c., salvo ovviamente mala fede e *mala gestio* riscontrate.

E' possibile per il socio esercitare un diritto di consultazione nell'area dei controlli.

## **8) Il diritto di controllo**

L'art. 2476, II comma c.c. permette ai soci non amministratori di avere notizie della gestione e di conoscere l'andamento societario. Un punto di incontro tra il diritto attribuito a tutti i soci di conoscere dell'amministrazione societaria e l'attribuzione di un diritto amministrativo ex art. 2468, III comma c.c., potrebbe essere costituito



dall'assegnazione ad un socio, di un particolare diritto di controllo<sup>240</sup>, che gli permetta di assumere maggiori informazioni attraverso il controllo di tutti i libri sociali e di tutti i documenti della società, oltre che dei pareri dei professionisti, che gli consenta di acquisire copie di tali documenti o che non opponga alcun limite temporale al controllo continuo.

## **9) Il diritto di veto**

Si ritiene possibile attribuire al socio un diritto particolare di impedire il compimento di specifici atti di amministrazione<sup>241</sup>.

Consiste per il socio che ne viene privilegiato, nella possibilità di condizionare il compimento di un atto da parte di coloro che sono preposti alla funzione amministrativa, senza però modificare la procedura di assunzione dell'operazione opposta<sup>242</sup>.

Il diritto di veto, che si manifesta quale potere in negativo (potere di blocco), costituisce un *minus* rispetto all'esercizio (in positivo) di un potere gestorio; potrebbe

---

<sup>240</sup> Pur non volendo anticipare l'argomento, che verrà trattato al capitolo successivo, in materia di responsabilità, si ritiene doveroso, in questa sede, un accenno alla possibilità di attribuire al socio un particolare diritto in materia di controllo.

<sup>241</sup> A. Blandini, *Categorie di quote, categorie di soci*, cit., p. 120; A. Carestia, sub art. 2469, in *La riforma del diritto societario*, cit., p. 90; A. Daccò, *I diritti particolari del socio nella s.r.l.*, cit., p. 404; V. De Stasio, *Dei conferimenti e delle quote*, in *Codice commentato delle s.r.l.* diretto da P. Benazzo e S. Patriarca, Milano, 2007, p. 138; M. Maltoni, sub art. 2468. *Quote di partecipazione*, cit., p.1832; P. Morandi, art. 2475 in *Il nuovo diritto delle società*, a cura di A. Maffei Alberti, Milano, 2004, p. 1933; M. Notari, *Diritti particolari dei soci e categorie speciali di partecipazione*, cit., p. 330; Santus-G. De Marchi, *Sui "particolari diritti" del socio nella nuova s.r.l.*, cit., p. 78, ammettono il diritto di veto ma solo rispetto alle decisioni dei soci, mentre L.A. Bianchi-A. Feller, sub art. 2468. *Quote di partecipazione*, cit., p. 327e ss. ammettono la possibilità di attribuire un diritto particolare di veto con riferimento alle decisioni del gruppo dei soci, ma non per quelle dell'organo gestorio qualora la gestione societaria sia demandata all'organo amministrativo.

<sup>242</sup> L'esercizio del diritto di veto non modifica la competenza in ordine alla decisione dell'atto dagli amministratori ai soci. I soci sono infatti mandatari solo a decidere sull'opposizione, non sul compimento dell'operazione gestoria, che resta di competenza degli amministratori. Si veda per tutti F. Galgano, *Le società in genere. Le società di persone*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, a cura di A. Cicu e F. Messineo, continuato da L. Mengoni, Milano, 1982, p. 199.

attenere con maggior facilità al diritto di autorizzazione, perché come l'autorizzazione viene utilizzata durante l'esercizio di un potere, non durante il procedimento decisionale<sup>243</sup>.

Il diritto di veto non modifica nel proprio esercizio il regolare svolgimento delle attribuzioni demandate a ciascun organo corporativo, e pertanto non modifica le competenze tra gli organi sociali.

Poiché non coinvolge l'organo decisionale nel procedimento autorizzativo dell'operazione, si ritiene non possa qualificare il socio che ne viene privilegiato quale amministratore, con le conseguenze di responsabilità che ne derivano<sup>244</sup>.

L'attribuzione di un diritto particolare ad un socio non solo serve a "premiare" il socio, ma può comportare anche una modifica alle strutture amministrative della società. Il socio si trova ad agire all'interno della società anche in una posizione di potere gestionale, talvolta con le conseguenze di responsabilità per le quali si demanda la trattazione al capitolo seguente.

---

<sup>243</sup> L.A. Bianchi-A. Feller, sub *art 2468. Quote di partecipazione*, cit., p. 330, ritengono che il diritto di veto attenga alla fase decisionale. Il diritto di veto è per loro equiparabile al diritto di decidere determinate materie gestorie, per le quali è previsto un diritto speciale di autorizzazione, anche se limitato per argomento.

<sup>244</sup> M. Notari, *Diritti particolari dei soci e categorie speciali di partecipazione*, cit., p. 330, ritiene sia possibile attribuire al socio un "diritto di opposizione" per singole operazioni a prescindere dalla sua qualità di amministratore; in tal caso ferma la responsabilità ex art. 2476, VII comma c.c..

## **CAPITOLO III**

### **LA RESPONSABILITA' DEI SOCI**

#### **1. L'amministrazione della società. 2. La responsabilità del socio coinvolto nella società.**

Dopo l'analisi dei diritti particolari amministrativi, con qualche anticipazione in merito agli eventuali elementi di responsabilità, si pone l'attenzione sulla possibile configurazione di un concorso del socio, attraverso una condotta anti giuridica nell'esercizio dei diritti corporativi, che generi una responsabilità del socio medesimo.

Come anticipato in sede introduttiva, la società a responsabilità limitata, a seguito della riforma, è passata dalla configurazione quale piccola società per azioni ad un modello del tutto originale e proprio, che si colloca tra le società di persone, dalle quali ha mutuato la flessibilità organizzativa e l'importanza della persona del socio, e la società per azioni, dalla quale si distacca per una disciplina autonoma.

Ai soci è devoluta la più ampia libertà nella scelta della struttura e dell'organizzazione societarie.

## 1) L'amministrazione della società

La struttura dell'amministrazione della s.r.l. si delinea in soli quattro articoli: 2475, 2475bis, 2475ter e 2476 c.c., costituendo una disciplina avara di indicazioni, e solo rileggendo la Relazione, emerge qualche elemento aggiuntivo che attribuisce la possibilità per i soci per quanto concerne l'amministrazione, sia di individuare il modello di gestione, sia di scegliere le persone cui l'amministrazione è affidata.

E' anche nell'autoregolamentazione, così come in ambito di diritti particolari, che il legislatore ha enfatizzato la portata della riforma: l'autonomia dei soci permette di individuare sistemi di amministrazione alternativi al sistema disciplinato dalle norme di diritto comune, o di modificare le competenze dei vari organi, assegnando ai soci competenze per sé proprie dell'organo amministrativo e viceversa, sino a prevedere<sup>245</sup> addirittura, la possibilità di eliminare l'organo gestorio, attribuendo i compiti di amministrazione direttamente ai soci.

Qualche Autore infatti ha previsto la possibilità di organizzare la società a responsabilità limitata attraverso una struttura priva dell'organo amministrativo<sup>246</sup>: nonostante la lacunosità di indirizzo riscontrata nella legge, si ritiene che la possibilità di attribuire il potere amministrativo anche a tutti i soci e non solo ad

---

<sup>245</sup> M. Cian, *Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci*, in *Società a responsabilità limitata*, Commentario alla riforma delle società diretto da Piergaetano Marchetti, Luigi A. Bianchi, Federico Ghezzi, Mario Notari, Milano, 2008, p. 798 e ss..

<sup>246</sup> L. Salvatore, *L'organizzazione corporativa nella nuova s.r.l.: amministrazione, decisione dei soci e il ruolo dell'autonomia statutaria*, in *Contr. e impr.*, 2003, p. 1342, <si potrebbe persino fare a meno di un organo amministrativo propriamente detto, con competenze e regole amministrative distinte da quelle che valgono per il formarsi della volontà dei soci> e si dovrebbe <ammettere la facoltà di attribuire, in via statutaria, l'intera amministrazione ai soci, riuniti o meno in assemblea, con conseguente soppressione dell'organo amministrativo come organo a se stante>.

alcuni tra loro, non escluda<sup>247</sup> la diversità di ruoli e funzioni che le due figure hanno e mantengono<sup>248</sup>.

I soci scelgono l'assetto organizzativo della società con la più ampia autonomia: il regime prescelto ed indicato nell'atto costitutivo permette di modellare la struttura societaria alle necessità sociali, svincolando la s.r.l. dalla maggiore rigidità che la caratterizzava prima della Riforma.

L'art. 2475, III comma c.c., stabilisce che l'amministrazione della società è affidata ad uno o più soci, nulla dice in merito alla forma amministrativa, che di regola, se è affidata a più persone, è attribuita al consiglio di amministrazione, che può articolarsi attraverso diversi modelli. Una prima classificazione dei regimi di amministrazione, può basarsi sul numero di amministratori: i regimi possono prevedere la forma unipersonale, ove riscontriamo la perfetta sovrapposizione della figura del socio con quella dell'amministrazione, o la struttura pluripersonale, organizzata attraverso un regime consiliare, disgiunto, congiunto<sup>249</sup>, oppure in un certo senso misto, cioè composto da aspetti diversi appartenenti agli altri tipi societari.

---

<sup>247</sup>Gli Autori che ritengono possibile sopprimere l'organo amministrativo, basano l'ammissibilità di detta deroga ai lavori preparatori della legge di riforma, ove la Relazione Mirone, ipotizza la possibilità dell'autonomia concessa ai soci di spingersi sino ad eliminare la distinzione tra organo amministrativo ed organo assembleare, in quanto il privilegio della responsabilità limitata può svincolarsi dalla rigida struttura corporativa. Tali autori ritengono che la competenza dei soci alla nomina degli amministratori significhi la possibilità per gli stessi di non nominarli. Si veda P. Benazzo, *Competenze di soci ed amministratori nelle s.r.l.: dall'assemblea fantasma all'anarchia?*, in *Le Società*, 2004, p. 810; M. Cian, *Le decisioni dei soci. Le competenze decisorie dei soci*, in *Trattato delle società a responsabilità limitata*, diretto da C. Ibba e G. Marasà, vol IV, Padova, 2009, p. 35; F. Galgano, *Diritto commerciale. Le società*, cit., p. 465.

<sup>248</sup> O. Cagnasso, *Il nuovo diritto societario*, in *Commentario Cottino-Bonfante-Cagnasso-Montalenti*, II Bologna, 2004, p. 1850; P. Morandi, *Il nuovo diritto delle società*, a cura di A. Maffei Alberti, III, Padova, 2005, p. 1930 che diversamente ritengono imprescindibile l'organo amministrativo.

<sup>249</sup> A. Zanardo, *L'amministrazione disgiuntiva e congiuntiva nella società a responsabilità limitata*, in *Le società*, 2009, p. 717, preliminarmente all'esame sulla concreta applicabilità dell'amministrazione congiuntiva e disgiuntiva nella s.r.l., affronta il coordinamento dei commi III e V dell'art. 2475 c.c.. In particolare, con riferimento alle materie delegate all'organo amministrativo elencate al V comma dell'art. 2475 c.c. ed al vincolo imposto, ritiene che la riserva di competenza di tali materie all'organo amministrativo, si possa coordinare con la l'amministrazione sia congiuntiva che disgiuntiva. Il limite imposto dal comma III dell'articolo, che deroga le materie amministrative a qualsiasi forma di gestione, salvo quanto disposto al V comma, a seguito della correzione intervenuta (da consiglio di

Tra i vari modelli misti, possono altresì essere introdotti sistemi decisionali che si potrebbero definire “un modello di collegialità attenuata”, ove le decisioni vengono adottate anche a mezzo di consultazione scritta, mentre in presenza di una pluralità di amministratori, se l’atto costitutivo nulla stabilisce in merito alla modalità di funzionamento, la regola generale, prevede che l’organo di amministrazione, al quale compete l’integrale gestione della società, funzioni in regime di collegialità piena.

I soci possono inoltre decidere che le modalità operative vengano decise di volta in volta dal nuovo organo gestorio nominato, oppure prevedere diverse modalità di funzionamento, modulate tra le differenti tra le materie oggetto di decisione<sup>250</sup>.

L’art. 2475, III comma c.c. prevede che se i soci optino per un’amministrazione pluripersonale, affidata disgiuntamente o congiuntamente ai soci, si applichino a tali fattispecie, rispettivamente le norme degli articoli 2257 e 2258 c.c., dettati per la società semplice, estendendosi le disposizioni relative alla società di persone interamente alla s.r.l.<sup>251</sup>. Applicandosi il modello di amministrazione disgiuntiva<sup>252</sup>, ciascun socio amministratore è legittimato a compiere tutti gli atti di gestione dell’impresa sociale, senza il preventivo consenso degli altri amministratori, salvo la possibilità per gli amministratori non coinvolti in tale decisione, di opporre, prima del compimento dell’operazione, il proprio veto. Sull’opposizione è chiamata a

---

amministrazione ad organo amministrativo), permette agli amministratori di organizzare la gestione dell’amministrazione attraverso diverse modalità nel rispetto dell’unico limite di riserva di competenza dettata dall’elencazione dell’art. 2475, V comma c.c..

<sup>250</sup> F. Iozzo, *I sistemi di amministrazione nella s.r.l.*, in *Le nuove s.r.l.*, opera diretta da M. Sarale, Bologna, 2008, p. 465, ritiene che in presenza di un atto costitutivo che ometta qualsiasi indicazione circa il sistema di amministrazione e rappresentanza, ed anche i nominativi delle persone che hanno la rappresentanza legale della società, il sistema amministrativo che si intende sotteso e che viene applicato, individua in tutti i soci gli amministratori ed i legali rappresentanti della società, che amministrano in modo congiuntivo in quanto, diversamente dalla società di persone dalla quale mutua la forma organizzativa, costituiscono il consiglio di amministrazione.

<sup>251</sup> A. Zanardo, *L’amministrazione disgiuntiva e congiuntiva nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 720.

<sup>252</sup> Con espresso riferimento ad A. Zanardo, *L’amministrazione disgiuntiva e congiuntiva nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 717 e ss..

decidere la maggioranza dei soci, calcolata in base alla partecipazione di ciascuno agli utili.

Nell'amministrazione congiuntiva invece, le decisioni possono essere prese dagli amministratori o all'unanimità, o a maggioranza.

La presenza di una norma che richiede la presenza dell'organo amministrativo per alcune specifiche operazioni, sottende l'idea del legislatore di mantenere, pur attribuendo ai soci la più ampia libertà organizzativa, anche per la s.r.l. una struttura corporativa, che si potrebbe definire, a fronte della gestione in via cumulativa o alternativa tra amministratori e soci, un modello capitalistico attenuato<sup>253</sup>.

Delineate così, con rinnovato contenuto, le modalità e le libertà di organizzazione dell'organo amministrativo, la riforma ha attribuito un ruolo nuovo anche alla disciplina della gestione, permettendo ai soci di inserirsi nell'amministrazione della società, attraverso una clausola contenuta nell'atto costitutivo<sup>254</sup> e decisa da tutti i soci<sup>255</sup>, che attribuisce loro particolari poteri amministrativi.

La s.r.l. è gestita di regola dagli amministratori, la cui nomina è di esclusiva competenza dell'organo societario; i soci non amministratori, invece, che amministrano in forza di un diritto particolare in ambito amministrativo, si inseriscono nella gestione attraverso un sistema di nomina non elettivo, che si affianca al sistema principale, senza escluderlo, costituito dalla nomina effettuata dai

---

<sup>253</sup> G. Zanarone, *La competenza ad amministrare la società: il modello legale*, in *Della società a responsabilità limitata*, in *Il codice civile commentato*, fondato da Piero Schesinger diretto da Francesco D. Busnelli, II, Milano, 2010, p. 930 e ss.

<sup>254</sup> Attraverso l'attribuzione dei diritti particolari in materia amministrativa ex art. 2468, III comma c.c. l'amministrazione può essere demandata anche ad un singolo socio, che partecipa per tutte o per alcune materie all'organo amministrativo. Si presuppone, nonostante la nomina del socio alla funzione amministrativa, la presenza di un organo amministrativo.

<sup>255</sup> G. Capo, *Il governo dell'impresa e la nuova era della società a responsabilità limitata*, in *Giur. Comm.*, 2003, p. 506, ritiene possibile che l'amministratore venga indicato attraverso un'espressa previsione statutaria dai soci; l'incompatibilità con il vincolo di inderogabilità dell'attribuzione si riscontra solo nel momento in cui si cerca di surclassare l'azione di nomina vera e propria degli amministratori, quale atto collegiale dei soci a votazione.

soci medesimi. A nulla rileva ai fini della possibilità di sopprimere l'organo gestorio<sup>256</sup>, il fatto che nella s.r.l. possono essere investiti della funzione di amministratori tutti i soci creando un'amministrazione per persone<sup>257</sup>, tipica delle società di persone<sup>258</sup>, anziché per uffici, come nella società per azioni<sup>259</sup>.

L'art. 2475, I comma c.c. permette ai soci, oltre che di scegliere il sistema di amministrazione societario che maggiormente si conforma alle esigenze dell'impresa, anche di inserire delle deroghe alla divisione generale delle competenze gestorie della società.

Tra le possibili diversificazioni dell'organizzazione gestoria, l'organo amministrativo ha altresì la possibilità, di delegare i poteri di amministrazione a diversi organi<sup>260</sup>,

---

<sup>256</sup> G.C.M. Rivolta, *I regimi di amministrazione della società a responsabilità limitata*, in Liber amicorum Gian Franco Campobasso, Milano, 2007, p. 524, offre un dettagliato elenco delle norme che paiono presupporre necessariamente la presenza dell'organo amministrativo nella s.r.l.

<sup>257</sup> P. Benazzo, *L'organizzazione della nuova s.r.l. fra modelli legali e statutari*, in *Società*, 2003, p. 1062; O. Cagnasso, *Ambiti e limiti dell'autonomia concessa ai soci*, in *Società*, 2003, p. 368; M. Maugeri, *Quali diritti particolari per il socio della società a responsabilità limitata*, in *Riv. soc.*, 2004, p. 721.

<sup>258</sup> M. Cian, *Le competenze gestorie dei soci*, cit., p. 23, ritiene che sia assolutamente possibile trasferire le competenze gestorie ai soci, ivi comprese le prescrizioni contenute all'art. 2475, V comma c.c.. In particolare l'Autore sottolinea che l'elencazione dei poteri destinati ai soci è molto ampia, non avendo limiti, e che pertanto si può ritenere legittima ogni clausola che autorizza la delibera a favore dei soci. Rileva altresì che l'orientamento prevalente però, allinea il modello italiano ai modelli continentali, che ritengono inderogabile la dualità degli organi societari. I modelli nordamericani ed europei, pur prevedendo il coinvolgimento della collettività a piacimento, non eliminano la duplicità degli organi, mantenendo la presenza dell'organo amministrativo. L'organo gestorio quindi non può venir soppresso in presenza di una devoluzione gestoria affidata ai soci, in quanto ridimensionato resta competente nel ruolo di conservazione dell'integrità del capitale, redazione del bilancio etc.

A favore dell'inderogabilità degli organi societari si veda N. Abriani, *Diritto delle società. Manuale breve*, Milano, 2008, p. 298; G. Capo, *Il governo dell'impresa e la nuova era della società a responsabilità limitata*, in *Giur. Comm.*, 2003, p. 359; P. Morandi, sub art. 2475 in *Il nuovo diritto delle società*, a cura di A. Maffei Alberti, Milano, 2005, p. 1930; M. Rescigno, *Le regole organizzative della gestione della s.r.l.*, in *Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario*, Atti del convegno Padova-Abano Terme 5-7 giugno 2003, Padova, 2004, 326; L. Salvatore, *L'organizzazione corporativa nella nuova s.r.l. amministrazione, decisione dei soci e il ruolo dell'autonomia privata*, in *Contratto e impresa*, 2003, p. 1344;

<sup>259</sup> G.C.M. Rivolta, *I regimi di amministrazione della società a responsabilità limitata*, cit., p. 524 afferma "L'identità tra le persone dei soci e degli amministratori non esclude la diversità dei ruoli e delle funzioni e la soggezione a regole diverse nell'una e nell'altra veste".

<sup>260</sup> Nulla riferisce la norma in merito alla possibilità di attribuire l'amministrazione alle persone giuridiche, socie o non socie. Si deduce, che non escludendolo espressamente, possa ritenersi permesso.



delegati<sup>261</sup>, ma soprattutto può organizzarsi e coordinare la gestione e l'organizzazione, con altrettanta libertà di attribuzione di potere anche ai singoli soci. La clausola statutaria con la quale si prevede che l'amministrazione sia affidata a più persone con la facoltà di operare disgiuntamente per tutte o solo per alcune materie, o attraverso altra forma di gestione, richiede comunque che nelle materie di competenza esclusiva degli amministratori di cui all'art. 2479, V comma c.c. la decisione avvenga (se l'organo è pluripersonale) in maniera collegiale.

Quanto alla gestione dell'impresa, pur prevedendosi la possibilità di attribuire alcune competenze gestorie ai singoli soci, si rileva che non esiste una disciplina che riserva la gestione all'organo amministrativo.

Per questo motivo, salva la competenza esclusiva degli amministratori nelle materie elencate al V comma dell'art. 2475 c.c., oltre alla competenza inderogabile anche in materia di riduzione del capitale per perdite ed all'aumento del capitale delegato, la libertà di organizzazione della gestione della società, può prevedere l'introduzione di una pluralità indeterminata di varianti nell'assetto di attribuzione delle competenze.

Qualsiasi sia la forma e la composizione dell'organo amministrativo, per il quale la riforma ha consentito ai soci la più ampia scelta, restano preservati i limiti di competenza esclusivi dell'organo amministrativo (art. 2475 u.c. c.c.) per la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, e l'aumento di capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c.; di competenza esclusiva dei soci le disposizioni contenute nell'art. 2479, II c.c..

---

<sup>261</sup> Amministratore delegato e comitato esecutivo, ammessi dalla dottrina maggioritaria, si veda F. Pasquariello, sub *art. 2476*, in *Il nuovo diritto delle società*, cit., p. 1977 e G.C.M. Rivolta, *I regimi di amministrazione nella società a responsabilità limitata*, in *Il nuovo diritto delle società*, cit., p. 527. Ritengono che senza il richiamo ad una norma specifica non si possono ammettere deleghe gestorie, G. Carcano, sub *art. 2475*, in *La società a responsabilità limitata*, a cura di L.A. Bianchi, in *Commentario alla riforma delle società*, a cura di P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi e M. Notari, Milano, 2008, p. 564 e ss..

La distribuzione di competenze può avvenire sia attraverso uno spostamento di mansioni, che originariamente appartenevano ai soci, agli amministratori, sia dall'organo amministrativo a favore dei soci, con particolare interesse per quanto qui di competenza, alla seconda fattispecie.

Si è detto che è possibile trasferire ai soci le competenze dell'organo amministrativo, salvi i diritti sugli atti inderogabili.

Tali decisioni possono essere devolute ai soci attraverso l'inserimento nell'atto costitutivo di clausole di attribuzione di particolari competenze gestorie, sia in fase di costituzione della società, che in un momento successivo.

Lo statuto può prevedere il coinvolgimento dei soci attraverso l'attribuzione ex art. 2479, I comma dell'organo in determinate materie a loro riservate. Tale previsione non risulta avere alcun limite di dimensione, se non l'art. 2475, V comma c.c..

In particolare, si ritiene possibile inserire a favore dei soci un dovere di consultazione per l'assunzione di alcune particolari decisioni, così come il potere di autorizzare l'organo gestorio ad un atto amministrativo<sup>262</sup>, o, affidare direttamente ai soci il potere di disporre l'attuazione delle decisioni assunte.

E' possibile delegare la competenza dei soci chiedendo l'approvazione in merito ad argomenti per i quali ne facciano richiesta uno o più amministratori o un numero di soci che rappresenta almeno un terzo del capitale sociale.

Il limite di competenza esclusiva dell'art. 2475, V comma c.c. resta anche in sede di richiesta di approvazione ai sensi dell'art. 2479, I comma c.c..

---

<sup>262</sup> In questa fattispecie si ritiene che gli amministratori siano vincolati all'esercizio del potere gestorio dall'autorizzazione dei soci per le materie delegate. Se vi è diniego dell'autorizzazione, gli amministratori devono astenersi dal compimento dell'azione, svincolandosi in tal modo la responsabilità dei soci; se l'autorizzazione è positiva, gli amministratori restano comunque obbligati ad una valutazione propria in merito alla discrezionalità di compimento dell'atto. In questo caso i soci che autorizzano l'azione, pur non attuando direttamente l'atto gestorio, restano solidalmente coinvolti nella responsabilità con gli amministratori.

In questo particolare tipo di delega, si nutre invece qualche dubbio sulla permanenza dell'inderogabilità della convocazione di assemblea in caso di riduzione del capitale sociale<sup>263</sup>. Si ritiene infatti, che a seguito della novella del diritto fallimentare (d.lgs 5/06), è delegabile da parte degli amministratori ai soci la facoltà di chiedere la dichiarazione di fallimento della società<sup>264</sup>.

A tale divisione delle competenze gestorie si affianca poi, la possibilità per i soci, di destinare alcune competenze amministrative anche ad uno o più soci attraverso l'attribuzione ex art. 2468, III comma c.c.<sup>265</sup> di particolari diritti amministrativi<sup>266</sup> o richiedendo la presenza dei soci per l'approvazione dei piani strategici degli amministratori, o per impartire all'organo delle direttive sulla gestione<sup>267</sup>.

I diritti particolari possono essere attribuiti a tempo determinato o senza limiti di tempo<sup>268</sup>, gli unici limiti esistenti, come già anticipato in sede di analisi dei diritti particolari, sono rappresentati dall'impossibilità di delegare le competenze esclusive degli amministratori, e dal divieto di riunire in un solo organo le competenze degli amministratori e dei soci.

---

<sup>263</sup> F. Iozzo, *I sistemi di amministrazione nella s.r.l.*, cit., p. 517.

<sup>264</sup> F. Iozzo, *I sistemi di amministrazione nella s.r.l.*, cit., p. 522.

<sup>265</sup> M. Cavanna, *Partecipazione e "diritti particolari" dei soci di s.r.l.*, in *Le nuove s.r.l.*, opera diretta da M. Sarale, Bologna, 2008, p. 136 e ss...

<sup>266</sup> Si riportano gli esempi proposti da A. Santus-G. De Marchi *Sui <particolari diritti> del socio nella nuova s.r.l.*, in *Riv. not.*, 2004, p. 75, in merito ad alcuni esempi di diritti amministrativi: a) il diritto di ricoprire la carica di amministratore per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dalla misura della propria partecipazione, b) il diritto di ricoprire la carica di amministratore, c) il diritto di veto in ordine al compimento di determinate operazioni gestionali, d) il diritto di veto nelle decisioni di soci aventi particolari oggetti, e) il diritto di decisione in ordine al compimento di determinate operazioni gestionali, indipendentemente dal fatto che si ricopra o meno la carica di amministratore, f) il diritto di essere richiesti di autorizzazioni per il compimento degli atti di amministrazione, g) il diritto di nominare uno o più amministratori, h) il diritto di esprimere il gradimento sugli amministratori nominati. Si aggiunge per gli autori anche la possibilità di attribuire ad un socio la possibilità di essere a vita amministratore unico della società.

<sup>267</sup> N. Abriani, *Diritto delle società. Manuale breve*, cit., p. 298.

<sup>268</sup> Il diritto particolare attribuito al socio di ricoprire senza limiti la carica di amministratore trova la sua legittimità non solo all'interno dell'art. 2468, III comma c.c., ma risulta altresì previsto dall'omesso richiamo dell'art. 2475, II comma c.c. ai soli IV e V comma dell'art. 2383 c.c. e non al II.

Tra le deroghe possibili, in ambito gestionale, il diritto particolare che maggiormente interessa, riguarda la possibilità di nominare amministratore un socio (o alcuni soci soltanto), si ritiene altrettanto plausibile riservare solo ad alcuni soci la facoltà di nominare gli amministratori o di revocarli anche in assenza di giusta causa<sup>269</sup>, di esprimere il proprio gradimento in ordine ad un amministratore o di attribuire la facoltà di scegliere una rosa di nominativi tra i quali eleggere l'amministratore o gli amministratori, di nominare gli amministratori all'interno di una rosa di nominativi dagli altri soci composta, la possibilità di attribuire a tutti i soci, o solo ad alcuni, il diritto di opporsi a particolari decisioni o a decisioni in particolari materie, o la possibilità di delegare il potere di autorizzazione per particolari atti<sup>270</sup>.

E' poi altresì possibile attribuire il diritto di veto in generale, o il diritto di veto per particolari operazioni gestionali, indipendentemente dalla posizione di amministratore del socio privilegiato, o il diritto di veto per determinate materie.

Il diritto particolare è attribuito al socio, non alla partecipazione, e deve quindi essere nominativamente indicato nell'atto costitutivo<sup>271</sup>.

In considerazione dei diversi modelli organizzativi che può assumere la società a responsabilità limitata, oltre a quello ordinario, e della scelta statutaria dei soci per l'adozione dei vari metodi di amministrazione, l'individuazione delle responsabilità connesse al potere gestorio mutano al mutare del modello prescelto.

In linea generale, la legge accomuna rappresentanza della società e funzione amministrativa: gli amministratori sono di regola, i legali rappresentanti della

---

<sup>269</sup> D. Regoli, *Amministrazione della società*, in *S.r.l. Commentario*, a cura di Aldo A. Dolmetta e Gaetano Presti, Milano, 2011, p. 534 e ss.

<sup>270</sup> F. Iozzo, *I sistemi di amministrazione nella s.r.l.*, in *Le nuove s.r.l.*, a cura di M. Sarale, Bologna, 2008, p. 464 e ss.

<sup>271</sup> M. Cavanna, *Partecipazione e "diritti particolari" dei soci*, in *Le nuove s.r.l.*, a cura di M. Sarale, Bologna, 2008, p. 157.

società, letteralmente infatti l'art. 2475 bis c.c. "Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società", ma, non si esclude la possibilità che vi siano delle deleghe<sup>272</sup> rappresentative a favore di singoli soci, o più semplicemente, escludere che alcuni degli amministratori componenti l'organo amministrativo siano muniti di rappresentanza, ai sensi dell'art. 2475bis c.c..

E' possibile per il socio creare situazioni gestorie miste, ove la rappresentanza della società viene attribuita anche ad un singolo socio, o a più soci, attraverso un diritto particolare che attribuisce la facoltà di compiere alcuni atti gestori o singoli atti gestori in uno specifico ambito.

Resta connessa al potere della rappresentanza della società la responsabilità per gli atti compiuti. La possibilità di dissociare il potere gestorio dal potere rappresentativo, trasferendo i poteri degli amministratori a favore dei soci, ha effetti verso l'esterno della società ai sensi dell'art. 2475bis c.c.<sup>273</sup> e permette, qualora la società abbia scelto una gestione di tipo corporativo o collegiale, la possibilità di un reciproco controllo tra gestori dell'impresa (soci ed amministratori).

Secondo l'art. 2476, I comma c.c., si riconosce la responsabilità solidale<sup>274</sup> degli amministratori per gli atti che hanno causato danni alla società o sono stati compiuti al di fuori delle previsioni dell'atto costitutivo e nel mancato rispetto dei doveri imposti per legge e dallo stesso statuto; a tale previsione si deve aggiungere la

---

<sup>272</sup> G. Bartolini, *La responsabilità dei soci e degli amministratori*, cit., p. 638 e ss, ritiene che il potere di rappresentanza della società spetti esclusivamente agli amministratori in virtù dell'esplicito riferimento alla funzione gestoria che si trova all'art. 2475ter c.c. che fa esplicito riferimento "ai contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società". Il potere di rappresentanza viene attribuito agli amministratori, secondo l'Autore, nell'atto costitutivo o attraverso un secondo atto di nomina, poiché la rappresentanza della società è un potere originario che la legge attribuisca agli amministratori quale funzione necessaria.

<sup>273</sup> N. Abriani, *Diritto delle società*, cit., p. 315 e P. Morandi, sub art. 2475bis, *Il nuovo diritto delle società*, cit., p. 1956, che ritengono resti comunque opponibile ai terzi il pronunciamento contrario al compimento dell'operazione.

<sup>274</sup> R. Vigo, *La partecipazione dei soci all'amministrazione della s.r.l.*, in *Scritti in onore di Vincenzo Bonocore*, vol. III, tomo III, Milano, 2005, p. 4063.

possibilità di considerare solidalmente responsabili con gli amministratori i soci che hanno compiuto o autorizzato atti dannosi per la società, così come stabilito dall'art. 2476, VII comma c.c..

## **2) La responsabilità degli amministratori**

La riforma ha completamente rinnovato anche l'ambito della responsabilità degli amministratori.

La disciplina ante riforma mutuava la regolamentazione della responsabilità degli amministratori direttamente dalle norme previste per la società per azioni, oggi la normativa risulta autonomamente disciplinata. L'art. 2476 c.c., così come l'art. 2392 c.c. previsto per la s.p.a., ritiene gli amministratori responsabili verso la società “dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società”, ma, mentre la norma prevista per la s.p.a., ampliando le specifiche competenze richieste<sup>275</sup>, oggi esige una valutazione personalizzata dell'individuo che veste il ruolo di amministratore, chiedendo agli amministratori di adempiere ai propri doveri con la “diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze”, alcuna indicazione si trova in merito alla “diligenza” nella norma di riferimento prevista per la società a responsabilità limitata.

---

<sup>275</sup> L'originaria formulazione dell'art. 2392 c.c. indicava quale criterio di valutazione della responsabilità degli amministratori la diligenza del mandatario, anche se la dottrina riteneva che il termine di confronto per la diligenza fosse quella che avrebbe utilizzato un amministratore trovandosi nelle medesime circostanze. A. Silvestrini, *Responsabilità degli amministratori nella s.p.a. e nella s.r.l. dopo la riforma societaria*, in *Le Società*, 2004, p. 681, rammenta che vigente la vecchia disciplina, il Giudice si trovava nella necessità di dover analizzare caso per caso ciascuna fattispecie di responsabilità, e pertanto si trovava ad esaminare ogni volta la natura dell'azienda, le dimensioni, l'attività compiuta.

L'art. 2392 c.c. riformato, considera, al fine di riscontrare la responsabilità in capo agli amministratori, sia la natura dell'incarico e la valutazione della posizione dell'amministratore all'interno della struttura, che le specifiche competenze riferite anche alle cognizioni proprie dell'amministratore<sup>276</sup>.

L'art. 2476 c.c., a differenza di quanto previsto dalla disciplina della s.p.a. che prevede quale parametro di responsabilità degli amministratori la "diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze", non offre alcuna indicazione diretta o indiretta in merito ai criteri richiesti per l'adempimento della prestazione, o per rilevare la responsabilità degli amministratori. L'assenza tipologica di un riferimento al grado di diligenza richiesto, e la consapevolezza che l'amministratore della s.r.l. può non aver acquisito l'esperienza professionale che di solito appartiene invece agli amministratori delle s.p.a., induce a ritenere applicabile per individuare la responsabilità dei primi, un metro affievolito rispetto a quello della s.p.a., basato sulla diligenza del mandatario, richiamata dall'art. 2260 c.c. in materia di società personali<sup>277</sup>. Dottrina autorevole<sup>278</sup>, ritiene che nella s.r.l. il parametro richiesto debba trovare riscontro nella diligenza professionale di cui all'art. 1176, II

---

<sup>276</sup> A. Silvestrini, *Responsabilità degli amministratori nella s.p.a. e nella s.r.l. dopo la riforma societaria*, cit., p. 682, ritenendo ben ampia la casistica della responsabilità connessa ai doveri imposti dalla legge e dallo statuto, ritiene di poter suddividere le fattispecie in categorie generali, raggruppando a) gli obblighi posti a garanzia dell'integrità del capitale sociale; b) gli obblighi imposti a garanzia del corretto impiego del capitale sociale; gli obblighi riconducibili al dovere di fedeltà; d) gli obblighi che attengono alla documentazione delle operazioni sociali; e) gli obblighi attinenti al regolare funzionamento degli organi sociali.

<sup>277</sup> G. Sandulli, *Azione di responsabilità e di revoca verso gli amministratori di s.r.l.*, cit., p. 484; P. F. Mondini, *Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci*, in *S.r.l. Commentario*, a cura di Aldo A. Dolmetta-Gaetano Presti, Milano, 2011, p. 632, ritengono che un più elevato livello di diligenza-in adesione ad un diffuso approccio tipologico- potrebbe essere preteso solo in funzione delle circostanze del caso concreto, quando l'assetto organizzativo della società sia conformato agli <schemi tipici della società per azioni>.

<sup>278</sup> G. Zanarone, *Della società a responsabilità limitata*, in *Il codice civile commentato*, cit., p. 1059.

comma c.c. o, in alternativa, nella disciplina della s.p.a., con espresso richiamo alla “natura dell’incarico”, che può essere applicato a qualsiasi figura gestoria<sup>279</sup>.

L’art. 1176<sup>280</sup>, nel delineare il concetto di buona fede, ritiene, al II comma, riferendosi all’obbligazione inerente l’esercizio di un’attività professionale, che la diligenza<sup>281</sup> “deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”<sup>282</sup>.

La valutazione del grado di diligenza dell’amministratore avviene attraverso l’esame di due aspetti, uno di natura soggettiva, di temperamento delle conoscenze tecniche dell’amministratore, ed un altro di natura oggettiva, che valuta la natura dell’incarico<sup>283</sup>.

L’inadempimento dell’amministratore ad uno o più obblighi previsti dalla legge o dallo statuto, la presenza di pregiudizi a carico della società, dei soci o dei terzi ed il nesso causale tra la violazione della regola di diligenza richiesta nell’adempimento

---

<sup>279</sup> G. Bartalini, *La responsabilità dei soci e degli amministratori*, in *Le nuove s.r.l.*, cit., p. 655, ritiene, contrastando la dottrina maggioritaria (nota 256) che il parametro deve essere elevato in presenza di specifiche competenze personali, in conformità a quanto espressamente previsto per le s.p.a. e ritenuto valido per ogni tipo sociale in applicazione dei principi di buona fede e correttezza per l’adempimento delle obbligazioni.

<sup>280</sup> L. Abete, *La responsabilità degli organi di gestione, liquidazione e controllo nella forma della legge fallimentare*, in *Fall.*, 2006, p. 11, ritiene <il carattere tendenzialmente autosufficiente della nuova regolamentazione della s.r.l., non più caratterizzata dal rinvio alla normativa in tema di s.p.a., induce a ritenere preclusa l’utilizzazione del parametro di cui al nuovo testo dell’art. 2392 I comma c.c., che impone agli amministratori di uniformarsi alla diligenza che la natura dell’incarico e le loro specifiche competenze impongono e richiedono. Sulla scorta del premesso rilievo ed in considerazione della “marcata contrattualizzazione” del fenomeno societario è da reputare corretto il riferimento alla previsione dell’art. 1176, I comma c.c. segnatamente alla diligenza del *bonus pater familias* e non alla diligenza postulata dalla natura dell’incarico>.

<sup>281</sup> Il Tribunale di Pinerolo, 2 novembre 2004, in *Giur. it.*, 2005, p. 1660, ha chiarito che la “diligenza richiesta agli amministratori è quella professionale del secondo comma dell’art. 1176 c.c.”, specificando che all’interno di una società commerciale si ritiene dovuta una valutazione parametrata sull’incarico specificamente conferito. Si veda anche C. Proto, *Le azioni di responsabilità*, cit., p. 1137, ritiene che l’amministratore non può richiamare la limitazione di responsabilità annoverata all’art. 2236 c.c. per particolari problemi tecnici di particolare difficoltà.

<sup>282</sup> Parte della dottrina ha osservato che anche gli amministratori di società a responsabilità limitata può applicarsi il criterio generale dell’esercizio di un’attività professionale, per il quale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata. L. De Angelis, *Amministrazione e controllo nelle società a responsabilità limitata*, in *Riv. soc.*, 2003, p. 480; O. Cagnasso, sub art 2476, *Il nuovo diritto societario*. cit., p. 1880; Pasquariello F., sub art. 2476, in *Il nuovo diritto delle società*, a cura di A. Maffei Alberti, Padova, 2004.

<sup>283</sup> G. Bartalini, *La responsabilità dei soci e degli amministratori*, cit., p. 656.



delle funzioni amministrative e la presenza del danno, costituiscono i presupposti per inquadrare la responsabilità dell'amministratore.

La natura della responsabilità è di tipo contrattuale, la colpa si presume e spetta agli amministratori<sup>284</sup> dimostrare la propria estraneità all'atto, o la manifestazione del proprio dissenso all'atto poi riconosciuto dannoso<sup>285</sup>.

L'assenza di colpa consiste nell'estraneità dell'amministratore alla decisione gestoria produttrice del danno<sup>286</sup>, mentre gli amministratori interpellati ma dissenzienti, sono esenti da colpa se hanno fatto constatare il proprio dissenso<sup>287</sup>; in realtà, nella molteplicità dei regimi di amministrazione adottabili dalla nuova s.r.l.<sup>288</sup>, non si riscontra una modalità formalmente comune di manifestazione di dissenso, perché la disciplina, richiedendo solo che il dissenso manifestato possa ritenersi idoneo allo scopo<sup>289</sup>, lascia all'amministratore dissenziente la più ampia libertà.

E' opportuno pertanto, verificare in concreto come il presupposto dell'esenzione da colpa dell'amministratore operi all'interno dei vari modelli amministrativi prescelti.

---

<sup>284</sup> Trattandosi di responsabilità per fatto personale spetta all'amministratore dimostrare il proprio dissenso in virtù del dovere generale di vigilanza che spetta all'organo amministrativo. In relazione al particolare regime di amministrazione adottata si dovranno specificare ruoli e cariche. Se il sistema di amministrazione scelto è di tipo congiuntivo all'unanimità, l'amministratore che non condivide l'operazione può manifestare il proprio dissenso ed opporre il veto al compimento dell'operazione; se l'amministrazione congiunta invece è a maggioranza, l'amministratore interpellato che è a conoscenza del fatto, deve manifestare il proprio dissenso, se invece l'operato viene ammesso dalla maggioranza, l'amministratore (di minoranza) contrario deve comunque manifestare la propria non approvazione. Si veda anche O. Cagnasso, *La società a responsabilità limitata*, in *Tratt. Dir. Comm.*, diretto da G. Cottino, V, Padova, 2007, p. 250.

<sup>285</sup> S. Ambrosini, *La responsabilità degli amministratori nella nuova s.r.l.*, cit., p. 293.

<sup>286</sup> F. Pasquariello, sub art 2476, in *Il nuovo diritto delle società*, a cura di A. Maffei Alberti, Padova, 2004, p. 1977.

<sup>287</sup> O. Cagnasso, sub art. 2476, cit., p. 1881.

<sup>288</sup> La disciplina legale attribuisce ai soci la possibilità di scegliere diversi regimi amministrativi. P. Benazzo, *L'organizzazione nella nuova s.r.l. fra modelli legali e statutari*, cit., p. 1062; G. Carcano, sub art. 2475, in *Società a responsabilità limitata, Commentario alla riforma delle società*, a cura di Piergaetano Marchetti, Luigi A. Bianchi, Federico Ghezzi, Mario Notari, Milano, 2008, p. 561 e ss.; P. Morandi, sub art. 2475, in 2475 in *Il nuovo diritto delle società*, a cura di A. Maffei Alberti, Milano, 2005, p. 1927; G.M.C. Rivolta, *I regimi di amministrazione nella società a responsabilità limitata*, in *Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, III, a cura di P. Abbadesse e G.B. Portale, Torino, 2007, 519;

<sup>289</sup> L. Renna, *La responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata*, in *Contratto e impresa*, 6, 2009, p. 1302.

La struttura organizzativa più semplice è rappresentata dall'amministrazione congiuntiva (all'unanimità), o dal consiglio d'amministrazione che delibera all'unanimità: qui tutti gli amministratori risultano responsabili per le scelte gestorie che hanno prodotto un danno<sup>290</sup>. Se la regola adottata è rappresentata dall'amministrazione collegiale a maggioranza, risultano esenti da colpa solo gli amministratori, che contrari, hanno fatto annotare il proprio dissenso; se, invece, la decisione avviene attraverso la consultazione scritta, i soci che non hanno partecipato, non risultano responsabili, salvo l'eventuale e generale obbligo di vigilanza, mentre i soci che hanno presenziato all'assunzione della decisione, risultano esenti da responsabilità, solo se hanno fatto annotare il loro dissenso.

Qualora l'amministrazione prescelta sia disgiuntiva, diventa difficile per l'amministratore manifestare il suo dissenso. In questo caso è nella facoltà dell'amministratore dissenziente esercitare un diritto di veto nei confronti dell'atto dell'altro amministratore, in virtù del potere di vigilanza che sussiste in capo a ciascun amministratore; oppure può esercitare il proprio dissenso demandando la decisione sul compimento dell'atto contestato ai soci non amministratori.

Pur non ritenendo di approfondire il tema dell'azione di responsabilità degli amministratori<sup>291</sup>, si sottolinea che l'azione rappresenta uno strumento di tutela per le

---

<sup>290</sup> A. Angelillis-G. Sandrelli, *Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci*, in *Società a responsabilità limitata*, Commentario alla riforma delle società diretto da Piergaetano Marchetti, Luigi A. Bianchi, Federico Ghezzi, Mario Notari, Milano, 2008, p.686.

<sup>291</sup> La disciplina ante riforma prevedeva quale legittimato attivo dell'azione di responsabilità degli amministratori, solo la società (art. 2393 c.c.), la disciplina attuale (art. 2476, III comma c.c.) legittima all'azione ciascun socio, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta. Tra le varie ipotesi si riporta in particolare, A. Angelillis-G. Sandrelli, sub *art. 2476, Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci*, cit., p. 719 ed anche, O. Cagnasso, *La società a responsabilità limitata*, cit., p. 256. F. Mainetti, *Il controllo dei soci e la responsabilità degli amministratori nella società a responsabilità limitata*, in *Società*, 2003, p. 942, ritiene che l'esercizio dell'azione presuppone una sostituzione processuale del socio alla società (art. 81 c.p.c.), nel momento in cui, la società decide di esercitare l'azione sociale di responsabilità, l'azione risulta preclusa al singolo socio, e così accade nel momento in cui la società decide di rinunciare all'esercizio dell'azione o di transigerla con gli amministratori. L'opinione pressoché unanime (G. Zanarone, *Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci*,

minoranze<sup>292</sup>, in quanto può essere promossa da ogni socio<sup>293</sup>, indipendentemente dalla quota di partecipazione<sup>294</sup>.

Si tratta ora di valutare se sia possibile estendere la responsabilità per gli atti dannosi, a quei soggetti che hanno agito o concorso nell'azione senza essere amministratori.

Si tratta in primo luogo della responsabilità solidale con l'amministratore di fatto<sup>295</sup>, che è il socio che di fatto e privo di alcuna carica si ingerisce ripetutamente nella gestione societaria<sup>296</sup> e della responsabilità del socio che ha compiuto l'atto dannoso.

---

cit., p. 1064 e ss.) ritiene che l'azione esperibile da ciascun singolo socio, sia sempre un'azione sociale di responsabilità, per la semplice ragione che l'obbligo risarcitorio degli amministratori si configura nei confronti della società, con la conseguenza che sarebbe difficile misconoscere a quest'ultima, in quanto titolare del corrispondente diritto, la possibilità di far valere il medesimo giudizio. Secondo il Trib. Milano, 21 dicembre 2005, in *Società*, 2007, p. 193 “ il nuovo art. 2476 c.c., in materia di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, introduce una fattispecie di azione sociale, nella quale il socio agisce in veste di sostituto processuale e la società è litisconsorte necessario. Ove, pertanto, il legale rappresentante della società sia chiamato a rispondere ex art. 2476 c.c. di comportamenti lesivi dell'interesse sociale, sussiste un conflitto di interessi che può essere risolto soltanto con la nomina di un curatore speciale”. Si veda V. Salafia, *Amministrazione e controllo delle società di capitali nella recente riforma societaria*, in *Le Società*, 2002, p. 1469. Contrariamente, C. Proto, *Le azioni di responsabilità contro gli amministratori nelle società a responsabilità limitata*, in *Fall.*, 2003, p. 1139 ritiene che la legittimazione tra azione di responsabilità esercitata dal socio e dalla società non sia alternativa ma concorrente

<sup>292</sup> L'art. 2476, III comma c.c. è correlate all'art. 2476, II comma c.c., che legittima i soci che non partecipano all'amministrazione della società ad avere notizie degli affari sociali e di consultare, anche attraverso professionisti di fiducia, i libri contabili e i documenti relativi all'amministrazione.

<sup>293</sup> Trib. Marsala, 1 aprile 2005, in *Società*, 2006, p. 733, ritiene che l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori non è esclusa dalla legittimazione ad agire del singolo socio. Quanto alla legittimazione dell'azione di responsabilità a favore della società, si riporta V. Salafia, *Il nuovo modello di società a responsabilità limitata*, in *Società*, 2003, p. 8, il quale ritiene “non è previsto che la società proponga l'azione direttamente, ma questa omissione non può escluderla dal novero dei soggetti legittimati. La società è titolare del diritto al risarcimento, il cui esercizio, dato che la relativa norma si trae dall'ordinamento generale, nel quale ogni soggetto ha il libero esercizio dei diritti che gli spettano”.

<sup>294</sup> S. Ambrosini, *La responsabilità degli amministratori nella nuova s.r.l.*, in *Società*, 2004, p. 295.

<sup>295</sup> G. Bartolini, *La responsabilità dei soci e degli amministratori*, cit., p. 671 c.c.

<sup>296</sup> Se l'amministratore di fatto si ingerisce nell'attività di gestione con continuità, attraverso un'attività stabile e continuativa, risponde del proprio operato ex art. 2476, I comma c.c.. Il socio, senza voler esaminare il questa sede la figura del terzo amministratore di fatto, che invece solo in modo occasionale svolge attività di gestione, non risponde ai sensi dell'art. 2476, I comma, ma della responsabilità del VII comma del medesimo articolo. La novità che molti Autori hanno ritenuto rivoluzionaria, non consiste solo nell'aver regolamentato la fattispecie del socio che una tantum si ingerisce nella gestione dell'amministrazione societaria, ma altresì per aver minato la responsabilità limitata del socio. Mentre il socio di regola risponde in maniera limitata all'interno della società a responsabilità limitata, il gestore risponde illimitatamente. Si veda, Piccinini G., *Atti gestori dannosi: i <mobili confini> della responsabilità del socio*, in *Società*, 2005, p. 454.

La Giurisprudenza ha definito la figura dell'amministratore di fatto, identificandolo nel soggetto che per un rilevante arco di tempo e senza alcun mandato formale, partecipa alla gestione della società<sup>297</sup>. All'amministratore di fatto si applicano pertanto le norme sulla responsabilità degli amministratori.

### **3) La responsabilità dei soci**

Di diversa natura invece la responsabilità prevista all'art. 2476, VII comma c.c., che ritiene responsabili solidalmente con gli amministratori i soci che si sono ingeriti nell'attività d'impresa autorizzando o decidendo un atto dannoso per la società, i soci o i terzi, che è stata inserita quale correttivo al maggior rilievo attribuito ai soci ed alle possibilità a loro concesse di compiere atti di gestione ed assumere decisioni<sup>298</sup>.

Con l'introduzione dei diritti particolari ex art. 2468, III comma c.c., si è prevista la possibilità per il socio di esercitare un'attività amministrativa e gestionale per la società svincolata dalla funzione e nomina di amministratore<sup>299</sup>.

La responsabilità che deriva per i soci che hanno deciso gli atti di gestione, non esclude, ma si cumula con la responsabilità degli amministratori, e la affianca, determinando una responsabilità solidale tra amministratori e soci, i primi per

---

<sup>297</sup> Cass. 27.2.2002, in *Giur. it.*, 2002, p. 1424.

<sup>298</sup> La riforma della società a responsabilità limitata delineata dalla legge delega, all'art. 3 chiede l'emanazione di un complesso di norme che sia autonoma e che possa modellarsi sulle esigenze proprie dell'impresa. In tale complesso di norme si ricorda anche l'importanza e la centralità che il socio deve assumere nella nuova s.r.l., attraverso l'acquisizione di un potere gestionale prima inesistente. Risulta pertanto di tutta evidenza che l'aumento della capacità gestionale ed intraprendenza amministrativa derivate ad un socio possono implicare un suo maggiore coinvolgimento nelle dinamiche di responsabilità, N. Abriani, *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, 2005, p. 155 il quale ritiene che la nuova formulazione della s.r.l. contenga una naturale permanenza del socio nell'amministrazione della società; G. Zanarone, *Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata*, in *Riv. soc.*, 2003, p. 58.

<sup>299</sup> A. Santus-G. De Marchi, *Sui <particolari diritti> del socio nella nuova s.r.l.*, in *Riv. not.*, 2004, p. 75.

inosservanza dei doveri imposti dalla legge, i secondi per aver intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi<sup>300</sup>.

Si sono delineate tre fattispecie di intervento dei soci nella gestione della società: la possibilità dei soci di intervenire nelle materie a loro riservate ex art. 2479, I comma c.c.; la possibilità di decidere sugli argomenti che uno o più amministratori (o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale) hanno sottoposto alla loro approvazione o, attraverso l'esercizio dei particolari diritti amministrativi o gestionali attribuiti ex art. 2468, III comma c.c.; ciascuna delle quali comporta una dinamica di responsabilità differente con requisiti diversi tra loro, che verranno affrontati nel prosieguo del presente scritto. Ciascuna delle tre specifiche possibilità di attribuzione di diritti amministrativi in capo ai soci, comporta l'assunzione di responsabilità dell'atto delegato.

Si è detto, che l'introduzione della previsione di responsabilità contenuta al comma VII dell'art. 2476 c.c., oltre a rappresentare l'immediata e naturale conseguenza dell'abuso di un potere legittimo di influenza sulla condotta degli amministratori da parte di uno o più soci, ove siano derivati danni alla stessa società, ad altri soci o ai terzi<sup>301</sup>, svolge altresì la funzione di controbilanciare le nuove opzioni organizzative consentite nella s.r.l., e di porre rimedio ad una più generale situazione di fatto, ampiamente diffusa nella prassi societaria delle piccole e medie imprese, caratterizzata dall'ingerenza dei soci nella gestione della società, che sembrerebbe avallata ed aumentata attraverso l'impronta personalistica della nuova disciplina della s.r.l.. Il comportamento richiesto ai soci, ai fini dell'estensione della

---

<sup>300</sup> G. Piccinini, *Atti gestori dannosi: i <mobili confini> della responsabilità del socio*, in *Società*, 2005, p. 450, rileva che in caso di decisioni o autorizzazioni da parte del socio non si può parlare di gestione condivisa con gli amministratori, in quanto proprio la disciplina permette ai soci di amministrare attraverso una ripartizione gestoria consentita dalla legge.

<sup>301</sup> V. Meli, *La responsabilità dei soci nella s.r.l.*, cit., p. 683.

responsabilità, non è il compimento diretto di atti dannosi, ma la relativa decisione o autorizzazione, quale manifestazione della volontà intenzionale<sup>302</sup>, che da impulso all'attività degli amministratori<sup>303</sup>. Tra i presupposti, l'elemento che sembra distinguere le condotte censurabili è rappresentato dall'idoneità della manifestazione di volontà del socio o dei soci a svolgere una concreta influenza sugli amministratori. L'articolo in esame risulta talmente generico nella formulazione, da non permettere di trarre alcun limite o riferimento alle modalità o alle forme che dovrebbe assumere l'ingerenza del socio per essere fonte di responsabilità, attagliandosi in tal senso a fattispecie diverse; la soluzione di interpretare l'art. 2476, VII comma c.c. limitatamente alle formali attribuzioni di competenze amministrative dei soci ha, con ogni probabilità, quale primo effetto quello di diminuire la capacità di intervento e di influenza dei soci nella gestione della società, costituendo un forte disincentivo all'esercizio dell'autonomia privata.

Prima di esaminare quale responsabilità può essere delineata a carico del socio, si distinguono nell'ambito applicativo della gestione dei soci le tre fattispecie

---

<sup>302</sup> C. Limatola, *Note sulla responsabilità del socio ex art. 2476, 7° comma, c.c.* in *RDS*, 4, 2011, p. 908, ritiene che l'animus del socio nella condotta intenzionale dell'art. 2476, 7 comma debba essere analizzato in base alle circostanze concrete. Con espresso richiamo all'affermazione di A. Zanardo, *L'estensione della responsabilità degli amministratori di s.r.l. per mala gestio ai soci cogestori: luci ed ombre della disposizione dell'art. 2476, comma 7 c.c.*, cit., p. 504, che ritiene che in presenza di condotte irrazionali ed emulative o di interessi personali dei soci, il requisito (della condotta intenzionale) potrebbe essere considerato in re ipsa, ritiene che la volontà della condotta, lascia traccia nel concreto modo di agire del socio, mentre il parametro della correttezza può essere riferito ad un onesto modo di comportarsi.

<sup>303</sup> V. Meli, *La responsabilità dei soci nella s.r.l.*, cit., p. 680 e ss. ritiene, per quanto non ipotizzabili nello specifico, che anche gli atti di influenza dell'organo amministrativo che supportano un'operazione illecita si possono considerare atti intenzionalmente svolti.

Non solo gli atti espliciti costituiscono atti forieri di responsabilità Ed ancora l'Autore, nel tentativo di elencare le diverse fattispecie che possono concretizzare la responsabilità dei soci, sottolinea che <non è azzardato sostenere che i termini "decisione" e "autorizzazione" non debbano necessariamente indicare manifestazioni di volontà espresse dai soci in forme istituzionali, ma ogni loro manifestazione di volontà, che valga a dare impulso all'azione degli amministratori o a rimuovere un ostacolo al suo svolgimento>.

principali: atti di gestione di competenza dell'organo amministrativo, di competenza dei soci, atti di competenza del singolo socio.

Merita un'analisi particolare il diritto di controllo attribuito ai soci che non partecipano all'amministrazione dall'art. 2476, II comma c.c..

Il diritto di controllo è stato già parzialmente analizzato (in sede di esame dei diritti particolari), ritenendo che i soci possano attribuire ad un singolo socio, ai sensi del richiamato art. 2468, III comma c.c., un particolare diritto di controllo dell'attività gestionale degli amministratori. Il diritto di controllo, si sostanzia nel diritto di informazione e nel diritto di ispezione, e permette ai soci, rappresentando un elemento di tutela molto importante per le minoranze, di richiedere agli amministratori informazioni in merito agli affari sociali, con particolare interesse verso determinati affari, di prendere visione dei documenti relativi all'amministrazione con l'ausilio di professionisti (la disciplina ante riforma limitava l'ispezione al libro soci, al libro delle delibere dell'organo amministrativo, il libro del collegio sindacale e quello dei revisori)<sup>304</sup>.

Il socio che esercita il diritto di controllo, ha la possibilità di informarsi e conoscere della gestione degli amministratori e quindi può valutare con maggiori elementi di giudizio la possibilità di esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori<sup>305</sup>. Mentre gli amministratori sono consapevolmente informati dell'attività di gestione societaria, i soci che non sono amministratori, ne sono completamente estranei (salvo il diritto di controllo in esame), salva la presenza dei

---

<sup>304</sup> L'art. 2489 c.c. si riferiva letteralmente ai libri sociali, non erano permesse le ispezioni alle documentazioni dell'amministrazione ed ai pareri dei professionisti. A sostegno della tesi maggioritaria di limitazione del potere di ispezione ai soli libri sociali indicati si veda F. Ferrara-F. Corsi, *Gli imprenditori e le società*, cit., p. 881. Una tesi minoritaria invece, riteneva che il diritto di ispezione si estendesse a tutti i libri contabili ed a tutti i documenti relativi alla società.

<sup>305</sup> N. Abriani, sub art. 2476, *Codice commentato delle s.r.l.*, cit., p. 362 e O. Cagnasso, sub art. 2476, *Il nuovo diritto societario*, cit., p. 1882.

soci che di fatto sono amministratori, che detengono il potere di ispezione come tutti gli altri soci, ma che di fatto risultano avere un'informazione privilegiata dell'andamento societario per l'effetto della loro attività gestoria, ed i soci ai quali sono attribuiti dei diritti particolari amministrativi, che attraverso la facoltà amministrativa concessa, hanno la possibilità di conoscere con maggiori elementi dell'amministrazione d'impresa.

Si affianca poi una terza categoria di legittimati attivi al potere d'ispezione, i soci non amministratori ai quali è devoluto in forza dell'art. 2468, III comma c.c., un particolare potere di controllo. Le categorie di soci qui richiamate, ed in particolare, i soci ai quali è stata demandata la gestione della società (art. 2479, I comma c.c.) o ai quali sono stati attribuiti diritti particolari in materia amministrativa (2468, III comma c.c.), non hanno solo la possibilità di esercitare il diritto di controllo in quanto soci, ma servendosi della loro funzione gestoria nella società, possono conoscere dell'andamento societario con particolare interesse rispetto agli altri soci; tale facoltà permette loro di controllare l'esito di eventuali atti che hanno deciso o concorso ad autorizzare e che temono possano riscontrare qualche esito negativo in termini di responsabilità<sup>306</sup>.

In questo senso il diritto di controllo diventa uno strumento essenziale per la conoscenza da parte dei soci delle situazioni gestionali che possono coinvolgere la società o, nello specifico, che possono concretizzarsi in una situazione di responsabilità per l'operato degli amministratori. La conoscenza preventiva di un atto dannoso permetterebbe al socio controllore di individuare situazioni dannose da lui stesso o da altri amministratori autorizzate o gestite, tale facoltà, connessa

---

<sup>306</sup> A. Angelillis-G. Sandulli, *Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci*, cit., p. 691 e ss.



all'esercizio di un potere di opposizione o di veto all'esecuzione dell'operazione "dannosa" autorizzata, potrebbe evitare il compimento dell'atto, se autorizzato e da altri eseguito, o limitarne i danni, se dallo stesso attuato.

#### **4) La responsabilità del socio coinvolto nella gestione della società**

Si è già anticipato, parlando di responsabilità dei soci, che l'attuale disciplina della responsabilità nella s.r.l., al di là delle ipotesi ascrivibili agli amministratori, individua una fattispecie del tutto diversa, che costituisce uno degli aspetti<sup>307</sup> di maggior rilievo<sup>308</sup> della riforma della società a responsabilità limitata<sup>309</sup>, unendo solidalmente amministratori e soci nella medesima responsabilità, quando questi ultimi hanno deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi<sup>310</sup>.

---

<sup>307</sup> U. Tombari, *La responsabilità dei soci*, in *S.r.l., Commentario dedicato a Giuseppe Portale*, a cura di Aldo A. Dolmetta-Gaetano Presti, Milano, 2011, p. 717, definisce la responsabilità ex art. 2476, VII comma c.c. una grande novità di carattere sistematico e, al contempo, pratico applicativo, dal momento che per la prima volta viene espressamente superato, da parte del legislatore italiano, il c.d. dogma dell'irresponsabilità del socio, in quanto tale, per i danni cagionati nella sua attività deliberativa e/o gestionale.

<sup>308</sup> N. Abriani, sub art. 2476, in *Codice commentato delle s.r.l.*, cit., p. 379 ritiene che la possibilità di ampliare la responsabilità per gli atti dannosi anche a carico di soggetti che non siano gli amministratori "costituisce un'innovazione di grande rilievo rispetto alla disciplina precedente"; M. Rescigno, *Eterogestione e responsabilità nella riforma societaria fra aperture ed incertezze: una prima riflessione*, cit., p. 331, ritiene tale novità debba essere valutata positivamente.

<sup>309</sup> M. Rescigno, *Eterogestione e responsabilità nella riforma societaria fra aperture e incertezze: una prima riflessione*, in *Società*, 2003, p. 331, fa espresso riferimento sia alla responsabilità dei soci cogestori di s.r.l., sia alla responsabilità che sorge in capo a società o enti che esercitino attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 c.c., responsabilità che per entrambe le fattispecie proviene dall'aver gestito o autorizzato atti senza essere investiti del relativo potere.

<sup>310</sup> M. Rescigno, *Soci e responsabilità nella nuova s.r.l.*, in *AGE*, 2003, p. 302 e *Eterogestione e responsabilità nella riforma societaria*, p.331 e ss. correttamente riscontra nell'evolversi delle aperture legislative all'autonomia dei soci, che abbandonato il formalismo che imponeva al socio di essere nominato amministratore per poter gestire la società; ed introdotta la possibilità di gestire la società e di attribuire dei diritti amministrativi individuali al singolo socio, non si poteva evitare una regola che limitasse tali prerogative gestorie del socio. Capo G., *Il governo dell'impresa e la nuova era della società a responsabilità limitata*, in *Giur. Comm.*, 2003, p. 516, ritiene di escludere la responsabilità del socio in caso di ratifica successiva di un atto deciso autonomamente dagli amministratori. S. Patriarca, *La responsabilità del socio gestore di s.r.l.*, in *Le Società*, 2007, p. 1191; ed in particolare, G. Piccinini, *Atti gestori dannosi: i <mobili confini> della responsabilità del socio*, in *Società*, 2005, p. 458 e ss. ritiene che per poter affermare la responsabilità dei soci debbano presenziare i seguenti requisiti: 1. Il compimento di un atto gestionale da parte degli amministratori, 2.

Data l'ampiezza dell'autonomia statutaria concessa ai soci<sup>311</sup>, che permette all'atto costitutivo di sottrarre alcune competenze all'organo gestorio e di attribuirle ad uno o più soci, rendendo maggiormente labile il confine delle attribuzioni delle competenze decisorie, il legislatore sembra abbia voluto introdurre un sistema di bilanciamento tra libertà gestoria<sup>312</sup> e responsabilità, attraverso l'art. 2476, VII comma c.c..

La previsione di cui all'art. 2476, VII comma, c.c., che dispone "sono solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi"<sup>313</sup>, si è osservato<sup>314</sup>, concretizza la buona fede e correttezza che dovrebbe caratterizzare il rapporto di ciascun socio di s.r.l. all'interno della società e nei confronti degli altri soci (oltre che nei confronti dei terzi).

Se il fondamento dell'esercizio della responsabilità in esame, è la violazione di un dovere fiduciario nei confronti della società, la natura della responsabilità sarà contrattuale, oltre che solidale, con quella degli amministratori, ed i presupposti richiesti per la configurazione, potranno ritenersi simili a quelli richiesti per la

---

Un danno alla società o a singoli soci o a terzi, 3. Il nesso di causalità tra il danno e l'atto, 4. La responsabilità degli amministratori, 5. La decisione o l'autorizzazione da parte dei soci, 6. La corrispondenza tra l'atto deliberato o autorizzato e l'atto eseguito, 7. La violazione dei principi di corretta amministrazione o la consapevolezza da parte dei soci della dannosità dell'atto.

<sup>311</sup> N. Abriani, *Decisioni dei soci. Amministrazioni e controlli*, in *Diritto delle società*, Milano, 2006, p. 292; V. Buonocore, *L'organizzazione interna della società a responsabilità limitata riformata*, in *Riv. not.*, 2004, p. 595; G. Capo, *Il governo dell'impresa e la nuova era della società a responsabilità limitata*, in *Giur. Comm.*, 2003, p. 503; R. Vigo, *Decisioni dei soci. Competenze*, in *Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, cit., p. 451; G. Zanon, *Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata*, in *Riv. soc.*, 2003, p. 75.

<sup>312</sup> N. Abriani, *Decisioni dei soci. Amministrazione e controlli*, in *Diritto delle società. Manuale breve*, Milano, 2008, p. 323.

<sup>313</sup> Secondo alcuni autori la responsabilità prevista dall'art. 2476, VII comma c.c. sussisterebbe anche senza la previsione di un particolare diritto all'amministrazione o al compimento di atti o particolari operazioni, ma semplicemente in presenza di una condotta dannosa per la società.

<sup>314</sup> G.F. Campobasso, *Diritto commerciale. Diritto delle società*, a cura di M. Campobasso, Torino, 2009, p. 341 e ss., ritiene che nell'ambito dei rapporti tra socio e società e tra il socio e gli altri soci, la responsabilità corrisponde alla violazione (da parte del socio) di un "dovere fiduciario", e nello specifico, nel dovere di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto sociale.

responsabilità degli amministratori<sup>315</sup>, da individuarsi nella presenza di un danno alla società, al collegamento tra illecito del socio ed esercizio delle funzioni gestorie, che richiedono che il socio abbia autorizzato o deciso il compimento di atti relativi all'amministrazione della società (il riferimento ad atti amministrativi si deduce dal medesimo richiamo effettuato dal comma VII dell'art. 2476 che si riporta ai commi precedenti).

Più complessa risulta invece l'analisi della natura della responsabilità del socio cogestore nei confronti dei singoli soci o dei terzi; la dottrina maggioritaria ritiene infatti che la responsabilità del socio verso i singoli soci o i singoli terzi che risultino direttamente danneggiati da un solo atto gestorio, sia di natura extracontrattuale<sup>316</sup>.

L'azione può essere proposta nei confronti del socio, che ha contribuito a determinare la decisione dell'organo amministrativo prevista dall'art. 2476, VII comma c.c., e che ha partecipato alla decisione, approvazione, o esecuzione dell'atto dannoso. Nella gestione della società, l'amministrazione dei soci costituisce attività talvolta concorrente (2479, I comma c.c.), talvolta esclusiva (2479, II comma n. 5 c.c.) per le operazioni che riguardano la sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci<sup>317</sup>, anche a seguito dell'attribuzione di

---

<sup>315</sup> Ambrosini S., *La responsabilità degli amministratori nella nuova s.r.l.*, cit., p. 1603 e ss., G.C.M. Rivolta, *I regimi di amministrazione nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 529 e ss.

<sup>316</sup> A. Angelillis-G. Sandrelli, *Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci*, cit., p. 801, testualmente ritengono "In particolare si tratterà di una responsabilità contrattuale quella nei confronti della società, mentre extracontrattuale quella nei confronti dei singoli soci e dei terzi". Sostengono tale tesi altresì, V. Meli, *La responsabilità dei soci nella s.r.l.*, *Il nuovo diritto delle società*, cit., p. 696; A. Zanardo, *L'estensione della responsabilità degli amministratori di s.r.l. per mala gestio ai soci cogestori: luci e ombre della disposizione dell'art. 2476, comma 7 c.c.*, cit., p. 528; G. Zanarone, *La responsabilità da eterogestione del socio (e di altri soggetti)*, cit., p. 1135. Si ritiene, condividendo la possibilità avanzata da U. Tombari, *La responsabilità dei soci*, cit., p. 719, che la natura della responsabilità del socio nei confronti dei soci direttamente danneggiati sia preferibilmente di natura contrattuale, e non extracontrattuale. Tale diversa opinione, troverebbe fondamento nell'analisi della violazione del socio, che è di natura contrattuale, trattandosi di violazione del rapporto contrattuale societario.

<sup>317</sup> G. Zanarone, *La s.r.l. fra modello legale e modelli statuari*, in *Della società a responsabilità limitata*, cit., p. 75.

determinati e specifici poteri gestori attribuiti ai singoli soci (2468, III comma c.c.)<sup>318</sup> oppure si ingerisce<sup>319</sup>, senza alcuna previsione statutaria, così come avviene al socio di fatto<sup>320</sup>.

La solidarietà che investe in materia di responsabilità i soci e gli amministratori, non chiede che la condotta del socio, per essere rilevante, si concretizzi nel compimento diretto dell'atto dannoso, ma ritiene sufficiente che la decisione o l'autorizzazione del socio, abbiano dato impulso all'azione degli amministratori<sup>321</sup>, rilevando in questo senso il ruolo di monitoraggio delle decisioni, o di controllo in fase di esecuzione, al fine di non incorrere nella responsabilità gestoria<sup>322</sup>, che l'organo amministrativo deve mantenere.

La previsione contenuta nell'art. 2476, VII comma c.c.<sup>323</sup>, si precisa, non si sostituisce alla responsabilità degli amministratori<sup>324</sup> ma ad essa si affianca, pur dalla

---

<sup>318</sup> G. Zanarone, *L'attribuzione statutaria di particolari diritti ai singoli soci*, in *Della società a responsabilità limitata*, cit., p. 522, A. Blandini, *Categorie di quote, categorie di soci*, cit., p. 203; A. Daccò, *I particolari diritti del socio nella s.r.l.*, cit., p. 402; O. Cagnasso, *la società a responsabilità limitata*, cit., p. 139.

<sup>319</sup> In particolare, la Relazione al d.lgs 6/2003, p. 119, sottolinea "Si ritiene in tal modo conto delle caratteristiche del tipo societario in questione e della circostanza che nella concreta realtà in esso molto spesso l'effettivo potere di amministrazione non corrisponde all'assunzione della relativa veste formale e che, pertanto, la mancata assunzione della prima non può divenire un facile strumento per eludere la responsabilità che deve incombere su chi la società effettivamente gestisce".

Tale prospettiva secondo alcuni autori, per tutti V. Meli, *La responsabilità dei soci nella s.r.l.*, cit., p. 667 e ss., tale prospettiva non risulta comunque soddisfacente. Se infatti, l'ipotesi di una fonte motivazionale per l'art. 2476, VII comma c.c., trova indubbiamente conforto nella prima parte del citato passo della Relazione, la seconda parte sembra piuttosto collegare la responsabilità del socio a situazioni di fatto ove l'effettivo potere di amministrazione risiede nelle mani di uno o più soci, a prescindere dalla formale investitura di poteri gestori e dalla formale ripartizione delle competenze tra costoro e gli amministratori.

<sup>320</sup> U. Tombari, *La responsabilità dei soci*, cit., p. 718.

<sup>321</sup> A. Zanardo, *L'estensione della responsabilità degli amministratori di s.r.l. per mala gestio ai soci cogestori: luci e ombre della disposizione dell'art. 2476, comma 7 c.c.*, cit., p. 511, si domanda se il comportamento illecito del socio, possa concretizzarsi anche in un diniego di autorizzazione o in una decisione negativa circa il compimento di un'operazione che sarebbe invece risultata vantaggiosa per la società.

<sup>322</sup> G.D. Mosco, *Funzione amministrativa e sistemi di amministrazione*, in *Trattato delle società a responsabilità limitata*, diretto da C. Ibba e G. Marasà, Milano, 2009, p. 21 non condivide la medesima opinione e F. Pasquariello, sub art. 2476, in *Il nuovo diritto delle società*, a cura di A. Maffei Alberti, Milano, 2004, p. 1981.

<sup>323</sup> Con d.lgs 9.1.2006, n. 5 il legislatore ha coordinato la presente disposizione con la legge fallimentare. Il vigente art. 146 L.F. al comma II, lettera b stabilisce che dopo la dichiarazione del

stessa differenziandosi<sup>325</sup>, in quanto si riferisce ai soci che non sono amministratori, cioè che non hanno ricevuto un incarico formale alla gestione societaria attraverso la nomina ad amministratore (per i quali la fattispecie di riferimento resta il comma I dell'art. 2476 c.c.)<sup>326</sup>, ma ai soci ai quali è stato attribuito comunque formalmente dallo statuto, un potere gestorio. In tale prospettiva, si attribuisce particolare valore all'indicazione fornita dal legislatore in merito alla modalità di esecuzione<sup>327</sup> dell'atto dannoso, che richiede che il socio debba aver “deciso o autorizzato”<sup>328</sup> l'atto, avente ad oggetto l'amministrazione della società<sup>329</sup>. L'intenzionalità della condotta del socio sembra dovuta, ma non solo con riferimento alla volontà

---

fallimento della società, “l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'art. 2476, comma settimo, del codice civile”, sarà esercitata dal curatore. G. Zanarone, *La responsabilità da etero gestione del socio*, in *Della società a responsabilità limitata*, Il codice commentato fondato da Piero Schesinger e diretto da Francesco Busnelli, II, Milano, 2010, p. 1122.

<sup>324</sup> Si sottolinea nuovamente che la società a responsabilità limitata, necessita quale società di capitali, di una struttura corporativa, ove l'organo amministrativo (sia esso monocratico o collegiale) non può venir meno od essere escluso dalla deroga totale dell'amministrazione alla competenza decisionale dei soci.

<sup>325</sup> V. Meli, *La responsabilità dei soci nella s.r.l.*, in *Il nuovo diritto delle società*, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, Milano, 2007, p. 671.

<sup>326</sup> G. Piccinini, sub. art. 2471bis, *Codice commentato delle s.r.l.*, diretto da P. Benazzo e S. Patriarca, Torino, 2007, p. 228, attraverso un'interpretazione estensiva della locuzione “soci”, ritiene di estendere i precetti normativi di cui all'art. 2476, VII comma c.c. comprendendo tra i soci che possono ingerirsi e compiere atti dannosi per la società, i soci o i terzi, i titolari di diritti frazionari sulla partecipazione. Tali soci partecipano o in forza del diritto di voto, per l'inserimento nella gestione societaria.

<sup>327</sup> Il requisito dell'intenzionalità assume rilievo non solo quando il socio ha deciso unitamente agli altri amministratori o autonomamente il compimento dell'atto, in quanto in tali fattispecie l'elemento dell'intenzionalità è di evidente presenza, ma per quei comportamenti, anche atipici e diversi dall'espressa autorizzazione o diretta decisione dell'atto, in cui il socio comunque manifesta la volontà di condividere l'operato illecito degli amministratori. In questa seconda fattispecie, l'intenzionalità si sostanzia nella consapevolezza e piena informazione circa le caratteristiche dell'atto e degli effetti, anche potenziali, e nella condivisione di tutto ciò che l'atto comporta.

<sup>328</sup> G. Zanarone, *La responsabilità da etero gestione del socio (e di altri soggetti)*, cit., p. 1124, ritiene che la disgiunzione non indichi assolutamente due fattispecie diverse, ma che le due locuzioni siano state inserite dal legislatore con lo scopo di bene individuare due momenti diversi. Mentre il termine <“autorizzazione” designa un'iniziativa diretta semplicemente a rimuovere un ostacolo alla piena esplicazione di un atto voluto dagli amministratori (...) “decisione” indica la vera e propria volizione dell'atto gestorio>.

<sup>329</sup> Non si potrebbe pensare ad un'intrusione nella gestione attraverso l'autorizzazione o la decisione di atti che non appartengono alla competenza gestoria degli amministratori. In questo senso A. Zanardo, *L'estensione della responsabilità degli amministratori di s.r.l. per mala gestio ai soci cogestori: luci ed ombre della disposizione dell'art. 2476, comma 7 c.c.*, in *Riv. soc.*, 2009, p. 507.

dell'evento, ma altresì con riferimento alla consapevole partecipazione, alla scelta decisionale o autorizzativa.

Al riguardo, si osserva che costituiscono presupposti di applicazione della norma, la circostanza che l'atto sia compiuto da un socio non amministratore, che l'atto che ha causato il danno abbia le caratteristiche di un atto di gestione<sup>330</sup>, di amministrazione o comunque la capacità di influenzare la condotta o la decisione, o l'esecuzione di una condotta degli amministratori, e che si sia prodotto un danno a carico della società, dei soci o di terzi.

Le fonti del potere gestorio assunto dai soci che hanno compiuto atti dannosi per la società, possono derivare da una disposizione statutaria, conseguente al riconoscimento al socio di particolari diritti, o legale, derivante da competenze attribuite o delegate ex art. 2479, I comma c.c.<sup>331</sup>. In merito agli altri requisiti, si richiama l'espresso riferimento all'intenzionalità dell'atto<sup>332</sup>, attraverso l'avverbio, di

---

<sup>330</sup> V. Meli, *La responsabilità dei soci nella s.r.l., Il nuovo diritto delle società*, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, a cura di P. Abbadessa e G.B. Portale, Torino, 2007, p. 676 e ss., ritiene che la differenza che caratterizza la responsabilità dell'amministratore di fatto e quella del socio sia di natura qualitativa.

<sup>331</sup> M. Rescigno, *Eterogestione e responsabilità nella riforma delle società fra apertura ed incertezze: una prima riflessione*, cit., p. 331, che ritiene la norma il corretto bilanciamento dell'apertura all'eterogestione tra amministratori e soci.

La Riforma con l'introduzione della previsione di responsabilità dell'art. 2476, VII comma c.c. sembrava alludere anche alla fattispecie dell'amministratore di fatto, sanzionando in tal modo una prassi diffusa nel nostro Paese di sdoppiamento di funzioni formalmente attribuite dell'amministrazione e effettivamente gestorie. In realtà si ritiene, come in parte analizzato trattando della responsabilità degli amministratori, che la disposizione dell'articolo e del comma in esame, non possa essere completamente riferita alla fattispecie. La figura dell'amministratore di fatto, per esplicita definizione riferita ed assegnata anche dalla Giurisprudenza, si ricorda nuovamente il Tribunale di Pinerolo, 2 novembre 2004, assegna all'amministrazione di fatto, una definizione di continuità di gestione, considerando che la ripetitività degli atti configuri una responsabilità equiparabile a quella degli amministratori ex art. 2476, I comma c.c., e non la responsabilità ex art. 2476, VII comma c.c.. Si veda sull'argomento V. Meli, *La responsabilità dei soci nella s.r.l.*, cit., p. 675 e ss.; che ritiene che il socio che abbia compiuto un singolo atto gestorio, rivelatosi dannoso, non può essere considerato un amministratore di fatto (e quindi risultare responsabile ai sensi del disposto del I comma dell'art. 2476 c.c.); ed inoltre, V. Sangiovanni, *La responsabilità degli amministratori di s.r.l. verso la società*, in *Contratto e impresa*, 2007, p. 703.

<sup>332</sup> U. Tombari, *La responsabilità dei soci*, cit., p. 723, ritiene strategico per le prospettive applicative della disposizione: "svalutare la portata dell'avverbio apre la strada all'affermazione di un principio generale di responsabilità per colpa dei soci per tutte le attività di orientamento (ufficiali o ufficiose)

ascendenza penalistica<sup>333</sup> “intenzionalmente”<sup>334</sup>, che la dottrina<sup>335</sup> ha definito attraverso diverse letture, ritenendo che debba indicare l’atto gestorio, o la volontà di produrre un danno, o che possa essere riferito alla consapevolezza della contrarietà dell’atto alla legge<sup>336</sup>: la lacuna normativa sembra non permettere una conclusione univoca<sup>337</sup>, anche se si ritiene possa essere meglio individuata nella circostanza che il socio<sup>338</sup> agisca con la consapevolezza del danno che causerà. Quindi, l’elemento psicologico che accompagna la gestione del socio non amministratore, identifica i limiti della consapevolezza dell’azione.

---

che abbiano posto in essere nei confronti degli amministratori e dalle quali siano conseguiti danni per la società, singoli soci o terzi”, significa equiparare la posizione dei soci a quella dei terzi.

<sup>333</sup> Così come definito da A. Angelillis-G. Sandrelli, *Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci*, cit., p. 802.

<sup>334</sup> P. Benazzo, *L’organizzazione della nuova s.r.l. fra modelli legali e statutari*, in *Le società*, 2003, p. 1073; ritiene che l’intenzionalità attiene al legame psicologico tra impulso del socio ed azione dell’amministratore e G. Piccinini, *Atti gestori dannosi: i <mobili confini> della responsabilità del socio*, cit., p. 457, ritengono che sia requisito necessario per la configurabilità della responsabilità, l’intenzionalità dell’evento dannoso, escludendo in questo modo dalla sfera di responsabilità tutte le fattispecie di responsabilità dei soci per colpa grave; altri Autori, ritengono che la norma richieda con il requisito dell’intenzionalità, la volontà della decisione o autorizzazione. Condividono questa opinione, S. Di Amato, *Le azioni di responsabilità nella nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, 2003, I, p. 305 e ss., e soprattutto sostenuta da M. Rescigno, *Soci e responsabilità nella nuova s.r.l.*, AGE, 2003, p. 307, il quale ritiene che l’art. 2476, VII comma c.c. non possa configurare l’ipotesi del dolo, in quanto la fattispecie dolosa andrebbe ad escludere la natura contrattuale di tale responsabilità (escludendo la possibilità di una responsabilità per colpa grave). Altri Autori, per tutti, V. Meli, *La responsabilità dei soci nella s.r.l.*, in *Il nuovo diritto delle società*, cit., p. 689, individuano nell’intenzionalità richiesta dalla norma, la consapevolezza dell’illegittimità dell’atto da compiersi.

<sup>335</sup> G. Zanarone, *La responsabilità da eterogestione del socio ( e di altri soggetti)*, cit., p. 1131, ritiene che “intenzionalmente” debba essere riferito al dolo, richiedendo che l’atto deciso o autorizzato sia stato preveduto e voluto dal socio agente. In questo modo, il socio si trova a dover rispondere solo per dolo, salvo prevedere comunque, che in presenza di altri presupposti possa, configurarsi una responsabilità anche per colpa.

<sup>336</sup> A. Zanardo, *L’estensione della responsabilità degli amministratori di s.r.l. per mala gestio ai soci cogestori: luci ed ombre della disposizione dell’art. 2476, comma 7 c.c.*, cit., p. 524, la quale ritiene che l’avverbio “intenzionalmente” possa tradursi in consapevolezza del danno, anziché come vera e propria volontà di causarlo.

<sup>337</sup> A. Angelillis-G. Sandrelli, *Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci*, in *Società a responsabilità limitata*, cit., p. 804.

<sup>338</sup> Il tema appare più complesso se si considera che il socio gestore può essere una società, ponendosi il problema del soggetto rispetto al quale valutare l’intenzionalità. Il Tribunale di Milano, 9.7.2009, ritiene che l’elemento psicologico debba essere valutato non con riferimento al socio-società, ma “in ragione della sua natura giuridica all’amministratore del socio, come soggetto attraverso cui, in forza del principio di immedesimazione organica e dell’istituto della rappresentanza legale, il socio agisce e pone in essere rapporti giuridici”.

Con riferimento all'elemento psicologico, può distinguersi la posizione del socio che ha contribuito alla decisione collegiale nella materia di propria competenza, ma che inconsapevolmente non risultava informato della pericolosità dell'azione autorizzata, dal socio che non ha contribuito, in quanto si è opposto: qui l'elemento psicologico della consapevolezza della dannosità dell'azione, si esclude, non potendosi attribuire alcuna responsabilità al socio che colposamente non si è informato dell'atto gestorio<sup>339</sup>, né al socio che consapevolmente si è opposto; l'elemento di colpa, che caratterizza l'agire nel primo caso, non costituisce, in assenza della volizione dell'elemento dannoso, elemento sufficiente ad integrare la responsabilità in esame.

La responsabilità solidale con gli amministratori, per l'amministrazione gestita dal socio, si configura quindi in presenza della consapevole (da parte del socio)<sup>340</sup> anti giuridicità<sup>341</sup> degli atti decisi o autorizzati.

---

<sup>339</sup> G. Zanarone, *La responsabilità da eterogestione del socio (e di altri soggetti)*, cit., p. 1133, ritiene che la responsabilità del socio che ha concorso nella decisione in modo distratto debba essere esclusa. Si ritiene di non condividere tale opinione. Il socio che ha autorizzato un atto dannoso per distrazione o disinformazione, comunque dovrebbe essere sottoposto a responsabilità, ogniqualvolta la decisione autorizzata ha ad oggetto un'azione gestoria delegata ai sensi dell'art. 2479 I comma c.c. o 2479 V comma n. 5 c.c.. In questo senso il socio che inconsapevolmente ha promosso un atto dannoso si viene coinvolto dalla gestione del socio che consapevolmente ha proposto e magari influenzato l'autorizzazione di tale atto. Resta comunque l'obbligo di vigilanza dell'organo gestorio. Pur non potendo prevedersi una "culpa in vigilando" tra i soci, si ritiene tuttavia, che la responsabilità richiesta nell'esercizio della funzione di socio nella società sia la buona fede del contratto di società (art. 1375 c.c.). Quanto l'atto richiesto dal socio in mala fede, che consapevolmente ha chiesto agli altri soci il sostegno nell'autorizzare tale atto, presenta evidenti elementi che possono porre il socio distratto nel dubbio della presenza di una mala gestio, in quel momento l'eventuale autorizzazione compiuta senza approfondire la bontà dell'azione oggetto di decisione si considera elemento essenziale per la responsabilità del socio coinvolto, per non aver lo stesso agito in buona fede nell'adempimento del contratto sociale. Per la responsabilità conseguente alla violazione di un rapporto fiduciario si veda G.F. Campobasso, *Diritto commerciale 2. Diritto delle società*, Torino, 2009, p. 341.

<sup>340</sup> F. Ferrara jr-F. Corsi, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 2009; N. Abriani, sub art. 2475, in *Codice commentato delle s.r.l.*, diretto da P. Benazzo e S. Patriarca, Torino, 2007, P. 380; che sottolineano che l'intenzionalità non va riferita direttamente alla potenziale od effettiva conseguenza lesiva dell'atto. Giustamente, V. Meli, *La responsabilità dei soci nella s.r.l.*, *Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, cit., p. 694 ritiene che è nello stato soggettivo che deve essere inquadrata l'intenzionalità e non nel pregiudizio derivato dall'atto indotto.

L'intenzionalità riferita invece alla decisione, priverebbe di qualsiasi sostegno l'avverbio "intenzionalmente" utilizzato dal legislatore. Vi è chi ritiene in realtà che questa seconda sia l'interpretazione maggiormente corretta, cfr. M. Rescigno, *Soci e responsabilità nella nuova s.r.l.*, in AGE, 2003, 2, p. 307. Si veda anche S. Patriarca, *La responsabilità del socio <gestore> di s.r.l.*, in *Le*



Si individuano situazioni nelle quali i soci assumono decisioni in modo concorrente agli amministratori e decisioni intraprese in modo autonomo; concorrono nella decisione soci ed amministratori negli ambiti delineati dall'art. 2479, I comma c.c., restano invece nella sfera esclusiva dei soci, le operazioni compiute ai sensi dell'art. 2479, II comma n. 5. c.c., e le materie riservate di cui al precedente comma I del medesimo articolo, ma soprattutto quelle ex art. 2468, III comma c.c, per le quali all'organo gestorio è demandato l'onere di controllo<sup>342</sup>.

Le decisioni o le autorizzazioni che i soci prendono collettivamente ai sensi dell'art. 2479 c.c. hanno rilevanza ai sensi dell'art. 2476, VII comma c.c., qualora gli stessi consapevolmente conoscano la portata antiggiuridica dell'operazione gestoria attuata<sup>343</sup>; rilevano per il socio al quale sia stato attribuito un particolare diritto gestorio, qualora egli abbia partecipato direttamente o indirettamente al compimento di un atto di amministrazione<sup>344</sup>, rivelatosi dannoso.

---

*Società*, 2007, p. 1199, il quale pur ritenendo che l'avverbio non si riferisce alla condotta, ne sottolinea il carattere pleonastico, in quanto sul presupposto della coincidenza tra la responsabilità del socio ex 2476, VII comma, c.c. e quella degli amministratori, l'intenzionalità riferita al dolo andrebbe a determinare "una menomazione della responsabilità dei soci che pare scarsamente coerente con lo spirito della disposizione in esame" e non in linea con la sostanziale coincidenza tra la figura del socio e quella dell'amministratore. In tale senso anche O. Cagnasso, sub *art 2476*, in *Il nuovo diritto societario*, Commentario diretto da G. Cottino, G. Bonfante, o Cagnasso e P. Montalenti, Bologna, 2004, p. 1891, e in *La società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. Cottino, Padova, 2007, p. 268 e ss., ritiene che per mitigare la responsabilità del socio si rende necessario interpretare l'avverbio intenzionalmente riferendolo alla consapevolezza della causazione del danno e non degli intenti.

<sup>341</sup> In questo senso si può ritenere che sia esonerato da responsabilità il socio che non partecipa alla decisione o per il quale non risulti provata l'intenzionalità richiesta dalla norma. Si veda A. Blandini, *Categorie di quote, categorie di soci*, cit. p. 100 e V. Meli, *La responsabilità dei soci nella s.r.l.*, in *Il nuovo diritto delle società*, cit., p. 680 e ss.

<sup>342</sup> In tal senso si ritiene che gli amministratori che attuano una decisione dei soci senza nulla opporre o senza astenersi, in un certo senso manifestino il loro assenso all'atto; viceversa l'atto di astensione esercitato nei confronti di una specifica azione è segno del potere-dovere dell'organo amministrativo di vigilare sulla dannosità delle operazioni decise dai soci.

<sup>343</sup> V. Meli, *La responsabilità dei soci nella s.r.l.*, in *Il nuovo diritto delle società*, cit., p. 695; O. Cagnasso, sub *art. 2476*, in *Il nuovo diritto societario*, cit., p. 1891; S. Patriarca, *La responsabilità del socio <gestore> di s.r.l.*, cit., p. 1194 e ss..

<sup>344</sup> A. Blandini, *Categorie di quote, categorie di soci*, cit., p. 74 e 97; O. Cagnasso, *La società a responsabilità limitata*, cit., p. 268; V. Meli, *la responsabilità dei soci nella s.r.l.*, in *Il nuovo diritto delle società*, cit., p. 695; S. Patriarca, *La responsabilità del socio <gestore> di s.r.l.*, cit., p. 1198.

La responsabilità (dell'art. 2476 VII comma c.c.) non si riferisce in particolare ad alcun assetto organizzativo della società, in quanto comune a tutte le governance appare la funzione, sia nel controbilanciare la libertà di gestione organizzativa offerta dalla nuova disciplina della s.r.l., sia di rimedio alle fattispecie dell'amministratore di fatto, che consiste nell'impedire al socio di gestire la società al riparo da qualsivoglia responsabilità<sup>345</sup>.

Con particolare riferimento ai soci titolari di diritti amministrativi, si deve distinguere tra l'azione gestoria compiuta dal socio che veste la carica di amministratore, in quanto nominato in forza di un diritto particolare, ed il socio non amministratore, ma titolare di un diritto particolare gestorio per il compimento di un singolo atto: mentre i primi risultano responsabili solidalmente con gli amministratori degli atti compiuti in violazione dei doveri connessi allo svolgimento dell'incarico, in applicazione dei principi relativi al rapporto gestorio, secondo le disposizioni dell'art. 2476 I comma c.c., nel secondo caso, ritenendosi eccessiva per i soci privilegiati del diritto particolare, la responsabilità solidale degli amministratori, per aver deciso in merito ad un solo singolo atto di gestione (o per atti di specifiche materie)<sup>346</sup>, risulta applicabile l'art. 2476, VII comma c.c..

In questo modo, si distingue tra la responsabilità del socio titolare di diritti particolari amministrativi ma non nominato a tale ufficio ai sensi dell'art. 2479, II comma n. 2, e la responsabilità del socio che non è amministratore, il quale risulta responsabile ex art. 2476, VII comma c.c.: solo in presenza dell'intenzionalità preventiva di produrre un danno, il socio non amministratore risponde; il socio non amministratore, al

---

<sup>345</sup> G. Giuffrida, *La responsabilità dei soci nella s.r.l.*, in *Le società*, 2011, p. 407.

<sup>346</sup> G. Santoni, *Le quote di partecipazione nella s.r.l.*, in *Il nuovo diritto delle società*, in *Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, Milano, 2007, p. 389, sui parametri di diligenza degli amministratori.

contrario, pur decidendo il medesimo atto, risulta responsabile anche solo per colpa<sup>347</sup>, in quanto coinvolto nelle decisioni dell'organo amministrativo secondo le procedure dell' art. 2475 c.c. e, per questo motivo, risulta responsabile dell'esercizio della funzione amministrativa condividendola con l'amministrazione vera e propria (il socio che non riveste la carica amministrativa non si ingerisce tout court nella gestione della società e per questo motivo non può rispondere della medesima responsabilità dell'amministratore).

In tale seconda ipotesi poi, si devono considerare i pur presenti compiti di monitoraggio e di orientamento strategico della società che sono e restano demandati comunque all'organo amministrativo, anche quando a compiere l'atto di gestione è un socio, sia delegato nelle funzioni amministrative, sia in virtù di un singolo diritto particolare ex art. 2468, III comma c.c..

Tale differenza, potrebbe suggerire ai soci di privilegiare l'inserimento nello statuto di clausole ex art. 2468, III comma c.c. a favore di uno o più soci per singoli atti gestori, con lo scopo di formalizzare un diritto di gestione limitato e, di fatto, garantire al socio che quotidianamente amministra e autorizza atti di gestione, una responsabilità limitata all'intenzionalità riferita del comma VII dell'art. 2476 c.c., anziché al I comma.

L'art. 2476, VII comma c.c. chiede che il socio agisca con dolo, nell'esercizio del potere gestorio (art. 2468, III comma c.c.), per questo motivo, la preoccupazione che si configuri una responsabilità per gli amministratori (anche se rispondono solidalmente per colpa), è di sicura difficile concretizzazione, se il socio che gestisce la società, più di quanto consentito dal limitato potere gestorio del quale risulti

---

<sup>347</sup> V. Meli, *La responsabilità dei soci nella s.r.l.*, in *Il nuovo diritto delle società*, cit., p. 690, ritiene sia corretto distinguere i diversi gradi di responsabilità nei confronti di quei soci che pur avendo compiuto un atto gestorio non assumono la carica di amministratori.

titolare, non agisce “intenzionalmente”<sup>348</sup>. La competenza concorrente degli amministratori sia in vigilando dell’operato del socio, sia comunque in termini di esame di esecuzione delle decisioni e di verifica della legittimità dell’attuazione delle sue scelte gestorie<sup>349</sup>, non rileva se non vi è violazione da parte del socio gestore.

In presenza di tali fattispecie, la responsabilità può concretamente sostanziarsi in una tutela da carenti ed inadeguati controlli dell’organo amministrativo, eclissandosi così l’eventuale responsabilità da mancanza di diligenza e perizia nel compimento dell’operazione affidata al socio. La responsabilità per eterogestione non può coinvolgere il socio gestore che non abbia volutamente causato l’atto dannoso, ed infatti, mentre il socio amministratore per non rischiare di essere sanzionato, deve cercare di tramutare la propria responsabilità in un atto deciso dall’organo gestionale<sup>350</sup>, dichiarando di non aver direttamente partecipato alla decisione o, per

---

<sup>348</sup> G. Zanarone, *La responsabilità da eterogestione del socio (e di altri soggetti)*, in *Della società a responsabilità limitata*, cit., p. 1133, ritiene che “non si possa verificare la situazione per cui, in presenza di un atto colposo, i soggetti danneggiati trovino tutela se l’atto è stato compiuto dagli amministratori (che rispondono anche per colpa) e non se l’atto è stato compiuto dai soci (che rispondono solo per dolo), (...) la responsabilità dei soci è concepita dal penultimo comma dell’art. 2476 come solidale con quella degli amministratori, il che significa che un momento di intervento di questi ultimi nel processo decisionale dei primi, sia pure nelle forme talora della mera attività esecutiva, appare indefettibile, con la conseguenza che dell’eventuale decisione colposa dei soci risponderanno comunque gli amministratori per avervi dato colposamente attuazione”. L’Autore ritiene che la responsabilità da esecuzione di decisioni o di autorizzazioni dei soci si configuri anche nei confronti della società, in quanto l’art. 2476, VII comma c.c., anche in presenza della mancata riproduzione dell’art. 2364, n. 5 c.c., configurando la responsabilità del socio autorizzante come solidale con quella degli amministratori anche verso la società, presuppone la permanenza della responsabilità degli amministratori anche verso la società, con la conseguenza che l’approvazione dell’atto dannoso insita nella decisione dei soci non precluderà l’esperienza dell’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori. Ritiene invece, che la mancata riproduzione dell’art. 2364, n. 5 c.c., esoneri gli amministratori quantomeno dalla responsabilità verso la società. C. Caccavale, *L’amministrazione, la rappresentanza e i controlli*, in *La riforma della società a responsabilità limitata*, a cura di Caccavale, Magliulo, Maltoni, Tassinari, Milano, 2007, p. 512.

<sup>349</sup> G.D. Mosco, *Funzione amministrativa e sistemi di amministrazione*, cit., p. 19 e ss.

<sup>350</sup> G. Zanarone, *La responsabilità da eterogestione del socio (e di altri soggetti)*, cit., p. 1134, ritiene di potersi escludere dalla responsabilità per eterogestione quelli fra i soci che, “pur avendo concorso alla decisione o autorizzazione del suddetto atto, lo abbiano fatto in modo sia pure colposamente disinformato o distratto, non essendo applicabile ai soci la disposizione dell’art. 2476, I comma c.c., dove si esonera dalla responsabilità degli amministratori quelli soli, fra questi ultimi, che dimostrino di essere esenti da colpa. A maggior ragione deve ritenersi inapplicabile ai soci la disposizione, pure essa contenuta nel predetto comma I dell’art. 2476, che addirittura estende la responsabilità degli

non aver compreso l'antigiuridicità dell'atto, il socio non amministratore che pure ha gestito, resta svincolato da qualsivoglia responsabilità diretta, se non ha compiuto l'atto lesivo ben informato e consapevole<sup>351</sup>.

La responsabilità del socio amministratore e del socio non amministratore non ha tuttavia né le medesime procedure di operatività, né i medesimi presupposti oggettivi e soggettivi. Il diritto particolare attribuito al singolo socio di decidere in modo autonomo ed individuale i singoli atti gestori, può considerarsi uno strumento modificativo della natura e della posizione del socio all'interno della società, e, in particolare, da socio investitore, privo di qualsivoglia responsabilità per la società, a socio imprenditore, coinvolto nell'amministrazione, che per questo motivo, attraverso compiti amministrativi, vuole partecipare alla gestione della società; mentre la responsabilità prevista dall'art. 2476, I comma c.c., che riconosce quale responsabile il socio amministratore<sup>352</sup>, svolge una funzione di tutela sia degli interessi della società che dei terzi.

---

amministratori a coloro i quali, pur non avendo concorso all'atto lesivo altrui ma essendo a cognizione che esso stava per compiersi, non abbiano fatto constatare il loro dissenso”.

<sup>351</sup> V. Meli, *La responsabilità dei soci nella s.r.l.*, in Liber amicorum *Gian Franco Campobasso*, cit., p. 696, ritiene, per non sanzionare l'induttore degli induttori, che la responsabilità per le decisioni adottate con modalità istituzionali operi solamente quando il voto del socio che abbia deciso intenzionalmente sia stato determinante per l'adozione della decisione, non potendosi ignorare che anche con questa cautela la configurazione di una responsabilità a carico di chi concorre ad adottare una decisione che induca gli amministratori a compiere atti dannosi può suscitare qualche riserva.

<sup>352</sup> Si ritiene che tale previsione normativa non possa essere egualmente applicata all'amministratore di fatto. In particolare N. Abriani, *Diritto delle società. Manuale breve*, Milano, 2008, p. 324 e sub art. 2475, in *Codice commentato delle s.r.l.*, diretto da P. Benazzo e S. Patriarca, Milano, 2007, p. 380, sottolinea che “l'evoluzione giurisprudenziale in tema di amministratori di fatto e la disposizione di cui al penultimo comma dell'art. 2476 c.c. pur muovendo da distinti angoli di visuale, sembrano dunque convergere verso l'auspicata revisione in senso antiformalistico dell'ambito di applicazione delle regole imperative stabilite dal legislatore a presidio del corretto esercizio delle funzioni amministrative, alla cui definizione viene ora a concorrere, a fianco del tradizionale criterio <formale-soggettivo> della preposizione alla carica, anche un criterio <funzionale-soggettivo>. Di diversa opinione invece risulta M. Rescigno, *Eterogestione e responsabilità nella riforma societaria fra aperture ed incertezze: una prima riflessione*, in *Le Società*, 2003, p. 333, che poi modifica la propria opinione in *Soci e responsabilità nella nuova s.r.l.*, in *AGE*, 2003, p. 301. Si veda inoltre O. Cagnasso, sub art. 2476, in *Il nuovo diritto societario*, cit., p. 1891.

Il socio risponde della responsabilità della carica amministrativa ogniqualvolta concorre in prima persona alla decisione del compimento diretto di un atto gestorio, salva la diversa intensità di tale responsabilità dettata dalla presenza di altri membri dell'organo gestorio, dall'intensità del requisito soggettivo nel compimento dell'atto o comunque, dalla presenza dell'organo amministrativo nella funzione di vigilanza<sup>353</sup>. L'intenzionalità della condotta del socio sembra dovuta, non solo in riferimento alla volontà dell'evento, ma altresì con riferimento alla consapevole partecipazione alla scelta decisionale o autorizzativa.

Quanto alla natura dell'azione giudiziale, si rileva che l'azione esercitata dal singolo socio che risulta aver subito un danno dall'atto voluto dal socio in mala fede, ha natura contrattuale, così come l'azione che la medesima società può svolgere nei confronti dei soci gestori. In questo senso quindi non incombe al socio attore l'onere di provare la mala fede ed intenzionalità (dolo o colpa) del socio gestore, ma risulta onere del socio gestore convenuto, provare l'assenza di qualsivoglia requisito necessario a determinare la non intenzionalità della partecipazione alla decisione dannosa per la società.

Per la diversa fattispecie del socio che in modo autonomo ha gestito, causando un danno alla società ai soci o ai terzi, la dottrina è dibattuta nell'inquadrarne gli effetti giuridici alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale<sup>354</sup>.

---

<sup>353</sup> Il Tribunale di Milano, 8 maggio 2006, nel rispetto dell'indirizzo delineatosi prima della riforma, esclude che l'autonomia decisionale di un amministratore possa essere sufficiente per esonerare gli altri gestori dalla responsabilità di omessa vigilanza.

<sup>354</sup> M. Rescigno, *Eterogestione e responsabilità nella riforma societaria*, cit., p.333. Qualificare la responsabilità come contrattuale piuttosto che extracontrattuale non incide in modo significativo sull'onere della prova, poiché al danneggiato che agisce nei confronti del socio gestore spetta pur sempre la prova dello stato soggettivo dell'intenzionalità, quale requisito essenziale, e neppure sulla disciplina della prescrizione dell'azione di responsabilità, perché in materia di prescrizione societaria trova spazio l'applicazione dell'art. 2949 c.c., che prevede si prescrivono in cinque anni tanto i diritti derivanti dai rapporti sociali, quanto l'azione di responsabilità spettante ai creditori verso gli amministratori. A tal proposito e sull'applicabilità analogica dell'art. 2394 c.c. e sulla configurabilità

Anche per quanto riguarda la responsabilità dei soci, si pone il problema di individuare la natura della responsabilità: accanto ai più che ne affermano la natura contrattuale<sup>355</sup>, al pari della responsabilità degli amministratori, vi è chi propende per la natura extracontrattuale<sup>356</sup>.

A sostegno della natura contrattuale, depone il dettato normativo, che richiama ai fini della configurabilità della responsabilità “tutti i commi precedenti” (art. 2476, VI comma c.c.). L’esplicito riferimento alle fattispecie indicate per gli amministratori, e la solidarietà con questi, ne farebbe discendere che la responsabilità dei soci abbia la stessa natura contrattuale di quella prevista per gli amministratori; chi assegna alla responsabilità configurata per i soci una diversa natura, ritiene che il socio non abbia violato uno specifico dovere, ma semmai il rapporto fiduciario nei confronti della società (per aver disatteso il divieto di compiere atti dannosi per la società la cui violazione dovrebbe definirsi extracontrattuale)<sup>357</sup>.

Si ritiene che l’argomento debba essere trattato con riferimento alle diverse fattispecie che possono delinearsi.

La responsabilità dell’art. 2476, VII comma c.c., non trova alcun sistema di confronto; il legislatore sembra aver completamente omissso di delineare i termini di esercizio della responsabilità. Si è già avuto modo di sottolineare che, in mancanza di specifica indicazione, la norma deve far riferimento al principio generale di buona

---

di un’autonoma azione di responsabilità dei creditori sociali si veda V. Meli, *La responsabilità dei soci di s.r.l.*, cit., p. 697.

<sup>355</sup> M. Rescigno, *Eterogestione e responsabilità nella riforma societaria*, cit., p.332.

<sup>356</sup> V. Salafia, *L’autorizzazione assembleare ad atti di gestione dell’impresa*, in *Società*, 2008, p. 423.

<sup>357</sup> V. Meli, *La responsabilità dei soci nella s.r.l.*, cit., p. 696 e ss; M. Rescigno, *Soci e responsabilità nella nuova s.r.l.*, cit., p. 304, ritengono che la responsabilità dei soci abbia un fondamento diverso da quella degli amministratori: in particolare si sostiene che in tale fattispecie, il legislatore, ha completamente omissso l’indicazione del contenuto della violazione (come invece ha fatto con l’art. 2497 c.c. in materia di coordinamento), svincolando il comportamento dannoso del socio da qualsivoglia specifico dovere. In mancanza di parametri quindi, l’unico elemento di riferimento al rapporto soci-gestione della società- società, è il rapporto fiduciario che si crea, la cui violazione, soprattutto in presenza dei soci e dei terzi non si potrebbe non definire extracontrattuale.

fede<sup>358</sup>. Nello stesso senso, si afferma che la responsabilità che caratterizza il socio, investito di un obbligo (ex art. 1175 c.c.) di correttezza nei confronti degli altri soci, derivante dal contratto sociale o attraverso l'acquisizione di un potere gestorio, debba essere considerata nelle diverse fattispecie.

In virtù della competenza concorrente tra soci ed amministratori, la responsabilità deve essere affrontata in egual modo per entrambe le categorie dei soggetti coinvolti, soci ed amministratori, relegando all'area extracontrattuale le sole fattispecie di inadempimento per mancata correttezza nella gestione che ha causato la lesione dei terzi<sup>359</sup>.

La responsabilità "deliberativa"<sup>360</sup>, inserisce i soci gestori nel novero dei soggetti responsabili, attribuendo loro una responsabilità in forza di una delle investiture che si sono analizzate. La solidarietà con gli amministratori, accomuna le due categorie di soggetti nella medesima responsabilità, distinguendone la causa, mentre per gli amministratori è necessario, si è visto, un comportamento omissivo nel controllo degli atti autonomamente decisi o eseguiti dai soci gestori, per questi ultimi la responsabilità si concretizza attraverso la volontarietà del danno dell'atto gestorio commesso o autorizzato. Tale norme, così come anticipato dalla relazione, ha lo scopo di sanzionare le numerose realtà di amministrazione di fatto e, nel contempo,

---

<sup>358</sup> A. Zanardo, *L'estensione della responsabilità degli amministratori di s.r.l. per mala gestio ai soci cogestori: luci ed ombre della disposizione dell'art. 2476, comma 7 c.c.*, cit., p. 528, ritiene che il dovere di correttezza che incombe sul socio ex art. 1175 c.c., può essere estesa anche al socio investito di poteri decisori e di gestione della società.

<sup>359</sup> S. Ambrosini, *L'estensione della responsabilità degli amministratori di s.r.l. per mala gestio ai soci cogestori: luci ed ombre della disposizione dell'art. 2476, comma 7 c.c.*, cit., p. 293; O. Cagnasso, sub art. 2476, *Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci*, cit., p. 1875 e ss.; Mainetti F., *Il controllo dei soci e la responsabilità degli amministratori nella società a responsabilità limitata*, in *Società*, p. 1333 e ss.

<sup>360</sup> G. Zanarone, *La responsabilità da eterogestione del socio (e di altri soggetti)*, in *Della società a responsabilità limitata*, cit., p. 1123, riprendendo F. Guerrera (*La responsabilità deliberativa nelle società di capitali*, Torino, 2004), annota che di responsabilità deliberativa dei soci fino a qualche anno fa era impensabile parlare.



di controbilanciare, l'ampia autonomia statutaria, organizzativa e gestionale che la nuova s.r.l. concede ai soci. Si è detto che la riforma della società a responsabilità limitata aveva lo scopo di fornire alle imprese di minori dimensioni, uno strumento che permettesse di "fare impresa", utilizzando un modello societario che ben si adattasse alle esigenze individuali dei soci imprenditori<sup>361</sup>, ma a responsabilità limitata<sup>362</sup>. Così, attraverso la nuova formulazione, la società a responsabilità limitata, ha il pregio di aver definitivamente attribuito a tale tipo societario una disciplina autonoma rispetto alla società per azioni, che ben trae dalle società di persone la dinamicità del modello, mantenendo però (questa era la richiesta del mondo imprenditoriale in sede di riforma), la responsabilità limitata<sup>363</sup>.

Che la riforma abbia raggiunto gli scopi che si era prefissata, è un quesito che molti dei commentatori menzionati nel presente studio, si sono posti<sup>364</sup>.

L'ampia flessibilità concessa agli statuti alla s.r.l., sembra essere stata poco utilizzata dai destinatari di tale modello<sup>365</sup>, pur potendo essere elaborata in statuti alternativi al

---

<sup>361</sup> G. Zanarone, *Funzione economica, distribuzione numerica e concorrenzialità nella s.r.l.*, in *Della società a responsabilità limitata*, cit., p. 126, rileva che nel 2007 i dati statistici non riportavano un sorpasso della s.r.l. rispetto al numero delle società di persone, e che a cinque anni dall'entrata in vigore della riforma non si era ancora realizzato uno degli obiettivi del legislatore. Un diverso risultato invece si può accreditare alle s.r.l. uni personali, che nel quinquennio 2002-2007 sono aumentate esponenzialmente, registrando un incremento del 217,20% (dati della Camera di Commercio di Milano).

<sup>362</sup> G. Zanarone, *Funzione economica, distribuzione numerica e concorrenzialità nella s.r.l.*, in *Della società a responsabilità limitata*, cit., p. 116, rileva che l'aspettativa del legislatore, che era di una grande diffusione ed utilizzazione del modello s.r.l., un quanto le imprese di minori dimensioni, alle quali poteva essere applicata la s.r.l. riformata, erano in numero superiore rispetto al numero di s.p.a., è stata, anche se non da subito è stata realizzata.

<sup>363</sup> O. Cagnasso, *La società a responsabilità limitata*, cit., p. 22.

<sup>364</sup> Si veda per tutti G. Zanarone, *Della società a responsabilità limitata*, in Commentario al codice civile fondato da P. Schlesinger e diretto da F. Busnelli, Milano, 2010, il quale ritiene di poter dare una risposta affermativa (il raggiungimento delle aspettative dei riformatori) attraverso l'analisi dei dati statistici, ma riscontra tuttavia, il mancato raggiungimento dell'obbiettivo nella sua completezza. In particolare l'autore rileva che l'attuale s.r.l., è il risultato di un'opera di rimando agli altri modelli societari, con particolare riferimento alle società di persone. Il limite della s.r.l. resta, forse, nell'aver ancora un regime dispositivo di natura capitalistica (p. 128), quando invece, dovendo essere destinato ad imprese medio-piccole, caratterizzato dalla presenza di un numero ridotto di soci-imprenditori, la soluzione preferibile sarebbe dovuta consistere nel predisporre un regime legale di organizzazione del tutto simile, se non eguale, al regime delle società di persone.

modello legale, che con il tempo potrebbero diventare statuti “standard” dei modelli personalistici di s.r.l.<sup>366</sup>.

La s.r.l. riformata gode della caratteristica di poter essere organizzata secondo le modalità e le strutture individuate dalla libertà dei soci, e di poter essere modulata attraverso un’organizzazione societaria che accorda ai soci particolari poteri, soprattutto, per quanto di interesse dell’analisi svolta, di natura gestoria.

La riforma valorizza l’idea di creare statuti normativi che contengano clausole attributive di particolari diritti ai soci, sia sulla divisione degli utili, che di natura amministrativa; ma è con particolare riferimento a quest’ultima categoria, che si permette al socio che non sia amministratore di accedere alla diretta gestione societaria. Attraverso la facoltà di trasferire alcune delle competenze dall’organo amministrativo ad uno o più soci, si è attribuita l’amministrazione della società all’attività dei soci. L’ampliato esercizio della gestione dei soci, trova un naturale equilibrio nell’introduzione della disposizione dell’art. 2476, VII comma c.c.:

---

<sup>365</sup> V. Di Cataldo, *Società a responsabilità limitata e autonomia statutaria. Un regalo poco utilizzato*, cit., p. 311 sostiene che per poter fruttare al meglio l’ampia flessibilità dell’organizzazione della s.r.l. è necessario provvedere ad un’indagine della volontà del cliente. In questo senso è dovere del professionista intervistare i soci della futura società per poter conoscere gli aspetti e le necessità organizzative richieste. Solo attraverso un’indagine approfondita diventa possibile costruire la s.r.l. a “misura di cliente”, fruttando l’autonomia e lo spazio che la norma ha concesso con la riforma. L’autore sottolinea però, che a fianco di questa “pigrizia” degli operatori economici e dei loro consulenti, si deve prendere atto della realtà clientelare, formata da imprenditori di realtà familiari o comunque minori, che non investono nei costi professionali, limitandoli al minimo. Per questo motivo è facile immaginare che gli statuti standard, che non considerano le diversità della realtà alla quale si andranno ad applicare, abbiano un costo minore della costruzione di uno statuto “atipico”, e per questo motivo vengano maggiormente utilizzati. Lo statuto standard, rappresenta il complesso di regole che viene fornito gratuitamente agli operatori dal legislatore (il riferimento è al noto passo di F.H. Easterbrook, D. Fischel, *The Economic Structure of Corporate Law*, Harvard University Press, Cambridge, 1991, p. 34: “Corporate law is a set of terms available off-the rack so that participants in corporate ventures can save the cost of contracting... Corporate codes and existing *judicia decisionis* suppli these terms <for free> to every corporation”).

<sup>366</sup> La dottrina ha rilevato che uno dei maggiori problemi dell’applicazione della disciplina della s.r.l. è rappresentato dalla presenza di non poche lacune. Non solo con esplicito riferimento alla struttura, ma soprattutto in sede di normativa della funzionalità gestoria. Per tutti si veda, G. Zanarone, *Della società a responsabilità limitata*, cit., p. 60.

l'autonomia della s.r.l.<sup>367</sup> sconta nella responsabilità dei soci il corretto bilanciamento agli estesi poteri gestori attribuiti. La rinnovata disciplina, pur rappresentando uno degli aspetti di maggior rilievo della riforma della s.r.l. chiede un accurato lavoro alla dottrina<sup>368</sup>. Resta comunque di sicuro rilievo, che la disposizione sulla responsabilità del socio ex art. 2476, VII comma c.c., risultando “la chiara espressione normativa di un dovere fiduciario del socio verso la società in tutti i casi in cui, di fatto, eserciti un’influenza sulla gestione”, costituisce uno degli aspetti più innovativi della società a responsabilità limitata<sup>369</sup>.

Il legislatore, ha ritenuto, tuttavia, pur nell’opportunità di riformare completamente un tipo societario, di lasciare alla completa gestione dell’autonomia dei soci i contenuti degli statuti, ed all’opera degli interpreti l’identificazione della natura e dei requisiti operativi delle fattispecie di responsabilità solidale con gli amministratori<sup>370</sup>. Non si può negare che il giudizio, pur positivo nei confronti dell’approccio innovativo portato dalla riforma, si staglia tra le diverse disposizioni in un insieme di difficile analisi. La portata innovativa delle disposizioni di maggior rilievo,

---

<sup>367</sup> V. Di Cataldo, *Società a responsabilità limitata e autonomia statutaria. Un regalo poco utilizzato*, cit., p. 314, ritiene che il tessuto normativo della società a responsabilità limitata appaia pieno di buchi e lacune, provocati dalla volontà del legislatore di essersi posto degli obiettivi molto ambiziosi nel costruire un nuovo sistema per la s.r.l e nel volerlo rendere completamente autonomo dalla disciplina della s.p.a.. Ma forse, ritiene l’Autore, tali progetti non sono stati sufficientemente perseguiti, in quanto la disciplina, presenta non poche lacune, non solo con esplicito riferimento alla struttura, ma soprattutto in sede di normativa della funzionalità gestoria.

<sup>368</sup> Non v’è traccia della tipologia di diligenza che è richiesta ai soci nell’espletamento delle funzioni gestorie, né risulta indicata la tipologia di responsabilità che il socio che ha compiuto o autorizzato l’atto dannoso per la società, i soci ed i terzi, assume. Si vedano M. Perrino, *Il conflitto di interessi degli amministratori nella s.r.l.*, in *Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, cit., p. 557, G. Santoni, *Le quote di partecipazione nella s.r.l.*, cit., p. 413, A. Zanardo, *L’estensione della responsabilità degli amministratori di s.r.l. ai soci “cogestori”*: luci ed ombre dell’art. 2476, comma 7, c.c., cit., p. 498.

<sup>369</sup> M. Rescigno, *Osservazioni sulla riforma del diritto societario in tema di società a responsabilità limitata*, in *La riforma del diritto societario*. Atti del convegno di Courmayeur, Milano, 2003, p. 332 e ss.

<sup>370</sup> V. Di Cataldo, *Società a responsabilità limitata e autonomia statutaria. Un regalo poco utilizzato*, cit., p. 315, ritiene che “Lo statuto standard della nostra società a responsabilità limitata manca in misura consistente, troppo consistente, di quella che dovrebbe essere la caratteristica fondamentale di uno statuto societario standard: la capacità di offrire agli operatori una <regola dai contorni ben definiti>”.

frequentemente si accompagna alla necessità di interpretare la reale consistenza della previsione attuativa specifica. In tale economia di disposizioni, si riscontra la perplessità dell'analisi svolta<sup>371</sup>. La dottrina ritiene che il legislatore<sup>372</sup>, sulla spinta di un progetto completamente nuovo, che non mutua disposizioni da altre società, ritenesse d'obbligo costruire un corpus normativo completo ed esaustivo: l'esiguità del numero degli articoli forse, costituisce il primo presupposto al dubbio. Di sicuro ausilio è stata sino ad oggi, ma costituirà una certezza per il futuro, l'opera della dottrina, che nel riscontro delle lacune normative, ha ritenuto di analizzare e discutere, pur fornendo talvolta interpretazioni non condivisibili, i diversi aspetti della riforma, offrendo ausilio di indiscussa importanza, agli operatori del diritto<sup>373</sup>.

L'auspicio, nel contemperamento delle difficoltà da sempre riscontrate di rimediare alle anomalie e lacune delle discipline, confida la dottrina, è che la prassi professionale predisponga un numero di clausole in un certo senso standardizzate, che possano essere inserite in statuti diversi per le possibili utilizzazioni della s.r.l.<sup>374</sup>.

Il legislatore, spinto dall'interesse di offrire agli operatori del diritto, ma soprattutto ai primi diretti interessati, che si individuano negli "operatori dell'economia" -i soci-, uno strumento che corrisponda alle necessità manifestate dalla piccola e media impresa, ha sicuramente introdotto un modello che consente di costruire una società a

---

<sup>371</sup> V. Di Cataldo, *Società a responsabilità limitata e autonomia statutaria. Un regalo poco utilizzato*, cit., p. 314, G. Zanarone, *La s.r.l. fra modello legale e modelli statuari*, in *Della società a responsabilità limitata*, cit., p. 63, nt 111.

<sup>372</sup> O. Cagnasso, *La società a responsabilità limitata*, cit., p. 58.

<sup>373</sup> A.A. Dolmetta, *Sul "tipo" s.r.l.*, in *Commentario alla s.r.l.*, Milano, 2011, p. 46 e ss, ritiene che la scelta della riforma di non dare un'anima legale alla s.r.l. viene a risultare fattore di "non orientamento" per gli stessi operatori pratici (i potenziali soci). Lo spazio non riesce a creare gli strumenti operativi.

<sup>374</sup> G. Presti, *Corso di diritto commerciale*, II. *Società*, Bologna, 2006, p.32.

responsabilità limitata in funzione delle esigenze proprie dei soci, dell'oggetto sociale, e delle dimensioni della società<sup>375</sup>.

---

<sup>375</sup> O. Cagnasso, *La "nuova" società a responsabilità limitata*, in *La società a responsabilità limitata*, Trattato di diritto commerciale diretto da Gastone Cottino, Padova, 2007, p. 59.

## BIBLIOGRAFIA

### COMMENTARI

AA.Vv., *Codice commentato delle s.r.l.*, diretto da P. Benazzo e S. Patriarca, Torino, 2006.

AA.Vv., *Il nuovo diritto delle società*, a cura di A. Maffei Alberti, Padova, 2005.

AA.Vv., *Il nuovo diritto societario*, Commentario diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso e P. Montalenti, Bologna, 2004.

AA.Vv., *La società a responsabilità limitata*, a cura di L. A. Bianchi, in *Commentario alla riforma della società*, a cura di P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi e M. Notari.

AA.Vv., *S.R.L. Commentario*, a cura di Aldo A. Dolmetta e Gaetano Presti, Milano, 2011.

AA.Vv., *Trattato delle società a responsabilità limitata*, diretto dal C. Ibba e G. Marasà, Padova, 2009.

Associazione Disiano Preite, *Il nuovo diritto delle società*, a cura di G. Olivieri, G. Presti e F. Vella, Bologna, 2004.

## **OPERE COLLETTANEE**

C. Caccavale, F. Magliulo, M. Maltoni e F. Tassinari, *La riforma della società a responsabilità limitata*, Milano, 2003.

AA.Vv., *La nuova s.r.l.. Colà dove si puote?*, in *Analisi giuridica dell'economia-AGE*, 2003.

AA.Vv., *Il nuovo diritto delle società*, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, a cura di P. Abbadessa e G.B. Portale, Torino, 2007.

AA.Vv., *Diritto delle società. Manuale breve*, Milano, 2008.

AA.Vv., *Trattato delle società a responsabilità limitata*, diretto da C. Ibba e G. Marasà, Padova, 2009.

AA.Vv., *Le nuove s.r.l.*, a cura di M. Sarale, Bologna, 2008.

AA.Vv., *S.r.l. commentario*, a cura di Aldo A. Dolmetta-Gaetano Presti, Milano, 2011.

AA.Vv., *Diritto commerciale. Società*, Scritti in onore di Vincenzo Bonocore, Milano, 2005.

AA.Vv., *La società a responsabilità limitata, Trattato di diritto commerciale* diretto da G. Cottino, V, Padova, 2007.

AA.Vv. *Il diritto delle società oggi: innovazioni e persistenze*, diretto da P. Benazzo, M. Cera, S. Patriarca, Milano, 2011.

### **MONOGRAFIE, SAGGI, ARTICOLI**

Abete L., *I diritti particolari attribuibili ai soci di s.r.l.: taluni profili*, in *Le società*, 2006.

Abete L., *la responsabilità degli organi di gestione, liquidazione e controllo nella forma della legge fallimentare*, in *Fall.*, 2006.

Abriani N., *Diritto delle società. Manuale breve*, Milano, 2008.

Abriani N., sub *art. 2475*, in *Codice commentato delle s.r.l.*, diretto da P. Benazzo e S. Patriarca, Torino, 2006.

Abriani N., sub *art. 2476*, in *Codice commentato delle s.r.l.*, diretto da P. Benazzo e S. Patriarca, Torino, 2006.

Ambrosini S., *La responsabilità degli amministratori nella nuova s.r.l.*, in *Le società*, 2004.

Angelillis A.-Sandrelli G., *Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci*, in *Società a responsabilità limitata*, Commentario alla riforma delle società diretto da Piergaetano Marchetti, Luigi A. Bianchi, Federico Ghezzi, Mario Notari, Milano, 2008.



Annunziata F., *Il recesso del socio*, in *Commentario alla riforma delle società* diretto da P. Marchetti, L. A. Bianchi, F. Ghezzi e M. Notari, Milano, 2008.

Avagliano M., *Della società a responsabilità limitata*, sub artt. 2464-2474, in *Studi e materiali, Il nuovo diritto societario*, 2003.

Bartalini G., *La responsabilità dei soci e degli amministratori*, in *Le nuove s.r.l.*, opera diretta da M. Sarale, Bologna, 2008.

Bartolomucci S., *Configurazione e portata del diritto di controllo del socio non gestore di s.r.l.*, in *Società*, 2009.

Benazzo P., *L'organizzazione della nuova s.r.l. fra modelli legali e statutari*, in *Le società*, 2003.

Benazzo P., *Competenze di soci ed amministratori nelle s.r.l.; dall'assemblea fantasma all'anarchia?* In *Le Società*, 2004.

Bianchi L. Feller A., sub art. *Quote di partecipazione*, in *La società a responsabilità limitata*, a cura di L.A. Bianchi, in *Commentario alla riforma delle società*, a cura di P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi e M. Notari, Milano, 2008.

Blandini A., *Categorie di quote categorie di soci*, Milano, 2009.

Buonocore V., *L'organizzazione interna della società a responsabilità limitata riformata*, in *Riv. not.*, 2004.

Buonocore V., *La società a responsabilità limitata*, in *Manuale di diritto commerciale* a cura di V. Buonocore, Torino, 2008.

Buonocore V., *Le situazioni soggettive dell'azionista*, Napoli, 1960.

Butturini Paolo, *Rilevanza centrale del socio e autonomia statutaria nella s.r.l.*, II incontro nazionale "Le clausole generali del diritto commerciale e industriale", *Orizzonti di diritto commerciale*, Roma 11-12 febbraio 2011, pubblicato in *RDS*, 4, 2011.

Cagnasso O., *Nomina dei delegati e <interferenze> di organi o soggetti esterni al consiglio di amministrazione*, in *Riv. soc.*, 2007.

Cagnasso O., *La società a responsabilità limitata*, in *Tratt. Dir. Comm.*, diretto da G. Cottino, V, Padova, 2007.

Calandra Bonaura V., *Potere di gestione e potere di rappresentanza degli amministratori*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, vol. 4, Torino, 2004.

Campobasso G.F., *Diritto delle società*, 2, *Diritto delle società*, a cura di M. Campobasso, Torino, 2008.

Campobasso, G.F., *Manuale di diritto commerciale*, Torino, 2007.

Capo G., *Il governo dell'impresa e la nuova era della società a responsabilità limitata*, in *Giur. Comm.*, 2003.

Carcano G., sub *art. 2475*, in *La società a responsabilità limitata*, a cura di L.A. Bianchi, in *Commentario alla riforma delle società*, a cura di P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi e M. Notari, Milano, 2008.

Carcano G., sub *art. 2475bis*, in *La società a responsabilità limitata*, a cura di L.A. Bianchi, in *Commentario alla riforma delle società*, a cura di P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi e M. Notari, Milano, 2008.

Carestia A., in *Commento all'art. 2468 c.c.*, in *Il nuovo diritto societario*, Commentario diretto da G. Cottino e G. Lo Cascio, VIII, Milano, 2003.

Cavanna M., *Partecipazione e <diritti particolari> dei soci*, in *le nuove s.r.l.*, a cura di M. Sarale, Bologna, 2008.

Cian M., *Le competenze decisorie dei soci*, in *Trattato delle società a responsabilità limitata*, diretto da C. Ibba e G. Marasà, vol. IV, Padova, 2009.

Daccò A., *"Diritti particolari" e recesso nella s.r.l.*, Milano, 2004.

Daccò A., *I diritti particolari del socio nelle s.r.l.*, in *Il nuovo diritto delle società*, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, a cura di P. Abbadessa e G.B. Portale, vol. III, Torino, 2007.

De Angelis L., *Amministrazione e controllo nelle società a responsabilità limitata*, in *Riv. soc.*, 2003.

De Paoli M., sub *art. 2479*, in *Commentario alla riforma delle società*, a cura di P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi e M. Notari, Milano, 2008.

De Stasio V., *Dei conferimenti e delle quote*, in *Codice commentato delle s.r.l.* diretto da P. Benazzo e S. Patriarca, Milano, 2007.

De Vincenzo C., *La Nuova s.r.l.*, Milano, 2006.

Di Cataldo V., *Società a responsabilità limitata e autonomia statutaria. Un regalo poco utilizzato*, in *Il diritto delle società oggi. Innovazioni e persistenze*, diretto da P. Benazzo, M. Cera, S. Patriarca, Milano, 2011.

Fazzutti E., *Commento all'art. 2468 c.c.*, in *Commentario Sandulli-Santoro, artt. 2462-2510 c.c.*, Torino, 2005.

Ferrara jr F.-Corsi F., *Gli imprenditori e le società*, Milano 2009.

Ferri G., *Le società* in *Tratt. dir.civ. it.*, diretto da Vassalli, X, III, Torino, 1987.

Galgano F., *Le società in genere. Le società di persone*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, a cura di A. Cicu e F. Messineo, continuato da L. Mengoni, Milano, 1982.

Galgano F., *Il nuovo diritto societario*, in *Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, vol. XXIX, tomo primo, Padova 2006.

Galgano F.-Genghini R., in *Il nuovo diritto societario*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, vol. XXIX, tomo I, Padova, 2006.

Galletti D., *Corporate governance e responsabilità sociale dell'impresa*, in *Scritti in onore di Vincenzo Bonocore*, vol III, tomo I, Milano, 2005.

Galletti D., sub art. 2473 e 2473 bis, *Recesso del socio*, in *Il nuovo diritto delle società*, a cura di Alberto Maffei Alberti, III, Padova, 2005

Ginevra E., *Conferimenti e formazione del capitale sociale nella costituzione della s.r.l.*, in *Riv. soc.*, 2007.

Giuffrida G., *La responsabilità dei soci nella s.r.l.*, in *Le società*, 2011.

Guerrera F. *Le modificazioni dell'atto costitutivo*, in *Trattato delle società a responsabilità limitata*, diretto da C. Ibba e G. Marasà, vol IV, Padova, 2009.

Holzmueller E., *Soluzioni operative: diritto di controllo individuale dei soci di s.r.l.*, in *Diritto e pratica delle società*, 3, 2008.

Iaccarino G., *Attribuzione del diritto di voto non proporzionale alla partecipazione sociale*, in *Le società*, 2008.

Ibba C., *la gestione dell'impresa sociale fra amministratori e non amministratori*, in *Studium Juris*, 2005.

Iozzo F., *I sistemi di amministrazione nella s.r.l.*, in *Le nuove s.r.l.*, a cura di M. Sarale, Bologna, 2008.

Kustermann F., *Considerazioni critiche sui patti parasociali, come previsti nella legge delega n. 366 del 2001*, in *Le società*, 2002.

Limatola C., *Note sulla responsabilità del socio ex art. 2476, 7° comma, c.c.* in *RDS*, 4, 2011.

Lo Cascio G., *L'amministrazione delle società a responsabilità limitata*, in *Le società*, 2005.

Lupetti C., *Deroga al criterio di proporzionalità tra partecipazione sociale e diritto di voto nelle s.r.l. tra vecchio e nuovo diritto societario*, in *Riv. not.*, 2005.

Magliulo F., *La costituzione della società*, in *La riforma della società a responsabilità limitata*, a cura di C. Caccavale, M. Maltoni e F. Tassinari, Milano, 2007.

Mainetti F., *Il controllo dei soci e la responsabilità degli amministratori nella società a responsabilità limitata*, in *Società*, 2003.

Maltoni M., *La partecipazione sociale*, in *Notariato e nuovo diritto societario*, Ipsoa, 2007.

Maltoni M., sub art. 2468. *Quote di partecipazione*, in *Il nuovo diritto delle società*, a cura di A. Maffei Alberti, Milano, 2005.

Marasà G., *La s.r.l. come società di capitali e suoi caratteri distintivi dalla s.p.a.*, in *Studium Juris*, 2005.

Marasà G., *Maggioranza e unanimità nelle modificazioni dell'atto costitutivo della s.r.l.*, *Il nuovo diritto delle società*, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, a cura di P. Abbadessa e G.B. Portale, Torino, 2007.

Marasà G., *Prime note sulle modifiche dell'atto costitutivo della s.p.a. nella riforma*, in *Giur. comm.*, 2003.

Margiotta G., *La divisibilità e la cessione parziale della quota di s.r.l.*, in *Le Società*, 2006.

Maugeri M., *Quali diritti particolari per il socio di società a responsabilità limitata?*, in *Riv. soc.*, 2004.

Meli V., *La responsabilità dei soci nella s.r.l.*, *Il nuovo diritto delle società*, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, a cura di P. Abbadessa e G.B. Portale, Torino, 2007.

Mignoli A., *Le assemblee speciali*, Milano, 1960.

Morandi P., sub art. 2475 in *Il nuovo diritto delle società*, a cura di A. Maffei Alberti, Milano, 2005.

Mosco G.D., *Funzione amministrativa e sistemi di amministrazione*, in *Trattato delle società a responsabilità limitata*, diretto da C. Ibba e G. Marasà, vol IV, Padova, 2009.

Mosco G.D., *Rafforzamento dei controlli interni e indebolimenti sistematici degli organi di sorveglianza*, in *AGE*, 2006.

Notari M., *Diritti particolari dei soci e categorie speciali di partecipazione*, in *AGE*, 2003.

Pasquariello F., sub *art. 2476*, in *Il nuovo diritto delle società*, a cura di A. Maffei Alberti, Padova, 2004.

Patriarca S., *La responsabilità del socio <gestore> di s.r.l.*, in *Le Società*, 2007.

Perrino M., *“La rilevanza del socio” nella s.r.l.: recesso, diritti particolari, esclusione*, in *Giur. comm.*, 2003.

Piccinini G., *Atti gestori dannosi: i <mobili confini> della responsabilità del socio*, in *Società*, 2005.

Piccinini G., sub. *art. 2471bis*, *Codice commentato delle s.r.l.*, diretto da P. Benazzo e S. Patriarca, Torino, 2007.

Portale G.B., *Rapporto fra assemblea e organo gestorio nei sistemi di amministrazione*, *Il nuovo diritto delle società*, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, a cura di P. Abbadessa e G.B. Portale, Torino, 2007.



Presti G., *Corso di diritto commerciale, II. Società*, Bologna, 2006.

Proto C., *Le azioni di responsabilità contro gli amministratori nelle società a responsabilità limitata*, in *Fall.*, 2003.

Regoli D., *Amministrazione della società*, in *S.r.l. Commentario*, a cura di Aldo A. Dolmetta e Gaetano Presti, Milano, 2011.

Renna L., *La responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata*, in *Contratto e impresa*, 6, 2009

Rescigno M., *Eterogestione e responsabilità nella riforma societaria fra aperture ed incertezze: una prima riflessione*, in *Le Società*, 2003.

Rescigno M., *Le regole organizzative della gestione della s.r.l.*, in *Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario*, Atti del convegno Padova-Abano Terme 5-7 giugno 2003, Padova, 2004.

Rescigno M., *Soci e responsabilità nella nuova s.r.l.*, in *AGE*, 2003.

Reviglioni P., sub art. 2468. *Quote di partecipazione*, in *Il nuovo diritto societario*, Commentario diretto da G. Cottino e G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, Bologna, 2004.

Rivolta G.C.M., *I regimi di amministrazione nella società a responsabilità limitata*, in *Il nuovo diritto delle società*, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, a cura di P. Abbadessa e G.B. Portale, Torino, 2007.

Rivolta G.C.M., *La società a responsabilità limitata*, in *Trattato di dir. Civ. e comm.*, diretto da A. Cicu e F. Messineo, continuato da L. Mengoni, vol XXX, tomo I, Milano, 1982.

Rivolta G.C.M., *Profilo della nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, in *Banca, borsa e tit. di credito*, 2003, I.

Rordorf R., *I sistemi di amministrazione e controllo nella nuova s.r.l.*, in *Le Società*, 2003.

Rosapepe R., *Appunti sulla alcuni aspetti della nuova disciplina della partecipazione sociale nella s.r.l.*, in *Giur. Comm.*, 2003.

Salafia V., *Il nuovo modello di società a responsabilità limitata*, in *Le Società*, 2003.

Salafia V., *L'autorizzazione assembleare ad atti di gestione dell'impresa*, in *Società*, 2008.

Salafia V., *Amministrazione e controllo delle società di capitali nella recente riforma societaria*, in *Le Società*, 2002,

Salvatore L., *L'organizzazione corporativa nella nuova s.r.l. amministrazione, decisione dei soci e il ruolo dell'autonomia privata*, in *Contratto e impresa*, 2003.

Sangiovanni V., *Responsabilità degli amministratori e corresponsabilità dei soci nella s.r.l.*, in *Danno e responsabilità*, 2008.

Sangiovanni V., *Diritto di controllo del socio di s.r.l. e autonomia statutaria*, in *Notariato*, 2008.

Santoni G., *Le quote di partecipazione nella s.r.l.*, in *Il nuovo diritto delle società Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, a cura di P. Abbadessa e G.B. Portale, vol. III, Torino, 2007.

Santus A-De Marchi G, *Sui "particolari diritti" del socio nella nuova s.r.l.*, in *Riv. not.*, 2004.

Sanzo S., *Le decisioni dei soci*, in *Le nuove s.r.l.*, a cura di M. Sarale, Bologna, 2008.

Scarpa D., *Responsabilità di amministratori e soci nella s.r.l. tra concorrenza gestionale ed informazione endosocietaria*, in *Danno e responsabilità*, 2010.

Silvestrini A., *Responsabilità degli amministratori nella s.p.a. e nella s.r.l. dopo la riforma societaria*, in *Le Società*, 2004.

Spada P., *C'era una volta la società*, in *Riv. not.*, 2004.

Spada P., *Classi e tipi di società dopo la riforma organica*, in *Riv. dir. Civ.*, 2003.

Spada P., *La tipicità delle società*, Padova, 1974.

Stella Richter M. jr., *Diritto delle società. Manuale breve.*, Milano, 2006.

Tassinari F., *la partecipazione sociale di società a responsabilità limitata e le sue vicende: prime considerazioni*, in *Riv. not.*, 2003.

Tombari U., *La responsabilità dei soci*, in *S.r.l., Commentario dedicato a Giuseppe Portale*, a cura di Aldo A. Dolmetta-Gaetano Presti, Milano, 2011.

Vigo R., *Decisioni dei soci: competenze*, in *Il nuovo diritto delle società*, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, a cura di P. Abbadessa e G.B. Portale, vol. III, Torino, 2007.

Zanardo A., *Alcuni spunti sulla disciplina della revoca degli amministratori in società a responsabilità limitata*, in *Contratto e impresa*, 2006.

Zanardo A., *L'amministrazione disgiuntiva e congiuntiva nella società a responsabilità limitata*, in *Le società*, 2009.

Zanardo A., *L'estensione della responsabilità degli amministratori di s.r.l. per mala gestio ai soci cogestori: luci ed ombre della disposizione dell'art. 2476, comma 7 c.c.*, in *Riv. soc.*, 2009.

Zanarone G., *Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata*, in *Riv. Soc.*, 2003.

Zanarone G., *La nuova s.r.l. fra società di persone e società di capitali* in *La riforma del diritto societario, Atti del convegno di studi svoltosi a Courmayeur 27-28 settembre 2002*, Milano, 2003.

Zanarone G., *La società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, vol VIII, Padova, 1985.

Zanarone G., *Della società a responsabilità limitata*, in *Il codice civile commentato* fondato da P. Schesinger e diretto da F. Busnelli, tomi I e II, Milano, 2010.

Zanarone G., *S.r.l. contro s.p.a. nella legislazione recente*, in *Giur. comm.*, 1995, I.